

F. Gelli

CODICE CAVALLERESCO

ITALIANO

(15^a edizione)

MANUALI HOEPLI

Jacopo Gelli

CODICE CAVALLERESCO

ITALIANO

con il commento e note di Giurisprudenza cavalleresca

15^a edizione completamente rifatta

CON PREFAZIONE DI A. G. BANTI



ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

1926

Ringrazio il cav. di G. C. Athos Gastone Barati, Collega nella Corte d'onore, per avere ornato questo lavoro di una brillante prefazione: e ringrazio, pure pubblicamente, il capitano avvocato Paolo Lepanto Boldrini, Relatore della Corte stessa, il quale con singolare affettuosa devozione mi ha coadiuvato nel corredare questa nuova edizione di importanti massime, dedotte dalla più recente giurisprudenza cavalleresca.

Sarò pure grato a tutti coloro i quali, aderendo alla mia preghiera, mi invieranno i giudicati di arbitri o di giuri d'onore, che venissero a loro cognizione.

J. GELLI

*presso la Libreria editrice ULRICO HOEPLI
Galleria De Cristoforis
MILANO*

**La presente trascrizione in formato
digitale è stata fatta da
Edoardo Mori per il sito
www.earmi.it**

Milano - Tipografia Cav. Umberto Allegretti, Via Orti, 2.
(Printed in Italy).

INDICE GENERALE

Prefazione di A. G. BANTI	<i>Pag.</i> 13
GENERALITÀ	
1 Gentiluomo	1
2 Leggi d'onore	2
3 Vertenza cavalleresca	4
4 Codice cavalleresco	4
5 Onore	5
6 Offese	6
7 Squalifica - Squalificato	6
LIBRO I	
<i>Dall'offesa all'inizio della vertenza.</i>	
I Delle offese	9
II Offeso e offensore	12
III Contegno dell'offeso e dell'offensore	23
IV Risarcimento dei danni	24
V Soddisfazione e riparazione	25
VI Scuse	31
VII Nomina dei rappresentanti	33
VIII Sostituzione e dimissione dei rappresentanti e dei giudici d'onore	37

	<i>Pag</i>
IX Rappresentanti e testimoni. Missione. Scelta. Comportamento	40
X Doveri e diritti dei rappresentanti e dei testimoni	42
XI A chi è vietata la parte di rappresentante e di testimone	45
XII Non trovando rappresentanti	48
XIII Ritardo nel regolare una partita d'onore	50
XIV Sfida e sua forma	54
XV Dichiarazione da farsi inviando o accettando un cartello di sfida	56
XVI Consegna del cartello di sfida	57
XVII Diritto e obbligo di respingere la sfida	63
LIBRO SECONDO	
<i>Questioni e principi di massima</i>	
I Armi pel duello e diritto per la scelta	67
II Scelta dell'arma per lo scontro	68
III Maestri di scherma nel duello	69
IV Scelta del luogo per lo scontro	70
V Condizioni per lo scontro	71
VI Uso della mano e del braccio disarmati durante lo scontro	72
VII Del guanto, della legaccia e del fazzoletto	74
VIII Duelli immediati	75
IX Duelli a primo sangue e duelli ad oltranza	76
X Duelli eccezionali	77
XI Duelli in luoghi chiusi	77
XII Età e stato fisico degli avversari nel duello	78
XIII Infermi, minorati, ecc	82
XIV Sostituzioni	85
XV Responsabilità dei giornalisti	90
XVI Medico nel duello	95

LIBRO TERZO

<i>Discussione e soluzione della vertenza</i>	<i>Pag.</i>
I Primi atti dei rappresentanti	97
II Accomodamento pacifico della vertenza	98
III Accomodamento pacifico fallito	103
IV Indegnità cavalleresca	105
V Della riabilitazione cavalleresca	117
VI A chi non è concesso o interdetto l'onore delle armi	119
VII Chi è in obbligo di respingere un cartello di sfida	127
VIII Tra chi non può accadere un duello, e a chi è momentaneamente interdetto	131

LIBRO QUARTO

Duello

DUELLI AD ARMI BIANCHE	136
I Sul terreno	136
II Scelta del terreno	137
III Visita agli avversari	138
IV Dichiarazioni da farsi prima dello scontro	139
V Esami delle armi	140
VI Direttore del combattimento	143
VII Lettura del verbale di scontro	145
VIII Posto dei testimoni	146
IX Posto dei duellanti, distanze, saluto	147
X Diritti e doveri dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada	149
XI Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola e alla spada	153
XII Dei riposi	155
XIII Durante il combattimento	158

	<i>Pag.</i>
XIV Sospensione o cessazione del combattimento	160
XV Disarmo	161
XVI Rottura di una delle armi	163
XVII Caduta	163
XVIII Delle ferite	164
XIX Dell'entità delle ferite	166
XX Ripresa del combattimento in seguito a ferita	167
XXI Violazione delle regole del duello e delle condizioni speciali per lo scontro	168
XXII Vertenze d'onore sorte sul terreno dello scontro	170
XXIII In seguito a morte	171
XXIV. Dopo il combattimento	172
a) Riconciliazione	172
b) Verbale di seguito scontro	173
c) Visite	174
B) DUELLO ALLA PISTOLA	175
I Varie specie di duello alla pistola	175
II Delle distanze	176
III Armi e munizioni. Loro esame	177
IV Provvedimenti da prendersi dai testimoni prima di recarsi sul terreno	181
V Scelta e preparazione del terreno	183
VI Caricamento delle armi	184
VII Posto dei duellanti e dei testimoni	186
VIII Il tiro e la posizione del corpo nel duello	187
IX Duello a piè fermo	189
Mirando a tiro successivo	189
Del duello colla pistola mirando a volontà	191
Del duello colla pistola e mirando a tiro simultaneo	191
Del duello colla pistola con tiro a volontà	192
X Del duello avanzando	192

	<i>Pag.</i>
XI Duello arrestandosi	194
XII Duello a comando	194
C) VERBALI	197
I Generalità	197
II Verbale in seguito a rifiuto di sfida	200
III Verbale in seguito ad accettazione di sfida	201
IV Verbale di scontro	201
V Verbale di seguito scontro	203
 LIRRO QUINTO	
<i>Arbitraggio - Tribunali d'onore - Giurì - Corte per-</i> <i>manente - Giurì d'onore militare</i>	207
A) Arbitraggio	207
a) Arbitro	210
b) Giurì d'onore	212
C) Corte d'onore permanente - Costituzione e funzionamento	217
D) Fondatori e Consiglieri della Corte	222
REGOLAMENTO	226
E) Giurì d'onore militari	242
I. giurì d'onore pei militari	242
R.° D.° 4 Ottobre 1908	244
Circolare 1980,12 del 13 Agosto 1923	253
 LIBRO SESTO	
<i>Formulario di lettere - cartelli - verbali</i>	261
Repertorio dei nomi e della materia	279
Riferimento degli articoli delle vecchie con la presente 15° edizione	309

PREFAZIONE

C'è nella mia Livorno una chiesina piccina piccina, che sorge a pochi metri di distanza dalla cattedrale grande grande. Nel contrasto, la chiesina - - che è intitolata a Santa Giulia sembra ancor più modesta: e i livornesi, quando vogliono giudicar d'una cosa contraria alla logica, e stravagante -- come sarebbe d'un debole che offrisse con aria pretensionosa il suo soccorso ad un forte -- o d'un sonatore d'ocarina che presumesse d'insegnare armonia e contrappunto a. Mascagni dicono: « È Santa Giulia che fa l'elemosina al Duomo ».

Perché mai il mio diletteissimo e venerato maestro Jacopo Gelli abbia scelto proprio me che non gli ho mai fatto del male, gli ho spedito ogni anno una cartolina illustrata per il suo onomastico e, insomma, mi son sempre portato con lui come amico rispettoso e devoto -- per farmi fare la parte, un po' ridicola, della Santa Giulia... cavalleresca, accanto a quel gigante di erudizione specifica, e di competenza e di autorità, che è lui - ecco una cosa che né io, né altri riusciremo a conoscere mai.

E perché, poi, questo Codice Gelli, che è da 40 anni l'unico codice cavalleresco italiano, debba proprio avere, per la sua quindicesima edizione, un preambolo, mentre non l'hanno avuto le 55.000 copie delle precedenti 14 edizioni - e se ne son trovate benissimo - (loro... e i lettori) - neanche questo indovineremo mai, neanche se ci metteremo a spaziare in quei vaghi e fioriti campi del fantasioso e del chimerico che stanno alla nuda realtà come ci stanno i «circoli bene informati» - e gli «ambienti autorevoli» dove i miei cronisti - e i cronisti di tutto il mondo civile che si rispettino - dicono sempre d'essere andati a cercare con gran fatica le loro più strabilianti supposizioni: mentre è notorio e pacifico che, quando i *reporter* scrivono così, vuol dire che tornano dall'aver presidiato diligentemente il *bar* ch'è vicino al giornale.

Ad ogni modo queste sono ormai malinconie inutili.

Era scritto nel libro misterioso del Destino che ad una certa epoca la letteratura cavalleresca si sarebbe arricchita d'una prefazione. Rassegniamoci ai voleri dell'imperscrutabile, confortandoci col pensiero che, se Dio vuole, in materia di cavalleria, e di duelli, nessuno pretenderà che ci sia rimasta ancora qualche lacuna da colmare.

Tutto è stato ormai detto da un pezzo, sull'argomento. Come per quell'altro duello umano, nel quale occorre ugualmente d'essere in due - ma senza testimoni - (e c'è sempre il pericolo, a non aver giudizio, di diventare tre, e anche più) - non c'è barba d'uomo che possa sperare di dir qual cosa di peregrino e di inedito intorno al duello.

Dal Puteo, che il marchese Maffei e il Giustiniani e il Romei ritengono il primo¹, il quale col suo «*Solenis et utilissimus libellus de re militari, ubi est tota materia duelli seu singularis certaminis*» abbia trattato dello scontro cavalleresco, « illustrandone le regole », al senatore Crispolti, che ancora in questi giorni nobilmente si ostinava a pubblicar articoli su pei giornali contro *l'uso barbaro* - c'è tutta una letteratura spaventevole per mole e per molteplicità di epoche, di tesi e di idiomi.

Basta scorrere quella eccellente Bibliografia *del duello*, del barone Giorgio Enrico Levi² valorosissimo scrittore di cose cavalleresche, e del Gelli - e ch'è rimasta documento insuperato di cultura, di acutezza e di precisione - per accorgersi che ci sono al mondo (e non dico che circolano, perché non le tocca nessuno) centinaia e migliaia di opere sul duello: opere d'ogni calibro e d'ogni parere.

L'Ellero giudicava che «in veruna materia come in questa si può temere di fare un libro inutile: imperocché sul medesimo o veramente contra il medesimo fu molto scritto e sempre indarno ». Naturalmente questo non gli impedì di pubblicare, anche lui, la sua brava dissertazione sul duello, e di vedersela premiata dalla Accademia di Modena, nel 1864!

Tutto dunque è stato già detto, intorno al duello. Da che esso è stato inventato (e anche su questo non va d'accordo nessuno, perché Gregorio da Tours dice che furono gli Alemanni e i Visigoti; Agathias attribuisce l'onore della... scoperta ai Franchi, Wippo ai Sassoni e agli Slavi, e il Paradisi ai Sujon, popoli venuti dalla Scandinavia) - il

¹ Secondo il Laire, 1472

² Hoepli, Milano 1903

duello ha certamente fatto versare molto inchiostro (anche... copiativo, come sarebbe quello di queste citazioni).

Basti ricordare le leggi, prima, che lo disciplinarono come giudizio di Dio (Frotone III, re di Danimarca; Enrico e Alarico II, dei Visigoti, e Gundebaldo [legge Gombetta], re dei Borgognoni) all'epoca in cui fu necessario incanalare nelle vie, almeno lastricate di legalità, del *singulare certamen* il bisogno, ch'è innato nell'uomo sino dai tempi di Caino, di affogare le passioni nel sangue. E poi tutti i decreti e gli editti che, volta a volta, lo permisero e lo vietarono, nelle sue forme successive di *Wehading*, di lotta fra campioni di comunità religiose o civili, di scontri collettivi e di duello «per punto d'onore», ch'è quello per cui migliaia e migliaia di gentiluomini persero la vita.

Ci fu un'epoca sotto i Valois in Francia, per esempio - in cui tutti i gentiluomini si battevano. Era una specie di mania, contagiosa, diffusissima. Ma, in realtà, i gentiluomini costituivano allora una minoranza, in confronto alle grandi masse plebee, cui l'uso delle armi cavalleresche era interdetto.

Oggi, invece, assistiamo a un fenomeno curioso siamo tutti gentiluomini. I bimbi d'Italia nascono gentiluomini, così, come voi ed io siamo nati con un ditino in bocca, e un gran bisogno di protestare, piangendo, contro lo scherzo di cattivo genere che c'era stato fatto, mettendoci al mondo senza il nostro consenso.

La cavalleria è ormai alla portata di tutte le borse.

Dopo il suffragio universale, la *gentilhommerie* universale. Anche in quelle classi sociali dove se la donna, diceva il Marquardt, non porta mai il cappello, l'uomo in compenso non se lo leva di testa che al momento d'andare a letto, non c'è partita a scopone, finita con qualche disparità di vedute intorno alla scelta del momento in cui si doveva calare il setto bello, che non si risolva con un verbale di onorevole chiusura della vertenza. La gente procede, ormai, nella vita, come se fosse nata in quel beato paese di Alghero dove i cittadini si trovarono tutti *caballeros* di schianto l'8 ottobre 1541, senza neanche bisogno d'istruttoria da parte dell'autorità politica.

Provatevi a fare un'osservazione qualunque al tranviere che non vi consegna il biglietto se prima non si è accuratamente sputato sulle dita - o al commesso che squassa la bella capigliatura fatale, guardando con occhio impudentemente infiammato la vostra compagna, di dietro al banco del negozio. - E quelli vi risponderanno subito: « Badi come parla! Sono un gentiluomo! » e vi manderanno a, domicilio altri due conimessi o altri due tranvieri, vestiti naturalmente di nero.

Questa generalizzazione dello stile, e dei metodi, che una volta erano propri ad una *élite*, dipende naturalmente da varie cause: un po' dai mutati tempi, che hanno dato al popolo usi e mentalità e atteggiamenti, ch'erano prima peculiari alle categorie più elevate delle cittadinanze: un po' dal mutato spirito pubblico, bellicoso anzi che no; e molto dal fatto che, in generale, su cento vertenze, una sola si risolve sul terreno, ed anche quella....! mentre, ad ogni modo, le 99 vertenze terminate pacificamente, e l'unica in cui ci sia stato anche il

più tenue spargimento di sangue, rappresentano altrettanti quarti d'ora di celebrità paesana per tutti: avversari, padrini, amici di famiglia, ecc.

Siamo dunque in presenza d'un fenomeno di democratizzazione della cavalleria.

Ora, non sarò io, che mi ostino a rimaner democratico, in un'epoca in cui a chiamar democratico uno c'è da farsi dare una querela per diffamazione, con ampia facoltà di prove, non sarò io che richiederò pei cavalieri del 1926 il ripristino della *collata* e degli speroni d'oro: ma, insomma, a leggere certi verbali, che fanno, diciamo così, bella mostra di sé sui giornali quotidiani e a veder quella razza di vertenze che vengono mandate in esame alla Corte d'onore e in cui si affermano principi da far rizzare i capelli, c'è da domandarsi se davvero questa povera cavalleria non sia stata volgarizzata un po' troppo.

Perché per guidare un modesto schizzettone d'automobile occorre ed è bene - la licenza dell'Ufficio Tecnico delle Ferrovie; per levare il più umile dei denti carciati ci vuol tanto di laurea; non c'è che la tutela dell'onore, che sia materia di dilettantismo, aperta a tutte le più disinvolte esercitazioni di coloro che fanno della cavalleria a orecchio, come suonerebbero il mandolino. M'è capitato qualche volta di domandarmi, di fronte alle figure barbinate fatte fare da certi padrini somari ai disgraziati che s'erano affidati ad essi e ch'eran poi costretti a trascinarsi dietro, per tutta la vita, dei verbali ingiustamente stroncatoi, veri marchi d'infamia, se, oltre al diritto di sfidare i propri rappresentanti, diritto di cui pochi si valgono, purtroppo, non ci sarebbe, anche la

possibilità di intentare loro delle cause per danni. Chi li obbliga a far da padrini, se non sanno ?

Ecco perché, se non è proprio possibile che chi si impanca in vertenze cavalleresche debba aver avuto prima la sua brava patente, come gli *chauffeurs*, sarebbe almeno da augurarsi che tutti, rappresentanti e rappresentati, imparassero a mente il Codice Gelli (esclusa la prefazione, s'intende).

Questo libro del Gelli, che molte altre nazioni europee ci hanno tolto in prestito, con le traduzioni autorizzate del Ristow (Austria), del Lanzilli (Spagna), ecc. - mentre altrove è stato saccheggiato e plagiato senza troppi scrupoli - è veramente una guida assai completa e buona: che, pur a traverso inevitabili mende, rappresenta quanto di più perfetto, di più coscienzioso e di più serio si sia fatto in proposito, da quando lo Châteauevillard col suo *Côte du duel*, tradotto anche in italiano, dette il più importante esempio, ai moderni, del come si dovessero codificare tradizioni e costumanze cavalleresche.

Il Gelli ha avuto la genialità che occorreva per non cristallizzarsi nella adorazione fanatica di formule immutabili: e per comprendere che chi intendesse oggi di regolarsi, in una vertenza, come quando il Bufalini consigliava «qual partito debba prendersi da un vero cavaliere in caso di querelle cavalleresche»: e il Marozzo gladiatore dissertava intorno agli «abbattimenti di tutte l'armi che possano adoperar gli huomini, da corpo a corpo, a piedi et a cavallo », correrebbe il rischio di trovare, invece che due padrini, due infermieri del manicomio provinciale.

Conservare e salvare dall'insidia delle interpretazioni personali, iconoclastiche, la tradizione cavalleresca, ma intonare le discipline che regolano le contese fra gentiluomini alla legge inesorabile della evoluzione dei tempi e dei costumi e delle forme e delle sensibilità e delle stesse concezioni di vita: questo ha fatto il Gelli, in quaranta anni di lavoro.

Raccolta dallo Châteauevillard, e poi dal Bellini, dal De Rosi, e dall' Angelini, la prima materia, assai informe, di un compendio di regole cavalleresche, Jacopo Gelli ha avuto la tenacia di seguire, con oculata diligenza, quanto venivano man mano consacrando nei vari lodi i molti Giuri, nominati in tutta Italia negli ultimi decenni, e quella Corte permanente d'onore, che, fondata nell' 88, a Firenze, ha dopo la guerra ritrovato, sotto la presidenza del Gelli medesimo, vitalità ed autorevolezza grandi. Ed ha intonato la sua opera alla giurisprudenza che man mano si affermava in Italia.

È inutile dire che mentre lo Châteauevillard, per quel suo esempio di codice, che ebbe due sole edizioni (e nella seconda - anch'essa, come la prima, del 1836 - non c'era di veramente cambiato neanche gli errori di stampa) ebbe onori e guadagni, il Gelli non ha mai avuto niente, da nessuno: né per questo suo libro che da solo basterebbe ad additarlo alla considerazione dei Governi, e né per tutto l'apostolato di bene che egli ha compiuto in tanti anni di studio e di lavoro, e ancor seguita a compiere.

Singolare uomo, Jacopo Gelli!

In un venticinquennio di professione giornalistica, piuttosto movimentata, ho dovuto

bussare, al suo uscio, per chiedergli soccorso di lumi cavallereschi, diecine e diecine di volte. L'ho trovato sempre lo stesso (il Gelli, naturalmente; ma anche l'uscio è il medesimo, in quella casa ospitale degli Scali d'Azeglio, a Livorno) : sempre cortese, e gran signore - di modi! - e sempre pronto a soccorrervi, con un parere, con l'indicazione d'una data, con tutto quello che può abbisognare ad un uomo imbarazzato nella trattazione d'una vertenza complicata, o reso perplesso da un caso di coscienza.

Il Gelli non è un uomo: è un archivio vivente: è un casellario umano. Egli sa dirvi, così, all'improvviso, che cosa abbia scritto il Birago, sir di Metone e di Siciano, e che cosa il Muzio e l'Alciato e l'Olevano, «academico intento», e quante edizioni abbiano avuto il *Dialogo dell'Honore* del Possevino, e il *Modo del far pace* del Valmarana; e che cosa abbia detto il Montmorency (Butteville) nel momento in cui lo giustiziavano per ordine di Luigi XIII, al cui editto contro il duello aveva contravvenuto.

Ma ciò che è caratteristico, nel Gelli, è la sua grande bontà, quasi evangelica: quella sua sorridente indulgenza, che deriva diritta diritta dal cuore; è soprattutto quel bisogno, da cui egli è permanentemente pervaso, di placare i rancori fra gli uomini; di richiamarli, paterno, al senso del rispetto reciproco e della fratellanza umana.

Bisogna vederlo alla Corte d'onore, davanti a uno di quei casi che sembrano non presentare altra via d'uscita che lo scontro. Quando ha potuto trovare la formula onesta che dà ragione alla ragione e torto al torto, ma che pacifica gli animi e finisce onorevolmente ogni cosa, senza strascichi di

rancori e di rammarichi, il Presidente si frega le mani tutto soddisfatto, e i suoi occhi chiari, pieni di malizia bonaria, sfavillano di contentezza.

Un'altra questione «accomodata bene » !

Mi diceva un giorno, con l'aria di voler ammonire una certa fazione un po' estremista del turno giudicante, che lui di questioni « accomodate bene » ne aveva al suo attivo più di 7000 e che, nella vita, bisognerebbe procedere sempre con un ramoscello d'olivo in mano.

Ma quando, così senza parere, gli ricordai che, grattando bene nelle cronache di 40 o 45 anni fa, si poteva trovare una serie piuttosto rispettabile di duelli, in cui doveva aver figurato, come primo attor giovane, un certo Jacopo Gelli, famoso a' suoi tempi per picchiare botte dell'ottanta con la spada e con la sciabola, il Presidente ha finito per riconoscere che, qualche volta, può anche esser necessario posare l'olivo e prendere qualche cos'altro.

Ora il Gelli lavora ad una storia dei duelli celebri: ma poi vorrei si mettesse a compilare quella dei duelli umoristici.

Non sempre si trova chi, davanti a un duellante che pare un grillo, tanto è veloce a scappare, abbia lo spirito che ebbe il povero Averardo Borsi, giornalista arguto e simpaticissimo, quando, disperando ormai di raggiungere col ferro l'avversario, che lo aveva costretto ad una vera maratona intorno al campo del combattimento, si fermò, portò con la sinistra la sciabola alla spalla, fece finta di mirare, e poi gridò all'improvviso: *Pètin!...* E il duello dovette cessare fra le risa spasmodiche dei padrini e dei dottori, che non avevano mai visto tirare al volo, così !

Se il Gelli insorgesse, con l'autorità immensa che gli deriva dal nome universalmente noto, contro certi duelli finiti senza spargimento di sangue - per... cardiopalma dei combattenti! - o con ferite guaribili in sei ore, salvo complicazioni - aggiungerebbe una benemerenda di più alle sue moltissime, riconducendo un po' di dignità in una costumanza che non ha diritto di perpetuarsi se non a condizione che chi la pratica la intenda senza istrionismi volgari. E chi è intelligente capisce che io non domando che i duelli finiscano, necessariamente, in tante carneficine; ma chiedo che la serietà delle condizioni li limiti alle persone serie, che si batteranno per cause veramente serie; ché altrimenti si casca nella buffoneria e nel reclamismo.

Il Gelli, che nella vita nulla ha mai desiderato, mi confidava giorni or sono la sua sola speranza: quella di poter licenziare, fra 3 anni, un'altra edizione del Codice - la più bella! - e di arrivare a celebrare così le nozze d'oro di questo figliuol suo prediletto, che pubblicato nel 1887, la prima volta, aveva però avuto, nel 1879, un fratellino embrionale, la cui importanza consiste soltanto nell'essere esistito.

Possa questo voto del vecchio Maestro diletto essere esaudito e sorpassato !

E possa, Egli, esser conservato per lunghissimi anni ancora, di poi, alla venerazione e alla riconoscenza di quanti hanno tuttavia il culto della bontà e il rispetto per l'onesta povertà degli uomini che vivono puri.

ATHOS GASTONE BANTI.

GENERALITÀ

1. GENTILUOMO

Gentiluomo è colui che, per una raffinata sensibilità morale, ritenendo insufficienti alla tutela del proprio onore le disposizioni con cui le patrie leggi tutelano l'onore di ogni cittadino, s'impone la rigida osservanza di speciali norme che si chiamano leggi cavalleresche ¹.

¹ Esclusivamente dalla insufficienza delle leggi nel tutelare l'onore dei cittadini traggono la loro giustificazione le consuetudini cavalleresche, le quali, all'osservatore sereno, non possono apparire, come a molti accade di giudicarle, un cumulo di assurdi dovuti al pregiudizio, bensì come un mezzo, talora indispensabile, per tutelare il proprio onore.

Può darsi il caso che Tizio mi diffami presso Caio; Caio presso Sempronio e così di seguito, per modo che dieci, venti, cento persone vengano successivamente, una ad una, a sapere e a riferire delle turpitudini calunniose a mio riguardo. Attorno a me si formerà un *ambiente* di ostilità; mi vedrò abbandonato e disprezzato da amici e conoscenti. Posso anche vedermi congedato da un impiego che richiegga, per la sua natura, qualità morali ineccepibili in chi lo ricuopre.

Supponiamo che fra i tanti, a cui è stato detto male di me, ci sia un amico *gentiluomo*. Egli, prima di rinnegarmi come antico sentirà, perché gentiluomo, il dovere di manifestarmi francamente le voci calunniose che circolano a mio riguardo; mi dirà da chi le ha apprese; si compiacerà che io, professatomi innocente, cerchi il modo di togliere dal fango il mio nome. Quali mezzi pongono per ciò a mia disposizione le leggi ordinarie ? Nessuno! Ci sono, è vero, gli articoli 393 e 394 del C. P., i quali mi accorderebbero il diritto di quere-

larmi (anche col procedimento rapidissimo della citazione diretta) contro il diffamatore e di sfidarlo a provare in giudizio il fatto turpe che mi ha attribuito.

Ma, se fra le cento persone che sono a conoscenza dei fatti, che mi diffamano, io non ne trovo una che abbia riferito i fatti stessi « *a più persone riunite o anche separate* » (e nella ipotesi ciò sarebbe impossibile perché l'una li avrebbe appresi dall'altra) non posso neppure querelarmi per diffamazione senza espormi al rischio di vedere l'imputato assolto, e me condannato alle spese del procedimento.

Se, invece, io mando alla persona, da cui apprese i fatti il mio amico gentiluomo che me li riferì, due miei rappresentanti, che lo richiedono in mio nome, di spiegazioni, di soddisfazione o di riparazione, le consuetudini cavalleresche, se bene applicate, salvaguarderanno del tutto il mio onore.

Certo il mio onore non sarebbe salvaguardato se l'offensore si dichiarasse disposto a concedermi solo una riparazione per le armi per coprire così, col facile eroismo di un duello, la viltà consistente nel non assumere la responsabilità dell'accusa, se da lui creata, o l'omertà col diffamatore da cui l'abbia appresa. Potrei fare il duello, e magari infilare l'avversario; ma il sospetto che i fatti attribuitimi sieno veri, io non lo potrei con ciò distruggere.

Di fronte alle manchevolezze dell'avversario i miei rappresentanti, come tutti i rappresentanti quando si trovino in presenza non ad una semplice ingiuria, ma ad una accusa, si faranno essi un dovere di reclamare luce sui fatti, sostenendo all'occorrenza di non potermi condurre sul terreno, quantunque mi stimino un gentiluomo perfetto, senza prima aver dimostrato falsi i fatti attribuitimi e che, se veri, menomerebbero la mia capacità cavalleresca. Così l'avversario sarà costretto a comparire dinanzi a un Tribunale d'onore. E qui possono darsi più casi:

1° L'avversario rifiuta anche il- giudizio cavalleresco. Di fronte a tale vile contegno il Tribunale d'onore non potrà che dichiarare falsi i fatti attribuitimi, considerando esplicitamente l'avversario come un volgare diffamatore e squalificandolo. Riconoscerà integre in me le prerogative cavalleresche, e il suo lodo sarà certo tenuto in grande considerazione non solo da tutti i gentiluomini, ma anche da ogni persona che abbia un po' di buoi senso.

2. LEGGI D'ONORE

Leggi, norme, regole, principi, consuetudini cavalleresche o d'onore, sono espressioni sinonime, che stanno ad indicare i modi con i quali i gentiluomini, seguendo una pratica costante ed uniforme, provvedono alla tutela del loro onore.

In senso lato esse significano norme del retto vivere ¹.

2° L'avversario interviene al giudizio e dichiara il nome della persona che a lui riferì i fatti. E il Tribunale d'onore inviterà anche questa persona ed altre successivamente, occorrendo, finché non si arrivi alla prima da cui fu inventata l'accusa.

Il più delle volte in simili casi accade, che l'autore dell'accusa nega d'averla riferita; professa sentimenti di stima per l'accusato; smentisce, in poco edificante confronto, quel povero diavolo che, avuta in un primo tempo la dabbenaggine di prestar fede alle sue parole, ha commesso, in seguito, l'errore di crederlo capace di assumerne la responsabilità. Anche in questi casi è facile intuire quale possa essere il lodo del Tribunale d'onore, sia pure prescindendo dal principio che, in materia cavalleresca, la negazione di una offesa costituisce soddisfazione.

Di fronte a due persone che si smentiscono a vicenda, difficilmente potrà un Tribunale d'onore giudicare chi abbia ragione e chi torto. Ma nel fatto che ognuna di esse declina la responsabilità dell'accusa, si trovano già elementi di giudizio più che sufficienti per proclamare l'innocenza dell'accusato.

3° L'accusatore sosterrà l'accusa. In tal caso a me è dato di raggiungere per le vie cavalleresche quel giudizio, che invano avrei potuto ricercare per le vie legali.

¹ Rilevasi da questa definizione e da quelle precedenti (n°. 1) come le « consuetudini cavalleresche » non siano imposte coattivamente ai gentiluomini, ma liberamente accettate.

Quale sanzione per chi le disconosce o le viola. ? È facile a dirsi: Se gentiluomo è chi s'impone la rigida osservanza

3. VERTENZA CAVALLERESCA

Il mezzo, col quale i gentiluomini debbono rilevare le offese, consiste nello invio di due fiduciari (rappresentanti) all'offensore, che lo richiedano di spiegazioni, soddisfazione o riparazione, il che segna l'inizio d'una vertenza cavalleresca.

Le vertenze cavalleresche trovano soluzione, egualmente onorevole, sia in un duello, sia in un giudizio di un Tribunale d'onore.

4. CODICE CAVALLERESCO

Per Codice cavalleresco s'intende una raccolta delle consuetudini cavalleresche ¹.

delle consuetudini cavalleresche, chi queste consuetudini disconosce o viola, cessa *ipso facto* di essere gentiluomo.

Con ciò non s'intende dire che per essere gentiluomo basti conoscere ed applicare il Codice cavalleresco. Il bisogno di conoscerlo e di praticarlo deve derivare da una raffinata sensibilità morale. come è detto nella definizione del gentiluomo.

¹ L'autore per oltre quarant'anni ha raccolto il materiale prezioso che forma *questa codificazione*.

Se i Codici delle leggi ordinarie, risultato di esperienze secolari, elaborati da infinite commissioni di dotti, presentano ancora in ogni articolo grandissime difficoltà d'interpretazione. sarà facile valutare le difficoltà superate e gli sforzi compiuti dall'A. per codificare, come ha fatto, le consuetudini cavalleresche italiane. E sono questi sforzi e queste difficoltà che gli danno diritto alla tolleranza di coloro che potessero riscontrarvi manchevolezze.

5. ONORE

L'onore viene determinato dalla stima e dalla considerazione che una persona onesta ha saputo acquistarsi nella opinione pubblica mediante le azioni, conformi sempre ai dettami delle leggi naturali e di quelle civili. Il sentimento dell'onore nei gentiluomini deve dominare tutte le gerarchie dei doveri.

È un pregiudizio volgare quello che misura l'onore del gentiluomo dal numero dei duelli. Il duello può talora impedire che subisca detrimento l'onore delle persone, ma non conferisce mai onore a chi n'è privo. Erra, quindi, chi crede che un duello possa avere la *e cada di una riabilitazione*.

Con lodo del 17 novembre 1924 la Corte permanente, giudicando in vertenza Neumann-Wusche, sentenziava « La qualità di gentiluomo non deriva ad una persona da una fede politica o da una fede religiosa; bensì dalle azioni compiute, - sempre conforme ai principii della più scrupolosa onestà e di quella squisita ipersensibilità spirituale, che costituisce l'essenza delle leggi dell'onore. E sono queste che procurano agli individui la considerazione e la stima altrui e concorrono a formare la personalità ed i caratteri particolari del vero gentiluomo. Assurda quindi, e contraria ad ogni principio cavalleresco e morale la pretesa di negare, o di non chiedere, una soddisfazione cavalleresca a chi, e sol perché, lo si presume professare la religione ebraica ».

Quindi, chi adducesse la ragione politica o quella religiosa per negare una soddisfazione, o per esimersi dall'obbligo di chiederla, incorrerebbe volontariamente nella perdita delle prerogative cavalleresche.

6. OFFESA

La parola *offesa* in materia cavalleresca ha significato generico, e sta ad indicare ciò che, dall'ingiuria alla diffamazione, alla calunnia e alle vie di fatto, può ledere l'onore, la reputazione, il decoro d' un gentiluomo.

7. SQUALIFICA, SQUALIFICATO

Squalifica è la sanzione che priva un gentiluomo delle prerogative cavalleresche in modo permanente.

Essa è, la massima sanzione che possa colpire un gentiluomo, e può derivare da

1° sentenza di condanna, passata in giudicato, del Magistrato per cose e fatti che offendono l'onore e la moralità

2° un lodo di un giurì, o di una Corte d'onore, che privi delle prerogative cavalleresche;

3° un *verbale* di squalifica dei quattro rappresentanti, o dei rappresentanti dello squalificato.

8. DUELLO

Il duello è il combattimento a due, che avviene con il libero consenso dei partecipanti, senza sottintesi o restrizioni, alla presenza di quattro *testimoni* e dei *medici*, fatto con armi riconosciute adatte dal Codice penale e da quello cavalleresco, conforme alle regole e prescrizioni d'onore.

6. PARTITA D'ARMI

L'offerta di una partita d'armi non costituisce riparazione; anzi, talune volte essa può ribadire e aggravare l'offesa, perché implicitamente conferma il concetto della indegnità in materia d'onore per la persona a cui l'offerta è fatta.

«La. partita darmi, praticata nei dibattiti cavallereschi successivi alla guerra per l'indipendenza italiana, ebbe alla sua origine la funzione esclusiva di troncare sommariamente le aspre questioni militari, politiche e giornalistiche, che imperversarono in quel tempo avventuroso; ma non ebbe *mai* il carattere, che oggi le si attribuisce, di uno scontro con le armi cavalleresche tra un gentiluomo ed una persona supposta in condizioni di inferiorità morale e cavalleresca.

« La partita d'armi si considera, quindi, fuori dalle leggi d'onore e deve giudicarsi che avvenga con le forme esteriori di un duello». (Lodo Corte d'onore permanente, 1 luglio 1924, in vertenza Arrivabene-Fossani).

LIBRO PRIMO

Dall'offesa all'inizio della vertenza

I. DELLE OFFESE

ART. 1 (1).

Costituisce offesa tutto ciò che ferisce l'amor proprio, la moralità, i diritti o l'onore altrui, a seconda delle idee accettate e predominanti, nonché delle leggi morali e civili della società nella quale vive l'offeso.

Crediamo opportuno, data l'importanza dei principii che vi sono affermati, riportare integralmente il seguente brano, tolto dai lodi della Corte d'onore permanente del 10 settembre 1923: in v. Crema - Melli, avv. Boldrini estensore

«...chi è gentiluomo deve sentire non solo, quand'è offeso, il diritto di ottenere una riparazione nella forma ampia della cavalleria, ma il dovere anche di concederla a chi gliela richiegga, quando sia stato offensore » .

Chi ritiene che il suo onore sia sempre tutelato a sufficienza dalle leggi: chi per ubbidienza ad ordini emanati da una superiore autorità, sia pure politica o

militare, disconosce la sostanza dei principii cavallereschi, viene con ciò a perdere senz'altro le prerogative del gentiluomo. Anche nei casi, ove ricorrono ragioni d'interesse superiore, le consuetudini cavalleresche concedono alle autorità solo il diritto di far differire lo svolgimento delle vertenze, non già la facoltà di dispensare i gentiluomini dalla osservanza delle leggi d'onore ».

ART. 2 (2).

Mancando, o venendo negata dall'offensore o dai suoi rappresentanti la intenzione di offendere, decade il diritto a soddisfazione cavalleresca.

Naturalmente, la intenzione di offendere potrà essere negata quando gli atti o le parole, che costituiscono la offesa, siano di natura tale da prestarsi a più interpretazioni.

Di fronte a parole od atti che contengono una offesa inequivocabile, non potrà chiamarsi soddisfatto l'offeso pel solo fatto che l'offensore, o i suoi rappresentanti, negano l'intenzione offensiva; essi dovranno in tal caso aggiungere parole di rammarico per l'accaduto, esprimere il rincrescimento del loro primo, fare scuse e, occorrendo, dichiarazioni di stima per l'avversario.

Se, nei casi in cui la offesa è fatta in assenza dell'offeso, l'offensore nega, i rappresentanti ne prenderanno atto e redigeranno un verbale che costituisce, pel loro rappresentato, ampia riparazione.

Questo verbale, come tutti gli atti che chiudono una vertenza, può essere reso di pubblica ragione.

Anche nell'ipotesi, che chi nega, abbia realmente offeso, non v'ha dubbio che, ciò non ostante, l'offeso debba ritenersi egualmente soddisfatto della negazione. L'offensore è già punito abbastanza dalla figura meschina che ha fatto nell'aver prima offeso e, dopo, nell'aver negato l'offesa per non assumerne la responsabilità.

Nè alcuno potrà rimproverare l'offeso, se non ottiene migliore soddisfazione da un avversario che gli sfugge dinanzi.

ART. 3 (3).

Nelle offese con vie di fatto, nelle quali *sia provata* la mancanza della intenzione offensiva, chi le ha subite può limitarsi a far valere i propri diritti in via penale o civile.

Per errore di persona, o per una equivoca interpretazione dei fatti un gentiluomo può subire offesa brutale, violenta.

Se si escludesse in chi ha sbagliato l'obbligo della responsabilità dell'errore, si autorizzerebbe chicchessia ad offendere prima e a liberarsi poi da ogni conseguenza con la scusa di *essersi sbagliato*.

In simili casi, perciò, si riconosce all'offeso la *facoltà* di far valere i propri diritti in via penale o civile.

Il suo onore, infatti, non subisce detrimento, se dimostrasi generoso contro l'offensore.

E, intendiamoci chiaramente; quando si dice *facoltà*, non s'intende *dovere*. Il campo delle leggi civili e penali esula del tutto dalla influenza delle leggi cavalleresche. Ed il gentiluomo, che non sia tenuto a rilevare cavallerescamente una offesa, ed abbia invece facoltà di adire le vie dei Tribunali ordinari, può fare ciò che la coscienza e la opportunità gli dettano, senza per niente menomare le sue prerogative di uomo d'onore.

ART. 4 (4).

L'accettazione della domanda di soddisfazione non significa riconoscimento di aver offeso od ammissione della intenzione di offendere.

L'accettazione di un cartello di sfida rappresenta, quindi, l'assentimento ad affidare a terzi, estranei alla offesa supposta o reale, l'esame dei fatti.

II. OFFESO ED OFFENSORE

ART. 5 (5).

Chi provoca od offende subisce la situazione di offensore.

ART. 6 (6).

Non potendo sussistere una vertenza senza un offeso ed un offensore, ne consegue che primo atto dei rappresentanti è quello di determinare chiaramente cotali qualità, poiché la posizione delle parti in contesa può portare ad obblighi, a diritti e a divieti speciali, anche se l' offeso è cavallerescamente incapace.

ART. 7 (7).

Se i rappresentanti sono discordi nell'attribuzione della qualità di offeso, come in qualsiasi altra valutazione di diritti e di doveri, o di principi in materia d'onore, rimetteranno ad un arbitro, o a un Tribunale d'onore, la decisione sui punti controversi.

Ciò accade quando le offese sono reciproche e c'è disparere tra i rappresentanti circa la precedenza o la portata morale delle offese stesse. Non è bene, però, fermarsi ad una prima differenza di vedute per ricorrere senz'altro al giudizio di un arbitro o di un giurì.

Poiché, se ad un giudizio si deve ricorrere, è bene di far dirimere, tutte le possibili controversie, sorte durante la discussione.

Ed è, appunto, per richiamare l'attenzione dei rappresentanti sulla necessità di non intralciare o sospendere ad ogni istante la discussione della vertenza, che si è riportato questo articolo, che sembra superfluo, in quanto nella pratica si ritiene obbligatorio l'appello al giudizio cavalleresco ogni qualvolta i rappresentanti non concordino nel determinare o valutare i fatti, o nel decidere le modalità dello svolgimento di una vertenza.

ART. 8 (8).

Qualora i rappresentanti non concordino sulla entità e qualità dell'offesa, e una delle parti rifiuti l'intervento dell'arbitro o del giuri, ovvero, dopo averlo accettato, ponga condizioni alla libera scelta dei giudici, oppure limitazioni al loro compito, o ne infirmi *a priori* il giudizio, o lo renda impossibile con un atto o mezzo qualunque, l'azione cavalleresca non può aver seguito.

Ove occorra, la parte contraria invocherà il giudizio di una Corte d'onore sul proprio operato, a meno che si consideri il contegno della parte avversa *come rifiuto di dare soddisfazione* all'offeso, o come *rinunzia* alla domandata soddisfazione.

In tali casi sarà fatto un verbale in cui ciò risulti chiaramente, verbale che sarà *notificato* alla parte assente nelle forme prescritte.

Qualora, però, la controversia verta sulla opportunità di ricorrere ad un arbitro anziché ad un giuri, o circa il numero dei componenti il collegio giudicante, dovrà sempre prevalere l'opinione di coloro che invocano il giuri, o lo vogliono composto di un maggior numero di giudici (C. d'onore permanente, 11 giugno 1924).

ART. 9 (9).

Quando l'atto offensivo non fu provocato o giustificato, od ebbe origine da un erroneo apprezzamento dei fatti, deve escludersi la soluzione con le armi ¹.

La vertenza, in tale caso, sarà risolta in via pacifica con un verbale conciliativo, o, con l'appello ad un giuri o ad una Corte d'onore ².

ART. 10 (10).

Il provocatore, l'offesa del quale assumesse carattere di ricatto, deve essere deferito, a seconda dei casi, al Magistrato penale o ad un Tribunale d'onore.

ART. 11 (10-a).

¹ La Corte permanente nel lodo del 22 Gennaio 1924, osservò: È costante la giurisprudenza cavalleresca nel ritenere che non possa accadere uno scontro, quando un gentiluomo ne offenda un altro senza plausibile motivo. L'offeso in tal caso ha il diritto di rivolgersi alla Corte d'onore per sentir giudicare non aver esso alcun obbligo di rilevare cavallerescamente la vertenza.

² Questo principio, in quanto nega la possibilità d'una soluzione per le armi, quando l'atto offensivo non fu provocato o giustificato, è stato talora censurato da persone digiune di questioni d'onore. Queste critiche, però, dipendono da una erronea valutazione del fine a cui mirano le consuetudini cavalleresche, ch'è quello di tutelare l'onore dei gentiluomini, e non già di porli in balia di chiunque voglia molestarli.

Lo spirito che anima questo articolo è il seguente: A nessuno dev'essere permesso di offendere un gentiluomo al solo scopo di provocare una vertenza cavalleresca, e scendere con lui sul terreno. Le vertenze cavalleresche sono un mezzo (tutela dell'onore) e non un fine (creare molestie a pacifici gentiluomini e notorietà agli offensori).

Che, anzi, ove l'offesa consista in vie di fatto, se non provocata o giustificata, si considera aggressione ai sensi dell'articolo 22 (21) e deve escludersi non solo una soluzione per le armi, ma anche qualsiasi altra soluzione cavalleresca.

L'autopresentazione ad un terzo. che trovasi in compagnia di amici comuni, non costituisce offesa e nemmeno provocazione; mentre può considerarsi offesa di primo grado il respingere l'abituale: « *Mi permette?* », all'atto della presentazione.

Cotale offesa può mutarsi in oltraggio, quando resulti premeditata, o consumata con preconconcetto di offendere per dispregio (Corte d'onore, Livorno, 25 marzo 1922).

ART. 12 (11).

Nel fine di valutare la entità delle offese in rapporto alla soddisfazione da concedersi, la consuetudine le classifica in quattro gradi:

a) semplice, o di primo grado, se diretta contro il prestigio della persona.

Così, se col proposito di offendere e di umiliare, negansi qualità di decoro, come: ingegno, coltura, capacità in checchessia, poteri, fortuna od altro.

L'offeso di primo grado, qualora si faccia ricorso al duello, piuttosto che al giudizio cavalleresco, ha *solo* il diritto alla scelta delle armi.

b) grave, o di secondo grado, se intacca l'onorabilità, e chi se ne rende colpevole risponde di un insulto.

Così, per es., se negasi all'individuo veridicità, delicatezza di condotta, d'indole, coraggio, osservanza della parola data, ecc.

L'offeso in secondo grado ha il diritto della scelta delle armi e a stabilire le condizioni dello scontro.

c) offesa gravissima, o di terzo grado, se diretta contro l'onore del galantuomo, o s'è accompagnata da vie di fatto. L'offensore risponde di un oltraggio.

Così, se negasi il senso del mio e del tuo; il rispetto al giuramento; il coraggio nell'osservanza dei diritti stretti e diretti; la fama della famiglia; l'osservanza della parola d'onore, ecc. ecc.

L' offeso in terzo grado sceglie le armi, detta le condizioni dello scontro; impone la natura del combattimento, nell'ambito sempre delle leggi d'onore, stabilisce le distanze nei duelli con la pistola.

d) offesa somma, o di quarto grado quando tocca la famiglia, e chi offende il capo della famiglia nella famiglia, risponde di una onta.

Di quarto grado sono pure le offese fatte per mezzo della stampa, perché ponderate, volute, divulgate in modo permanente.

Più in là dell' insulto, della percossa medesima, arrivano le offese all'onore della famiglia, quand'anche esse circondino di riserve la persona del capo.

Però, è da ricordare che non sempre con un duello si rimedia al danno subito; talora può essere più conveniente il ricorrere alla Magistratura ordinaria; qualche volta può anche essere preferibile una inerzia assoluta, per impedire una pubblicità che aggravi il danno derivante dall'offesa.

ART. 13 (12, 13).

I rappresentanti determinano il grado dell'offesa. Se discordi la decisione viene affidata ad un arbitro o a un giurì.

È ovvio che l'entità dell'offesa debba essere determinata da persone estranee ai fatti che originarono la vertenza, poiché più che le parole, nelle frasi che possono suporsi offensive, è la sensibilità di chi le riceve che lo fa assurgere ad un grado che in apparenza e in sostanza non esiste.

Questi estranei nel discutere il grado dell'offesa e la relativa compensazione, esamineranno s'essa è *iniziale* o *reattiva*; poiché la reattiva, che sorpassa di un grado la iniziale, neutralizza in chi la fece il carattere di offeso. Talvolta, anzi, lo fa incorrere nella responsabilità di offeso.

Nel determinare il grado dell'offesa si considerano:

a) la condizione sociale, l'età, la forza fisica e quella morale, la reputazione di cui gode l'offensore, perché *l'offesa tanto più ferisce quanto più dall'alto discende*;

b) la condizione sociale e l'età dell'offeso, il suo stato fisico, le : benemerienze acquistate, le conseguenze morali e fisiche, economiche, che dall'offesa gli sono derivate o potevano derivargli;

e) il luogo dove l'offesa fu consumata; se in pubblico o in privato, alla presenza di persone care, di superiori o di inferiori; se in casa di uno dei contendenti;

d) i mezzi di offesa; parole, atti, gesti, scritti, disegni, armi, bastone, scudiscio, pugno, calcio;

e) la forma; e cioè: con modi cavallereschi o con forme e modi inurbani, indegni di un gentiluomo, o se col mezzo della stampa;

f) la qualità, e cioè : se grave nella sostanza o nell'apparenza; se provocata o no;

g) il movente o il fine, e cioè : se in seguito a provocazione o ad insulti; se per utile proprio o di altri; se per disprezzo o danno altrui ; se per offendere o per difendersi; se per vendetta propria o di terzi.

ART. 14 (14).

Le offese fatte a mezzo della stampa e quelle di turbata pace domestica appartengono al quarto grado.

Per le offese di turbata pace domestica non è obbligatorio il ricorrere alle consuetudini cavalleresche.

ART. 15 (15).

Le censure, anche aspre, dirette con la stampa contro persone investite di cariche pubbliche, per atti compiuti nello esercizio delle loro funzioni, non danno luogo ad azione cavalleresca, se non contengono offese contro la vita privata e il contegno cavalleresco di colui cui sono dirette ⁽¹⁾.

(¹) La consuetudine ha esteso notevolmente la portata di questo articolo, negando l'azione cavalleresca non solo per censure rivolte a persone investite di cariche pubbliche, ma anche per le censure rivolte a persone che comunque ricoprano cariche elettive, o siano candidate alle medesime (Corte d'onore perm., 27 novembre 1922; 24 dicembre 1923; 7 febbraio 1924, estensore avv. Boldrini).

La necessità della interpretazione estensiva di questo articolo deriva dalla evidente utilità di lasciare libera la discussione intorno alla condotta in genere di coloro che aspirano, in qualsiasi campo, ad ottenere suffragi.

Se un qualsiasi candidato potesse, con una sfida, troncare ogni polemica attorno alla propria, persona, specialmente nella imminenza delle elezioni (è noto infatti che, dopo l'inizio di una vertenza, ogni polemica fra i primi avversari deve essere interrotta), le consuetudini cavalleresche potrebbero servire non solo a tutelare l'onore delle persone, ma anche a nascondere nei momenti più difficili le loro magagne. Il diritto di critica non deve in questi casi subire limitazioni di sorta. Certo, laddove l'offesa si concretizzi in volgari ingiurie gratuite, l'azione cavalleresca è ammissibile.

In tutti i paesi a regime liberale si riconosce alla *Stampa* il diritto di sindacare l'opera dei funzionari delle pubbliche amministrazioni ed associazioni. Ma non bisogna confondere la considerazione politica con quella professionale, e personale, che è il patrimonio privato di chiunque eserciti anche una funzione pubblica o privata, fuori dalla politica, per la quale il diritto di critica e di censura è assai ristretto.

Il senatore, il deputato, il pubblicista, l'organizzatore, il candidato ad una carica pubblica o politica, sono considerati uomini politici e per ciò che riguarda l'aspetto politico della loro personalità possono essere attaccati anche aspramente; ma non si può discutere, attaccare, vilipendere le stesse persone per atti e parole che nulla hanno di comune con la vita pubblica.

ART. 16 (16, 17).

Se una offesa provoca un'altra Offesa, nello attribuire la qualità di offeso si terrà presente:

a) il primo che inflisse l'offesa resta offensore, anche se l'offeso reagì con offesa della stessa categoria;

b) se l'offeso reagì con offesa di un grado superiore alla iniziale, le condizioni diventano pari;

Dagli attacchi, invece, concernenti la condotta politica in genere, l'offeso deve difenderci, come meglio crede, mediante la polemica. Solo di fronte all'attribuzione di fatti specifici, ledenti l'onore, è ammissibile (e non necessaria) una vertenza, che, naturalmente, non può risolversi se non previo accertamento della fondatezza dell'offesa per parte di un Tribunale d'onore.

In questi casi il riserbo dei contendenti deve limitarsi esclusivamente a non parlare del fatto che ha dato origine alla vertenza. Anche di fronte ad accuse specifiche può l'offeso, ove lo preferisca, non ricorrere alle consuetudini cavalleresche per difendersi direttamente mediante la stampa.

c) se l'offeso reagì con offesa di due gradi superiore a quella iniziale, l'offeso deve considerarsi offensore.

Se a una domanda di soddisfazione alcuno rispondesse con l'appello alle vie giudiziarie, incorrerebbe spontaneamente nella perdita delle prerogative cavalleresche. In tal caso chi fu offeso per primo può controquerelarsi, senza incorrere nella perdita della qualità di gentiluomo (Corte d'onore perman., 28 giugno 1923).

ART. 17 (18).

La ferita non costituisce offesa, né aggravante dell'offesa, quando sia casuale e indipendente dalla volontà dell'offensore; ma se non fu casuale, emigra dal campo cavalleresco per cadere sotto le sanzioni penali.

Il gentiluomo deve sempre avere di mira la personalità morale propria e degli avversari.

L'atto di chi tende brutalmente a ferire la persona fisica, ove non sia effetto di uno stato d'animo occasionale, transitorio, giustificabile, dimostra di per sé la mancanza delle qualità del gentiluomo in chi ne fu l'autore.

ART. 18 (18-a).

In generale le vie di fatto sfuggono all'apprezzamento cavalleresco; e, perciò, quando non sono effetto immediato di una grave offesa subita, si considerano aggressione, per la quale si ammette solo l'azione penale.

Le offese arrecate con mezzi impropri sfuggono anch'esse nella maggior parte dei casi, all'esame e al commento cavalleresco, perché consentono a chi le

subì di scegliere la riparazione che più gli aggrada: o quella cavalleresca, o quella del magistrato, senza documento delle sue prerogative di gentiluomo. Però, codesta facoltà di per sé non implica la squalifica dell'offensore (Giuri d'onore, Siena, 27 aprile 1922).

ART. 19 (19).

La minaccia di vie di fatto non costituisce offesa con vie di fatto, ma aggravante dell'offesa.

E ciò anche per le minacce in genere, quando non siano dovute esclusivamente al calore della discussione in modo da offendere, senza intimidire, il minacciato.

Così, anche le frasi: « *Si ritenga schiaffeggiato* », « *Se lo tenga per dato* », ecc., non costituiscono offesa con via di fatto, ma semplicemente offesa.

Per minaccia con vie di fatto deve intendersi solo l'atto di voler colpire, esulando dal campo cavalleresco ogni minaccia che cada sotto le sanzioni degli art. 154 e segg. del Codice Penale.

ART. 20 (20).

In materia cavalleresca il lancio di oggetti, che non colpiscono, non si considera come vie di fatto; ma oltraggio.

ART. 21 (22).

Nelle offese con vie di fatto, provocate da oltraggio, colui, che per primo riceve la percossa, conserva la qualità di offeso, anche se reagisce con pari o maggiore violenza.

I giudizi espressi negli articoli 20 e 21 sono condivisi da tutti i trattatisti di materia cavalleresca e confermati dalla Corte d'onore perman. con lodo 8 gennaio 1889.

ART. 22 (21).

L'aggressione in materia d'onore include la premeditazione e, perciò, esclude qualsiasi soluzione cavalleresca. Ma quando venga provato che la premeditazione manca, viene a mancare l'aggressione, e l'azione cavalleresca è ammissibile.

ART. 23 (23).

Però, le vie di fatto, se compiute in danno di un supposto o reale offensore, prima che l'aggredito abbia respinto una domanda di soddisfazione, precludono la via all'azione cavalleresca.

Un Giurì d'onore (Napoli, 4 gennaio 1888), in vertenza Riccardi-Guiola, giudicò:- «Quando le vie di fatto susseguono l'offesa, o quando per l'atteggiamento del supposto offensore è manifesta la reazione violenta in modo da escludere la premeditazione, allora non può addursi l'aggressione.

Codesto concetto fu confermato dalla Corte d'onore eventuale di Bari, 3 maggio 1922; Giuri d'onore di Siena, 27 aprile 1922; mentre la Corte d'onore perman. con lodo 29 settembre, in vertenza Palmeggiani-Cozzi, decideva: « Quando l'azione compiuta dall'offensore riveste i caratteri dell'aggressione, per la quale non è ammissibile la soddisfazione, l'offeso deve astenersi dal richiederla nel campo cavalleresco.

ART. 24 (23-a).

Chi tocca la faccia, percuote. La violenza maggiore o minore del colpo non ha importanza cavalleresca. È il solo atto materiale del toccare offensively, che assume la gravità delle vie di fatto.

III. CONTEGNO DELL'OFFESO E DELL'OFFENSORE

ART. 25 (24).

Tranne che per le offese con vie di fatto, l'offeso non ha diritto alla reazione.

Anche l'Angelini (Cap. IV, 11°, e Cap. VII, 4°) condivide questo principio. Il Giuri d'onore di Siena (27 aprile 1922) in vertenza Piccolomini-Ponticelli, ritenne giustificata la reazione violenta immediata, o quasi, contro vie di fatto, anche se l'offensore sia irresponsabile nel senso cavalleresco.

ART. 26 (25).

Se l'offeso di primo o secondo grado reagisce con vie di fatto, subisce la posizione di offensore.

ART. 27 (26).

Nelle offese con vie di fatto è scusabile il percosso, che si vale di qualsiasi oggetto od arma per colpire a sua volta l'aggressore, o per difendersi ad oltranza.

ART. 28 (27).

Il diritto alla reazione con vie di fatto è riconosciuto *solo* per le vie di fatto consumate, ma non per quelle tentate.

Il rifiuto di ricambiare la carta di visita non modifica la condizione, né la posizione degli avversari nei diritti e nelle responsabilità cavalleresche.

E neppure se l'offensore si recasse al domicilio dell'avversario per provocarlo, sfidarlo, o per trattare con lui delle condizioni di scontro, o per addivenire ad un accomodamento.

Tutto ciò proverebbe solo una deficienza di senso d'onore in chi se ne rendesse colpevole.

ART. 29

Se dopo l'offesa le parti hanno compiuto atti da far presumere conciliazione, non è più ammissibile una vertenza cavalleresca (Corte d'onore permanente 16 marzo 1923 e 2 febbraio 1923).

IV. RISARCIMENTO DEI DANNI. ART. 30 (28)

Qualunque danno fisico possa derivare alla persona dall'uso delle armi in duello, non è ammissibile risarcimento di sorta.

Infatti, lo scontro non può aver luogo senza la libera e volontaria compartecipazione dei due combattenti, e, perciò, chi si batte in duello perde il diritto a qualsiasi risarcimento del danno causato dal duello (Corte d'onore perman. , 28 maggio 1889).

ART. 31 (29)

È invece ammissibile, dopo una azione cavalleresca, un'azione civile per risarcimento dei danni materiali subiti a cagione della offesa.

Non si considererà, perciò, scaduto dalle prerogative del gentiluomo, colui il quale dopo un'azione cavalleresca accede alle vie legali in linea civile, semprechè la legge lo consenta, per un risarcimento del danno materiale cagionato dall'offesa. Ed è grave errore l'abitudine invalsa di sopprimere l'azione civile, quando ha luogo

quella cavalleresca.

Chi indebitamente danneggia con una falsa notizia, od altrimenti, un terzo, incontra verso di lui una responsabilità duplice per sua natura: una pei danni morali, l'altra pei danni materiali. Risponderà dunque per la prima nel campo cavalleresco; per la seconda nel campo giudiziario.

V. SODDISFAZIONE E RIPARAZIONE.

ART. 32 (30, 31)

L'offeso da altro gentiluomo ha il diritto e il dovere di pretendere una *soddisfazione* o una *riparazione* della offesa patita, quando essa abbia carattere serio, e non escluda l'azione cavalleresca.

La *soddisfazione* consiste nell'ottenere la *negazione*, la *ritrattazione* dell'offesa, o le *scuse*, oppure un *lodo di un* consesso d'onore che infligga implicitamente una sanzione cavalleresca all'offensore.

La *negazione* dell'offesa è fatta dal supposto offensore o dai suoi rappresentanti in scritto, oppure verbalmente ai rappresentanti dell'offeso, i quali redigono verbale da consegnarsi- tanto all'offeso, quanto all'offensore supposto o reale.

È opportuno,- inoltre, notare che la *negazione* dell'offesa è cosa diversa dalla *negazione della intenzione* offensiva. La prima, negandola, distrugge il fatto; la seconda lo ammette, ma gli toglie qualsiasi carattere di offesa.

La *ritrattazione* è scritta di pugno dall'offensore, o i quattro rappresentanti la consacrano in un verbale da consegnarsi alle parti.

La *negazione* e la *ritrattazione* dell'offesa non portano seco responsabilità morali e cavalleresche, allorquando

venga disdetto ciò che era stato detto o fatto di offensivo non per paura, ma per un senso profondo di giustizia e di verità, come conseguenza di un successivo accertamento delle circostanze dalle quali originò l'offesa.

ART. 33 (32)

La *riparazione* consiste nell'ottenere dall'offensore l'accettazione di uno scontro con le armi.

Resta, perciò, fermo e chiaro che la domanda di soddisfazione *non è sfida a duello* nel senso previsto dall'art. 237 del Codice Penale; mentre lo è la pura e semplice domanda di riparazione, che esclude altre soluzioni.

ART. 34 (33 già 32)

Gli atti e le parole che, senza avere i caratteri di offesa apparente, si prestano tuttavia ad interpretazioni offensive, danno diritto a pretendere spiegazioni dal responsabile.

In questi casi, è consigliabile di uniformarsi alle consuetudini, le quali vogliono che si affidi a un amico comune, o a persona seria l'incarico di sindacare le intenzioni dell'autore dei fatti o delle parole dubbiose (v. art. 51).

ART. 35 (34)

L'azione cavalleresca ha luogo quando le spiegazioni domandate confermino la interpretazione offensiva (Corte d'onore permanente 8 gennaio 1889).

ART. 36 (35)

Negata l'offesa, o la intenzione offensiva, decade nel supposto offeso ogni diritto a soddisfazione cavalleresca, semprechè la natura dell'offesa lo consenta.

ART. 37 (36, 37)

Negata l'offesa i rappresentanti redigeranno un verbale in doppio originale da consegnarsi uno a ciascuna parte. Se l'offesa fu pubblica, il verbale *deve* essere pubblicato.

È inteso che la negata volontà di offendere costituisce la più ampia soddisfazione.

ART. 38 (38, 39)

Se per una offesa si rifiutasse una legittima soddisfazione o riparazione, i quattro rappresentanti, o quelli dell'offeso, dopo avere invano proposto l'appello ad un giurì bilaterale, redigeranno apposito verbale, da cui risulterà la denegata *soddisfazione o riparazione*, e inviteranno il loro primo, per maggiore tutela del proprio onore, ad appellarsi a un tribunale cavalleresco.

Il rifiuto di accordare una legittima soddisfazione equivale *a rifiuto di battersi*; e, quindi, fa decadere l'offensore dalle prerogative cavalleresche. Il verbale relativo, contenente il fatto, senza apprezzamenti o commenti, verrà pubblicato anche se l'offesa non fu pubblica, a meno che si faccia appello alla Corte d'onore, nel qual caso si pubblicherà il lodo pronunziato.

L' offeso, al quale viene recusata una legittima soddisfazione, può adire le vie penali senza compromettere le proprie qualità di gentiluomo.

ART. 39 (40)

Per una stessa offesa e per una stessa vertenza si dà e si riceve una soddisfazione o una ripara-

zione sola.

Questo principio fu saggiamente illustrato dal Generale comm. Raffaello Reghini nel lodo pronunziato il 10 dicembre 1922, quale arbitro nella vertenza Onori-Lami-anovai ed altri.

ART. 40 (41)

La domanda collettiva di soddisfazione o di riparazione *deve* essere respinta.

Per *collettiva* s'intende quella domanda di soddisfazione che viene inviata e sottoscritta da due o più persone, contro uno o più presunti offensori.

ART. 41 (42)

Quando la stessa offesa è diretta contro più persone (famiglia, associazione, riunione, ecc.) e queste ne domandino, a mezzo dei singoli componenti soddisfazione, può designarsi, mediante sorteggio, chi tra gli sfidanti dovrà sostenere le ragioni di tutti nella vertenza.

Questo principio vale quando la domanda di soddisfazione è presentata in nome della collettività offesa, contemporaneamente, da vari componenti la medesima, che si valgono degli stessi due rappresentanti.

Ma se uno degli associati, prendendo l'iniziativa, sfida l'offensore, che ne accetta il cartello, l'offensore acquista il diritto di respingere tutte le altre richieste di soddisfazione, che gli venissero presentate dopo da altri associati, in omaggio al principio che per una stessa offesa è dovuta una soddisfazione unica (Lodo arbitrale del Gen. comm. Raffaello Reghini in vertenza Onori, Lami ed altri).

ART. 42 (43)

Se l'offesa di cui all' art. precedente è accompagnata da violenze (vie di fatto), la collettività può sempre designare *a suo piacimento chi* deve rappresentarla contro l'offensore.

ART. 43 (44, 45)

Per le offese dirette da una famiglia, associazione, riunione *per la medesima causa* contro una stessa persona, l'offeso sceglie tra gli offensori chi deve rispondere per tutti.

Nel caso in cui taluno sia stato *offeso* da più persone, ha diritto di scegliere tra gli offensori quegli che debba cavallerescamente rispondere per tutti. È, però, suo dovere di comunicare per conoscenza agli altri offensori il suo cartello di sfida. Se lo sfidato non solleva eccezioni e la vertenza si risolve sul terreno, gli altri *offensori* non hanno alcun diritto di prender parte allo svolgimento della vertenza, a meno che non intervengano per dichiarare che sullo sfidato non grava alcuna responsabilità dell' offesa.

In tal caso è *dovere* dello sfidante, malgrado che lo sfidato abbia assunto nobilmente la responsabilità di offese altrui, di rinunciare alla domanda di soddisfazione nei suoi confronti e di rivolgerla ad alcuno di quelli che si sono dichiarati i responsabili dell'offesa e pronti a sostenerla cavallerescamente.

Quando, però, sorgano contestazioni, non circa la procedura della vertenza, ma circa il merito *dell'offesa*, non si può adire ad un giudizio di un Tribunale d'onore senza darne avviso a tutti gli offensori, i quali hanno il diritto di concorrere alla sua costituzione, di farsi udire, di produrre documenti ed istanze e di proporre

prove.

La inosservanza di queste norme fa sì che il giudizio del Tribunale d'onore non possa fare stato altro che per i due primi avversari. E qualora il giuri si pronunci sulla consistenza di una accusa o definisca la vertenza, l'offeso non può invocare il disposto di questo articolo; ma deve procedere a nuove sfide contro gli altri offensori, se vuol salvaguardare il proprio onore.

Qualora, poi, sussistessero due offese collettive lanciate da diverse persone, l'offeso può benissimo, uniformandosi al disposto di questo articolo, chiedere soddisfazione ad una sola persona, scegliendola fra quelle che abbiano concorso a formulare o lanciare entrambe le offese.

Così pure, si può con un'unica vertenza chiedere ad alcuno soddisfazione per una offesa collettiva e per una offesa singola da lui lanciata.

Se però, dopo una prima offesa, rimasta lungo tempo senza richiesta di soddisfazione, l'offeso si decida a chiedere riparazione per una seconda offesa di cui possa rispondere lo stesso offensore, questi può ricusare di dare riparazione per la prima offesa, eccependo la decadenza dei termini ed invocare anche sul comportamento cavalleresco dell'avversario un giudizio di un Tribunale d'onore, il quale può in certi ca"i (gravità e notorietà dell'offesa subita senza reazione) giungere a gravissime sanzioni.

In ogni caso, deve ritenersi che la vertenza ha per oggetto due offese, le quali rimangono indipendenti, conservando le loro caratteristiche.

(Corte d'onore permanente, 28 ottobre 1924 in v. avvocati Lumbroso, Fontana, Marchini - Barsotti Estensore : avv. Boldrini).

ART. 44 (46, 47)

Se la stessa persona ne offende contemporaneamente due, la precedenza nella soddisfazione spetta al primo, *offeso*, se l'offesa fu di pari grado; al-

trimenti la precedenza tocca a chi fu più gravemente, offeso.

In caso di dubbio o contestazioni la sorte designa chi deve avere la precedenza, esclusi sempre coloro che le leggi d'onore ritengono indegni o irresponsabili in materia d'onore.

VI. SCUSE.

ART. 45 (49, 50)

Le scuse devono farsi con gli stessi mezzi con i quali si è arrecata l'offesa. Quindi, verbali, scritte o stampate, se l'offesa fu a parole, scritta o stampata.

Le scuse verbali si fanno alla presenza dei due o dei quattro rappresentanti, i quali le assumono in verbale da essi sottoscritto e rilasciato all'offeso. Le scuse verbali possono anche esser fatte dai rappresentanti dell'offensore in nome e per conto di lui.

Le scuse non esonerano dal risarcimento eventuale di un danno.

Quando le scuse sono la espressione genuina e sincera di 'un elevato senso di giustizia, non umiliano, ma onorano chi le fa, perché sono prova di rettitudine. Se, invece, sono il prodotto della paura, sarà opportuno che, nel verbalizzarle, i rappresentanti usino le maggiori cautele, affinché non appaiano strappate con la minaccia, nel qual caso rappresenterebbero una magra soddisfazione per l'offeso.

ART. 46 (51, 52)

Le scuse di qualsiasi specie devono farsi *prima* del verbale di scontro. Offerte dopo la firma di questo verbale saranno considerate come *rifiuto di*

scendere sul terreno.

ART. 47 (53, 54,55)

Le scuse presentate sul terreno, prima del duello, equivalgono *a rifiuto di battersi*, e portano seco la squalifica di chi le fa.

Se furono suggerite dai rappresentanti (o dai testimoni) la squalifica colpirà anch'essi.

Le scuse fatte *in extremis* superano tutto ciò che ha vi di più abietto, perché provano la mancanza assoluta di ogni sensibilità d'onore.

ART. 48 (56)

Nel caso di scuse sul terreno apposito verbale dovrà giustificare la condotta dei rappresentanti dell'offensore, e sarà firmato anche dai rappresentanti dell'offeso.

Questo verbale è necessario per impedire che ai testimoni si possa in avvenire far carico di aver assunto la rappresentanza di un offensore, il quale per vigliaccheria, loro consenzienti, abbia presentato le scuse sul terreno.

Per altro le scuse presentate sul terreno, dopo lo scontro, onorano chi le fa.

ART. 49 (57)

Se l'offesa fu pubblica, o, se privata, fu risaputa da terzi, o se dopo le scuse offerte ed accettate mancò la riconciliazione degli avversari, l'offeso può pubblicare il verbale di scusa e pretendere, se del caso, in altra sede il risarcimento del danno

causato dall'offesa.

ART. 50 (57)

Per le offese di turbata pace domestica e per quelle con vie di fatto non si ammettono scuse, a meno che le vie di fatto risultassero come conseguenza di un equivoco di persona.

Se nelle offese con vie di fatto vi fu errore di persona, la soddisfazione potrà giustamente essere indicata da un giudizio cavalleresco, il quale potrebbe condannare l'offensore a presentare le scuse nel modo più soddisfacente e al pagamento di una ammenda a beneficio di una istituzione pietosa, designata dall'offeso.

VII. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI.

ART. 51 (58)

Se le parole o i fatti ritenuti offensivi offrono una interpretazione dubbia, s'incarica un amico comune di scandagliare l'intenzione del supposto offensore.

Per chiarire le offese dubbie taluni chiedono direttamente a viva voce, tal'altri per lettera, chiarimenti e spiegazioni al presunto offensore.

L'uno e l'altro mezzo sono biasimevoli, perché sotto la pressione morale e diretta di tali domande spesso, per non passare da timorosi, si afferma un'offesa inesistente.

Perciò le leggi d'onore prescrivono che tali richieste si facciano pel tramite di terzi, possibilmente amici comuni, i quali, se del caso, accetteranno il mandato di fiducia dell'offeso per risolvere conforme verità, giusti-

zia ed onore la questione.

ART. 52 (59, 60)

Quando l'offesa è patente, o, se dubbia, è stata confermata, si nominano due rappresentanti per ogni parte.

È pacifico che la domanda di soddisfazione presentata da un solo rappresentante, e le deliberazioni prese con, un solo delegato di uno degli avversari, non sono valide, a meno di speciali accordi consacrati in precedente verbale (Corte d'onore perman. 21 agosto 1921, su ricorso Maveri).

L'impugnativa però, in simili casi, non può venire da rappresentanti che accettarono di trattare e deliberare con uno solo dei rappresentanti avversari.

ART. 53 (61, 62, 63, 64)

I rappresentanti devono nominarsi nelle 24 ore dall'offesa, o dal momento in cui l'offeso ne venne a conoscenza o n'ebbe conferma.

Se nominati dopo le 24 ore prescritte, l'offeso deve provare che ciò dipese da forza maggiore. Qualora ciò non possa provarsi, il supposto o reale offensore *può* respingere la domanda di soddisfazione, senza incorrere nella perdita delle prerogative cavalleresche.

Il diritto di respingere la tardiva domanda di soddisfazione fu contestato al cap. Fabio Ranzi nella vertenza con il col. Bertotti. Per l'uso di questo diritto il Ranzi fu revocato dal grado.

Il provvedimento fu riparato da una Corte d'onore e-

ventuale (on. Chimenti, presidente) con lodo 2 aprile 1191.

È opportuno, per altro, ricordare che, *in generale*, un gentiluomo non si avvale mai della tardiva domanda di soddisfazione per sottrarsi alla responsabilità dell'offesa, a meno che la domanda giunga dopo un lasso di tempo ragionevolmente eccessivo, perché in tal caso la richiesta di soddisfazione non rispecchia più l'alto senso di decoro nell'offeso; ma dimostra di essere un tardivo atto di resipiscenza, consigliato da altri, o frutto di quella meravigliosa pressione dell'opinione pubblica, la quale induce a scegliere fra due mali il minore.

ART. 54 (65, 66)

I rappresentanti, accettato l'incarico, *devono* essere provvisti di una *lettera* di nomina e del *cartello* di sfida. L'uno e l'altra conterranno in succinto le ragioni precise dell'appello.

La lettera di nomina resta sempre nelle mani dei rappresentanti, il cartello è diretto allo sfidato, e gli viene consegnato, pur tenendone copia.

ART. 55 (67)

I rappresentanti mancano all'onore, portando un cartello nel quale

- a) non sono riassunte le *vere ragioni* della sfida;
- b) non siano concessi ad essi i pieni poteri;
- c) sono contenute parole, affermazioni o frasi offensive. per lo sfidato, o per i suoi rappresentanti, se furono prescelti *in attesa della sfida*.

Nei casi a e b) il cartello *deve* essere respinto; nel caso *c)* chi domanda soddisfazione può incorrere nella squalifica.

(Corte d'onore perman., 1,5 febbraio 1888, in vertenza De Biase, Ciullini, Masiello; e 15 settembre 1901 in vertenza Radic-Niccolini).

(Corte d'onore perman., 1,5 febbraio 1888, in vertenza De Biase, Ciullini, Masiello; e 15 settembre 1901 in vertenza Radic-Niccolini).

Il cartello non si fa più verbalmente. Esso deve essere scritto onde precisare le ragioni della domanda di soddisfazione, il giorno e l'ora della richiesta.

La forma del cartello deve corrispondere alle esigenze della morale cavalleresca, educata e corretta nelle sue anche modeste manifestazioni. Chi manca a codesto principio dimostra di non essere gentiluomo. Chi riceve un cartello di sfida ingiurioso può domandare un giudizio di squalifica contro l'autore (Corte d'onore perman. in vertenza Paternò-Ziino, 15 dicembre 1923).

(Veggasi: *Rivista di Roma*, novembre 1904, come si condusse Felice Cavallotti, ricevendo una sfida ingiuriosa dal conte Nasalli).

ART. 56 (68)

È pure vietato ai rappresentanti di portare un cartello di sfida

- a) in nome di più persone (collettiva);
- b) quando vi manchi la dichiarazione ch'essi sono muniti di ampio mandato;
- c) del padre, del fratello del figlio, al figlio, al fratello, al padre;
- d) di un parente o amico, rimasto ferito o ucciso in duello, al feritore o uccisore del parente od amico;
- e) degli interessati comunque in una vertenza all'arbitro o ai giudici d'onore per la cosa giudicata.

Nei casi a), b), c), d), lo sfidato deve respingere la sfida; nel caso e) lo sfidato farà appello ad una Corte d'onore, affinché pronunci la squalifica dello sfidante (Giuri d'onore, Milano 10 novembre 1900; Corte d'onore, Milano 14 gennaio 1901; Corte d'onore permanente 17 giugno 1899).

VIII SOSTITUZIONE
E DIMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI
E DEI GIUDICI D'ONORE

ART. 57 (69, 75, 76, 77)

Il mandante, non soddisfatto dell'operato dei propri fiduciari nel giurì, o dei suoi rappresentanti, o che per motivi reputasse necessario di farsi rappresentare nel giurì o presso la controparte da altri, può ringraziarli di quanto fecero per lui, pregandoli di ritirarsi.

Dopo tale deliberazione, scritta o verbale, qualsiasi decisione presa col concorso del recusato, o revocato, è nulla.

In caso di recusazione il mandante ne dà notifica per mezzo dei rappresentanti o direttamente al, presidente del giurì ; in caso di revoca. o di sostituzione dei rappresentanti ne dà avviso ai rappresentanti avversari direttamente, o pel tramite del rappresentante non revocato. Incaricherà poi altri a rappresentarlo e ad altri affiderà la fiducia nel giurì nei termini prescritti.

ART. 58 (78)

Le sostituzioni devono effettuarsi nelle 24 ore, e nelle 24 successive i nuovi rappresentanti si presenteranno ai colleghi avversari; il nuovo giudice al presidente del giurì.

Nei casi di recusazione di giudici di un giurì e di sostituzione dei rappresentanti valgono le regole contenute negli articoli 54 (65) e (31 (74). È opportuno, inoltre, tener presente, che le regole esposte negli art. 57 (69-76) e 58 (78) trovano conferma nei seguenti lodi:

Corte d'onore Livorno 5 agosto 1921, vertenza Maveri; Bari 3 maggio 1922, vertenza De Liso; Corte d'onore perman. 3 gennaio 1923, vertenza Salvadori; e 16 maggio 1923, ricorsi Olivieri-Scognamiglio.

ART. 59 (70, 71)

I fiduciari e i rappresentanti hanno il diritto di ritirarsi; però, i rappresentanti se si dimettono prima della compilazione del verbale di scontro, devono giustificare la loro decisione, nel fine di non pregiudicare il rappresentato, il quale potrebbe altrimenti risentirsene offeso.

ART. 60 (72, 73)

Dal momento in cui la parte contraria riceve avviso della revoca del mandato, o delle dimissioni di uno o di ambedue i rappresentanti, o delle dimissioni o recusazione di un giudice, deve concedere 24 ore per la sostituzione, ed attendere altre 24 ore per la presentazione personale dei nuovi eletti. Trascorse le 48 ore *potrà* ritenere chiusa la vertenza in suo vantaggio, a meno dei casi di forza maggiore, da comprovarsi.

Della mancata sostituzione si redige verbale con l'inciso: « forse ciò avvenne deliberatamente per evitare un eventuale duello ». Oppure: « per evitare un giudizio sfavorevole ».

La mancata diligenza di una parte nel sostituire i rappresentanti o i giudici equivale ad una spontanea rinuncia alle prerogative cavalleresche.

Il verbale *deve* essere spedito nelle 24 ore dalla firma alla parte assente.

Però, è opportuno ricordare qui che, specialmente l'offensore non si avvale di questo diritto, ma concede, guanto ragionevolmente può essere concesso per la sostituzione dei dimissionari, e ciò anche per evitare che la parte contraria lo accusi di sfuggire alle responsabilità con cavilli formali.

ART. 61 (74)

Chi sostituisce un giudice o un rappresentante non può pretendere modificazione a quanto precedentemente fu concordato e accettato dalle parti, o da chi per esse, purché resulti conforme a verità e giustizia. Resultando, invece, errori od abusi, si potrà fare appello ad una Corte d'onore. Però, se concordi parti e giudici, la questione può essere esaminata *ex-novo* (Corte d'onore, Milano 4 maggio 1893; Corte d'onore perm. 6 agosto 1899).

ART. 62 (80)

Le norme stabilite per le dimissioni, revoca di mandato, sostituzione dei rappresentanti, valgono per le dimissioni, recusazione, sostituzione dei giudici in un giurì.

È opportuno ricordare che i giudici di una Corte d'onore non sono recusabili. Il solo accenno alla recusazione porterebbe alla squalifica (Giurì d'onore, Milano 4 maggio 1893; Corte d'onore, Livorno 3 agosto 1921; Corte d'onore, Bari 3 maggio 1922; Corte d'onore permanente, 3 gennaio 1923), poichè i giudici d'una Corte non sono scelti dalle parti ; ma da un estraneo ad esse, che le sceglie tra persone di conosciuta competenza in materia cavalleresca e, perciò, capaci di giudicare della propria incompatibilità in un giudizio.

IX. RAPPRESENTANTI E TESTIMONI
MISSIONE - SCELTA - COMPORTAMENTO

ART. 63 (81)

Rappresentante è colui che accetta il mandato di fiducia da una parte per discutere e definire una vertenza con i fiduciari avversari. Esso può anche rappresentare il mandante in seno a un giurì.

Testimone o padrino, è colui che assiste durante lo scontro una delle parti in contesa.

Il rappresentante ha una missione sommamente civile e pacifica; il testimone presenzia il duello per impedire soprusi e per garantire che lo scontro si svolse conforme le prescrizioni delle leggi d'onore.

ART. 64 (82)

Tanto il rappresentante, quanto il testimone devono godere delle prerogative cavalleresche e conoscere quanto concerne la scherma, il tiro della pistola, la legislazione sul duello e la giurisprudenza cavalleresca.

La conoscenza particolare di quanto è indicato in questo articolo è indispensabile per non compromettere il mandante in ciò che ha di più sacro : onore e vita. Chi non è esperto in materia non accetti di rappresentare, perché può con la sua ignoranza uccidere moralmente, o fare uccidere fisicamente il proprio rappresentato.

ART. 65 (83)

La missione del rappresentante è quella di ottenere per le vie pacifiche e decorose soddisfazione dell'offesa, avvalendosi di tutti i mezzi consentiti dalle leggi cavalleresche. Solo quando ogni suo sforzo riuscisse vano, tratterà sulle condizioni dello scontro.

È necessario ricordare che ai testimoni (e possono diventarlo i rappresentanti, anzi: quasi sempre lo diventano nella pratica) sono riservati il diritto e la responsabilità di dirigere il combattimento, di vigilare sulla osservanza dei patti stipulati per lo scontro; d'impedire infrazioni alle leggi di onore durante il combattimento.

ART. 66 (84)

Il rappresentante che in una vertenza non intendesse regolarsi conforme le prescrizioni delle leggi cavalleresche, può dai colleghi essere privato delle prerogative del gentiluomo in tutto ciò che, direttamente o no, ha rapporto con la vertenza trattata.

Il rappresentante che consigliasse il mandante a compiere atti capaci di procurargli la squalifica, può incorrere nella medesima sanzione.

Il mandante affida la tutela del proprio onore al rappresentante, il quale ne assume la responsabilità di fronte al rappresentato, alle leggi comuni e a quelle cavalleresche.

Se mal consiglia il mandante, è logico che le conseguenze debbano ricadere anche su di lui.

Ed infatti questo concetto fu seguito dalla Corte d'onore perman., riunitasi in Fiume, per giudicare sulla vertenza Neumann-Wusche. Con lodo del 17 novembre 1924 la Corte sospese per due anni dalle prerogative

cavalleresche il Wusche e per tre anni il signor Francesco Mauser (Junior) per aver suggerito e sostenuto essere il Neumann (offensore) incapace di dare una soddisfazione cavalleresca al Wusche, perché lo presumeva di religione ebraica, in omaggio ad una disposizione del regolamento dell'Università di Vienna di un maestro (?) Waidhofer, che vietava di dare o ricevere soddisfazione da israeliti. Il fatto era avvenuto in Fiume italiana.

X. DOVERI E DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI E DEI TESTIMONI

ART. 67 (85, 87, 88, 89, 92 a 94)

I rappresentanti e i testimoni hanno:

a) il diritto di essere informati nei più minuti dettagli sulle ragioni della domanda di soddisfazione;

b) il dovere d'inserire nel verbale di scontro il motivo *vero* della vertenza, tranne il caso previsto dall'articolo 68 (86) ;

e) il dovere d'inserire nel verbale di seguito scontro le eventuali infrazioni alle leggi d'onore, se ve ne furono. Altrimenti, hanno l'obbligo collettivo di difendere i duellanti da qualsiasi maligna insinuazione pubblica o privata ;

d) il dovere di mantenere il segreto sulle cause della vertenza *prima e dopo* la soluzione sua, anche se furono - sostituiti o dimissionari;

e) il dovere di non conferire col primo avversario;

f) il diritto e il dovere di non far duellare il proprio rappresentato di sera, o alla presenza di e-

stranei; o con l'assistenza di un solo testimone e di un solo medico;

g) il dovere di non accettare come collega un maestro di scherma, quando la vertenza non sia tra maestri; e il padre, il fratello, il figlio o altro parente consanguineo del mandante;

h) il dovere d'impedire che un terzo si offra di prendere il posto di un primo;

i) il dovere di non dar corso ad una sfida, che tenda a prolungare animosità per una vertenza esaurita;

k) l'obbligo d'informare i propri rappresentanti delle fasi della vertenza;

l) il dovere di non implicare nella vertenza persone estranee alla questione, anche se coinvolte nei fatti che provocarono la sfida.

Dopo che lo sfidato ha avuto il cartello di sfida, tutto ciò che concerne lo svolgimento della vertenza è demandato esclusivamente all'opera dei rappresentanti; ogni intervento di estranei è da condannarsi.

ART. 68 (86).

Uno o ambedue i contendenti possono tacere ai propri rappresentanti la ragione della sfida, quando il dirla possa compromettere l'onore o la tranquillità di terzi.

In tal caso, però i rappresentanti pretenderanno dal mandante apposita dichiarazione « che i motivi non possono essere palesati per ragioni di delicatezza » C. d'o.

ART. 69 (90).

Il rappresentante che di propria iniziativa compromette la posizione o l'onore del rappresentato, ne risponde anche con le armi al proprio mandante.

Se questi, invece, ad insaputa dei rappresentanti suoi accetta e firma una ritrattazione, verrà deferito ad un giudizio cavalleresco, il quale, se del caso, potrà squalificarlo.

Più volte è accaduto che un primo si è rifiutato di scendere sul terreno, o di subire un verbale non impugnabile, regolare, sottoscritto dai propri rappresentanti, perchè contrario alle sue espresse volontà ecc., ma non compromettente il suo onore. Innanzi tutto è da osservare che un rappresentante onesto non accetta limitazioni al mandato; poi si deve ricordare che, affidatosi ai rappresentanti, il mandante non ha da esprimere desideri, se è offeso, tranne quello di ottenere una soddisfazione; mentre, se è offensore, gli si riconosce solo il dovere di subire le conseguenze dell'offesa. Il solo tentativo di limitare il potere dei propri rappresentanti può esporre a sanzioni cavalleresche. Però, è necessario che i rappresentanti tengano presente che il mandato illimitato non comprende mai la facoltà di dare spiegazioni, di fare delle scuse, né di compiere atto alcuno, che per la sua natura implichi un nuovo atteggiamento nello spirito e nella volontà del rappresentato, se il rappresentato stesso non lo consenta. (C. d'o, permanente, estensore avv. Boldrini, 27 Gennajo 1925; vertenza Venerosi Pesciolini e Cilotti). Così, se un offeso domanda non una soddisfazione, ma spiegazioni, ritrattazione o riparazione, i rappresentanti dello sfidato, se non ne sono debitamente autorizzati, non possono nulla spiegare, nulla ritrattare, ma offrire la riparazione (duello). La colpa di ciò ricade sullo sfidante, che dal

suo cartello escluse la soddisfazione, e cioè la soluzione pacifica, giusta civile della vertenza. Ma se per un caso fortuito nello svolgersi della vertenza i due avversari, incontrandosi, si riconciliassero senza l'intervento dei loro patroni, questi giudicheranno spassionatamente, se gli abbracci e le effusioni di carattere personale, avvenuti prima della soluzione della vertenza hanno lasciato integro lo spirito di combattività delle parti, e se trattasi, cioè, di vera e propria riconciliazione, la quale contenga gli estremi della soddisfazione.

ART. 70 (95)

Nessun gentiluomo può accettare la funzione di testimone in un duello pel quale sia stabilito (a priori) che uno dei combattenti debba rimanere ucciso sul terreno; e in. quelli che per un patto convenuto possono considerarsi duelli eccezionali.

L'accettazione esporrebbe alle pene sancite dall'art. 243 del C. P.

XI. A CHI È VIETATA LA PARTE DI RAPPRESENTANTE E DI TESTIMONE ¹

ART. 71 (96).

Non possono rappresentare in una vertenza di onore, o assistere sul terreno i duellanti:

¹ Trattandosi delle qualità di un buon rappresentante, ecc. è detto che innanzi tutto deve godere onorabilità illibata. Occorre, poi, che sia veramente neutrale, disinteressato, impar-, ziale ed esperto. Da questo insieme sorgono gl'impedimenti che vietano a molti di rappresentare o di funzionare da testimoni in una questione d'onore. In questo articolo 71 (96) s registrati i casi più comuni.

1° coloro che hanno precedenti giudiziari, quali ne abbiano manomessa l'onorabilità;

2° coloro che, pur essendo immuni da precedenti giudiziari disonorevoli, godono cattiva reputazione;

3° gli usurai, ritenendosi per usuraio chi presta danaro a un tasso di molto superiore al normale;

4° le spie e i confidenti della polizia;

5° gli usurpatori di titoli e di decorazioni;

Ciò costituisce reato previsto e punito dal C. P., sebbene nella maggior parte dei casi altro non sia che una sciocca vanità.

6° gli scrocconi, e coloro che vivono (mantenuti) alle spese di una donna, che non sia loro stretta parente;

7° i bari, e coloro che notoriamente vivono sul giuoco ;

8° coloro che precedentemente hanno *rifiutato* una soddisfazione d'onore, od hanno lasciato *insolute* altre vertenze, a meno che la loro condotta sia stata giustificata da un lodo di giurì o Corte d'onore.

Il giurì d'onore di Milano (18 febbraio 1892), e la Corte d'onore permanente (30 novembre 1923) statuiscono che a chi fu gratuitamente offeso non è applicabile questa disposizione e nemmeno l'altra dell'art. 216 g, (239 g).

9° coloro che hanno pendente una vertenza di onore;

10° coloro che parteciparono comunque all'offesa, allorché fu consumata da più persone in

danno dello stesso individuo;

Le persone interessate comunque in una vertenza non possono dare affidamento di `imparzialità, indispensabile per conseguire un onorevole e giusto accomodamento pacifico della questione.

11° i condannati per fallimento ;

12° gli inabilitati, se l'inabilitazione non dipese solo dalla prodigalità, ma anche da fatti che tocchino l'onore;

13° gl'interdetti per abituale infermità di mente, perché irresponsabili, non possono domandare, né concedere soddisfazione nel campo d'onore;

14° i colpevoli di mancanze alle leggi dell'onore come giudici in un consesso cavalleresco ;

Si considerano mancanze contro l'onore, per es., rivelare circostanze o testimonianze compromettenti sulla cosa giudicata; tentare, come giudice, di esercitare o fare esercitare coercizione sui testimoni; coercire la volontà altrui onde indurre chicchessia e con qualsiasi mezzo a presentarsi per deporre davanti a un giuri unilaterale nel fine di dare al consesso giudicante il riconoscimento bilaterale del giudizio; accettare di rappresentare una parte contro chi ci rappresentò o fu da noi rappresentato in altra vertenza. Ed infatti bisogna essere amorali o pazzi per accettare un qualsiasi mandato contro chi fu nostro mandante o rappresentante.

15° i riconosciuti colpevoli di aver mancato alle condizioni pattuite per uno scontro, o all'onore, dalla sentenza di un Tribunale ordinario o cavalleresco.

ART. 72 (97)

I parenti in primo o secondo grado non possono rappresentare i parenti, né contro i parenti.

I legami di sangue e di affetto tolgono al rappre-

sentante e al testimone quella libertà d'azione e di apprezzamento, che costituisce il primo dei doveri di un mandatario. Inoltre, sarebbe immorale vedere il figlio, il fratello e il nipote assistere in uno scontro l'avversario del padre, del fratello, dello zio.

XII NON TROVANDO RAPPRESENTANTI

ART. 73 (64)

Se l'offensore non trovasse chi volesse rappresentarlo, pregherà i rappresentanti avversari di persuadere due loro amici di assisterlo.

In questo caso [e in quello dell'art. 75 (66)] i rappresentanti dovranno avere somma, cura nello scegliere le persone che debbono rappresentare l'avversario. E queste, una volta accettato l'incarico, hanno il preciso dovere di tutelare l'onore del loro primo nell'istessa guisa con cui tutelerebbero l'onore di persona. cara.

Il fatto di essere state designate da una parte ad assistere la parte avversaria deve far sentire maggiormente il dovere di adempiere, col massimo scrupolo, la funzione di rappresentante. Qualsiasi sospetto di collusione con gli avversari, qualsiasi danno, anche involontario, potessero arrecare al loro primo, le esporrebbe a gravissime sanzioni.

Le consuetudini vorrebbero che in caso di assoluto bisogno nessun gentiluomo dovesse rifiutare ad un eguale la propria assistenza. Se questo dovere fosse da tutti sentito non si avrebbe a lamentare l'abuso - che si fa in simili casi - di ricorrere senz'altro a due ufficiali, pei quali la divisa rappresenta apertamente la prova delle qualità cavalleresche. Però, dal momento che gli art. 73 e 75 provvedono alla rappresentanza dell'offen-

sore e dell'offeso in ogni caso, non si potrà far debito alcuno all'ufficiale che rifiuta di rappresentare una persona che non conosce, e che direttamente ne lo richiede.

Il dovere pertanto di prestare l'opera propria rimane fermo - per tutti i gentiluomini - solo nel caso in cui l'incarico provenga dai rappresentanti di uno dei primi, in nome e per conto del primo avversario.

È ovvio osservare che nessun danno può provenire al rappresentante, quando nel corso della vertenza vengono ad essere contestate le qualità cavalleresche del rappresentato. In questo caso il rappresentante dovrà richiedere il giudizio di un Tribunale d'onore, e invitare il rappresentato a provvedere alla propria difesa, continuando ad assisterlo finché non ne sia pronunciata l'indegnità.

Incorre, invece, in gravi sanzioni chi accetta scientemente di rappresentare una persona indegna.

ART. 74 (98, 99)

Non trovando rappresentanti, l'offeso, per non incorrere nella decadenza dei termini, dirige il cartello di sfida all'offensore per la posta, con lettera, raccomandata e ricevuta di ritorno, per informarlo della circostanza eccezionale in cui -si trova e per invitarlo a mandare i suoi rappresentanti.

ART. 75 (100)

Ricevendo i rappresentanti dell'offensore, nelle circostanze di cui all'art. precedente, l' offeso si regolerà conforme è detto all'art. 73 (64).

ART. 76 (101)

I rappresentanti non possono rifiutarsi di pregare due loro amici di rappresentare il primo avversario.

XIII. RITARDO NEL REGOLARE
UNA PARTITA D'ONORE.

ART. 77 (102)

Il gentiluomo, richiesto di soddisfazione, ha. *l'obbligo di nominare i propri rappresentanti* nelle 24 ore dal ricevimento del cartello.

I rappresentanti dello sfidato *devono* presentarsi a quelli dello sfidante nelle 24 ore successive alla nomina.

Trascorse le 48 ore dalla sfida, lo sfidante *può* esigere dai propri rappresentanti un verbale di negata soddisfazione, se i mandatari dello sfidato non si sono presentati, o almeno preannunziati ¹.

La restrizione di tempo è imposta dalla necessità di risolvere al più presto una vertenza.

Nella pratica, peraltro, le cose vanno più in lungo, causa le pregiudiziali, le occupazioni di tutti gl'interessati, la distanza, la gravità delle offese, malattie, affari di rilievo e improrogabili, ecc., argomenti codesti che devono necessariamente essere vagliati, discussi, superati, e che di conseguenza ritardano la soluzione della vertenza. Perciò, quando il ritardo non legittimi la suspizione di nascondere un mezzo dilatorio premeditato, non si nega di solito una ragionevole dilazione che venga domandata, nè si rimane con l'orologio alla mano per chiudere la vertenza appena scadute le 48 ore dall' offesa, o la dilazione concordata.

¹ Corte d'onore perman. , 22 ottobre 1888.

ART. 78 (103)

La domanda di dilazione chiesta nel fine di porre uno dei contendenti in condizione di maneggiare efficacemente le armi, non può, *non deve* essere accolta.

ART. 79 (104, 105)

Se l'offensore trovasi già impegnato in altra partita d'onore, o in giudiziale dibattimento, in qualità di querelante e parte civile in diffamazione, per offese ricevute e per azione spiegata precedentemente al fatto dal quale deriva la seconda vertenza, può pretendere che le trattative della seconda vertenza siano riprese nelle 24 ore successive a quella in cui il Tribunale si ritirò per deliberare la sentenza definitiva, o fu risolta la prima vertenza. Ma, se l'offensore, invece di querelante, fosse imputato, perde codesto diritto, perché questa sua qualità, che dipese dal proprio fatto, non può costituirlo in una condizione privilegiata.

ART. 80 (106)

Il militare, che durante la guerra è assegnato ad un reparto mobilitato, deve chiedere e ottenere che lo scontro abbia effetto a pace firmata.

Se l'offeso dovesse assistere un parente in primo grado, gravemente malato, o potesse provare che prima dell'offesa aveva stabilito d'intraprendere un viaggio per interessi d'importanza; o che le conseguenze eventuali di un duello immediato potrebbero compromettere affari di grande rilievo per lui, invierà nei termini prescritti la sfida, e la ver-

tenza avrà corso normale; ma lo scontro, se deciso, avverrà quando le condizioni particolari accennate avranno cessato di esistere.

È evidente che queste particolari disposizioni sono dirette ad impedire che un malvagio si avvalga del pretesto di offendere per provocare una sfida nello intento di danneggiare nell' affetto e negli interessi l'offeso. Però, siccome le ragioni *legittime e non legittime* per ritardare uno scontro sono innumerevoli, è opportuno che sia lasciato alla coscienza dei rappresentanti la facoltà di rimandare il duello, semprechè una equa conciliazione della vertenza riesca impossibile.

Sulla domanda del *militare*, invece, non si ammettono discussioni. Il militare assegnato a reparti, guerreggianti, sia esso, sfidante o sfidato, duellerà alla cessazione dello stato di guerra.

ART. 81 (107, 108, 109)

Concedendosi una dilazione, si fisserà il termine della scadenza. Se allo spirare del termine le cause persistessero, l'interessato potrà domandare una proroga. La parte contraria, se offesa, ha facoltà di non concederla, a meno che trattisi della malattia del richiedente.

Per evitare equivoche interpretazioni avvertesi che le disposizioni riferite concernono solamente *i primi* e non i loro rappresentanti, i quali possono essere sostituiti con le forme e nel tempo prescritti.

Corte d'onore permanente 22 agosto 1888, e 1 giugno 1923

ART. 82 (110)

Se la domanda di dilazione è motivata da malattia, i rappresentanti della controparte possono accertarsi personalmente, assistiti da un medico, se la malattia impedisca realmente al richiedente di scendere sul terreno.

ART. 83 (111)

Trascorse 48 ore dalla consegna della sfida, senza che lo sfidato abbia inviato i propri. rappresentanti, può legittimamente ritenersi negata la soddisfazione.

Alla sfidante sarà rilasciata apposita dichiarazione dai suoi mandatarî.

Nessuno può contestare tale diritto allo sfidante. Però, si ricordi che è sempre preferibile una larga tolleranza in fatto di tempo.

ART. 84 (112)

La dichiarazione di cui all'art. precedente può essere resa pubblica, se l'offesa fu pubblica o risaputa da terzi; ma nelle 24 ore dalla compilazione dev'essere spedita all' avversario, altrimenti *non ha valore*.

Nella compilazione della dichiarazione, o verbale, non si dimentichi l'art. 244 del C. P. C. Perciò l'uno e l'altra avranno la forma di restituzione del mandato per negata soddisfazione.

ART. 85 (113, 114).

Decadrà dal diritto di ottenere o di concedere

riparazione nella vertenza in essere e potrà anche incorrere in più gravi sanzionari chi, dopo aver inviato una sfida con un mezzo qualsiasi, facesse trascorrere 48 ore senza far conoscere i propri fiduciari, o le lasciasse trascorrere senza sostituire i rappresentanti dimissionari o recusati.

XIV. SFIDA E SUA FORMA

ART. 86 (115)

Addimandasi *cartello di sfida* la lettera che l'offeso fa pervenire all'offensore per mezzo di due rappresentanti, onde chiedergli, precisandone i motivi, una soddisfazione cavalleresca.

Il *cartello di sfida* scritto ha sostituito ormai la sfida orale, abbandonata per le innumerevoli contestazioni alle quali dava origine.

La lettera di nomina a rappresentanti può, altresì, essere accettata e considerata come un vero e proprio *cartello di sfida*, qualora contenga ben chiaro e preciso i motivi della sfida. In tal caso la lettera di nomina vien consegnata allo sfidato; ma è consigliabile attenersi alle consuetudini più corrette, le quali consigliano due atti separati : l'uno pel *cartello di sfida*, l'altro pel mandato ai rappresentanti.

ART. 87 (116, 117)

La dichiarazione di uno di tenersi a disposizione di altro gentiluomo non costituisce sfida, e come tale non deve essere considerata. E, perciò, se un gentiluomo viene a conoscere che altri ha dichiarato di tenersi a sua disposizione con un mezzo

che non sia un regolare cartello di sfida, non si considererà sfidato e tanto meno in obbligo di nominare i propri rappresentanti.

Così la Corte d'onore permanente con lodo 27 agosto 1888 su ricorso Sestini.

ART. 88 (118, 119)

Chi manda a sfidare munisce i suoi rappresentanti di:

- a) una lettera di nomina ad essi diretta;
- b) una lettera (cartello) di sfida indirizzata allo sfidato.

In entrambi i documenti devono risultare chiaramente i fatti che danno origine alla vertenza.

Qualunque eccezione d'indegnità che uno dei primi creda di poter sollevare contro l'avversario, dovrà farsi dai suoi rappresentanti in sede di discussione della vertenza; possibilmente nella prima riunione.

ART. 89 (120, 121)

Trovati i rappresentanti, l'offeso affida loro *i pieni poteri* e si tiene costantemente a disposizione di essi.

Ai rappresentanti spetta tutta la responsabilità dell'onore e della vita del rappresentato. Perciò, devono esigere che il *mandato* non abbia limiti. Se non risultasse dalla lettera di nomina dovranno negare la loro assistenza. (V. nota all'art. 69).

La giurisprudenza cavalleresca accorda ai mandatarî i più ampi poteri nel giudicare la questione e nella scelta dei mezzi più opportuni, onesti, e cavallereschi per risolverla giustamente, per le vie pacifiche e civili.

Il mandato si considera illimitato anche se dicesse « Vi do ecc. per ottenere una soddisfazione *anche per le armi*»; e manca il mandato illimitato, quando si fa dire dai suoi fiduciari: « Noi non concediamo che una riparazione per l'offesa arrecata ». In taluni casi ciò potrebbe considerarsi mancanza contro l' onore, semprechè l' offeso abbia chiesto una *soddisfazione*.

XV. DICHIARAZIONI DA FARSI
INVIANDO O ACCETTANDO UN CARTELLO
DI SFIDA.

ART. 90 (122, 123, 124)

Lo sfidante col cartello di sfida comunica allo sfidato

- a) se è già impegnato in altra vertenza;
- b) se un difetto fisico gl'impedisce di maneggiare talune armi legali; in tal caso si sottoporrà ad accertamento medico, se lo sfidato lo esigesse.

Le stesse dichiarazioni farà, se del caso, lo sfidato nell'accettare il cartello.

ART. 91

Iniziata la vertenza, se una delle parti si permettesse di pubblicare o di rendersi altrimenti responsabile di un giudizio qualsiasi sull'avversario, o pubblicasse documenti o apprezzamenti sulla vertenza perderebbe

- a) se offeso il diritto alla domanda di soddisfazione;
- b) se offensore, le prerogative cavalleresche per sempre; o per un tempo, determinato da un consenso Cavalleresco, richiesto dalla controparte.

Corte d'onore permanente 15 dicembre 1923 in v. Paternò-Ziino.

XVI. CONSEGNA DEL CARTELLO DI SFIDA

ART. 92 (1.25, 126)

Il cartello di sfida si recapita al domicilio dello sfidato nelle 48 ore successive all'offesa, o dal momento in cui l'offeso ne ebbe cognizione.

Trascorse le 48 ore decade, in linea di diritto, la facoltà di chiedere soddisfazione, salvo i casi di forza maggiore.

I rappresentanti dello sfidante consegnato personalmente allo sfidato il cartello di sfida *originale*, gli comunicano la lettera di nomina a rappresentanti, rilasciandone copia.

I portatori di sfida, se non vestono la divisa militare, saranno disarmati, essendo essi semplici parlaméntari.

« È canone indiscusso di cavalleria che la sede per la trattazione di ogni vertenza deve essere quella dove risiede l'offeso e che tutti gli svantaggi debbono essere a carico dell'offensore.

« Come conseguenza di questo canone si presume offeso lo sfidante sino a che, di comune accordo, i rappresentanti delle parti non si siano pronunciate o non abbiano in caso di disaccordo, ottenuto su ciò il giudizio di un giuri.

« Perciò coloro che portano un cartello di sfida hanno solo il diritto e il dovere di comunicare il luogo ove eleggono domicilio, per ivi attendere i rappresentanti avversari.

« Ne può ritenersi tempestiva la richiesta di un car-

tello di sfida scritto per parte di un gentiluomo che tale richiesta non fece all'atto di ricevere i rappresentanti avversari. Chi dichiara di mettersi a disposizione dell'avversario, o comunica, o dice di riservarsi di comunicare i nomi dei propri rappresentanti, viene con ciò ad accettare la sfida, dimostrando di ritenerla valida e regolare.

« Il successivo esame della sfida per parte dei suoi rappresentanti deve avvenire in contraddittorio coi rappresentanti dello sfidante, nel luogo che i rappresentanti di quest'ultimo hanno indicato ». (Corte permanente 13 Luglio 1923 in v. Brambilla-Stefanelli - Avv. Boldrini, estensore).

ART. 93 (127)

Se i portatori di sfida non trovassero in casa lo sfidato, lasceranno le loro carte di visita con suvvi scritto l'ora in cui torneranno..

È raccomandabile di non portare la sfida al domicilio dello sfidato, se convivente con la famiglia, onde evitare scene dolorose. In tal caso lo faranno invitare da terza persona, o lo pregheranno per lettera, di trovarsi in luogo neutro per ricevere il cartello.

Nella peggiore delle ipotesi la sfida si manderà per raccomandata con ricevuta di ritorno, concedendo allo sfidato 48 ore di tempo dal ricevimento della missiva per provvedere alla nomina dei rappresentanti e alla loro presentazione.

Trascorso questo lasso di tempo senza ricevere notizie, il silenzio dello sfidato sarà interpretato come rifiuto di soddisfazione e il verbale relativo sarà comunicato a l'assente nelle 24 ore dalla firma, e consegnato al rappresentato trascorse 72 ore dall'invio allo sfidato.

ART. 94 (128).

Chi riceve in persona o per posta una sfida, regolare nella forma e nella sostanza, avverte a voce o per lettera i rappresentanti avversari di riservarsi di comunicare in tempri debito i nomi dei delegati a rappresentarlo.

Un galantuomo accetta sempre una richiesta di soddisfazione, e nel tempo prescritto nomina ed invia i propri fiduciari. Dovendo sollevare eccezioni o pregiudiziali, le farà valere a mezzo dei suoi rappresentanti.

I quattro mandatarî giudicheranno con lealtà reciproca, se l'appello è giusto, e se la soddisfazione è dovuta o no. Se in disaccordo, invocheranno il giudizio di un arbitro o di un giuri. Però, è opportuno chiarire che l'accettazione della sfida non significa riconoscimento o conferma della offesa, e tanto meno assentimento di dare la richiesta soddisfazione. Tale accettazione è un semplice atto di correttezza e di cortesia, col quale il convenuto s'impegna a deferire la trattazione della vertenza d'onore a due suoi fiduciari.

ART. 95 (129)

I portatori di sfida *devono evitare* qualsiasi discussione con lo sfidato, onde eliminare qualsiasi motivo di provocazione o di malinteso. Comunicata la sfida si ritireranno, lasciando allo sfidato col cartello il loro indirizzo e l'ora in cui riceveranno i rappresentanti dello sfidato.

ART. 96 (130, 131).

Se l'offensore non dimorasse nella stessa città dell'offeso, i rappresentanti dello sfidante si recheranno ove risiede l'offensore, gli consegneranno nelle forme prescritte il cartello e torneranno dove

risiede l'offeso in attesa della visita dei rappresentanti avversari per quivi definire la questione.

Trascorso il termine prescritto senza ricevere comunicazione, si regoleranno conforme è detto all'art. 93 (127).

È principio di onestà che tutti gli svantaggi gravino sull'offensore, vero responsabile della questione. Questo principio non tollera discussioni, come fu ripetutamente confermato dalla Corte d'onore permanente con i lodi 10 gennaio 1888; 1 giugno 1923, (v. Questa-Banti); 13 luglio 1923 (v. Brambilla-Stefanelli).

ART. 97 (132, 133, 134)

La domanda di soddisfazione dell'offeso non si respinge, s'egli avverte in tempo utile di non poter trovare nelle 24 ore due persone adatte a rappresentarlo. Però, è indispensabile che nelle 24 ore dall'offesa o dalla cognizione di essa, l'offeso telegrafi all'offensore tale circostanza; ma è più pratico incaricare due persone *oneste* d'informare della cosa l'offensore, o di presentargli il cartello, con la riserva della sostituzione.

È consigliabile che un gentiluomo che abbia offeso, lo si ricordi, non si appigli *mai* alla intempestività della domanda di soddisfazione per sottrarsi alle responsabilità derivanti dall'offesa fatta.

ART. 98 (135, 136).

Lo sfidato, ricevendo cortesemente i portatori del cartello, ascolterà in assoluto silenzio le loro comunicazioni, e se il cartello è regolare, dirà : «Mi

tengo a disposizione dell'avversario.»; ma se il cartello gli sembrasse manchevole nella forma o eccepibile nella sostanza, risponderà: «Mi riservo di far conoscere le mie decisioni ».

In tempo debito farà pervenire ai portatori della sfida una lettera di accettazione o di rifiuto.

È sempre meglio che lo sfidato incarichi, due amici di rappresentarlo, sia che accetti, sia che respinga la sfida. Così i rappresentanti delle parti potranno formulare un verbale incontestabile, facente fede delle ragioni di ciascuna parte, evitando eventuali proteste, recriminazioni, accuse, smentite, le quali fanno assurgere una questione da nulla a gravità eccezionale, creando situazioni insanabili, compromettendo quasi sempre la reputazione dei due primi. E, in caso di disaccordo, potranno adire un Tribunale d'onore, o un arbitro.

ART. 99 (137, 138)

Accettato il cartello lo sfidato nelle 24 ore successive comunicherà ai, rappresentanti dello sfidante i nomi dei propri fiduciari, i quali nelle successive 24 ore si presenteranno a quelli dello sfidante nell'ora e nel luogo da essi indicato nel consegnare la sfida.

È vantaggioso per tutti sollecitare la definizione di una vertenza. S'impedirà qualsiasi *gonfiatura* del dibattito da parte dei *soliti consiglieri disinteressati*, propensi per ragioni personali al mal fare. E perciò, lo sfidato nulla trascurerà per accaparrarsi due *buoni* rappresentanti, li informerà di *tutto*, consegnerà loro la lettera di nomina, nella quale non è indispensabile la dichiarazione del mandato più o meno illimitato, in quanto ciò non è di competenza dell'offensore, ma dell'offeso.

Comunque è risaputo che non si accetta mai un mandato *imperativo o limitato*.

ART. 100 (139, 139 b, 140)

I rappresentanti dello sfidato, consegnata la lettera di nomina a quelli dello sfidante, fisseranno il convegno per la discussione, qualora non preferissero iniziarla subito, nel qual caso esamineranno prima ed innanzi tutto la ragionevolezza della sfida.

ART. 101 (141, 142)

Accettato il mandato di rappresentare, è tacitamente impegnata la parola d'onore di mantenere il segreto sulle origini e sulle fasi della vertenza, anche se il motivo fosse risaputo, e se il propalarlo non compromettesse alcuno.

Lo stesso obbligo persiste anche se i fiduciari venissero recusati, o si dimettessero.

ART. 102 (144 a 148)

Il rifiuto del cartello di sfida può anche farsi in scritto, in termini cortesi, sobri, ai rappresentanti dello sfidante, indicando le ragioni che lo impongono.

È per altro consigliabile, ripetiamo, che il rifiuto venga fatto pel tramite di due fiduciari, i quali con quelli avversari redigeranno apposito verbale, che può essere pubblicato.

Se la risposta alla sfida fosse negativa, e se lo sfidato si rifiutasse di delegare due suoi fiduciari, senza giustificare il contegno assunto, i rappresentanti dello sfidante consegneranno al proprio mandante un verbale nel quale, esponendo i fatti, considereranno la ripulsa *come rifiuto di battersi*, e dichiareranno chiusa la

vertenza con onore del loro rappresentato.

Questi ha il diritto di pubblicare il verbale, ma prima di renderlo pubblico sarà bene che i rappresentanti dello sfidato chiedano il giudizio di un consesso cavalleresco sull'operato proprio.

Non sarà mai abbastanza deplorato l'abuso di *comunicati* per la stampa con relative repliche, rettifiche, ingiurie, aggressioni, querele, le quali fanno irreparabile una questione di nessun conto e di facilissimo componimento.

ART. 103 (148 bis)

L'offeso, a cui venne negata una soddisfazione cavalleresca, può procedere per le vie giudiziarie contro l'offensore, se le offese presentassero caratteri di reato.

XVII. DIRITTO E OBBLIGO DI RESPINGERE UNA SFIDA.

ART. 104 (149 a 153, 157, e 158)

Lo sfidato, senza incorrere in sanzioni cavalleresche, *può* respingere il cartello di -sfida:

a) se contiene ingiurie (v. art. 55, (67);

b) se presentato trascorse 48 ore dall'ingiuria, o dal momento in cui venne a conoscenza dello offeso, tranne i casi di forza maggiore;

In tal caso l'offeso può appellarsi a un Tribunale di onore per giustificare il proprio comportamento. Però, dovrà sempre provarsi la *forza maggiore*. È però consigliabile non avvalersi del ritardo frapposto dall'offeso, per disconoscere il proprio debito cavalleresco.

È, altresì, comune il concetto che, trascorso un certo tempo (da tre, a cinque giorni) l'offensore debba, salvo che speciali circostanze non consiglino diversamente, rifiutarsi di accogliere favorevolmente la sfida. Ogni tolleranza ha un limite, oltre il quale anche la *ge-*

nerosità diventa difetto.

- c) se la sfida è collettiva (v. art. 40, 41, 56, 68);
- d) se proviene dall'offensore che ha provocato od offeso senza giustificato motivo;

Corte d'onore permanente 10 dicembre 1889. In questo caso, però, è in modo particolare consigliabile la nomina dei rappresentanti, i quali solleveranno la pregiudiziale in sede di discussione della vertenza.

- e) se l'offeso abbia già fatto ricorso al Tribunale ordinario, anche se, ritira la querela per dar luogo alla regolare procedura cavalleresca;

Per una stessa offesa non è ammissibile la richiesta contemporanea di due soddisfazioni. Questo principio, peraltro, non vale quando il ricorso alla Corte d'onore o la querela in diffamazione o calunnia concernono un testimone che avesse deposto dinanzi a una Corte d'onore o a un giuri. In questo caso infatti, la questione fra il *primo* e il teste concerne un fatto accessorio della vertenza principale, fatto che costituisce il motivo per una vertenza separata e distinta, in quanto si concretizza anche in una nuova e diversa offesa.

Con lodo del 3 gennaio 1923 in v. Salvadori-Gervasoni, la Corte d'onore, permanente stabiliva: «Se, infatti, a chi subì offesa negano le leggi d'onore il diritto d'inviare una sfida, quando abbia comunque fatto appello ad un Tribunale ordinario o a un giudizio cavalleresco, non è, però, vietato al gentiluomo di querelarsi per diffamazione contro il teste, che si fosse fatto sostenitore di un'accusa, ritenuta ingiusta, specialmente quando da tale accusa sia a lui derivata un'onta gravissima. Resta; in tal modo integra nel gentiluomo offeso 1a facoltà di adire le vie penali, (contro il testimone) senza che per ciò venga comunque a mancare in lui il diritto. di richiedere quella riabilitazione che dal giudizio di 'una Corte d'onore può derivargli.

« Ove, infatti, si ammettesse che l'esperimento giudiziario contro un testimone fosse di impedimento ad un successivo giudizio di una Corte d'onore, potremmo arrivare all'assurdo di vedere un gentiluomo, ingiustamente accusato, ottenere dinanzi al magistrato condanna di chi, mentendo, lo privò dell'onore cavalleresco e trovarsi dopo nella impossibilità di chiedere una riabilitazione, pur essendo consentito un giudizio di appello dalle leggi d'onore.

« Debbono, in simili casi, considerarsi le azioni penali esperite, quali mezzi adottati da chi fu colpito nell'onore per procurarsi *maggiori prove a* discolpa, onde meglio affrontare il giudizio di una Corte d'onore. *Prove a* discolpa, malgrado l'autorità giuridica di una sentenza passata in giudicato, prove sul cui valore dovrà giudicare in modo insindacabile la Corte, che non può mai essere tenuta ad osservare incondizionatamente il dispositivo di una sentenza pronunciata in conformità delle leggi penali... Tra le leggi d'onore e le leggi penali esiste differenza sostanziale, sia per la loro origine e natura, che per i loro effetti, e in questa diversità le prime tanto affermano la loro superiorità ed indipendenza da comandare talora come dovere ciò che le seconde puniscono come delitto» (Rel. avv. Boldrini).

f) se non vi sono chiaramente determinati i fatti da cui trasse origine la sfida, perché il presunto offensore ha il diritto di sapere di cosa deve rispondere.

Corte d'onore permanente 15 febbraio 1888 in v. De Biase, Ciullini, Masiello.

ART. 105 (154, 155)

Per appello al Tribunale ordinario s'intende l'effettuata presentazione di un documento qualsiasi affinché il Magistrato intervenga a termini di legge.

Per ricorso alla Corte d'onore intendesi la richiesta di un suo giudizio di merito e non di forma.

Allo sfidato resterà integro il diritto di respingere la sfida, anche se la querela al Tribunale, venisse ritirata.

ART. 106 (156)

a) Se nelle more del giudizio cavalleresco, o mentre i rappresentanti discutono per risolvere la vertenza, l'offeso subisce nuova offesa da parte dell'avversario, sulla denuncia dell'interessato, il giurì o i quattro rappresentanti, a seconda dei casi, pronunzieranno la squalifica dell'offensore.

Con lodo del 15 dicembre 1923, in v. Paternò-Ziino, la Corte permanente stabilì: « Chi offende, dopo l'inizio della vertenza il primo avversario, incorre, conforme i numerosi giudicati di questa Corte, nella decadenza del diritto di concedere una soddisfazione d'onore. Codesta decadenza equivarrebbe alla squalifica permanente, quando fosse dimostrato che le offese furono inferte all'avversario per creare un ostacolo al libero svolgersi della vertenza ».

b) Egualmente si praticherà se un *rappresentato* cercherà di avere colloqui privati con l'avversario (Corte d'onore, Bari 5 maggio 1922), a meno che talune circostanze attenuino la responsabilità, nel qual caso potranno applicarsi sanzioni meno gravi della squalifica permanente.

e) Se pendente giudizio dinanzi alla Corte, un *verbale redatto* dai quattro rappresentanti, e controfirmato dai due primi, dichiarasse chiusa pacificamente la vertenza, ne sarà data immediata comunicazione alla Corte, la quale regolerà il giudizio secondo la propria coscienza.

LIBRO SECONDO

Questioni e principi di massima

I. ARMI PEL DUELLO E DIRITTO ALLA SCELTA

ART. 107 (159, 160, 161)

Le leggi d'onore e quelle penali (art. 243, 20 C.P.) sono concordi nello statuire che non si possa duellare con armi diverse dalla *spada*, dalla *sciabola* e dalla *pistola*.

I duelli fatti con altre armi sono considerati fuori dalle leggi cavalleresche e, perciò, come mancanza contro l'onore. Se proposti, *devono* essere rifiutati.

ART. 108 (167)

La scelta delle armi spetta sempre all'offeso, anche se sfidato (Corte d'onore, Firenze, in vertenza Corsi Sorcinelli).

Si tenga presente che il provocatore del duello non è sempre lo sfidato. Provocatore è colui che fu causa dell'alterco o che diede luogo alla vertenza.

Anche il Puccioni nelle osservazioni all'art. 350 del C. P. T. conclude: « spetta al provocato la scelta delle armi. Per provocato s'intende colui che, offeso,

fu provocato a chiedere la riparazione ».

ART. 109

Se i rappresentanti dell'offensore impugnino nell'offeso il diritto alla scelta delle armi, i rappresentanti di quest'ultimo possono chiudere la vertenza per negata soddisfazione.

ART. 110 (164)

Se ad uno sgarbo si risponde con una offesa, talchè ambedue i contendenti si stimino offesi, l'arbitro, il giuri, la Corte, decideranno a chi spetta la scelta dell'arma.

II. SCELTA DELL'ARMA PER LO SCONTRO

ART. 111 (165).

Se per troncare la vertenza sarà stato preferito l'uso delle armi al giudizio civile e pacifico di un consesso cavalleresco, i rappresentanti dell'offeso sceglieranno l'arma preferita dal loro primo.

Ciò è giusto; ma non sarebbe onesto se si trascurasse *l'elemento offensore*, e cioè: le condizioni fisiche di chi offese e l'entità dell'offesa. Scegliere un'arma che non potesse, essere maneggiata dall'avversario, è, per lo meno, un *abuso del proprio diritto*, e, come tale, condannevole. Scegliere, invece, un'arma dalla quale potessero derivare conseguenze imprevedibili gravissime, per troncare una vertenza provocata da offese lievi, giustificerebbe il dubbio che tale scelta mascheri la vigliaccheria dell'offeso, il quale spera che tale scelta induca l'avversario alle scuse o alla ritrattazione.

ART. 112 (166)

Se l'offensore sollevasse eccezioni circa i privilegi che le consuetudini accordano all'offeso, questi potrà ritenere negata la riparazione.

ART. 113 (168)

È lecito rifiutare la spada e la sciabola, quando l'offensore per difetto fisico permanente sia nella impossibilità assoluta di maneggiarle.

Talora all'offensore, affetto d'incapacità fisica, può anche essere accordato un termine affinché si ponga in grado di maneggiare l'arma prescelta dall'offeso. Così, nella vertenza Misuri-Pighetti Bastianini, il giuri, presieduto da S. E. il sen. Salvatore Barzilai, nel maggio 1923 sanzionava: « Considerato che fu senza discussione riconosciuto, né potrebbe revocarsi in dubbio, il *diritto dell'offeso* (Bastianini) *alla scelta delle armi*, ed egli di tal diritto ha fatto legittimo uso proponendo uno scontro alla spada, ecc. ecc. che, fermo restando il diritto dell'offeso all'arma scelta, debba darsi un congruo termine, che i quattro padrini d'accordo stabiliranno, perché l'offensore » (on. Misuri), affetto d'incapacità fisica relativa, « possa addestrarsi all'uso dell'arma bianca, adoperando la mano sinistra ».

III. MAESTRI DI SCHERMA NEL DUELLO

ART. 114 (167, 169, 170, 171)

Al maestro di scherma, anche se offeso, è, in generale, interdetto il duello con armi bianche, con

chi non è parimente maestro.

Tale eccezione decade, se il maestro fu offeso senza provocazione con insulto o vie di fatto, o quando fosse stato oltraggiato nell'onore familiare.

ART. 115 (172, 173, 174)

Le restrizioni di cui all'art. precedente, decadono anche quando l'avversario del maestro, pur non essendo professionista, presenta un certificato di professionisti (almeno tre) nel quale si dichiara che il *non maestro* è tiratore di merito, capace di competere con un maestro.

Peraltro, il maestro si rifiuti di duellare con le armi professionali, se a sua volta non viene autorizzato da un collegio di colleghi di scendere sul terreno per combattere con armi bianche. Tali cautele mirano a garantire la rispettabilità dell'insegnante ed allontanare le responsabilità penali che dal duello con tali armi potrebbero derivargli.

Per ultimo, tali restrizioni servono ad impedire che altri tragga vantaggio in danno di un professionista nella soluzione della vertenza.

ART. 116 (175).

I rappresentanti di una parte possono non accettare come collega nella rappresentanza avversaria un maestro di scherma.

IV. SCELTA DEL LUOGO PER LO SCONTRO

ART. 117 (176, 177)

Spetta all'offeso la scelta del luogo, e di determinare il giorno e l'ora dello scontro, non oltre le 48

ore dalla compilazione del verbale di scontro, salvo contrari accordi tra le parti.

I rappresentanti dell'offeso, perciò, sono responsabili presso i colleghi avversari di qualsiasi abuso o sopruso, dei quali potesse risultare passivo l'offensore, in dipendenza dell'uso di tali diritti.

Qualora uno o più rappresentanti dubitassero che lo scontro potesse essere impedito dalla Polizia, o turbato dalla presenza di estranei, hanno l'obbligo di partecipare ai colleghi i loro dubbi, onde addivenire alla scelta di altra località, differire lo scontro, ecc.

V. CONDIZIONI PER LO SCONTRO

ART. 118 (47, 178, 179, 182)

Semprechè non si faccia appello ad un giudizio d'onore per definire civilmente, ragionevolmente e con onestà la vertenza, e si decida, perciò, di troncarla con le armi, essa dev'essere esaurita nel tempo più breve che sia possibile.

Tenendo presente che all'offeso con oltraggio o con onta si riconosce il diritto di dettare le condizioni del duello, conforme le prescrizioni delle leggi d'onore, i quattro rappresentanti redigono il verbale di scontro dal quale deve risultare:

- a) l'arma scelta per duellare;
- b) le condizioni particolari che regoleranno lo svolgimento dello scontro ;
- e) le distanze e il numero di colpi da spararsi nei duelli alla pistola;
- d) il luogo, il giorno e l'ora del convegno ;
- e) i riposi;
- f) la sospensione del duello;

- g) il voto del medico (se imperativo o consultivo);
- h) il fazzoletto attorno alla mano, al polso e l'uso dei guanti;
- i) la martingala ;
- k) gli occhiali;
- l) i cinti erniari e le bretelle;
- m) la cessazione dello scontro.

ART. 119 (180, 181)

Accordatisi su tutti i particolari, e redatto il verbale di scontro in modo chiaro, preciso, inequivocabile, lo comunicheranno ai rispettivi mandanti, ammonendoli che devono subire le condizioni stipulate ed osservarle scrupolosamente. Però, i primi, hanno, il diritto di respingere le condizioni che fossero in contrasto con le leggi d'onore.

VI. USO DELLA MANO E DEL BRACCIO
DISARMATI DURANTE LO SCONTRO

ART. 120 (183, 184)

Nel duello con armi bianche è vietato adoperare la mano disarmata per parare i colpi e per deviare il ferro avversario.

Se concordi le parti, ed è consigliabile non esserlo, nei duelli con la sciabola può concedersi la parata dei colpi col braccio disarmato; ma non servirsi della mano per afferrare il ferro nemico.

ART. 121 (185)

La facoltà d'impugnare l'arma con la destra o con la sinistra mano *ad libitum* durante il combattimento è condannato dalle leggi d'onore, e se, per errore, fu riconosciuta a un duellante, l'altro può rifiutarsi di scendere sul terreno.

ART. 122 (186)

L'esclusione di taluni colpi, trascritta nel verbale di scontro, *può* essere respinta da uno dei combattenti, il quale *può* pretenderne l'abrogazione, o rifiutarsi di scendere sul terreno.

L'esclusione di taluni colpi non rende meno pericoloso il duello, sebbene aggravi le eventuali responsabilità penali e cavalleresche dei primi. Si tenga presente che la maggior parte degli schermidisti italiani sono tiratori di temperamento, nei quali l'abitudine inveterata di talune azioni può, loro malgrado, manifestarsi durante il duello.

ART. 123 (187)

Infrange le leggi d'onore e cade nella squalifica il duellante che, trovandosi *corpo a corpo* con l'avversario, si serve della mano disarmata per respingerlo o colpirlo comunque.

ART. 124 (188, 189)

Non si concede l'uso alternato delle mani nel duello, a meno di casi eccezionali, riconosciuti dai quattro rappresentanti e trascritti nel verbale di scontro.

Questi casi consistono nel riconoscere a chi fu offeso gravissimamente di continuare a duellare con la mano sinistra, se fu ferito alla mano o al braccio destro, o viceversa.

ART. 125 (186 e 190)

Se durante il combattimento uno dei duellanti usa il braccio o la mano disarmati per allontanare l'arma dell'avversario, o per afferrargliela, o cerchi di parare il colpo col braccio (nei duelli con la sciabola lo si può, se concordato) i rappresentanti hanno il dovere di legare la mano del trasgressore. Se questi vi si rifiutasse, sarà fatto cessare il duello e con apposito verbale si squalificherà il colpevole.

ART. 126 (191)

Durante il combattimento è vietato cambiare l'arma di mano, pena la squalifica.

Nel verbale di scontro non si ammette codesta facoltà, perché rappresenta una mancanza assoluta contro la corretta lealtà di un combattimento cavalleresco, che non tollera sorprese, capaci di provocare nell'avversario perplessità pericolose.

VII. DEL GUANTO, DELLA LEGACCIA
E DEL FAZZOLETTO

ART. 127 (192, 193, 194)

a) Sul terreno è permesso l'uso di un guanto comune di pelle, o del cosiddetto guanto *d'ordinanza*;

b) il guanto può essere sostituito da un fazzoletto avvolto alla mano o al polso, asciutto o bagnato.

e) se concordi le parti, si può usare il guanto con crispino di cuoio;

d) il guantone di sciabola si usa nei duelli gravi, provocati da gravissime offese, nello intento che una scalfittura all'avambraccio non obblighi alla cessazione dello scontro.

La condizione c) non può essere imposta all'avversario; quella d) si applica raramente, perché aggrava le responsabilità dei duellanti.

ART. 128 (195)

Nel verbale di scontro si dovrà trattare anche dell'uso dei guanti, degli occhiali, dei cinti, ecc., nel fine di evitare malintesi, discussioni e sospensione, o rinvio del combattimento.

ART. 129 (196)

Se le parti non sono concordi, è vietato l'uso

a) del laccio per dare maggiore stabilità all'arma impugnata;

b) del guantone e della gomitiera.

VIII. DUELLI IMMEDIATI.

ART. 130 (197, 198)

Le leggi d'onore non ammettono, ma condannano il duello immediato. Perciò, dalla offesa allo scontro devono trascorrere almeno 24 ore.

Occorre che un certo lasso di tempo trascorra tra l'offesa e lo scontro per dar modo alla riflessione di portare la calma negli spiriti turbati dall'offesa.

Molte vertenze si possono definire pacificamente e con onore dei contendenti, perché fu impedito il duello a breve scadenza.

IX. DUELLI A PRIMO SANGUE
E DUELLI AD OLTRANZA

ART. 131 (199, 201)

Nel verbale di scontro non deve leggersi la frase: «il duello cesserà alla prima ferita ».

Ciò urterebbe la dignità delle parti in causa, perché la gravità della ferita dipende più dal caso, che dalla volontà dei combattenti.

Inoltre, tale disposizione è pericolosa perché, se alla *prima scalfittura insignificante* non cessasse lo scontro, i testimoni si assumerebbero una particolare responsabilità di fronte alla legge penale. Perciò, si dirà che il duello avrà termine quando una delle parti dichiarerà di non poter continuare; oppure, quando testimoni e medici riterranno che uno dei combattenti ferito si trova in condizioni di reale inferiorità fisica e tale da non permettergli di continuare nel combattimento.

ART. 132 (200)

I duelli a morte, o all'ultimo sangue, non si propongono; se proposti si respingono, perché contrari all'onore e giustamente puniti dall'art. 243 del C. P. Non altrimenti devono considerarsi i duelli ad *oltranza*, pei quali venisse stabilito che il combattimento debba cessare quando uno dei duellanti cada per ferite gravi e tali da metterlo in pericolo di vita.

L'art. 243 del C. P. commina le pene stabilite per l'omicidio e la lesione personale pe' duelli ne' quali fu espressamente convenuto, ovvero ne risulta dalla specie di duello, o dalle distanze (nei duelli alla pistola) o da altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

X. DUELLI ECCEZIONALI

ART. 133 (202, 203)

Addimandansi *eccezionali*, o *illegali* e *anticavallereschi*, tutti i duelli effettuati con armi diverse dalla sciabola, dalla spada e dalla pistola, e quelli a condizioni e forme non ammesse dalle leggi d'onore e dal Codice penale.

Si considerano *eccezionali* i duelli ad oltranza; quelli alla pistola a meno di 12 metri (15 passi); quelli in cui uno solo dei duellanti ha l'arma carica; quelli con armi bianche o da fuoco, anche legali, fatti a cavallo, in carrozza, all'altalena, alla posta, alla caccia nel bosco e simili; tutti quelli, insomma, fatti con forme e patti non ammessi dalle leggi d'onore.

Tutti questi duelli cadono sotto le sanzioni del C.P., ed è squalificabile tanto chi li propone, quanto chi li accetta, o vi partecipa.

ART. 134 (204)

Il gentiluomo non può, né deve partecipare a duelli eccezionali per la dignità propria e dell'onore nazionale. Se vi partecipasse cadrebbe nella squalifica.

XI. DUELLI IN LUOGHI CHIUSI

ART. 135 (205, 206)

È ammesso che un duello ad arma bianca si svolga, in via eccezionale, in luogo chiuso. Però,

occorre il consenso dei due primi e quello di tutti i rappresentanti.

Occorre che i due primi acconsentano, perché il duello in luogo chiuso è di vantaggio a colui che ha l'abitudine prolungata della sala di scherma; mentre riesce a suo danno il duello all'aperto, poiché l'aria libera, la luce, lo spazio, il terreno nudo influiscono grandemente sulle sue abitudini. Per codesta ragione le gare di spada da terreno, nelle quali l'arte della scherma è assente, si fanno sempre all'aperto e su terreno naturale.

XII. ETÀ E STATO FISICO DEGLI AVVERSARI NEL DUELLO ¹.

ART. 136 (242)

Non sarà mai concesso l'onore delle armi al minorenni. Per minorenni in materia d'onore si ritiene colui che non è stato ancora iscritto nei ruoli di leva.

Questa regola, come altre già espone in questo Codice cavalleresco, ha le sue eccezioni. Così, si potrà accordare la facoltà di battersi in duello al minorenni offeso, se ammogliato, o se già iscritto nei ruoli dell'esercito. Se la società riconosce legalmente nel minorenni la capacità di addivenire capo di famiglia, o quella di difensore della patria, perché rifiutargli il diritto di tutelare personalmente il proprio onore?

¹ Non a tutte le età si possono maneggiare efficacemente le armi; per cui, le leggi d'onore fissano un limite massimo e un limite minimo tra la giovinezza e la senilità, entro i quali, senza urtare contro il senso morale, possa concedersi il diritto e l'obbligo di chiedere o di dare una soddisfazione con lo armi. Ciò è tanto più necessario, inquantochè è obbligo di cavalleria di risparmiare al pubblico quel ragionevole dis gusto, che proverebbe, se scendessero sul terreno giovani imberbi o vecchi decrepiti.

ART. 137 (243)

Se il minorenni è offensore, l'offeso può accettare la sostituzione del fratello maggiore dell'offensore; oppure attendere che l'offensore abbia raggiunto la maggioranza cavalleresca per ottenere da lui la riparazione dell'offesa. Però, è da preferirsi l'appello a un giuri o alla Corte d'onore per definire la vertenza.

Il fratello maggiore può offrirsi per sostituire il minore; ma non manca alle leggi cavalleresche se si astiene dal farlo.

ART. 138 (243 bis)

Nel caso di cui all'art. precedente, i rappresentanti stendono relativo verbale e aggiornano la riunione a quando sarà tolto l'ostacolo dell'età. All'epoca determinata i rappresentanti si riuniscono per la trattazione della vertenza, e, se necessario, scegliere le armi e stabilire le condizioni dello scontro (Corte d'onore, Torino 27 marzo 1892).

La data fissata nel detto verbale per risolvere la vertenza con le armi, non può essere modificata (a meno che sieno stati preveduti i casi), se il minorenni prima del termine fissato siasi arruolato, o arruolato nell'esercito per anticipata chiamata, o dichiarato emancipato conforme alle disposizioni del Codice civile. L'iniziativa per la riunione in cui debbano riprendersi le trattative spetta ai rappresentanti dell'offeso.

ART. 139 (244).

Il maggiorenne offeso dal minorenni, può non raccogliere cavallerescamente l'offesa, e, se del caso, deferire l'offensore al Tribunale ordinario, sen-

za mancare in nulla alle leggi dell'onore (Corte d'onore, Torino 27 marzo 1892, appell. Bonarelli).

Alcuni trattatisti ritengono che il minorenne, offensore, deve pagare di persona il debito cavalleresco contratto con l'offeso. Essi dicono: Se non vuol esporre la, propria vita, si faccia sostituire dal fratello o dal padre: ovvero, sottoscriva di battersi con l'arma che indicherà l'offeso il giorno in cui, egli offensore, avrà raggiunto il ventesimo anno di età. Se questa soluzione non gli talenta, subisca in anticipazione il passaporto per l'avvenire di uomo pauroso e senza cuore. A tale opinione è da preferirsi la soluzione dell'art. 137 a qualunque altra, specialmente alla sostituzione del fratello o del padre, che espone l'offeso, in caso di risultati funesti, a gravi responsabilità e a rappresentare una parte punto simpatica al cospetto della pubblica opinione.

ART. 140 (245)

A chi, offeso, è stata rifiutata una riparazione d'onore con le armi, causa l'eccessiva giovinezza, è riconosciuto il diritto

a) di farsi sostituire dal fratello maggiore, se ne ha; oppure

b) attendere di avere raggiunto la maggioranza cavalleresca per chiedere conto delle offese ricevute.

In questo caso la vertenza dovrà avere normale inizio e sarà quindi sospeso con apposito verbale dai quattro rappresentanti (v. art. 138).

ART. 141 (246)

Tutti coloro che non hanno raggiunto l'età di 55 anni e che non trovansi nelle condizioni espresse nel capitolo delle *Sostituzioni*, sono obbligati a rendere ragione personalmente delle offese da loro dirette ad altri gentiluomi e a chiedere una riparazione per le ingiurie che da questi fossero lanciato

loro ¹.

Qui si affaccia la solita eccezione, quale portato della circostanza, per la quale, gli anni, non pesando egualmente sulle spalle di tutti, potremmo trovarci di fronte a persone che, non avendo ancor raggiunti i cinquantacinque anni, si trovano nell'assoluta impossibilità di adoperare le armi.

Per cui, ogni volta che si tratterà di campioni l'età dei quali sia avanzata, piuttosto che tener conto degli anni, si darà maggior peso allo stato fisico degli avversari e alle circostanze di fatto, per le quali si richiede una soddisfazione.

ART. 142 (247)

In massima, il duello non può aver luogo tra persone che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di età.

Per principio cavalleresco e morale si ritiene che un giovane non possa battersi con un vecchio, il quale abbia oltrepassati i cinquantacinque anni, senza che; questi abbia offeso, *offeso* gravemente o percosso, il giovane avversario. In tutti i modi, per quanti torti si possano rimproverare al vecchio, i rappresentanti e i testimoni, per essere al coperto da ogni responsabilità, pretenderanno da lui una dichiarazione scritta con la quale egli *affermi* di sentirsi in piena efficienza fisica per scendere sul terreno. In caso di rifiuto riterranno esaurita la vertenza e redigeranno apposito verbale, da rilasciarsi al giovane, per dichiarare che lo stato fisico non consente all'offensore di dare la riparazione richiesta.

¹ Federico Imperatore, in una 'certa sua costituzione dispose « che non potessero essere astretti al duello i maggiori d'anni sessanta e li minori di venticinque». Il che sogliono osservare i Siciliani, i quali hanno questa legge. - ALCIATO, *Duello*, Venezia 1545, pag. 32.

XIII. INFERMI, MINORATI, ECC.

ART. 143 (248)

Per infermo in materia di duello s'intende colui che è affetto da infermità, la quale *palesamente gli* impedisce l'uso di un'arma.

ART. 144 (249)

L'incapacità fisica, che impedisce l'uso di un'arma, deve essere dichiarata *dall'infermo*, inviando, o accettando il cartello di sfida.

ART. 145 (250)

Tale dichiarazione deve essere confermata da perizia medica. I medici in questo caso sono scelti di comune accordo dai rappresentanti delle parti.

In generale, un uomo in pieno vigore di tutte le sue facoltà, non dovrà battersi con un infermo, a meno che circostanze speciali ve lo costringano. Trovarsi di fronte a chi è inferiore per difetto organico, ripugna al vero gentiluomo. Ma, per quanto ciò possa disgustare l'animo gentile del cavaliere, pure vi sono circostanze imperiose, di fronte alle quali la generosità deve tacere.

Difatti, i Codici cavallereschi francesi stabiliscono che tutte le volte nelle quali, *chiunque, anche se inferno, si rende colpevole d'imputazioni disonoranti, di calunnie e di tutto ciò che può recare offesa, produce lo stesso pregiudizio a danno di un gentiluomo, come se dette offese fossero state dirette da chi possiede l'uso di tutte le sue facoltà fisiche.*

Le condizioni che al proposito vengono stabilite dal Codice cavalleresco italiano sono contenute negli articoli seguenti.

ART. 146 (251)

L' offensore storpiato può rifiutare la spada e la sciabola, a meno che l'offeso non sia stato insultato con vie di fatto.

Il giurì d'onore, presieduto in Roma dal senatore S. Barzilai, in vertenza Misuri-Pighetti (maggio 1923) ritenuti il comm. Bastianini offeso e l'on. Misuri offensore, riconosciuto all'offeso il diritto alla scelta dell'arma (spada) «considerato che nella incapacità fisica relativa, debitamente verificata, all'uso di tale arma da parte dell' on. Alfredo Misuri potrebbe anche a rigore non farsi conto, trattandosi di una condizione personale di inferiorità preesistente all'offesa;

« considerato doversi tuttavia nei limiti del possibile, salvaguardare il principio della presupponibile parità di condizioni nelle attitudini fisiche degli avversari;

« il giurì decide

« che, fermo restando il diritto all'offeso all'arma scelta, debba darsi un congruo termine, che i quattro padrini d'accordo stabiliranno, perché l'offensore possa addestrarsi all'uso dell'arma bianca adoperando la mano sinistra (v. art. 113).

ART. 147 (252)

Fatta astrazione dalle vie di fatto, lo storpio offensore può rifiutare le suddette armi, se, a causa dell'infermità di cui è afflitto, non può servirsene efficacemente.

Così, ad esempio, se fosse privo di una gamba, o che questa fosse paralizzata, è ragionevole il rifiuto di quelle armi, per adoperare le quali è necessaria la posizione di *in-guardia*.

ART. 148 -(253).

Esistendo le vie di, fatto, l'offeso, può imporre allo storpio l'arma che meglio gli talenta; però, è bene che il gentiluomo si astenga dalla scelta delle armi che possono essere maneggiate con difficoltà dall'offensore per l'infermità che lo affligge.

Questa raccomandazione, è chiaro, fa appello alla generosità del gentiluomo; il quale, peraltro, potrebbe agire con tutto il rigore delle leggi cavalleresche contro lo storpio, che ha avuto la forza e l'audacia di percuotere e che di conseguenza, dovrebbe pure, con gli stessi mezzi dell'offesa, provvedere alla propria difesa.

È bene notare, intanto, che tutte le volte nelle quali lo storpio rifiuta le armi *bianche* legali per scegliere la pistola, le condizioni del duello devono essere determinate dall'avversario ¹.

ART. 149 (254).

L'orbo offensore può rifiutare la pistola nel solo caso di offesa semplice; mentre invece è obbligato ad accettare l'arma scelta dall'avversario, se l'offesa è stata accompagnata da insulto, da percossa o da ferita.

Questa differenza di trattamento l'orbo la deve attribuire alla sua infermità, che è molto meno grave di quella che affligge colui il quale è stato amputato di un braccio o di una gamba.

Con una gamba in meno non si sta in guardia,

¹ Il cav. De Rosis è meno indulgente per lo storpio. In fatti all'art. 4 del Cap. I del suo Codice, dice: .

Nella pistola sarà fatta giusta eccezione in caso che l'offeso fosse zoppo, ovvero storpio nel braccio, o nella mano destra: allora l'offensore sarà obbligato ad accettare ».

E all'art. 5 dello stesso Capitolo

« Uno storpio perderà questo, vantaggio dal momento che avrà preso l'iniziativa all'insulto »

o bisogna circoscrivere la propria azione ad una semplice difesa; con un braccio solo non si può battere vantaggiosamente; ma se il braccio amputato è il destro, per chi non sa colpire con la sinistra?..

Un occhio solo è sufficiente per potere ben mirare e colpire l'avversario.

XIV. SOSTITUZIONI ¹

¹ (') L'uomo, considerato in sé, è un essere morale, il quale, operando per ragione e volontà libera, deve per propria efficienza attuare ciò che ha rapporto con l'armonia della sua vita; e perché egli è un ente morale, ed ha in sé la ragione sufficiente delle proprie determinazioni, ha pure la responsabilità degli atti propri; per cui le offese essendo personali, è naturale che personalmente si devono vendicare.

La sostituzione, pertanto, nel duello si accetta come *fatto* eccezionale, consigliato da forza maggiore, o per evitare guai più gravi; perché, se l'offesa deve cancellarsi col sangue, non è certo con quello di un terzo, che si potrà cavalleresamente raggiungere lo scopo.

L'injure est personnelle et ne peut être relevée que par celui qui l'a reçue (Tavernier).

Nelle consuetudini del duello nulla essendovi di assoluto, così questa, come tutte le altre regole cavalleresche fin qui espresse, ha le sue eccezioni degne di un esame profondo e pratico, perché si basano essenzialmente sul principio morale e particolare al quale s'informa la cavalleria.

Ora, siccome il principio morale di essa è di tutelare nel miglior modo l'onore dei gentiluomini, ne consegue che il mezzo migliore, più logico, più pratico e onesto non è quello di discutere sui diritti di sostituzione, ma l'altro di rimettere alla Corte d'onore la definizione della vertenza. Così operando, i rappresentanti non assumeranno responsabilità di fronte alla loro coscienza e alla legge, e otterranno una soluzione conforme ai dettami della giustizia e della logica.

Ma perché le cose semplici e diritte riescono meno accette agli spiriti turbati dalle offese, ecco le condizioni volute dalle consuetudini cavalleresche in fatto di sostituzione.

ART. 150 (255).

Un figlio, un fratello, un nipote possono sostituire il rispettivo padre, fratello e zio in certe determinate condizioni.

ART. 151 (256).

Perchè il figlio possa essere autorizzato a prendere il posto del padre, in una, vertenza d'onore, è necessario

- a) che il padre abbia le qualità di' offeso;*
- b) che il padre sia riconosciuto incapace di vendicare l'offesa patita ;*
- e) che l'età dell'avversario si avvicini più a quella del figlio;*
- d) che il padre abbia oltrepassata l'età di 55 anni;*
- e) che il padre sia assente al momento dell'offesa.*

Non sarà, s'intende, necessario che queste condizioni concorrano tutte. È demandato al giusto discernimento dei rappresentanti o, di un arbitro di decidere, di volta in volta, se la sostituzione sia ammissibile.

ART. 152 (257).

Per le offese con vie di fatto non è ammessa alcuna eccezione di età, e si deve riconoscere al figlio il diritto di chiedere soddisfazione per l'onta fatta al padre. Ma è più logico che i rappresentanti si avvalgano di codesta richiesta per deferire al giudizio di un giurì, o meglio, della Corte d'onore, la definizione della vertenza.

ART. 153 (257 bis)

Si può domandare conto dell'offesa fatta colla stampa alla madre, alla moglie ed alla sorella non maritata, o maritata ad uomo incapace per assenza, o per altri motivi.

ART. 154 (258)

Il fratello maggiore può sostituire il fratello minore, sempre quando questi sia l'offeso e l'offensore sia maggiorenne.

ART. 155 (259).

Un amico può sostituire l'amico sotto speciali condizioni che sono

a) che l'amico minorenni sia stato offeso da un maggiorenne ;

b) che l'amico, toccato nell'onore, sia nell'impossibilità materiale di vendicare l'ingiuria da se stesso e sia privo di padre e di fratello, capaci di sostituirlo;

c) che il legame di amicizia del sostituito verso l'offeso, incapace di chiedere ragione dell'insulto ricevuto, non sia piuttosto che vero attaccamento, un atto di intempestiva generosità.

Essendo l'amicizia un legame imponderabile, è necessario che i padrini, prima di concedere la sostituzione, si accertino che veramente esistono legami di lunga e sincera amicizia tra l'offeso e il sostituto; o se invece, non sia un'occasione qualunque, di cui questi tenti approfittare per dar sfogo a vecchi rancori contro l'offensore.

d) Per non derogare dal principio formulato, per quanto concerne la personalità dell'ingiuria, è indi-

spensabile che i testimoni esigano dall'aggressore una dichiarazione scritta, per la quale accetta questa sostituzione e che gli è gradita.

Tale dichiarazione è necessaria; per conservare al sostituto gli stessi diritti spettanti all'amico offeso, poiché è prescritto dalle consuetudini d'onore.

ART. 156 (260).

Il sostituto usufruisce: sempre dei diritti riconosciuti all' ingiuriato.

ART. 157 (260 bis)

Malgrado la concessione del voto politico e amministrativo, e malgrado tutti i riconoscimenti giuridici fatti alla donna, essa è riconosciuta inabile al duello ¹. e quindi, qualunque offesa che le viene lanciata, non la colpisce; ma ferisce bensì il suo protettore naturale, a cui spetta il diritto di tutela.

¹ Si ritiene la donna incapace di impugnare e di usare le armi: di difendere l'onore suo da se stessa. Eppure non mancano esempi nei quali bellissime (e non belle) *virago* hanno abbattuto in combattimento singolare esperti cavalieri.

La Saint-Balmont non è seconda alla signora Bonneval, che quasi giornalmente si batteva in duello col suo secondo marito e spesso ne dava e non ne prendeva; nè alla Gervès.

La Maupin dette prima fuoco al convento che rinchiudeva la *sua bella*; e poi sfidò Dumesnil a duello; lo alleggerì dell'orologio e della tabacchiera, mandandolo con Dio..., con un'abbondante dose di legnate.

Nel 1820 due attrici disputarono col fioretto il cane di un conte svedese dal collare d'oro (!) (il Cane, non il conte). E il duella. tra la marchesa di Nesle e la contessa di Polignac?...
I Duelli mortali del secolo XIX dell'autore di questo Codice non sono privi di racconti di duelli nei quali le donne hanno dato prova di una risolutezza di carattere e di volontà ammirevole.

Essa, la donna, gode, nella nostra società di una considerazione e di una prerogativa estesissima. I più nobili e i più delicati sentimenti del cuore, la riflessione, frutto di una educazione squisita, l'esperienza, costringono a non dover abusare mai della donna, poiché: *La femme la mieux louée est celle dont il n'est jarnais parlé*. Di conseguenza:

ART. 158 (261)

L'offesa diretta ad una donna con atti, con scritti, con parole, anche in seguito a sua provocazione, sarà fatta propria

a) dallo sposo, se maritata;

b) se nubile, vedova o maritata, ma il marito della quale sia assente dal luogo ove risiede, dal fratello, dal padre, dal nipote, dallo zio o dal cognato;

e) se non convive col marito, anche se questi dimora nella stessa città, dal fratello, dal figlio, dal padre, dal nipote o dal cognato, che non sia fratello del marito ;

d) se presente, dal padrone di casa, ove la donna fu offesa; altrimenti da chi l'accompagnò, o ne prese la difesa, e in mancanza di questi, dal più giovane degli astanti, purché sia maggiorenne;

e) dal cavaliere che le porgeva il braccio, ed a questi spetta la precedenza anche sui parenti presenti al fatto.

ART. 159 (262)

Gli stessi obblighi e nello stesso ordine spettano alle persone sopra menzionate, ogni qual volta la donna, invece di essere offesa è provocatrice.

ART. 160 (263)

Se l'aggressore rifiutasse la sostituzione, consentita dalle leggi cavalleresche, sarà redatto un verbale d'*opposizione*, col quale verrà condannato il rifiuto e sarà posto l'offensore fuori dalle leggi d'onore.

XV. RESPONSABILITÀ DEI GIORNALISTI

Premesso che la più completa riparazione per le offese fatte per mezzo della stampa è quella che può derivare dal verdetto di un giuri o dalla sentenza di una Corte d'onore, si ricorda che le offese stesse sono soggette alle regole cavalleresche seguenti

ART. 161 (264)

La responsabilità cavalleresca di una pubblicazione comunque offensiva ricade sul gentiluomo che ha scritto e offeso, abbia egli, o non abbia, firmato.

L'offesa fatta per mezzo della stampa appartiene al quarto grado.

ART. 162 (265)

La persona che si ritenga lesa nell'onore da articoli giornalistici non recanti firma, o pseudonimo o simbolo che ne riveli notoriamente l'autore, deve inviare i suoi rappresentanti al direttore del giornale in cui è avvenuta la pubblicazione, per domandargli. soddisfazione, il nome dell'offensore, o per chiedergli se intende assumere la responsabilità cavalleresca dell'offesa.

Col recente decreto sulla stampa, la figura, tante volte commiserata e deprecata, del gerente responsabile, uomo di paglia, è scomparsa. Oggi la gerenza di un giornale, non può essere assunta che dal direttore o da uno dei redattori principali. Ma questo non ha valore se non agli effetti penali. Agli effetti cavallereschi è sempre al direttore di un periodico, indipendentemente dalla persona del gerente, che potrebbe essere un altro, che si deve domandare se intende assumere la responsabilità cavalleresca delle pubblicazioni avvenute nel suo giornale.

ART. 163 (266)

Il direttore di un giornale deve assumere la responsabilità di quanto sia stato pubblicato nel suo periodico, qualora l'autore dell'articolo offensivo non senta il dovere di rivalersi e di rivendicare la paternità dell'offesa.

È intuitivo che l'autore di uno scritto anonimo, venuto a conoscenza di una sfida inviata, per quello scritto, al proprio direttore, debba affrettarsi ad assumere la responsabilità cavalleresca del suo operato. Se ciò non facesse, e lasciasse che il suo direttore pagasse di persona per lui, commetterebbe azione evidentemente indegna. Ma questa esibizione da parte dell'autore dell'articolo, o il fatto che egli sia noto e venga perciò senz'altro sfidato, libererebbe il direttore del giornale, in cui l'articolo è comparso da ogni responsabilità cavalleresca?

In recenti vivaci polemiche con giornali fascisti il direttore del *Nuovo Giornale* di Firenze, Gran Cordone Athos Gastone Banti, ha inviato i suoi rappresentanti, contemporaneamente, agli autori degli articoli dei giornali, in cui gli articoli erano comparsi, sostenendo che il direttore debba sempre rispondere colle armi alla mano - se necessario - di quanto d'offensivo egli ha lasciato pubblicare, E ne sono derivati duelli multipli per

una offesa sola. Ma questa tesi, anche se apprezzabile in quanto sostenuta da un direttore di giornali, che afferma la responsabilità della sua classe, non può costituire norma costante e inderogabile.

E certamente ardimentoso, e perciò cavalleresco, chi, ingiuriato durante una polemica politica da molti avversari, o da uno solo, tien testa a tutti e chiama tutti a rispondere, e il direttore del giornale, su cui la polemica si è svolta, in più; ed è anche certo che, se il direttore il quale abbia consentito la pubblicazione di un articolo offensivo se ne sia reso, in qualche modo, corresponsabile; ma non può pretendersi sempre che il direttore conosca ciò che si pubblica in tutte le edizioni del suo giornale, onde può avvenire ch'egli sia costretto a battersi per offese ch'egli non aveva in animo di fare.

È certo, però, che la tesi del Banti, richiamando i direttori dei giornali ad una maggiore responsabilità, modererà la foga di certi polemisti da strapazzo, improvvisatisi giornalisti in chi sa quale recondito paesello, e di là tuonanti a vanvera ingiurie e minacce verso le più rispettabili persone.

ART. 164 (267)

Il proprietario di un giornale non può essere chiamato a rispondere cavallerescamente di quanto si pubblica sul suo giornale, a meno che risulti evidentemente provato il suo intervento in causa.

In tesi generale non si può neppure discutere a chi spetti la responsabilità esclusiva di quanto è pubblicato in un giornale; il proprietario non c'entra per nulla; può essere una Società Anonima, può essere un vecchio acciaccato da' malanni; può essere una donna; e, soltanto il direttore del giornale o tutt'al più insieme a lui l'autore dell'articolo ha il debito di dar conto degli articoli, delle notizie, dei commenti che si stampano.

Ma, ogni regola soffre eccezioni; o vi possono essere

casi - per verità molto rari - nei quali il proprietario, per ragioni speciali, determina colla sua volontà l'indirizzo del giornale in una data questione, e la sua volontà si sostituisce, per così dire, a quella del direttore e dei redattori.

Quando ciò avvenga, *e per atti pubblici indiscussi, tacitamente* ammessi, sia notorio, allora si comprende che il proprietario possa essere ritenuto anch'egli responsabile cavallerescamente delle pubblicazioni, che da questo suo palese intervento ebbero origine.

Sarebbe strano, infatti pretendere che, quando esistono prove che di una pubblicazione è autore o mente ispiratrice il proprietario, chi se ne sente offeso debba fermarsi alla persona del direttore.

In questo senso, infatti, si pronunciò la Corte d'onore dell'Associazione della Stampa di Roma (1891).

ART. 165 (268)

La responsabilità di un articolo, anche sottoscritto, ricade sul direttore del giornale che lo ha pubblicato, se l'autore o il firmatario appartengono alla classe degli *indegni*, o di coloro ai quali, per una ragione qualunque, è negato l'onore di trattare vertenze cavalleresche; o quando l'autore, declinandone la responsabilità, ricusi di ritrattarsi, o di dare le dovute soddisfazioni.

ART. 166 (269)

La stessa responsabilità spetta al direttore del periodico, tutte le volte che si potranno raccogliere indizi sufficienti per ritenere che il firmatario dell'articolo pubblicato è un *semplice, prestanome*. In caso dubbioso i padrini della parte lesa, potranno rivolgersi per la decisione ad una giuria d'onore,

composta di pubblicisti di specchiata onoratezza e d'intelligenza provata.

Né ci vorranno accusare, perciò, di troppa severità. Si consideri che, come in tutte le classi sociali, anche in quella dei pubblicisti e dei direttori di giornali, possono esistere elementi malvagi, i quali sotto *l'egida di una lancia spezzata*, o di uno spadaccino di mestiere, assoldato perché presti col nome il suo braccio, potrebbero attaccare impunemente il più onesto dei cittadini.

ART. 167 (270)

La responsabilità di un' articolo offensivo, scritto o firmato da chi ha sorpassato i cinquantacinque anni, cadrà sul direttore del giornale che lo ha pubblicato, se l'autore o firmatario non si trovi in condizioni fisiche tali da poter accettare una domanda di soddisfazione.

ART. 168 (271)

In caso contrario, cioè in quello nel quale l'autore o firmatario dell'articolo sia ancora sufficientemente capace di maneggiare le armi, dovrà personalmente rispondere alle ingiurie pubblicate a bella posta, in mala fede e senza provocazione; privandolo una tale azione del privilegio d'immunità, che l'età avanzata gli concedeva.

ART. 169 (272)

Non si terrà, responsabile, *e rifiuterà qualsiasi soddisfazione*, quel direttore di giornale o pubblicista che stampa articoli, nei quali, senza fare alcuna offesa esprima i propri apprezzamenti su fat-

ti compiuti da terzi, o li riporti come semplice cronaca (Giuri d'onore, marzo 1885, Napoli).

ART. 170 (273)

Fatta astrazione da ogni esame sulla forma del mandato di una sfida collettiva, un pubblicista non deve rispondere con le armi sia di un articolo, sia di apprezzamenti su fatti di semplice cronaca, quando non vi si contenga una vera e propria offesa personale.

Qualunque sia la posizione del responsabile di offese fatte col mezzo della stampa, gli offesi faranno bene di nominare i propri rappresentanti, e riunitisi con quelli della controparte, invece di intavolare discussioni sulla responsabilità delle offese e sulla capacità cavalleresca dell'offensore o del responsabile, proporranno di rimettere alla Corte d'onore, o a un giuri, la definizione della vertenza, qualora riesca loro impossibile sistemarla decorosamente in via pacifica e civile.

XVI. MEDICO NEL DUELLO

ART. 171 (306)

Sul terreno ciascuna parte deve essere assistita da un medico.

L'abitudine di recarsi sul terreno con un solo chirurgo è deplorevole, e può esporre a gravi conseguenze, per le quali ogni pentimento sarà tardivo.

In un duello alla spada o alla sciabola è facile, per es., che in un incontro si abbiano due feriti, invece di uno. Per ambedue occorrono le sollecite cure di un

medico come fare se ve n'è uno solo?

Oppure, se, essendovi un solo ferito, fosse necessaria l'immediata legatura di un vaso sanguigno assai profondo?

Inoltre, il giudizio di due persone dell'arte sull'entità di una ferita eliminerà una serie di dubbi e di contestazioni da parte dei testimoni circa l'opportunità di riprendere o di far cessare il combattimento.

ART. 172 (307)

Però, se al momento di cominciare il combattimento, o durante il medesimo, uno dei due medici si ritirasse, adducendo un motivo plausibile e personale, il duello dovrà continuare.

Noi siamo lungi dall'approvare simile condotta, essendo il medico chiamato ad assistere allo scontro come uomo dell'arte e per rendere meno grave la responsabilità giuridica del feritore; non per usurpare i diritti o i doveri del padrino, e tanto meno per entrare in discussione con questi o con il collega. Se vi è disparere sull'entità di una ferita tra gli uomini della scienza, spetta al buon senso dei padrini di decidere se il duello debba o no continuare.

ART. 173 (308)

Il medico chiamato ad assistere i duellanti deve conoscere ed usare nel duello il sistema di medicatura suggerita dai progressi della moderna chirurgia, e cioè : il sistema più adatto a diminuire la responsabilità del feritore in duello, ottenendo una rapida e sicura guarigione del ferito.

LIBRO TERZO

Discussione e soluzione della vertenza

I. PRIMI ATTI DEI RAPPRESENTANTI

ART. 174 (207)

Lo sfidato, nominati i rappresentanti, indica loro il luogo, il giorno e l'ora del convegno fissato dai portatori della sfida.

La dimenticanza da parte dei portatori della sfida di precisare: indirizzo, giorno e ora del convegno, se può dare allo sfidato argomento di dubitare della validità della sfida, non lo esonera dall'obbligo di porre in atto la più scrupolosa diligenza per rintracciare il domicilio di almeno uno dei rappresentanti dell'avversario, per comunicare loro i nomi dei propri fiduciari; altrimenti, potrebbe essere accusato di essersi avvalso di tale dimenticanza per sottrarsi alla responsabilità dell'offesa.

ART. 175 (208, 209)

I rappresentanti dello sfidato devono trovarsi al convegno nell'ora fissata. Il loro mancato intervento, se non giustificato, potrà considerarsi come rifiuto di soddisfazione.

ART. 176 (210)

I quattro rappresentanti esaminano

a) la regolarità dei mandati;

b) la ragione della sfida;

e) chi è l'offeso;

d) i termini della domanda di soddisfazione e, giusta la pratica, decidono se la vertenza debba definirsi pacificamente con un verbale o con un giudizio cavalleresco, o troncarsi con le armi;

e) in caso di disaccordo i rappresentanti debbono sempre invocare un giudizio cavalleresco.

La missione dei rappresentanti è *di pace*. Se istigassero i primi, o creassero difficoltà ad una soluzione pacifica della questione mancherebbero al dovere d'onore che giustifica in taluni casi anche un duello, e perderebbero anche il trattamento particolare che ai rappresentanti fa la legge penale.

Si ricordi, pure, che il rifiuto di un giudizio cavalleresco sui punti controversi dà diritto alla controparte di considerarlo come *riconoscimento del proprio torto, e come rifiuto di soddisfazione*.

II. ACCOMODAMENTO PACIFICO DELLA VERTENZA.

ART. 177 (211)

Qualunque sia l'indole della questione, i rappresentanti nulla trascureranno per tentare *lealmente e sinceramente* un pacifico componimento della vertenza.

Nell'esame della vertenza essi dovranno fondare il loro giudizio sulla essenza della personalità, sulla impronta morale e sulla dignità di chi ingiuriò e di chi subì l'ingiuria, poiché l'offesa tanto più ferisce quanto più dall'alto discende.

Non si dimentichi l'art. 241 del C. P., a cui deve ottemperare qualsiasi persona onesta con *sincerità* di sentimenti nell'interesse di tutti gl'interessati nella questione.

Le vertenze più complesse possono risolversi con onore delle parti senza l'uso delle armi; ma, per raggiungere uno scopo tanto nobile e cavalleresco, occorre che i rappresentanti non si *immedesimo* con lo stato d'animo dell'offeso o con quella dell'offensore.

Per comprendere ciò non è necessario essere un *baciapile* o un buon filosofo; basta avere un po' di cuore e un briciolo di quel raro farmaco che si addimanda *sensu comune*.

ART. 178 (212)

Addivenendo a una sistemazione amichevole, i rappresentanti, pur rispettando i diritti e l'onore del mandante, si condurranno con *equità* nel fine di garantire alle parti una soluzione decorosa.

Non è gentiluomo, non è galantuomo quel rappresentante che si lambicca il cervello *per mettere nel sacco* la parte avversa. Egli è semplicemente un *disonesto*.

Le dichiarazioni di scusa umilianti, le ritrattazioni vergognose pongono in una posizione dolorosa chi le fa, è vero; ma non giovano al decoro di chi le riceve, minacciando duello. In tal caso equivalgono alle *ritrattazioni* fatte sotto la morsa di una querela in diffamazione, senza facoltà di prova.. Si ritratta; ma tutti *sanno e ripetono* che il querelato aveva ragione.

ART. 179 (213)

Se l'offensore negasse l'offesa di cui gli vien chiesta ragione, i rappresentanti redigeranno apposito verbale da consegnare all' offeso.

ART. 180 (214)

Se i rappresentanti sono concordi che l'offesa non esige una *riparazione* (duello), stenderanno verbale per dichiarare chiusa la vertenza *con onore delle parti*, registrandovi i chiarimenti chiesti e quelli ricevuti.

È canone cavalleresco che il mandato sia *illimitato*, anche se per errore non se ne faccia cenno nel cartello. In base a tale mandato i rappresentanti hanno il diritto di chiudere pacificamente una questione, o perché mancano elementi di contesa, o perché le giustificazioni addotte dall'offensore chiariscano il comportamento di lui.

Se l'offeso non si credesse sufficientemente tutelato nell'onore da cotale verbale, *può esigere* dai propri rappresentanti una dichiarazione che il verbale rilasciato-gli tutela completamente la onorabilità sua. Può anche chiedere ad una Corte d'onore se il verbale è *soddisfacente*.

Il mandato limitato per ottenere una soddisfazione *per le armi*, è imperativo, e perciò contrario alle leggi d'onore. Ed erreranno i rappresentanti, se lo avranno accettato come illimitato (Corte d'onore Livorno, 25 agosto 1921).

ART. 181 (215)

Se un primo respingesse, senza ragionevole motivo la soluzione onesta e pacifica della vertenza, i rappresentanti, con verbale da pubblicarsi priveranno il mandante loro delle prerogative cavalleresche.

Ma prima di addivenire a tale estremo è consi-

gliabile che essi chiedano ad una Corte d'onore di esaminare e giudicare il loro comportamento e quello del loro rappresentato.

In questo caso spetterà alla Corte di pronunciare o meno una sanzione cavalleresca contro il mandante. Affinché, però, questi possa essere passibile di una sanzione, occorre che la soluzione pacifica della vertenza derivi da constatazioni obbiettive dei rappresentanti circa la natura dell'offensiva dei fatti da cui derivò la vertenza. Che se i rappresentanti scendessero a considerazioni di carattere oggettivo, implicanti l'esame della intenzione dell'offensore, questi ha pieno diritto di disconoscere un verbale che gli attribuisce intendimenti e stati d'animo non corrispondenti a realtà.

ART. 182 (215 a)

Presentata copia del verbale di chiusura pacifica della vertenza alla Corte d'onore, i rappresentanti si asterranno, durante le more del giudizio, da qualsiasi dibattito pubblico o privato col mandante, o con chi per lui.

ART. 183 (215 b)

Il mandante, che ritenesse il suo onore e i suoi diritti lesi da un verbale, ha facoltà di richiedere un giurì bilaterale; e se per opposizione altrui ciò non gli fosse possibile, ricorrerà ad una Corte d'onore onde ottenere un lodo che tuteli la sua onorabilità (Corte d'onore Livorno, 25 agosto 1921).

Si è lamentato più volte che i rappresentanti, concordi o no, hanno dimenticato di proposito, o per ignoranza, gli obblighi loro, compromettendo cavallerescamente una delle parti. Contro codeste deplorevoli di-

menticanze si riconosce alla parte lesa il diritto di appello ad una Corte d'onore, non essendo onesto, né giusto che due o quattro persone, poco coscienziose o ignoranti, possano rovinare la reputazione di un gentiluomo, che ebbe il torto di ritenerli probi e capaci per trattare una vertenza d'onore.

ART. 184 (215 e)

L'impugnativa di un verbale, che lede l'onore o i diritti di un rappresentato, dev'essere comunicata ai propri rappresentanti e, se del caso, anche a quelli avversari, nelle 24 ore successive alla comunicazione del verbale stesso.

ART. 185 (216)

Poiché il duello è una delle molteplici forme, e non certo la migliore, con le quali può essere risolta, una vertenza, s'impone ai rappresentanti onesti il dovere di tentare tutti i mezzi leciti e cavallereschi per giungere ad un amichevole, componimento, o ad una soluzione pacifica, ricorrendo anche, se del caso, ad un giurì o a una Corte d'onore.

I rappresentanti opereranno sempre bene sindacando se il mandante agì in *proprio* o per conto *altrui*, affinché un pazzo, un esaltato, un poco di buono per astio, spavalderia, compensi, non faccia propria l'altrui offesa, od offenda per conto di terzi.

Quando si raccogliessero prove sufficienti e probatorie su tali circostanze, i colpevoli saranno deferiti o a una Corte d'onore, o ai Tribunali, se i fatti lo comporteranno.

III. ACCOMODAMENTO PACIFICO FALLITO

ART. 186 (217)

Riusciti vani i tentativi per la soluzione amichevoli della vertenza, i rappresentanti riprendono l'esame dei fatti che la originarono

ART. 187 (218)

Durante la discussione dei fatti porranno ogni cura per stabilire se chi offese agì per impulso proprio o di altrui, per malanimo o per fini illeciti o disonesti.

L'indagine su questi punti essenziali non sarà mai eccessiva; ma anche i rappresentanti dell'offensore hanno il dovere di accertarsi sulla condotta generica e particolare dell'offeso, al fine di assicurarsi ch'egli non offese per suggestione o interesse altrui.

Talvolta non è stato l'offeso reale, che ha chiesto la soddisfazione; ma quegli che con artificio fa sua l'offesa di terzi.

ART. 188 (219, 220)

Nello apprezzare i fatti e nel determinare il grado dell'offesa: i rappresentanti parleranno in nome proprio, mai riferendo citando apprezzamenti del loro mandante.

Nel difendere gl'interessi del rappresentato eviteranno parole e gesti che potessero offendere o indispettire gli avversari.

Il tatto cortese e leale vince sempre le più aspre opposizioni nella discussione di una vertenza. Le parole *grosse*, quelle *sibilline*, che velano una mal contenuta minaccia di briga con i rappresentanti avversari non

impressionano, perché non vengono prese sul serio, in quanto il comportamento di *sparafucile* nella discussione di una questione d'onore è così poco confacente con la missione eminentemente cavalleresca di rappresentante da potergli procurare una legittima recusazione, o quanto meno compromettere la posizione del rappresentato, che potrebbe recusarlo e deferirlo ad una Corte d'onore.

Le parole vivaci, peraltro, se non costituiscono offese *personali*, non meritano rilievo cavalleresco, perché pronunziate con lo scopo di difendere una tesi, un principio, un diritto, e niente affatto per offendere i colleghi avversari o il loro rappresentato.

ART. 189 (221)

Stabiliti i fatti, determinati la natura e il grado dell'offesa, sindacati i motivi apparenti e reali, i rappresentanti, attribuita la qualità di offeso, nulla risparmiarono per risolvere la vertenza con un verbale conciliativo, o con un lodo di un consesso cavalleresco.

ART. 190 (222)

Qualora, però, i primi rifiutassero l'appello a codesto giudizio, i rappresentanti deporranno il mandato, o, conservandolo, constateranno se i primi trovansi in regola con le leggi d'onore, e se le loro condizioni fisiche concedono di duellare.

Per ultimo determineranno le condizioni di scontro.

Le constatazioni, di cui è cenno in questo articolo, si riferiscono, perciò, alla moralità privata e cavalleresca dei primi, alla loro identità nei rapporti dell'offesa, età, condizioni fisiche, movente della questione.

ART. 191 (222 bis)

Se durante la trattazione un rappresentante *esigesse* mutamenti *al già convenuto*, o pretendesse di non attenersi, la parte contraria potrà troncare la discussione e ritenere chiusa la vertenza, specie se il rappresentante esigente fosse mandatario dell'offeso.

Le leggi d'onore non tollerano che una parte faccia il *leone* a buon mercato alle spese dell'altra. Quando si ricorre all'azione cavalleresca deve si già aver vagliato e misurato le conseguenze di un tale procedimento.

Le disposizioni surriferite tendono a frenare la lingua e le *spacconate* dei rappresentanti convinti di acquistarsi la ragione, che non hanno, con fremiti d'ira, mal repressi. Essi appaiono semplicemente grotteschi, veri *istrioni* delle leggi d'onore!

IV. INDEGNITÀ CAVALLERESCA

ART. 192 (223)

Se, discutendosi della vertenza, si accennasse a fatti, che, se veri, priverebbero una delle parti delle prerogative del gentiluomo, l'accusato esigerà l'immediata sospensione della discussione, e pretenderà che l'accusa sia sottoposta ad un giudizio cavalleresco, onde stabilirne la fondatezza.

La eccezione è di tale gravità da obbligare l'eccepito a pretendere *a qualunque costo e con qualsiasi mezzo* lecito che sia chiarita la sua posizione di uomo d'onore. Se l'accusatore tergiversa, o ricusa il giudizio cavalleresco, si riterrà senz'altro *falsa* l'accusa con le conseguenze cavalleresche del caso, poiché chi afferma assume l'onere della prova. Ma se l'accusato non esplica tutta la sua sensibilità di gentiluomo per chiarire la

sua posizione morale, manomessa dall'accusa, sarà considerato un *amorale*. Se poi l'accusato è ufficiale, egli ha un dovere solo da compiere, quello cioè di costringere con le buone o con le cattive l'accusatore a fornire la prova dell'addebito a un consesso cavalleresco, invocato pel giudizio.

Se questo riescisse favorevole all'accusato, si riprenderà la discussione della vertenza; se sfavorevole, la questione si chiuderà con un verbale; ma se lo squalificato fu offeso senza aver provocato il consesso giudicante stabilirà la forma della soddisfazione in omaggio a quel savio principio che all'offeso non provocatore è *sempre* dovuta una soddisfazione, anche s'è uno squalificato, poiché in tali casi si discute la posizione dell'offensore, mai quella dell'offeso di fronte alle leggi d'onore.¹

ART. 193 (223 a)

Il primo atto da compiersi dai rappresentanti è quello di stabilire *chiaramente* chi tra i contendenti fu l'offeso, e se l'offesa fu provocata (Corte d'onore Livorno, 25 luglio 1922; Bari, 3 maggio 1922.)

¹ La Corte d'onore perm. il 26 marzo 1924 in v. Lembo-Fanelli, statui:

« Se alcuno lancia contro altri un'accusa, ha cavallerescamente il dovere di fornirne le prove con la massima sollecitudine e di secondare la formazione di un giuri bilaterale, o di una Corte d'onore, che si pronunzi sulla consistenza dell'accusa stessa. « Se rifiuta di fornire le prove, o si oppone alla pronuncia cavalleresca, oppure, con qualsiasi mezzo, cerca di ostacolarla, si pone con ciò nella categoria dei calunniatori ». (Est. Boldrini).

E, nella v. Baldaccini-Scorza, il 9 gennaio 1924, giudicava: « Sarà negata un'azione cavalleresca per indegnità dell'accusatore, se accusò conoscendo la infondatezza dell'accusa; per indegnità dell'accusato, se l'accusa risultò vera e cavallerescamente infamante ».

ART. 194 (223 b)

All'offeso senza provocazione è dovuta sempre, senza eccezioni, una soddisfazione, qualunque sia la posizione sua di fronte alle leggi d'onore.

Così statuirono: La Corte d'onore permanente: 22 ottobre 1899; 16 maggio 1923; Roma, 22 marzo 1922; 5 giugno 1822; Bologna, 5 maggio 1893; Milano, 4 novembre 1900.

Se la soddisfazione venisse negata col pretesto della indegnità, si dovrebbe ammettere che l'offensore non è un uomo onesto, sibbene un vile che offese, credendo di avere in mano tanto di buono da neutralizzare la domanda di soddisfazione.

ART. 195 (223 e)

All'offensore, non provocato, non è lecito sollevare eccezioni o pregiudiziali d'indegnità, se questa non risulta da una precedente sentenza del magistrato, da un lodo di un consesso cavalleresco non contestato, da un verbale dei quattro rappresentanti o di quelli dello squalificato.

I rappresentanti e i giudici d'onore hanno, perciò, l'obbligo di accertarsi se l'offeso, già colpito da squalifica, non abbia con artificio, diretto o indiretto, posto l'offensore nella condizione di offendere senza provocazione nel fine di rifarsi una cosiddetta verginità cavalleresca, sebbene sia pacifico, e chiaramente stabilito che un duello non riabilita uno squalificato. In tal caso il duello assume il carattere di un dovere compiuto verso chi, per nostra colpa, è divenuto creditore di riparazione.

Ogni cautela sarà quindi posta dai giudici e dai rappresentanti per chiarire in modo non dubbio che lo squalificato, o chi prevede di esserlo, non sfidi per un *motivo insussistente*, onde avvalorare la credenza che lo sfidato ha ritrattato l'offesa, o che lo sfidante possiede tutti *i quarti* del gentiluomo. Ciò accade più spes-

so di quanto si sappia.

Se la presunta indegnità si fonda sulla sentenza del Magistrato, l'accusato ha l'obbligo di produrla nel fine di stabilire se trattasi di semplice presunzione o di reale squalifica.

Se invece l'accusa d'indegnità si poggia su un provvedimento ministeriale qualsiasi, in seguito a Consiglio di disciplina militare, la cautela non sarà mai eccessiva, poiché la formula: « *mancanza contro l'onore* » in nome della quale fu pronunciata la *revoca dal grado*, comprende tutti gli atti che vanno dalla violazione della legge dell'onore e della dignità civile, sino a quelli che possono compromettere l'alto e severo prestigio di corpo che, sopra tutti gli ordini dei funzionari dello Stato, deve mantenersi sempre altissimo con uno scrupoloso e rigido contegno esteriore.

Se si dovesse ammettere che in ogni caso di revoca o rimozione per la formula « *mancanza contro l'onore* », il cittadino dovesse ritenersi privato della sua reputazione e dignità cavalleresca, il danno di siffatta condanna sarebbe incalcolabile, non trovando rimedi di giurisdizione.

E sebbene la nuova legge (1912) specifichi e distingua nettamente le due gravi mancanze, ciononpertanto permane sempre un dubbio pericoloso per l'onorabilità cavalleresca dei colpiti, in quanto la pubblicazione del provvedimento contro il rimosso e il revocato nel *Bollettino ufficiale* non specifica la causale, ne consegue che non può considerarsi fuori delle prerogative cavalleresche l'ufficiale rimosso dal grado, quando non risulti che la rimozione dipese da una vera e propria mancanza all'onore (Corte d'onore perm. 5 giugno 1924, ricorrente Perrone-Compagni).

Da ciò ne consegue che tutte le volte in cui trattasi di un rimosso in seguito a giudizio di un Consiglio di disciplina, il colpito può richiedere che una Corte d'onore dica s'egli ha perduto, o conserva le prerogative del gentiluomo.

ART. 196 (223 d)

Un verbale di squalifica è *nullo*, se non contiene le ragioni della indegnità; non ha valore, s'è privo della firma di uno dei rappresentanti, poiché essi *devono* assumere la responsabilità della sanzione decretata e di fronte al colpito e di fronte alle leggi d'onore (Corte d'onore eventuale Livorno, 25 agosto 1921; Roma, 5 giugno 1922.

ART. 197 (223 e)

I rappresentanti di una parte non possono squalificare di proprio arbitrio il primo avversario, o considerarlo squalificato, se la perdita delle prerogative cavalleresche non risulta come detto all'art. 195 (223 e).

Confermato dalla Corte d'onore permanente con lodo 16 maggio 1923.

ART. 198 (223 f q)

a) Un primo, invece, può essere squalificato dai propri rappresentanti o testimoni. In tal caso, però, egli conserva il diritto di appello ad un giurì bilaterale, o di ricorso ad una Corte d'onore.

La a sanzione potrà dall'una o dall'altro essere confermata o annullata previo esame, se del caso, delle responsabilità assunte dai rappresentanti.

Confermato dalla Corte d'onore permanente con lodo 16 maggio 1923.

b) Un giurì, investito di decidere una pregiudiziale, non può pronunziarsi su di essa, se prima i rappresentanti non hanno attribuito la qualità di

offeso con o senza provocazione.

Così statuirono: Corte d'onore Livorno, 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922; Roma, 5 giugno 1922.

ART. 199 (223 h)

La presunzione della indegnità cavalleresca non esime dall'obbligo della soddisfazione dovuta all'offeso, che non ha provocato.

Confermato dalla Corte d'onore permanente 22 ottobre 1899; 25 giugno 1922; Bari, 3 marzo 1922; Roma, 5 giugno 1922.

ART. 200 (223 i)

Un giurì o una Corte possono assumere la *presunzione* per un giudizio *separato* dalla vertenza in essere; ma non come elemento di preesistenza d'indegnità.

Corte d'onore Milano, 4 novembre 1910; Bari, 3 maggio 1922; Livorno, 5 marzo 1921; Roma, 5 giugno 1922.

La *presunzione* non è elemento probatorio, poiché per indegno deve intendersi sempre colui che al momento dell'offesa trovasi già privo delle prerogative cavalleresche.

La presunzione potrà essere addotta per un giudizio successivo, o contemporaneo, ma separato; nel fine di stabilire la decadenza avvenire dell'offeso dalle prerogative d'onore, in quanto la *presunzione* della indegnità può cadere di fronte alle prove contrarie, emerse dal giudizio. Però, la presunzione non consente, sempreché la buona fede sia manifesta, la perdita delle qualità cavalleresche in chi offese *prima e presunse poi* la incapacità nell'avversario, per negargli una soddisfazione.

Se la presunzione fu legittimata dal giudizio cavalle-

resco, l'offensore, *non provocato*, darà la soddisfazione all'offeso, conforme il giudizio espresso dal consesso cavalleresco, rimanendo fermo che, anche se si duellasse, il combattimento cavalleresco non cancellerebbe la squalifica preesistente o derivata dal lodo sulla vertenza in essere.

A scanso di responsabilità cavalleresche, allorché si presume che Tizio sia indegno per fatti precedenti alla sfida, o che la determinarono, si porrà al Collegio giudicante questo preciso quesito

« Stante i fatti il signor Tizio deve considerarsi squalificato? Ed in caso affermativo se e quale soddisfazione gli deve Caio ? »

ART. 201 (223 k)

Contro l'offensore di uno squalificato, non provocatore, possono decretarsi sanzioni da parte di un consesso cavalleresco, e cioè:

a) se l'offeso non provocò, e se l'offensore *presumeva* che l'offeso fosse indegno di trattare questioni d'onore, la sospensiva delle prerogative cavalleresche può pronunziarsi contro l'offensore, limitatamente alla vertenza in essere;

b) se, invece, l'offensore *non provocato* fosse stato già a conoscenza che sull'offeso *gravava* un atto indiscusso di squalifica, se si esclude la buona fede, la sospensione dalle prerogative cavalleresche contro l'offensore potrà pronunziarsi per un tempo determinato dalla coscienza dei giudici;

e) se risultasse la *premeditazione di offendere per dispregio* chi si sapeva già squalificato, potrà infliggerai all'offensore la squalifica permanente.

La eccezione d'indegnità non si solleva prima che i rappresentanti delle parti siensi riuniti. Dopo la veri-

fica dei poteri e della designazione della qualità di offeso e quella di offensore, si. avanzano le pregiudiziali sulla capacità cavalleresca dei primi.

Qualora le eccezioni venissero sollevate non per negare una. soddisfazione, ma per chiarire la posizione cavalleresca di una o delle due parti, i rappresentanti esamineranno le pregiudiziali con animo *conciliativo*, e qualora non potessero accordarsi, sottoporranno i punti controversi a giudizio cavalleresco.

La parte che si rifiutasse a ciò, commetterebbe una slealtà tanto biasimevole da autorizzare la controparte a chiedere l'intervento d'una Corte d'onore, perché esamini l'eventualità di squalificare i riottosi, non essendo ammissibile in materia d'onore che due o tre persone possano di loro arbitrio ritenere indegno di una doverosa soddisfazione chi, fino a prova contraria, n'ha il diritto. E perciò:

ART. 202 (224)

Nessuna parte può respingere la domanda di sottoporre l'accusa d'indegnità, o un punto controverso, alla decisione di un consesso cavalleresco.

Il rifiuto sarà considerato come riconoscimento del proprio torto e infondatezza delle eccezioni o dell'accusa, se esso parte dall'accusatore; conferma dell'accusa o riconoscimento della eccezione, se il rifiuto è opposto dall'accusato (Corte d'onore eventuale Genova, 5 luglio 1893).

ART. 203

Chi fa propria un'accusa, che sia contenuta su voci di dominio pubblico, ne assume la responsabilità, cavalleresca e morale.

Non basta affermare che le accuse formulate sono di dominio pubblico per declinare la responsabilità di averle ripetute e portate alla ribalta della discussione cavalleresca. Chi fa propria l'accusa altrui, anche se di pubblico dominio, deve innanzi tutto accertarsi sulla fondatezza di essa e poi procurarsi le prove che le voci sono veramente di pubblico dominio. Altrimenti, il meno che possa capitare a chi le ripete, è la taccia di leggerezza, se non di calunnia (Corte d'onore perm. 10 agosto 1924).

ART. 204 (225)

I rappresentanti dell'offeso possono rifiutarsi di consegnare un cartello di sfida all'offensore, qualora consti in *modo positivo*, o sia *notoriamente provato*, ch'è indegno di trattare una vertenza d'onore. Del rifiuto, per altro, essi assumono la responsabilità di fronte al mandante ed alla parte avversa (Corte d'onore Genova, 5 luglio 1893).

ART. 205 (226)

In tal caso i rappresentanti dell'offeso sono obbligati a rilasciargli una dichiarazione da comunicarsi nelle 24 ore all'offensore.

ART. 206 (227)

L'accusa d'indegnità dev'essere espressa *in scritto* in modo non equivocabile dall'accusatore e controfirmata dai suoi rappresentanti.

La responsabilità dell'accusa spetta al rappresentato, a meno che sia provato ch'egli l'avanzò per suggerimento e volontà de' suoi rappresentanti, i quali, in tal caso, diventano, corresponsabili.

L'accusa verbale è *nulla*, e può considerarsi co-

me pretesto per sottrarsi alla soddisfazione.

Giuri d'onore Firenze, 8 maggio 1889; Corte d'onore Bari, 3 maggio 1922; Corte d'onore perniente 16 maggio 1923. Chi accusa assume la responsabilità dell'atto grave ch'esso compie, e deve subirne le conseguenze. Perciò è prescritto che l'accusa sia *scritta*. I rappresentanti anch'essi sottoscrivono per autenticare la firma del rappresentato e garantiscono la promessa della prova, in quanto essendo muniti di ampio mandato, rispondono di fronte agli avversari di quanto opera ed afferma il loro primo.

Le prove delle accuse devono prodursi nelle 24 ore successive alla formulazione di esse, a meno di circostanze peculiari per le quali sia necessario un maggior lasso di tempo da concordarsi con i rappresentanti dell'accusato. Ed è nell'interesse di questi la più larga concessione, affinché l'accusatore non possa imputargli di avere impedito la prova.

L'accusato, a sua volta, potrà disporre di un tempo doppio di quello concesso all'accusatore per dimostrare infondati gli addebiti; poiché, non è con il diversivo di una vertenza cavalleresca e tanto meno con l'appigliarsi a una questione di forma, che si dimostrano false o vere le accuse.

L'imputato d'indegnità non può rivestirsi di pelle d'ippopotamo; la sua sensibilità cavalleresca non deve permettergli di rimanere al di qua; ma costringerla ad andare sempre al di là in fatto d'onore.

ART. 207 (228 a 231)

Qualora le prove dell'accusa non venissero presentate nel tempo convenuto, la parte accusata *può* concedere una ragionevole dilazione, o ritenere chiusa la vertenza, considerando l'accusa formulata come mezzo illecito per sottrarsi al debito della soddisfazione.

Corte d'onore perm. 6 agosto 1888; 5 giugno 1893; 16 maggio 1913, ecc. - In massima le prove dell'accusa devono fornirsi nelle 24 ore. Però, siccome il solo, il vero interessato a dimostrare l'infondatezza degli addebiti è l'accusato, è opportuno ch'egli conceda all'avversario il tempo più che necessario per provare la verità del suo asserto; all'accusato, pure, non si lesinerà il tempo per produrle le controprove, in omaggio al principio di giustizia e di convenienza, spesso trascurato. Quando si accusa si dovrebbe avere già in mano la prova; ciò che spesso è difficile, dati i *mezzi caratteri* che dominano nella nostra attuale vita sociale; mentre è facile inciampare in chi suggerisce l'accusa, e dopo si *squaglia*, perché gli manca il coraggio di confermare gli addebiti, spesso inventati a sfogo di rancori mal celati.

ART. 280 (232)

Se l'accusa d'indegnità o d'incompatibilità fosse diretta contro un rappresentante, questi può pretendere che la vertenza in corso sia sospesa sino al giudizio di un consesso cavalleresco sulla eccezione sollevata.

Nelle 24 ore successive al lodo sarà ripresa la trattazione della vertenza con o senza la partecipazione dello eccepito, conforme il giudizio pronunciato.

L'eccepito, però, ha facoltà di ritirarsi per non intralciare la sollecita definizione della questione, riservandosi il diritto d'invocare il giudizio d'onore sulla persona sua in confronto alle eccezioni sollevate in suo danno.

Gli altri rappresentanti hanno: l'obbligo d'onore di partecipare al ricorso.

Non è raro il caso in cui si sollevano eccezioni d'incompatibilità o d'indegnità contro un rappresentante

nel fine di liberarsi dalla molestia di un mandatario, *pericoloso* per la parte contraria. Se ciò risultasse provato, il collegio giudicante può squalificare o sospendere per un tempo, determinato dalle prerogative cavalleresche gli accusatori, colpevoli di mala fede.

ART. 209 (233).

Se l'accusatore rifiutasse di sottoporre a giudizio cavalleresco l'accusa o, se accedendovi, tentasse in un modo qualsiasi d'impedirne la costituzione, o ne ostacolasse il funzionamento, o il compito, la parte accusata può ricorrere ad una Corte d'onore, perché ne tuteli il decoro. L'accusatore, in tal caso, può essere imputato di calunnia, semprechè l'accusa lo consenta.

La portata morale di questo principio *della* giurisprudenza cavalleresca risulta da numerosi lodi di giurì e di Corti d'onore. Esso è diretto a combattere ogni sorta di sopraffazione, spesso tentata da pseudogentiluomini per nuocere a persone oneste. È accaduto più volte che tre bricconi, messisi d' accordo, hanno formulato calunnie odiose contro persona intemerata. Il calunniato sfida, il calunniatore a mezzo dei suoi rappresentanti (compari) dichiara che non dà soddisfazione, perché lo sfidante ne è indegno per « *la calunnia dallo sfidato medesimo propalata* » .

L'accusato, sicuro della propria illibatezza, domanda il giudizio cavalleresco. Lo sfidato si rifiuta o, dopo avervi acceduto, con raggiri ne impedisce il lodo, lasciando così l'avversario sotto il peso della calunnia. Ed è appunto dalla necessità di difendere gli onesti dalle frodi dei disonesti, che le leggi d'onore garantiscono all'accusato il diritto d'invocare per suo conto il giudizio di una Corte d'onore nel fine di provare infondata e calunniosa l'accusa. Nè vale *affermare* che l'ac-

cusatore può, a suo talento, dichiarare di non riconoscere un giudizio da esso non richiesto. Ciò costituisce una valutazione *molto personale* degli obblighi di un galantuomo, che vuol essere gentiluomo; essa emigra dalle leggi d'onore e da quelle della onestà, perché quando uno accusa altri, *deve provare* che disse il vero, e non sottrarsi alla prova con mezzi, condannati *a priori* dalla morale, dal diritto e dalla cavalleria.

ART. 210 (23,4, 235)

Se il lodo pronunziato dal consesso cavalleresco è favorevole all'accusato, senza, peraltro, dichiarare chiusa la vertenza, nelle 24 ore successive alla comunicazione di esso, sarà ripresa la trattazione della questione, semprechè dal giudizio d'onore sia stata riconosciuta la buona fede nell'accusatore. Ma, se il giudizio risultasse sfavorevole alla moralità dell'accusato, verrà redatto apposito verbale e la vertenza dichiarata *chiusa per la parte cavalleresca*.

ART. 211 (236)

All'offeso resterà, peraltro, integra, la facoltà di appellarsi al Tribunale ordinario, se l'offensore, dichiarato indegno, si rese colpevole di offese, aventi carattere criminoso.

V. DELLA RIABILITAZIONE CAVALLERESCA

ART. 212

Una Corte d'onore, regolarmente costituita, con forme le leggi cavalleresche, può in qualunque momento reintegrare nelle prerogative del genti-

luomo chi ne fu privato da un lodo di un giurì, o da un verbale dei suoi o dei quattro rappresentanti.

ART. 213

Cotale facoltà in taluni casi può competere anche a un giurì d'onore; ma tanto la Corte, come il giurì, sono incapaci di riabilitare, quando la indegnità deriva da una sentenza del magistrato per ragioni che feriscono profondamente la moralità.

ART. 214

Tranne casi eccezionali, nei quali una lunga serie di anni di vita corretta ed esemplare, sia spesa a beneficio comune, né il giurì, né la Corte possono riabilitare lo squalificato, se non risulta in modo inoppugnabile che la squalifica dipese da errori sostanziali nell'apprezzamento dei fatti, o da vizi di forma non consentiti dalle leggi cavalleresche.

La facilità, con la quale viene da qualche tempo inflitta la squalifica cavalleresca, ha dato vita a una lunga serie di dibattiti, risolti in grado d'appello da Corti d'onore. Da codesti giudicati è scaturita una completa giurisprudenza sull'intervento dei giurì e delle Corti d'onore. Ciò malgrado, la coscienza pubblica è rimasta impressionata dalla frequenza dell' applicazione della più grave sanzione cavalleresca, la squalifica, che uccide moralmente e civilmente un uomo.

Nel passato la squalifica si decretava solo per azioni che ferivano profondamente la morale. Oggi si applica anche per trasgressioni di forma, più che di sostanza, alle norme che formano le caratteristiche del genti-

uomo.

La ragione di ciò deve ricercarsi nello spostamento etico delle coscienze, che ha sempre susseguito a gravi perturbamenti sociali. I giudici hanno ragione di essere severi; ma la loro severità non deve far trascurare quel prezioso tesoro di consuetudini d'onore italiane, le quali sino dalla metà del secolo decorso imposero una specie di graduatoria nelle sanzioni punitive, adeguata alla mancanza commessa contro l'onore. Vi sono manchevolezze che *devono* essere represse; ma tra la squalifica perenne e la censura, il semplice biasimo, vi sono sanzioni intermedie *sufficienti* per ricondurre sulla via retta dell'onore, coloro che per ignoranza o leggerezza se ne sono discostati.

Ciò può derivare, forse, dalla trascuratezza nella quale si tiene lo studio delle leggi d'onore; ma più dalla presunzione per la quale chi ha chiaccherato per mezz'ora con un maestro d'armi, o con un chicchessia ch'abbia una sol volta sfogliato un Codice cavalleresco, si crede più che a sufficienza edotto della materia per giudicare dell'onore altrui.

Da codesto stato di cose derivano le assurde deliberazioni, i giudizi mostruosi, i quali offendono spesso la giustizia, talvolta la morale, quasi sempre il buon senso.

VI. A CHI NON È CONCESSO O È INTERDETTO L'ONORE DELLE ARMI

AVVERTIMENTO. -- Le leggi d'onore prescrivono che una questione cavalleresca non possa aver luogo se non tra persone godenti delle prerogative del gentiluomo, salvo il caso di una persona che, pur trovandosi in condizioni d'inferiorità morale, sia, offesa senza provocazione da chi tale inferiorità conosceva. In tal caso si riconosce nell'offeso il diritto a una soddisfazione, qualunque possa essere la sua posizione di fronte alle leggi d'onore.

Ma, *soddisfazione* non è, *riparazione* (con le armi), la quale se anche venisse *prescritta* da un giudizio cavalleresco, non riabiliterebbe lo squalificato.

Da questo principio sorgono le eccezioni e le interdizioni, e concernono:

- a) le persone a cui è precluso il campo cavalleresco;
- b) quelle tra le quali non può sussistere una vertenza cavalleresca o accadere un duello;
- e) quelle esonerate dall'obbligo di rilevare cavallerescamente le offese.

ART. 215 (237, 238).

Lo straniero, interessato comunque in una vertenza cavalleresca in Italia, deve dare tutte le informazioni richieste sulla sua persona. Se vi si rifiutasse, e fosse offeso, gli si negherà l'onore delle armi; se fosse offensore, sarà deferito al Tribunale ordinario, qualora il carattere dell'offesa lo comportasse.

Nell'un caso e nell'altro i rappresentanti di un italiano rilasceranno al proprio mandante un verbale di esonero dal dare e dal chiedere soddisfazione allo straniero « per essersi esso rifiutato di dare informazioni precise sull'essere suo ».

Eguale trattamento subirà lo straniero che, in Italia, pretendesse imporre leggi, usi, costumi cavallereschi del suo paese, per definire una vertenza nella quale fosse implicato.

È tra i principi delle leggi d'onore di tutti i paesi civili, che lo straniero debba conformarsi alle consuetudini cavalleresche del paese che lo ospita, tra cui l'obbligo di provare ch'egli è gentiluomo nella più larga estensione della parola. Una persona onestà ha il diritto di sapere, con chi ha da fare, cosa non facile, poiché oggi sono molti, troppi, i filibustieri stranieri che la fanno da gran signori in questo nostro soleggiato e

troppo ospitale paese.

Con lodo del 17 novembre 1924 la Corte d'onore permanente riunitasi in Fiume nel giudicare la vertenza Neumann-Wusche, confermava questa regola fondamentale nei rapporti cavallereschi *in Italia* fra italiani e stranieri.

ART. 216 (239).

Il duello è interdetto, se offensore o provocatore, allo squalificato.

Tra le persone alle quali è interdetto di trattare questioni cavalleresche si annoverano le seguenti

- a) chi per venalità, o altro movente biasimevole, si fa paladino degli atti, delle pretese, delle offese altrui;
- b) chi avesse maltrattato o percosso i genitori, una donna, un vecchio, uno storpio, un mutilato di guerra, incapaci di opporre efficace reazione o difesa;
- e) che non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito d'onore ¹;

¹ Tra i debiti d'onore sono compresi, oltre quelli dipendenti dal giuoco

1° la *mercede* dovuta al maestro di scherma che preparò a un duello, anche se non avvenne, o ebbe esito sfavorevole pel preparato;

2° il *rimborso delle spese* ai rappresentanti e ai giudici d'onore, se ne incontrarono;

3° l'*emolumento* al medico che assistette al duello, o fu pregato di assistervi, qualora il duello avvenisse.

L'abitudine porta che *il duellante non ferito* rimborsa le *spese vive* al proprio medico, e gli *riconosce* l'incomodo con una somma corrispondente *almeno al doppio* di quello che presumibilmente egli avrebbe potuto guadagnare nelle giornate perdute per prepararsi ad assistere e presenziare al duello.

Il duellante ferito ha verso il proprio medico gli stessi obblighi per l'assistenza. sul terreno, più quelle derivanti dalla cura delle ferite.

Se ambedue i medici presenti allo scontro prestarono l'opera loro al ferito, questi deve riconoscere in modo *concreto*

d) l'offensore indebitato con l'offeso per non avere effettuato il pagamento alla scadenza convenuta, ovvero, se si rifiutasse di aderire alla richiesta del creditore di assicurare in modo efficace il pagamento del debito, qualora la scadenza fosse posteriore al duello;

anche l'opera del medico avversaria.

Il compenso dovuto al maestro d'armi varia a seconda della rinomanza del maestro, della città, del tempo impiegato, ecc., nonché dalla *chiaroveggenza* del duellante e dalla *onestà* di chi impartisce le *lezioni supreme*.

È opportuno, perciò, fare prima *patti chiari* per evitare litigi e discussioni indecorose. La domanda per via civile del pagamento delle lezioni per il duello non è ammessa dalla legge.

Ai rappresentanti e ai giudici d'onore, rimborsate le spese, chi lo può, offre un ricordo. Ciò è nelle consuetudini. Taluni praticamente inviano una somma pregando il destinatario di acquistarsi il ricordo che più gli aggrada, o di disporne come meglio crede. Ma ciò è più esperienza di mondo, che di cavalleria.

Quando, poi, si ricorre a rappresentanti professionisti, perché assistano un ricorrente in un giudizio d'onore, gli è dovuto l'onorario, oltre il rimborso delle spese.

Non costituiscono debiti d'onore le somme e le cose pretese al seguito delle cosiddette scommesse. Affinché la scommessa abbia valore nel campo cavalleresco, è indispensabile che all'atto dell'impegno le parti *versino*, o *garantiscono* in modo efficace, la posta pattuita, affinché la parte vincente non venga eventualmente defraudata dalla soccombente. Quando fa posta non fu *versata o garantita*, non sussiste scommessa, perché colui che non possiede potrebbe aver tentato la sorte nella speranza di vincere, pur sapendo di non poter pagare in caso di perdita.

Inoltre; non sussiste scommessa, se le condizioni di probabilità non sono eguali per i contraenti. Il più delle volte la proposta di una scommessa racchiude in sé gli elementi della truffa.

Ed è *truffaldino* colui che sapendo di avere in mano quanto basti per vincere, propone o accetta una scommessa. Egli non differisce dal baro, che corregge la fortuna del giuoco con le carte segnate.

e) chi, per ragioni che *ledono l'onore*, fosse stato escluso od espulso da un Circolo, Reggimento, Corpo, od Associazione ¹;

f) coloro che sono sotto l'imputazione di aver mancato all'onore; di aver commesso un reato che tocchi la moralità; di aver tollerato infrazioni alle leggi cavalleresche per lo sconto; di avere inserito o lasciato inserire nei verbali di una vertenza cose contrarie al vero ²;

g) chi si fosse lasciato insultare da un gentiluomo senza chiederne soddisfazione; o avesse lasciato insolite altre vertenze, senza giusto e provato motivo ³;

¹ Non essere stati ammessi (bocciati) in un Circolo (*Club*) non significa esserne stati espulsi od esclusi. Per esservi ammessi occorre ottenere un determinato numero di voti favorevoli o non averne avuto altro numero di sfavorevoli, ciò che dipende più dalla simpatia individuale degli associati, che da elementi morali.

Per gli ufficiali rimossi dal grado vale quanto è detto nelle osservazioni dell'art. 195 (223 c).

² Manca all'onore chi accetta di rappresentare una parte contro chi precedentemente lo assistette in una vertenza d'onore, o fu da lui assistito. Tra rappresentante e rappresentato devono correre, od essere corsi, tali rapporti di *confidenza e di reciproca fiducia* da escludere *a priori* la necessità di dimostrare tutta la obbrobriosità di rivolgersi per interessi privati, o per altro oggetto movente, contro chi per la qualità di rappresentante o di rappresentato ha dovuto per onestà cavalleresca confidare spesso cose delicatissime, che altrimenti avrebbe taciuto. Ed il fatto di rappresentare un amico, o di essere da lui rappresentato in una vertenza è favore sì grande che solo un pazzo, o un anormale, possono porre in oblio.

³ Questo principio non è applicabile a coloro che furono offesi senza ragione, o provocati per secondi fini; ai giudici d'onore provocati od offesi per ragioni attinenti alla funzione loro, ché anzi, i provocatori e gli offensori devono essere senz'altro squalificati (Corte d'onore perm., 6 luglio 1889). In materia d'onore, non si ammette la teoria di Stenterello: « dammi ragione, se l'ho; e se ho torto, dammi ragione ».

La missione del giudice d'onore è diretta a impedire che tre

h) chi in qualità di combattente, o di testimone, si fosse mal comportato sul terreno, violando le leggi d'onore;

i) il barattiere, o chi avesse venduto, o impegnato a profitto proprio o altrui la cosa affidatagli;

k) l'inabilitato per azioni indecorose e l'interdetto, anche se la interdizione fu pronunziata per vizio di mente, congenito o acquisito ¹;

l) chi sul terreno avesse ritirata l'offesa prima del duello ²;

m) chi si è fatto, o si fa mantenere da una donna che non sia sua stretta parente;

n) chi con confidenze, abbia compromesso l'onore di una donna, dalla quale ebbe, e cercò i favori ³;

o) chi tentasse comunque di far ricadere sulla donna da cui ottenne o cercò i favori la responsabilità della turbata pace domestica ⁴;

birbaccioni si accordino per rovinare la reputazione di un galantuomo.

¹ L'interdetto è cavallerescamente incapace; ma devesi considerare irresponsabile, se la interdizione dipende da vizio di mente. Quindi, se provoca ed offende, o si tratterà come un fanciullo incosciente, o delle sue malefatte se ne chiederà ragione a chi ha la tutela dello interdetto, a meno che, e questo si tenga presente, l'interdetto non sia stato provocato dall'offeso.

² Per *terreno* s'intende « dopo la firma del verbale di scontro », e non solamente ed esclusivamente il terreno *materiale* del duello.

³ Non compromette l'onore di una donna il primo che confidi ai propri, rappresentanti la verità dei fatti. Mancherebbero invece, all'onore i rappresentanti che ripetessero, anche davanti ai giudici cavallereschi, quanto loro *affidò*, il rappresentato.

⁴ Nulla di più abietto si può concepire dell'uomo, il quale dopo aver fatto *l'incantatore*, tentando di sedurre, o dopo aver sedotto una donna, si atteggi a vittima di costei. L'uomo, che ottenne i favori di una donna, *deve sentire e subire* le responsabilità che ne derivano. Se non lo fa, dimostra di essere un anormale, insensibile a qualsiasi

p) chi tentasse *comunque* eccepire la facoltà cavalleresca del marito tradito, adducendo la tardività della domanda di soddisfazione, od accusandolo d'indegnità cavalleresca per un motivo qualsiasi

q) chi avesse mancato alla parola d'onore ¹;

r) chi si trovasse sotto giudizio penale, o avesse subito condanna per ragioni che intaccano l'onore ²;

s) chi è dedito alla ubriachezza, commettendo scandali ed eccessi, e chi abitualmente tratta con persone notoriamente pregiudicate;

t) chi mente, o ha mentito, tranne il caso in cui la menzogna *fu necessaria* per salvare l'onore altrui, o la reputazione di una donna;

u) chi avesse fatto la spia, o tradito l'amico, riportando discorsi e confidenze risapute in casa dell'amico per consiglio o assistenza morale o cavalleresca ³;

dovere d'onore del gentiluomo e dev'essere senz'altro squalificato (Corte d'onore perm., ottobre 1922).

¹ Chi eccepisce in una forma qualunque, o sotto un pretesto il marito tradito, dà prova di una codardia che sorpassa tutti i gradi dell'abiezione, poiché dimostra di non sentire il *pudore* di assumersi la responsabilità derivatagli, dallo avere distrutto una famiglia. Meno dispregevole è il ladro, il quale in ogni sua impresa mette in giuoco la libertà e spesso anche la vita.

² Chi trovasi in codeste condizioni non può logicamente trattare in materia d'onore sino a tanto che una sentenza, passata in giudicato, non lo avrà liberato dalle imputazioni. Perciò, egli sarà considerato come sospeso dalle prerogative cavalleresche.

Quando, però, una sentenza di Camera di Consiglio lo assolvesse, è necessario che un giudizio cavalleresco lo reintegri nelle prerogative. Codesto giudizio dovrà esaminare i *considerando* della sentenza di assoluzione, poiché la legge penale può assolvere da imputazioni, che quella d'onore condanna, in quanto sonvi azioni, non perseguibili dal Codice penale, ma che portano seco la squalifica da parte delle leggi cavalleresche.

³ Non fa la spia l'amico o il parente che riferiscono all'amico o al parente discorsi calunniosi, che ne intaccano la

- v) l'usuraio ¹;
- x) l'aggressore, tranne quando l'aggressione fa provocata da turbata pace domestica ²;
- y) chi offese, celandosi sotto l'anonimo ³;
- z) chi non difese il compagno in una aggressione o lotta qualsiasi ⁴;
- aa) *chi* non prese le difese della donna, ch'era in sua compagnia;
- ab) *il* padrone di casa e l'ospite che avessero tradito i sacri doveri dell'ospitalità ⁵;

reputazione, la stima, l'onore.

Anzi, in simili casi essi compiono un, dovere. Ad evitare, peraltro, contestazioni o mentite, sarà opportuno prevenire il calunniatore o l'imprudente linguacciuto, che se ne informerà, il calunniato. Occorre prudenza in ciò, per non assumere la responsabilità delle malevoli chiacchiere di altri. E neppure è spia, il parente e l'amico del marito ingannato, se lo rendono consapevole della sua sventura.

¹ Per *usuraio* intendesi colui che per abitudine esercita l'usura, prestando il danaro a un tasso assai superiore a quello che, date le stesse circostanze di luogo, di tempo e di mercato del danaro, verrebbe richiesto da persone oneste.

² Non costituiscono aggressioni le vie di fatto per reazione ad una offesa precedente, *attuate al momento* in cui si ebbe la certezza di essere stati calunniati od offesi, perché vi manca la *ponderata premeditazione*, mentre evvi l'elemento provocatorio (Corte d'onore Bari, 3 maggio 1922; Corte d'onore perm., 15 dicembre 1923).

³ E così, sono indegni, squalificati, gli autori di lettere e di libelli anonimi, anche se privi di offese vere e proprie, poiché l'azione è di per sé tanto abietta, perché ponderata e premeditata, da escludere nell'autore ogni senso morale e ogni elemento di coraggio.

⁴ Per mancata difesa, intendesi la fuga, o l'inerzia nello intervenire in difesa del compagno, o quanto meno per separare i contendenti.

⁵ Una delle azioni più gravi ed infamanti moralmente, un'azione che macchia, che sporca, che avvilisce e rende l'uomo più odioso nella società è questa: turbare la pace della fanciulla, figlia dell'ospite, che ha accolto nella, casa

ac) il calunniatore;

ad) il libellista ¹;

ae) chi, interessato comunque in una vertenza, mandasse sfida o provocasse in un modo qualsiasi l'arbitro o il giudice d'onore per la cosa da essi giudicata.

Le persone sopra elencate, quando venissero offese senza provocazione da parte loro, possono appellarsi ad una Corte d'onore, o esigere una soddisfazione cavalleresca, tenendo presente che se anche fosse loro concesso di duellare, lo scontro *non li riabiliterebbe*.

VII. CHI È IN OBBLIGO DI RESPINGERE UN CARTELLO DI SFIDA

ART. 217 (240).

Sono esonerati dall'obbligo di chiedere una soddisfazione cavalleresca, semprechè sieno stati offesi senza provocazione:

a) il gentiluomo che ha compito i 55 anni di età;

b) i senatori, i deputati per i discorsi fatti in Senato o alla Camera, sempre quando i loro discorsi non contengano offese *rigorosamente personali all'uomo* privato ²;

dell'amicizia e della confidenza il corruttore della fanciulla. Se poi questa era minorenne, la turpitudine tocca tali profondi abissi della immoralità umana, ove non basta ché giunga il Codice penale (Avv. MORELLO, *Perorazione nel processo Murri*).

¹ Per libellista nel senso cavalleresco s'intende colui che scrive o stampa in altrui diffamazione; e quegli che per animosità o proprio interesse scrive o stampa offese o calunnie contro i rappresentanti o i giudici di una vertenza, nella quale il libellista si trovò direttamente o, indirettamente interessato.

² Il giuri d'onore di Pisa, in v. Morghen-Forfori, con lodo 4 novembre 1922, confermò questo principio nei confronti della disciplina militare, ritenendo che, « un superiore, comandante di corpo, non possa né debba fornire

c) il testimone che depone sotto il vincolo del giuramento; l'avvocato e i magistrati ai quali si chiedesse conto di frasi vivaci nell'esercizio del loro ufficio, purché, ben inteso, senza ragione non abbiano intaccato l'onorabilità altrui, o implicato offesa verso persona estranea alla causa discussa. Ciò vale anche per i *ricorsi* e le *conclusionali* e le *note aggiunte*, scritte o stampate.¹;

spiegazioni, o dare giustificazioni, o rendere comunque ragione degli atti che egli compie nell'esercizio del suo ufficio, se non ai superiori diretti. Però, chiunque nello esercizio legittimo delle proprie funzioni arrecasse offese rigorosamente personali a terzi, di quelle, se richiesto, deve rispondere in via cavalleresca ».

¹ Si deve evitare che la minaccia di una vertenza cavalleresca possa comunque rendere il testimone reticente, o limiti la difesa e la libertà di parola dell'avvocato, o tenti influire sulla indipendenza assoluta del magistrato.

Trattandosi di *conclusionali* è da tenersi presente che la *semplice richiesta* al magistrato di ordinare la cancellazione delle scritture offensive dalle *comparse* e dalle *note*, ecc., in conformità dell'art. 398 del Cod. P., non impedisce l'azione cavalleresca. La impedirebbe qualora alla richiesta di cancellazione si unisse la domanda di applicare le pene disciplinari e le riparazioni pecuniarie contemplate nel citato art. 398.

Inoltre negli scritti dei patroni deve presumersi l'assenza della intenzione di offendere il patrono avversario, tanto più che quasi sempre le parole vivaci, pungenti, irritanti, sono inserite nelle *comparse* e nelle *note aggiunte*, alle quali non è possibile rispondere, con intenzione prevalente di giustificare il proprio contegno giudiziario.

Non è applicabile la disposizione di questo comma c) al testimone che invece di rispondere tassativamente alla domanda del Presidente, aggiunge opinioni, pareri, commenti ed apprezzamenti personali e non necessari su una delle parti in causa.

La Corte d'onore perm., il 28 ottobre 1924, statuiva:

«Pertanto la Corte sente di doversi limitare alla enunciazione dei principii seguiti dalla giurisprudenza in casi analo-

d) il rappresentante o il testimone di una vertenza, che per la tutela dei diritti del proprio raccomandato usa frasi vivaci, purché non intacchino l'onorabilità altrui direttamente, né con allusioni offensive;

e) il marito tradito, anche se non si divide dalla moglie, e non vi sieno figli, se provocato dal ganzo;

f) il marito che avesse insultato, o percosso il perturbatore della pace domestica, se sorpreso in flagranza anche fuori delle pareti domestiche;

g) chi venisse aggredito;

h) il provocato, l'offeso e lo sfidato senza plausibile motivo, ai quali è riconosciuto il diritto di rivolgersi al Tribunale ordinario ¹;

ghi. Ed Innanzi tutto la Corte rileva che quegli stessi intendimenti che indussero Giuseppe Zanardelli, che la Corte è orgogliosa di annoverare tra i suoi fondatori, a sostenere i principii accolti dal legislatore nell'art. 398 del Codice penale, hanno parimente indotto i gentiluomini a seguire il disposto dell'articolo 217 (240) del Codice cavalleresco italiano.

1 ° Pertanto, salvo casi eccezionalissimi ed in cui sia manifesto l'« animus injurandi », non solo per espressioni vivaci o pungenti, ma anche per apprezzamenti ed accuse che il patrono di una parte lancia in giudizio contro la parte avversaria a fine di lumeggiare le ragioni del proprio cliente, senza esorbitare dai limiti della controversia, è inammissibile l'azione cavalleresca.

2° In ogni caso il patrono in una causa non può farsi mai paladino dell'onore del proprio cliente nel campo cavalleresco.

3° Per le offese contenute in comparse e note addizionali nelle quali figurino le firme di avvocati e del procuratore rispondono, se del caso, gli avvocati che ne sieno estensori, e non già il procuratore (Est. Boldrini).

Questo lodo, assai commentato ottenne il, plauso di gentiluomini professanti l'avvocatura in ogni regione d'Italia.

¹ È costante la giurisprudenza cavalleresca nel ritenere che non possa accadere uno scontro, quando un gentiluomo ne offendesse un altro senza plausibile motivo.

L'offeso in tal caso ha diritto di rivolgersi alla Corte d'onore,

i) lo sfidato da persona la quale rifiutasse di chiedere soddisfazione o riparazione con un mezzo o con un cartello non conformi alle leggi d'onore, o rifiutasse il proposto appello a un giurì o Corte d'onore ¹; oppure si rifiutasse di significare i motivi della sfida, tranne il caso previsto dalla giurisprudenza cavalleresca;

k) lo sfidato (offensore) trascorse 48 ore dall'ingiuria, o dal momento in cui l'offeso n'ebbe cognizione ²;

l) chi venisse sfidato da persona alla quale è interdetto l'onore cavalleresco, o che gode pessima reputazione ³;

per sentir giudicare non aver egli alcun obbligo di rilevare cavallerescamente l'offesa (Corte d'onore perm., 17 gennaio 1924).

¹ In tal caso i rappresentanti chiuderanno la vertenza per negata soddisfazione, o per rinuncia ad. essa, e l'una e l'altra portano implicitamente alla squalifica.

In tal caso i rappresentanti chiuderanno la vertenza per negata soddisfazione, o per rinuncia ad. essa, e l'una e l'altra portano implicitamente alla squalifica.

² Questo diritto deve usarsi con molta moderazione. Chi offende, *deve* una soddisfazione all'offeso, ed onestamente non può sottrarsi alla responsabilità, assunta, appigliandosi al ritardo nella sfida. Ma è anche giusto che, se l'offeso tardasse a inviare la richiesta oltre, il tempo ragionevolmente ammissibile e compatibile in relazione alle difficoltà di varia natura, di fronte alle quali può, suo malgrado trovarsi l'offeso, l'offensore possa e debba usare liberamente di un suo, diritto, in, quanto egli ha l'obbligo della soddisfazione, ma non quello di rimanere a disposizione di un offeso, *che non si decide*, e che spesso per un deficiente senso d'onore cede solo alle pressioni dell'ambiente e recupera, il coraggio di sfidare per una offesa ricevuta.

³ Quando si offende uno squalificato, senza essere stati da lui provocati, una soddisfazione gli è dovuta, soddisfazione che, per altro, non riabilita. In tali casi è consigliabile accettare la sfida e a mezzo dei rappresentanti, chiedere ad un consesso cavalleresco se, data la natura dell'offesa e le circostanze che l'accompagnarono, nonchè la posizione morale dell'offeso, gli sia o meno dovuta una soddisfazione, ed

- m) il provocato da colui al quale negò un prestito;
- n) il padre, o capo di famiglia, o il tutore, provocati dal pretendente della figlia, sorella, nipote o pupilla;
- o) il funzionario pubblico sfidato dal subalterno redarguito, o punito, nell'esercizio legale delle proprie funzioni;
- p) gli arbitri. e i giudici d'onore sfidati per cose inerenti alla loro missione ¹;
- q) il pubblicista e il direttore di un periodico non rispondono con le armi di un articolo (sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca), nel quale non si contenga vera e propria offesa, o allusione personale offensiva (veggasi la nota all'art. 15 e gli art. 163 e succ.);
- r) l'offeso, a cui un difetto fisico impedisce il libero uso delle armi;
- s) ma, non è esonerato l'offensore, che può servirsi delle due gambe, di un braccio e dell'occhio corrispondente al braccio ².

in caso affermativo *la specie* e la misura di essa; poiché non è raro il caso in cui l'offesa *fu provocata ad arte*, nella illusione di rifarsi esso una posizione d'onore o per esporre l'offensore al sospetto ch'egli siasi appigliato a pretesti per sfuggire al duello. E codesta imputazione è frequentissima. Non altrimenti ci si conterrà di fronte a persone *non ancora* squalificate, ma di reputazione dubbia, e quando i motivi della vertenza lascino adito a sospettare che l'offeso non goda o possa non godere, pienamente delle prerogative cavalleresche.

¹ L' appello al giudizio cavalleresco porta seco, anche se non dichiarato in precedenza, *l'obbligo* di accettarne il deliberato, senza discussione, a meno di quei casi previsti e determinati pei quali è ammesso il ricorso nelle forme prescritte. Ma ricorrere non vuol dire *offendere* e tanto meno *sfidare*. Quallora ciò accadesse il consesso giudicante *deve* senz'altro privare delle prerogative cavalleresche colui che pretende la ragione anche se ha torto, e per averla ricorre, a mezzi condannati dalle leggi d'onore e non solo da esse.

² Chi non può adoperare le armi bianche, usi quelle a fuoco. Quando, però, uno sfidato ritenesse di essere in

VIII. TRA CHI NON PUÒ ACCADERE UN DUELLO, E A CHI È MOMENTANEAMENTE INTERDETTO

ART. 218 (241 a).

Il duello non può aver luogo tra parenti di primo, secondo e terzo grado.

I casi enunciati non sono tassativi. Sono incerti allo stato attuale della giurisprudenza cavalleresca, quelli concernenti i cugini in primo e secondo grado, i cognati, e i mariti di due sorelle (che non sono fra essi né parenti, né affini). È certo, peraltro, che un duello fra parenti, ascendenti e discendenti e collaterali urta terribilmente il senso morale. E perciò la Corte d'onore permanente, con lodo 17 novembre 1924, giudicando in vertenza Bozzo-Brodzky, stabiliva che: «pur non essendo i due contendenti, secondo il diritto civile e quello cavalleresco, parenti né affini fra di loro, sono tuttavia mariti di due sorelle, e perciò esistono fra di essi vincoli e legami di elevato senso morale, dai quali la Corte, per considerazioni di profonda moralità, ritiene di non poter prescindere.

Questa circostanza specifica, seppure non impedisce che tra i due possa sorgere ed esistere una vertenza d'onore, esclude tuttavia una soluzione diversa da quella che può derivare da un giudizio civile e pacifico di un consesso cavalleresco, che imponga a chi ha il torto, il riconoscimento di rendere una soddisfazione morale all'offeso.» (Gelli pres.; Baccich, col. Negri-Cesi, Baduel, Ancona, Gigante, Depoli, giudici; Lauri, giudice e relatore).

ART. 219 (241 b).

Il duello è interdetto per quella sola e determinata vertenza

diritto di respingere un cartello di sfida, è bene che lo faccia valere a mezzo di due rappresentanti.

a) a chi pretendesse battersi alterando le prescrizioni consuetudinarie delle leggi d'onore, raccolte nel Codice cavalleresco; ovvero, se dichiarasse *a priori* di disconoscere dette leggi e l'autorità dei consessi cavallereschi, richiesti di giudizio ¹;

b), al giovane che non è stato, ancora iscritto nei ruoli dell'esercito; (generalmente, però, si suole dilazionare le trattative della vertenza sino al raggiungimento della maggiore età);

c) al parente ed all'amico che volessero sostituire il parente o l'amico, tranne i casi contemplati per le sostituzioni;

d) al testimone che volesse sostituire il mandante proprio;

e) al parente, all'amico e al testimone che in caso di ferita grave o di morte in duello del parente, dell'amico, del rappresentato, pretendessero di ereditarne le parti per dare un seguito allo scontro;

f) a colui che sfidasse senza essere stato provocato;

g) al creditore che abbia provocato e sfidato il debitore con l'intento di subordinare le trattative della vertenza al pagamento della somma o cosa dovutagli, se il debito è contestato ²;

¹ È bene ripetere qui che il Codice cavalleresco non è l'espressione della mente di un compilatore; ma la raccolta delle norme e delle regole che nelle vertenze d'onore tra i gentiluomini regolano i loro atti, onde rimangano sempre nell'ambito del vero, dell'onesto e del giusto. Codeste norme e regole hanno forza di legge per chi vuol essere considerato gentiluomo, e sono dedotte dalla complessa giurisprudenza cavalleresca, che giorno per giorno si concreta e si chiarisce nei lodi dei giuristi e delle Corti d'onore.

² Accade che il creditore provochi od offenda il reale o presunto debitore, onde metterlo con le spalle al muro mediante il dilemma: *o pagare, o niente soddisfazione*. In ciò le leggi d'onore riscontrano un vero e proprio ricatto cavalleresco, morale. A codesti mezzi *galeotti* si ricorre spesso quando il credito è dubbio e il supposto debitore facoltoso; o quanto meno dotato di molta sensibilità d'onore.

h) al debitore, quando sfidi; il proprio creditore ossia da lui sfidato, se prima `non abbia pagato;

i) a chi provoca ed offende senza giustificato motivo;

k) a chi, ritenendosi offeso, aggredisce l'offensore, prima che gli venga negata una soddisfazione per le vie cavalleresche ¹;

l) al fratello, al parente, all'amico, che provocassero o offendessero l'offeso dal fratello, dal parente o dall'amico, per costituirsi responsabili degli atti loro, non potendo legalmente e cavallerescamente sostituirli ²;

m) al superiore che, abusando della propria autorità, provoca od, offende l'inferiore, il quale non può reagire ³.

Si garantisce in modo efficace un credito depositando la somma e vincolando la ricevuta a norma di legge, in favore del creditore, offrendo prima ipoteca su immobili, o sequestro conservativo su mobili. Così garantito il credito, la interdizione cessa. Se il credito è contestato o contestabile, si vincola la somma sino ad esaurimento del giudizio civile. Le trattative della vertenza vengono riprese nelle 24 ore successive alla garanzia data o al pagamento effettuato, col ritiro della relativa quietanza (Corte d'onore Milano, 3 marzo 1895, v. Alocci-Ansaldi).

¹ L'offeso potrà rivolgersi al Tribunale penale, se le offese costituiscono reato; altrimenti a una Corte d'onore.

² Tizio ritienesi offeso da frasi pronunziate da Calo e ne chiede soddisfazione; Calo si consiglia col fratello, col parente, con l'amico. Il fratello, o il parente, o l'amico scrive una lettera ingiuriosa a Tizio, minacciandolo, magari, d'ogni sorta di guai. Tizio su parere di competenti o dei rappresentanti suoi, querela l'autore della lettera, ch  viene condannato per ingiuria o diffamazione, a seconda dei casi, o colpito da una sanzione cavalleresca dalla Corte d'onore, il giudizio della quale   sempre preferito a quello del magistrato.

³ In tali casi l'offeso ha il diritto di rivolgersi ad un giuri o a una Corte d'onore per la parte cavalleresca, ed ai superiori gerarchici, per la parte disciplinare.

LIBRO QUARTO

Duello

A) Duelli ad armi bianche

I. SUL TERRENO ¹

ART. 220 (309)

I testimoni sono responsabili di tutti i fatti relativi al duello da essi presenziato, se contrari alle consuetudini cavalleresche e alle condizioni pattuite per lo scontro.

ART. 221 (310)

Spirata l'ora indicata nel verbale di scontro pel duello, le parti devono trovarsi sul terreno.

ART. 222 (3-11)

Se una, circostanza qualunque, indipendente dalla volontà, ritarda l'arrivo di uno degli avversari, si concedono al ritardatario 15 minuti

¹ Qualora le parti non intendessero sottoporre al giudizio cavalleresco la soluzione pacifica e civile della vertenza e preferissero i rigori della legge contro il duello, valgono le norme raccolte in questo Libro per la condotta dello scontro.

primi di comparto. Spirati i quali, i testimoni redigono verbale e si ritirano con la parte rappresentata e presente.

ART. 223 (312)

Provato che il ritardo fu causato da forza maggiore, i testimoni del ritardatario ne daranno avviso a quelli avversari, esponendone la causa, ed offrendo le giustificazioni, chiederanno di rimettere lo scontro ad altra ora o giorno.

ART. 224 (91, 313)

Solo quando potrà attribuirsi a negligenza della parte assente il ritardo verificatosi, il primo, che attese inutilmente, può negare al ritardatario l'azione cavalleresca, che non ebbe effetto nel giorno e nell'ora prestabilita. In tal caso è nullo il verbale di cui, all'art. 222.

Quando un primo mancasse di proposito. deliberato al convegno per lo scontro, i testimoni suoi vi si recheranno egualmente, nel fine di renderne edotta la parte avversaria e porsi a completa disposizione sua. È naturale che ciò costituisce un atto di pura, ma doverosa cortesia cavalleresca, il quale avrà il suo epilogo in un verbale, a firma dei quattro testimoni, col quale si squalificherà l'assente per *vigliaccheria*. Se l'assente era offensore, l'offeso potrà adire al Tribunale ordinario, quando le offese subite ne offrano gli elementi.

ART. 225 (314)

Sul terreno i primi non devono interloquire tra loro, ne coi testimoni avversari. Tutte le comunicazioni saranno fatte alla controparte pel tramite dei rispettivi testimoni.

ART., 226 (315)

Se lo scontro alla sciabola dovrà aver luogo con la camicia, questa verrà privata della manica corrispondente al braccio armato.

Coloro che sono abituati a usare occhiali di qualunque forma, sono autorizzati a servirsene in qualsiasi specie di duello e con qualsiasi arma.

II. SCELTA DEL TERRENO

ART. 228 (317)

Le condizioni particolari, che deve offrire il terreno per lo scontro, sono:

- a) il terreno dovrà essere spazioso e piano ¹;
- b) all'ombra e al riparo dal vento ;
- e) privo di ciottoli per evitare eventuali cadute;
- d) ben battuto;
- e) senz'erba per evitare lo scivolamento ;
- f) non sabbioso, perché altrimenti sarà mobile e non resistente;
- g) privo di fango, perché aderendo agli stivali, aumenta la facilità di scivolare, mentre ritarda i movimenti;
- h) permetta di poter egualmente e lealmente dividere la luce e il vento tra i combattenti ².

¹ Per spazioso intendosi: che permetta a ciascun duellante d'indietreggiare da 8 a 10 metri; e sia abbastanza largo, affinché testimoni possano collocarsi ai lati dei combattenti, senza esserne disturbati, e senza il pericolo di ferite ai testimoni; quindi 6 metri di larghezza almeno.

² Se il terreno fosse in declivio o accidentato, costituirebbe

ART. 229 (318)

Di comune accordo i secondi scelgono il posto da occuparsi dal loro rappresentato, sia che la scelta sia stata loro deferita dalla sorte, o concessa all'offeso.

III. VISITA AGLI AVVERSARI

ART. 230 (319)

Il rifiuto di uno dei duellanti di sottoporsi alla visita dei testimoni, per accertarsi che non indossi maglia metallica, o altra difesa, equivale a rifiuto di battersi.

ART. 231 (320)

In seguito a tale rifiuto i testimoni del ribelle, evitando qualsiasi discussione, stenderanno verbale squalificante il loro primo e si ritireranno con i testimoni della controparte, i quali porranno la loro firma al verbale di squalifica ¹.

una disparità di condizioni sensibile tra i combattenti. A ciò si cerca porre rimedio con lasciare alla sorte d'indicare il posto che ciascun duellante dovrà occupare. Però, quasi sempre, si lascia la scelta all'offeso.

¹ È pur troppo vero che, quasi sempre, per discrezione o per eccesso di fiducia nei propri rappresentati, i testimoni non adempiono a questo loro dovere. Un abuso non costituisce un diritto in materia cavalleresca, perciò richiamiamo i testimoni all'osservanza di queste prescrizioni delle leggi sul duello, perché non abbia a succedere loro, quanto si deplorò nel duello Olivier-Feuhilerade. Olivier, tiratore valente, aveva

ART. 232 (321)

La visita ai duellanti ha luogo in questa guisa: reciprocamente, il più anziano dei testimoni di una parte invita il più anziano collega dell'altra a passare la visita al proprio primo.

ART. 233 (322)

La visita consiste nell'accertamento che il duellante non indossa maglia, cinghia o altro oggetto, che possa ripararlo efficacemente dal colpo dell'arma nemica.

ART. 234 (323)

Se uno dei duellanti per infermità, constatate dal medico, dovesse far uso, durante il duello, di cinti erniari, o di altro apparecchio medico-chirurgico, dovrà avvertirne i propri rappresentanti prima della compilazione del verbale di scontro, ed essi ne daranno comunicazione ai colleghi avversari.

IV. DICHIARAZIONI DA FARSI PRIMA DELLO SCONTRO

Per comodità di chi tratta vertenze d'onore, riassumiamo in questo paragrafo le varie dichiarazioni che devono farsi prima di scendere sul terreno, allo scopo di evitare contestazioni o ritardo nella soluzione della

avuto di già nove duelli; si trovò di fronte a Feuilherade, inesperto nel maneggio delle armi. La fortuna favorì il meno abile, e Olivier colpito in pieno petto, stramazza al suolo. Liberato dagli abiti per l'opportuna medicazione, lo si trovò provvisto d'una maglia di acciaio, che gli difendeva la parte inferiore del petto e il ventre.

vertenza d'onore.

È necessario, allo scopo di renderne edotta la parte avversaria, dichiarare:

se al momento della sfida si è di già coinvolti in altra partita d'onore; o se altro impegno sacro, o grave obbliga a rimandare lo scontro ad altro tempo;

se un difetto fisico impedisce di maneggiare una delle armi legali;

se, trattandosi di offesa nell'onore e nella probità, s'intende di fare appello alla Corte d'onore, a un giurì o al Tribunale ordinario, purché provi l'onestà dell'offeso prima di qualsiasi altra pratica cavalleresca;

se si intende di battersi con guanto o no;

se, per difetto della vista, intenda di servirsi degli occhiali fissi o a molla, durante lo scontro;

se si è afflitti da palpitazione di cuore o da asma, per i riposi;

se per infermità legittime e *constatate*, si deve fare uso di fasce, o di cinti erniari ;

se si preferisce di servirsi della mano sinistra, non essendo lecito di servirsi promiscuamente delle due mani.

V. ESAME DELLE ARMI ¹

ART. 235 (324)

Le armi devono essere provvedute ed esaminate da un testimone di ciascuna parte, prima di recarsi sul terreno dello scontro.

ART. 236 (325)

L'esame delle armi deve farsi la vigilia del duello, o almeno qualche ora prima di partire, per ave-

¹ Si ricorda che una delle più delicate mansioni dei rappresentanti è la scelta, l'acquisto, e l'esame delle armi pel duello

re il tempo di sostituirle con altre migliori, qualora venissero giudicate non buone ¹.

ART. 237 (326)

È pure uso che ciascuna parte si munisca per conto proprio di due altre paia di armi, che devono adoperarsi nel duello.

ART. 238 (327)

In questo caso, giunti sul terreno, si estraie a sorte il paio delle armi colle quali deve accadere il combattimento, sempre quando però, i due secondi non siano d'accordo sulla scelta del paio.

ART. 239 (328)

Se una delle lame delle armi si spezzasse, si prenderanno le altre stimate migliori, e così di seguito fino alla cessazione dello scontro.

ART. 240 (329)

La visita che le armi devono subire prima di recarsi sul terreno, consiste nel curare, se il duello è alla sciabola, che:

a) la lama sia ben ferma e non oscillante nella impugnatura;

b) le armi sieno eguali nel peso;

c) le armi sieno egualmente pericolose e lunghe;

La lunghezza si misura dalla punta della lama all'estremità dell'elsa.

d) la guardia sia eguale;

¹ Se per la cattiva qualità delle armi si dovesse rimandare ad altro giorno, o ritardare lo scontro, i testimoni che furono designati a sceglierle, si aggraverebbero d'una responsabilità verso i loro rappresentati.

- e) le armi sieno bene equilibrate e, se non lo sono, devono essere rifiutate;
- f) le lame sieno senza ruggine;
- g) le lame sieno bene appuntate;
- h) le lame sieno bene affilate;

La prova del filo si fa con un pezzo di carta bagnata.

i) le lame sieno senza tacche nel filo, affinché la ferita prodotta non assuma carattere maligno. Le lame nuove sono da preferirsi.

ART. 241 (330)

Le armi da adoperarsi in un duello non devono, possibilmente, aver servito ad altro duello ¹.

ART. 242 (331)

I padrini, porteranno seco due paia di altre armi, più pericolose di quelle colle quali dovrà succedere il duello, se questo è ad oltranza.

ART. 243 (332)

Nei duelli ad oltranza l'offeso, a cui è riservato il diritto di continuare lo scontro con arma più micidiale, potrebbe esprimere un tale desiderio, dopo

¹ Questa raccomandazione non priva i duellanti della facoltà di servirsi di armi già adoperate in altri duelli, purché siano state rimesse a nuovo dall'armaiuolo.

L'offeso, secondo alcuni trattatisti, può portare sul terreno armi proprie e imporle all'avversario. Noi ci dichiariamo contrari a questa abitudine, poco praticata del resto, perché dà origine a gravi responsabilità ed a nuove quanto inutili discussioni.

essersi misurato con l'arma scelta per il combattimento ¹.

VI. DIRETTORE DEL COMBATTIMENTO

ART. 244 (338)

Il direttore del combattimento è nominato dai testimoni.

ART. 245 (339)

Il direttore del combattimento è scelto tra i testimoni delle due parti, ed ha l'incarico di rammentare ai duellanti i loro doveri principali, cioè:

di non iniziare l'attacco prima che egli non abbia pronunciato il comando: « A loro ! »;

di sospendere immediatamente il combattimento e di mettersi fuori misura al comando di « Alt! »;

di non afferrare l'arma nemica con la mano di sarmata;

di non parare il colpo con la mano disarmata nei duelli alla spada.

ART. 246 (340)

Al direttore del combattimento spetta di chiedere se è noto il verbale di scontro;

far prendere le distanze;

dare il comando, « A loro ! » per far incominciare il combattimento;

¹ Questa condizione dovrà essere stata, inserita nel verbale di scontro. Quando sia stata omessa, i padrini devono opporvisi, Vi si opporranno pure, se dall'uso dell'arma prescelta per combattere non ne derivò ferita. Si ricordi, infine, che i duelli ad oltranza non sono consentiti dalle leggi d'onore e disconosciuti da quelle penali.

consegnare le armi ai duellanti (qualora sia testimone dell'offeso)

ART. 247 (341)

Generalmente la scelta per dirigere lo scontro cade sul più anziano dei testimoni, a meno che si preferisca di affidare il delicato incarico al più esperto, o ad un estraneo alla vertenza, scelto dalle parti.

A questo eletto non spetta alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in seguito alla nomina a direttore dello scontro ¹.

ART. 248 (342)

Incombe a chi dirige il combattimento di sce-

¹ Un eccellente direttore di duello dovrebbe possedere in alto grado le seguenti qualità

1 ° *molta pratica delle armi per giudicare a prima vista dei loro effetti;*

2 ° *che abbia assistito a parecchi scontri o come primo, o come testimone;*

3° *che possenga molto sangue freddo per poter seguire il combattimento in tutte le sue più minute fasi;*

4° *che disponga di un colpo d'occhio sicuro, perché non gli sfugga la più lieve scalfittura;*

5°. *che sia dotato di molta energia per impedire o reprimere, a seconda dei casi, qualsiasi infrazione alle regole cavalleresche o alle condizioni dello scontro;*

6 ° *che sia imparziale, perché possa giudicare spassionatamente gli atti dei combattenti.*

Chi non ha molta pratica delle armi non può rendersi conto dei colpi dati e delle loro conseguenze; ed è perciò, che i duelli, condotti da persone poco sperimentate, il più delle volte danno risultati funesti, o espongono i duellanti a critiche, e ingiusti addebiti. Quindi chi non ha pratica e la necessaria calma, o la indispensabile energia, non faccia il direttore dello scontro.

gliere tra i colleghi della controparte uno che lo coadiuvi, nel disimpegno dell'incarico e di designare il posto di ciascun testimone ¹.

VII. LETTURA DEL VERBALE DI SCONTRO

ART. 249 (343)

L'abitudine porta che, spogliati i duellanti, come è stato convenuto previamente, e messi di fronte, prima di consegnar loro le armi il direttore del combattimento dà lettura delle condizioni stipulate per regolare il duello.

ART. 250 (344)

Finita la lettura, il direttore rammenta loro che tutte le condizioni lette, essendo state precedentemente elaborate dai testimoni e dai *primi* accettate, incombe per parte dei duellanti lo stretto obbligo di osservarle scrupolosamente, sotto pena di perdere la qualità di gentiluomo.

Per quanto possa sembrare utile richiamare alla memoria dei combattenti le condizioni regolatrici dello scontro, opiniamo che la lettura del lungo verbale, pochi momenti prima di mettersi *in guardia* è superflua e inopportuna.

¹ È invalsa la buona consuetudine di affidare la direzione dello scontro a un provetto maestro d'armi, poiché la pratica ha dimostrato che non sempre i testimoni posseggono quanto occorre per adempiere a siffatta delicatissima mansione. Non basta presumersi capaci; bisogna esserlo, e occorre saper dominare le emozioni, altrimenti la voce che ordina l'Alt, come spesso è successo, non esce dalla strozza e poi... se ne dà la colpa al duellante, *o che* non obbedì al comando, che si voleva dare, ma *non fu dato* per la cosiddetta mancanza di fiato.

Superflua, perché i due primi devono aver letto la copia del verbale di scontro, presentata loro per l'accettazione dei rispettivi mandatari; inopportuna per molteplici ragioni.

Tutti coloro che hanno dovuto sottostare alla dura necessità di liquidare alcune pendenze con le armi, possono accertare che il momento meno piacevole e più critico da superare è quello che passa tra lo spogliarsi e il mettersi in guardia.

Chi dirige, si limiti a domandare ai primi se conoscono il verbale di scontro e a rammentare loro che il combattimento deve iniziarsi al suo comando « A loro! »; che a quello di « Alt! » dove cessare e che, durante la lotta, devono comportarsi da perfetti gentiluomini e non dimenticare le condizioni stabilite.

Si arreca infine, offesa ai primi raccomandando loro, di condursi con *fermezza e coraggio* durante lo scontro.

ART. 251 (345)

La lettura parziale del verbale si farà quando sul terreno siano state fatte, aggiunte o modificazioni alle condizioni già stabilite.

VIII. POSTO DEI TESTIMONI

ART. 252 (346)

Il direttore del combattimento sceglie il posto che crede più opportuno e meglio adatto per dirigere il duello e si pone a eguale distanza e sul fianco dei duellanti a un metro, o a un metro e mezzo da questi.

ART. 253 (347)

Colui che deve coadiuvare il direttore dello scontrò, gli si colloca di fronte, a due metri almeno dalla linea dei combattenti.

254 (348)

Gli altri due testimoni prendono posto sul fianco del testimone della controparte ed in guisa tale, che ciascun duellante abbia sulla destra e sulla sinistra propri padrini.

ART.255 (349)

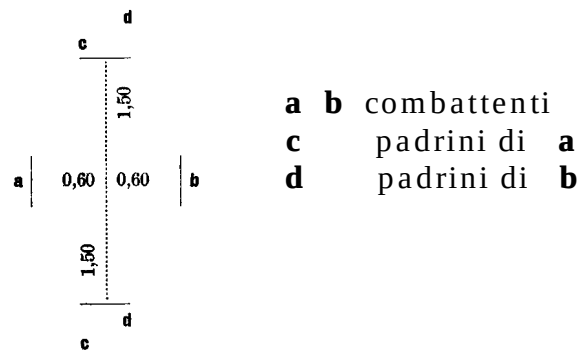
I testimoni generalmente sono armati della stessa arma, con la quale accade lo scontro.

IX. POSTO DEI DUELLANTI, DISTANZE, SALUTO

ART. 256 (350)

Chi dirige lo scontro, nel designare il posto, collocherà ciascuno dei combattenti uno di fronte al

Posto dei combattenti e dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada,



l'altro, avendo cura di dividere coscienziosamente tra essi lo spazio, il vento e la luce ¹.

ART. 257 (351)

I due combattenti, posti di fronte, devono mantenere il più rigoroso silenzio. Il direttore del combattimento, se è testimone dell'offeso, oppure un testimone di questi, presenterà le armi al proprio cliente, perché ne scelga una; e passerà quindi l'altra al testimone della controparte, perché la consegnerà all'avversario.

ART. 258 (352)

I testimoni prendono posto, come è prescritto nel paragrafo precedente (art., 252 e successivi), e i primi, appena ricevute le armi, saluteranno i padrini e il chirurgo della parte avversaria. Non si saluteranno fra di loro, se il duello, che sta per succedere, fu provocato da offesa gravissima.

¹ Vari modi si praticano per far prendere le distanze a duellanti.

Due testimoni prendono la prima posizione del saluto e, a una distanza tale tra di loro, che allungando il braccio armato, le punte delle lame si tocchino. Fatto quindi un passo indietro, avranno la distanza che deve esistere tra i due avversari. Difatti, questi, venendo in guardia e facendo un passo avanti, avranno le armi incrociate e, andando a fondo, potranno ferirsi.

Altra maniera è quella di mettere i duellanti ad una distanza tale che, per toccarsi, sia necessario un passo e la spaccata; ossia, a doppia distanza.

Traducendo in cifre questa regola avremo che, posti in guardia gli avversari, le punte delle armi disteranno sessanta centimetri tra loro.

ART. 259 (353)

Il direttore del combattimento, pone in guardia i duellanti con il comando : «*Signori, in guardia* » e, e prende con ambo le mani le, punte delle armi, stando in, mezzo agli avversari ¹.

ART. 260 (354)

Lasciando libere le punte e ritirandosi con passi retrogradi, il direttore comanda: « *A Loro!* », e si inizia il combattimento.

X. DIRITTI E DOVERI DEI TESTIMONI
NEI DUELLI ALLA, SCIABOLA E ALLA SPADA

ART. 261 (355)

É dovere dei testimoni di comandare l' « *Alt* », per sospendere il combattimento, appena si accorgono della esistenza di una ferita all'offensore.

ART. 262 (356)

Se il ferito è l'offeso, i testimoni hanno diritto di comandare. 1' «*Alt !* » dopo ch'egli abbia risposto al colpo avversario, o che questi gli abbia inferto una seconda ferita ².

¹ I testimoni sorvegliano attentamente lo svolgersi del combattimento con l'arma nella destra, la punta rivolta a terra.

² Vi sono duelli nei quali per la foga dei combattenti è difficile accorgersi se ferita vi è stata, sia da una che dall'altra parte, poiché si risolvono , in 30 o 40 minuti secondi. Comunque è da considerare la difficoltà in cui deve trovarsi un direttore poco esperto, il quale non può far carico ad uno dei duellanti se al comando « *Alt !* », non si arresta immediatamente. Ed è perciò obbligo del direttore d'intromettersi a suo rischio e pericolo tra i duellanti, e non rimanersene a cinque o dieci metri a vociare, o a credere di gridare: « *Alt !* ».

ART. 263 (357)

Il diritto di continuare o no il combattimento dopo una ferita, spetta alla parte riconosciuta offesa.

ART. 264 (358)

Se il duello non è ad oltranza (e tali duelli sono anticavallereschi), si riterrà esaurita la vertenza e si farà sospendere il combattimento dopo la seconda ferita. Nei duelli ad oltranza, invece, i duellanti continuano. a combattere, e 1'« Alt » sarà dato solo quando .

a uno dei combattenti si spezzasse la lama dell'arma;

uno dei duellanti cadesse a terra;

uno degli avversari fosse ridotto nell'impossibilità di continuare il duello per ferita;

quando venissero violate le leggi d'onore;

quando non fossero conservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.

ART. 265 (359)

I testimoni hanno l'obbligo assoluto d'interpor-si. a loro rischio e pericolo, anche a costo della vita:

E che sia cosa difficile, se non impossibile, di arrestare sul momento due avversari che si attaccano irruentemente, è provato dal fatto che le leggi d'onore annoverano tra le infrazioni lievi il non arrestarsi all' «Alt » del direttore, il quale *deve* coraggiosamente intromettersi, altrimenti, non ha neppure il diritto all'ammonimento perché l'infrazione dipende dal suo comportamento e non da quello dei duellanti, che in tale momento pensano alle conseguenze che un arresto intempestivo può procurare alle loro persone.

*nel disarmo;
se uno dei duellanti cade a terra;
se uno insulta l'altro con parole e con gesti;
se si spezza una lama;
nelle lotte di corpo a corpo;
se vengono infrante le condizioni cavalleresche;
se non vengono osservate le condizioni stabilite
nel verbale di scontro;
nel caso in cui uno degli avversari afferrasse
l'arma nemica e tentasse di vibrare un colpo al-
l'antagonista;
se al comando di « Alt ! » il combattimento non
cessasse.*

ART. 266 (360)

È vietato ai, testimoni di parlare o di gesticolare durante il combattimento. Il loro compito è di prestare la massima attenzione a quanto fanno i combattenti, e non distrarli con parole o con gesti.

ART. 267 (361)

Sarà degno di squalifica e verrà deferito a una Corte d'onore, e, se del caso, al Tribunale ordinario, il testimone che, durante il combattimento cerchi di parare, o pari effettivamente, un colpo diretto da uno all'altro avversario.

ART. 268 (362)

Sarà sospeso il combattimento e redarguito dai compagni il testimone che, durante lo scontro, si permettesse di censurare i colpi di uno dei duellanti, o che facesse un atto che possa essere interpretato quale tentativo di parata.

ART. 269 (363)

Commette un atto sleale, e sarà squalificato, il testimonio che fa sospendere il combattimento, accampando con frode una ferita che realmente non esiste.

ART. 270 (364)

Nessun testimonio può arrogarsi il diritto di comandare «Alt! » e sospendere- il combattimento:

per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuta nel verbale di scontro, circa i riposi;

perché uno dei tiratori si è spinto sotto misura; cosa che, come s'insegna nella scherma, deve fare ogni buon tiratore, mentre eseguisce la finta a fine di poter colpire il corpo dell'avversario;

quando gli avversari si -fossero serrati corpo. a corpo, senza però servirsi della mano, disarmata per respingersi o afferrare il ferro nemico e senza percuotersi con la guardia dell'arma;

quando uno degli antagonisti, battendo in ritirata, venisse addossato a un muro, a un fosso o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (retrocedere)

ART. 271 (365)

I. testimoni sospenderanno lo scontro, se uno dei combattenti svenisse prima della vista del sangue e dichiareranno decaduto dal diritto delle armi quel duellante a cui fosse capitata tale iattura.

XI. DOVERI DEI COMBATTENTI
NEI DUELLI ALLA SCIABOLA E ALLA SPADA.

ART. 272 (366)

È stretto dovere dei testimoni di accertarsi, prima di scendere, sul terreno, che il loro cliente conosca perfettamente le disposizioni cavalleresche che regolano lo scontro.

ART. 273 (367)

In caso negativo lo faranno edotto che:

1° o i duellanti non devono incominciare il combattimento, prima che il testimone, direttore dello scontro, abbia pronunciato il comando « A loro ! »;

2° la sciabola o la spada dovranno essere maneggiate con una sola mano, senza il concorso dell'altra;

3° nel duello alla sciabola resta interdetto l'uso della mano disarmata per afferrare l'arma nemica, benché sia tollerato di parare con la mano o col braccio il colpo nell'avversario;

4° nel duello alla spada non è lecito afferrare l'arma dell'avversario, né di pararne il colpo con la mano disarmata;

5° l'avversario si offende con la lama, ma non con la guardia, né con la coccia di questa;

6° è proibito di urtare col corpo l'avversario e di toccarlo con la mano o coi piede ;

7° nei duelli con d'arma bianca sono permessi i salti in avanti, indietro o laterali; i volteggi, il piegarsi col corpo in qualunque senso, e il chinarsi fino a porre la mano disarmata in terra;

8° né il ginocchio, né altra parte del corpo mai

devono toccare il terreno;

9° i colpi cosiddetti alla Jarnac non sono considerati anticavallereschi o sleali;

10° è lecito offendere contemporaneamente al disarmo, sempre però prima che l'arma avversaria sia completamente al suolo;

11° dopo il disarmo il duello deve continuare, a meno che lo impediscano ferite gravi;

12° chi ha disarmato l'avversario non ha l'obbligo di raccogliergli il ferro;

13° colpire l'avversario quando è completamente disarmato, caduto al suolo, o quando gli si fosse spezzata l'arma, equivale ad un tentato assassinio;

14° durante un assalto è lecito dare più colpi di seguito con la sciabola;

15° ferito che sia l'avversario, il feritore senza aspettare l'« Alt ! », deve saltare fuori misura e rimanere nella posizione di in guardia per parare eventualmente la risposta dell'altro combattente, se questi la vibra ¹;

16° . l'offeso, benché ferito, ha il diritto di tirare, se lo può, il colpo di risposta, e l'offensore può vibrargli un nuovo colpo sulla parata;

17° dopo la ferita, si sospende il combattimento, e i testimoni, consultati i medici, giudicheranno sulla opportunità o meno di continuare il duello;

18° solo i testimoni hanno diritto di sospendere

¹ È raro che nei duelli irruenti un duellante si accorga di aver ferito l'avversario, o possa svincolarsi dall'azione schermistica iniziata, senza correre serio pericolo di essere sopraffatto e nella ritirata ferito gravemente. '

Perciò, si obbliga il direttore a interporre tra i duellanti, anche a rischio di rimanere egli ferito.

lo scontro, e di dichiararne la cessazione;

19° si considera quale atto sleale accusare una ferita che non esiste

200 le parole sconce ed offensive, le grida o le esclamazioni, che possono distrarre o ingannare l'avversario, sono proibite ;

21° chi dicesse alti avversario: «Voi siete ferito », e approfittasse della sorpresa, che un tale avvertimento può cagionargli, per ferirlo realmente, commetterebbe ferimento volontario;

22° al comando di «Alt!», dato per qualsiasi motivo, i duellanti devono immediatamente saltare fuori misura e restare in guardia in attesa che i testimoni decidano sul da farsi;

23° le scuse offerte sul luogo dello scontro e con le armi in pugno saranno considerate come rifiuto di battersi.

XII. DEI RIPOSI.

ART. 274 (368)

Parlando del verbale di scontro è detto che tra le condizioni speciali per la condotta del combattimento è necessario di non dimenticare quella dei riposi. Sara, perciò, stabilito se il duello deve sospendersi in seguito a ferita, o per dare ai combattenti lena dopo un, determinato spazio di tempo; oppure dietro richiesta dei testimoni.

ART. 274 a (369)

In caso di dimenticanza, o mancando la clausola relativa ai riposi, la questione sarà risolta in senso negativo. Però, sarà in facoltà del direttore,

o del suo aiuto, di far sospendere il duello; e ai testimoni è lasciata facoltà di domandare una sospensione per rinfrancare le forze di uno dei duellanti.

ART. 275 (370)

Siccome è vietato di parlare durante lo scontro, il padrino che giudicherà necessario dar lena a uno degli avversari, alzerà in aria l'arma per richiamare l'attenzione della parte avversaria. Se il direttore del combattimento e l'aiuto (testimone della controparte) acconsentiranno, faranno analogo segnale con l'arma, e il direttore comanderà l'« Alt ! ».

ART. 276 (371)

In massima, i riposi sono domandati dai combattenti per mezzo dei testimoni. Questi riposi non devono esser chiesti ad ogni istante. Per eliminare tale inconveniente, i testimoni devono accordarli solo dopo dieci minuti primi di combattimento.

ART. 277 (372)

Preventivamente, i duellanti avranno combinato coi loro testimoni un segno convenzionale per chiedere il riposo ¹.

ART. 278 (373)

Al comando di « Alt! » i tiratori saltano immediatamente *fuori misura*. Il direttore si colloca sulla linea e in mezzo ai combattenti; i testimoni raggiungono i loro clienti.

¹ Il segnale che più di sovente si adotta dai combattenti, consiste nel portare in alto il braccio nei duelli di sciabola, portarlo invece alla cintura in quelli di spada.

ART. 279 (374)

Se uno dei due avversari avrà dichiarato precedentemente di essere affetto da asma o da palpitazione di cuore, i medici, dopo essersene accertati, di comune accordo fisseranno la durata di ogni assalto. Così pure, dietro parere dei medici, sarà ridotta a cinque minuti, o a meno, la durata del combattimento se, a cagione di una eccessiva gracilità od obesità, l'affanno invadesse uno dei duellanti.

ART. 280 (375)

Un rappresentante per ciascuna parte conta sottovoce i minuti secondi; spirato il tempo, faranno simultaneamente un cenno al direttore, perché il comando passa essere dato simultaneamente dai due padrini che contano i secondi, qualora ciò sia stato convenuto con chi dirige.

ART. 281 (376)

Gli assalti in tali circostanze, non devono durare meno di due minuti primi, mentre i riposi variano, in tutti i casi, tra uno e dieci minuti ¹.

ART. 282 (377)

I testimoni che, durante l'assalto hanno avuto agio di giudicare con sangue freddo il giuoco dell'avversario, si asterranno dal rilevare al proprio cliente i difetti schermistici del nemico e dal consi-

¹ Tutte le volte che si sospenderà il combattimento, i testimoni faranno bene, durante il riposo, di coprire con un soprabito i, tiratori. Essi hanno l'obbligo, cavalleresco di arrischiare la pelle e non quello di buscarsi una polmonite !

gliarlo a questa parata o a, quell'attacco. Operando altrimenti, mancherebbero alla coscienza e alla lealtà di gentiluomo ¹.

ART. 283 (378)

Spirato il tempo concesso per il riposo, il direttore del combattimento richiamerà tutti al loro posto comandando : « *Signori, in guardia !* ». I combattenti ritorneranno sulla linea, dove, erano stati collocati in guardia la prima volta e, ripresala, al comando del direttore « *A loro !* », ricominceranno il combattimento.

ART. 284 (379)

La sospensione per ferita non è considerata come riposo, e quindi il duello ricomincerà solo dopo la medicatura e con l'approvazione dei medici, se godono del voto deliberativo.

XIII. DURANTE IL COMBATTIMENTO

ART. 285 (380)

I testimoni devono, a loro rischio e pericolo, far cessare il combattimento: per impedire contravvenzioni alle leggi d'onore; in seguito a ferite; a disarmo e a caduta.

ART. 286 (381)

Durante l'attacco i combattenti hanno il diritto di condurre l'azione a loro piacimento.

¹ Sarà opportuno che i due protagonisti non si allontanino più di, otto o dieci metri dalla *linea di guardia*; possono bensì scambiare qualche parola a mezza voce e *con discrezione*, coi loro testimoni

ART. 287 (382)

Potranno, perciò: marciare in avanti, battere in ritirata, saltare a destra o, a sinistra, girare attorno, ecc., ecc., per conquistare, per così dire, la parte più vantaggiosa del terreno e per mettere in condizioni sfavorevoli l'avversario.

ART. 288 (383)

I testimoni con attenzione costante seguiranno i combattenti in tutte le loro evoluzioni, senza dir parola, senza fare alcun gesto, e a distanza tale da non recare loro molestia alcuna.

ART. 289 (384)

Nella marcia in avanti e nel retrocedere si terranno sempre vicino ai combattenti, alle distanze indicate; e avranno cura di non collocarsi mai dietro ai duellanti.

ART. 290 (385)

Durante la lotta i testimoni devono seguire con la più grande attenzione le fasi dello scontro. per arrestare il combattimento alla prima ferita toccata, a fine di giudicarne l'entità; per interporsi e separare i combattenti, se venissero infrante le leggi d'onore, o non osservate le condizioni speciali del duello; non per parare i colpi mortali, come in generale si crede dai profani nelle armi.

ART. 291 (386)

Chi si ridusse per sua volontà a mal partito, non ha il diritto, di fare assegno sul sentimento di umanità del direttore del combattimento o di uno dei testimoni per essere liberato dalla disagevole

condizione nella quale per sua colpa si trova. ¹

ART. 292 (387)

Se il duellante rifiutasse di sottomettersi, alle disposizioni accennate, prese a suo riguardo dai testimoni, sarà sospeso il combattimento e si redigerà apposito verbale nel quale, constatati i fatti, gli si negherà ogni ulteriore soddisfazione.

XIV. SOSPENSIONE O CESSAZIONE
DEL COMBATTIMENTO

Altrove è detto che il combattimento poteva essere sospeso, dietro reciproco accordo delle due parti, per dar lena ai duellanti, o per ammonire uno dei combattenti o uno dei testimoni, gli atti dei quali non fossero conformi al retto procedere di un gentiluomo. Ora aggiungiamo:

ART. 293 (388)

Il duello può anche essere sospeso o fatto cessare in seguito a:

- a) *disarmo di uno degli avversari;*
- b) *rottura di una delle armi;*

¹ Se ha ceduto i quindici o i venti metri, che gli furono assegnati per schermirsi in ritirata, imiti l'audacia dell'avversario e riprenda l'offensiva per riconquistare il terreno perduto. I padrini metteranno, perciò, in terra alcuni fazzoletti, oppure conficcheranno nel suolo un segnale qualunque, al di là del quale sia interdetto l'arretrarsi. Se questi mezzi, quasi morali sono insufficienti ad arrestare la ritirata del duellante, lo si ponga colle spalle a cinque o a sei passi da un muro, da una siepe o da un fosso, o da altro ostacolo. A mali estremi, estremi rimedi.

- e) *caduta di uno degli avversari;*
- d) *ferita;*
- e) *violazione delle regole del duello o delle condizioni speciali dello scontro;*
- f) *vertenze d'onore sorte sul terreno dello scontro.*

Quest'ultima opinione è condivisa pure da De Rosis

XV. DISARMO ¹

ART. 294 (389)

Le consuetudini cavalleresche prescrivono che colui il quale ha disarmato l'avversario, tanto in un attacco quanto in una parata, non può ferirlo, senza esporsi ad essere cancellato dal ruolo dei gentiluomini, e verrà deferito ad un Tribunale ordinario, per essere giudicato.

ART. 295 (390)

Appena uno dei duellanti si accorge di avere disarmato l'avversario, deve istantaneamente arrestare la sua azione, saltare *fuori di misura* e resta-

¹ I duelli per ragioni futili non essendo concepibili, è prescritto che non si debba lasciar il terreno senza una ferita. Vero è, che se pel disarmo si facesse cessare il combattimento, oltre che rendere illusorio, e ridicolo il duello, si favorirebbe i codardi, i quali, ridotti dall'avversario a mal partito, facilmente se la caverebbero con nessun danno e poca vergogna, lasciandosi disarmare.

Nel duello il disarmo non significa aver vinto, e i vantaggi che se ne possono ritrarre sono essenzialmente morali. Il disarmato ne resterà più che mortificato, demoralizzato; mentre il vincitore ne sarà lusingato, e si farà più ardito e fiducioso in se stesso.

re in guardia con la punta dell'arma a terra, in attesa degli ordini del combattimento ¹.

ART. 296 (391)

Le leggi del duello non considerano sleale il colpo che tocca l'avversario, prima che l'arma sia completamente a terra.

ART. 297 (392)

Chi ha disarmato l'avversario non è in obbligo di raccogliere l'arma di lui da terra: spetta ai testimoni del disarmato di alzarla e di consegnarla nuovamente al loro cliente.

ART. 298. (393)

I testimoni, e più specialmente il direttore del campo, appena si verifica il disarmo, devono tosto interpersi tra i duellanti per impedire che nella foga della lotta il vincitore non abbia a commettere involontariamente un atto sleale, ferendo l'avversario inerme ².

¹ Anche il disarmo si porti tosto *fuori misura* o salti lateralmente, giacché in una battuta *di sciabola* o di spada, tirata dritta, o in risposta semplice, appena trovato il ferro, è probabile che il colpo segua così da vicino e con tanta celerità il disarmo, da rendere impossibile ogni sforzo per trattenerlo.

Se l'arma, per le ragioni sopra esposte, andrà a ferire il bersaglio contro cui era diretto il colpo, non si accuserà di tale sventura la poca accortezza dei testimoni, che non l'hanno *parato*, e tanto meno di colui che ha colpito; giacché, in tale circostanze, il disarmo accade simultaneamente alla ferita, e ciò non si può prevedere e tanto meno impedire.

² Per risparmiare la vergogna di farsi «*guadagnare il ferro*», i testimoni consiglino ai loro clienti di «*dare poco ferro*» al nemico.

XVI. ROTTURA DI UNA DELLE ARMI

ART. 299 (394)

Il duellante, al quale si spezza la lama dell'arma, deve considerarsi « disarmato »; e a lui sono applicabili le stesse regole enunciate nel paragrafo precedente.

In seguito alla rottura di una lama, i padrini cambiano le armi rotte, sostituendole con un altro paio, e armano i duellanti, attenendosi a quanto è detto precedentemente ¹.

ART. 300 (395)

Se durante lo scontro si rompono parecchie lame delle armi appaiate, che erano state portate per il duello, questo sarà rimesso all'indomani, causa la deficienza delle medesime.

XVII. CADUTA

ART. 301 (296)

Se uno dei duellanti, durante lo scontro, cade a terra, i testimoni sospenderanno subito il combattimento, e gli avversari dovranno essere posti nuovamente in guardia, come fu praticato nel primo assalto.

¹ È inutile ripetere che tutte le volte in cui vengono cambiate le armi, esse devono subire il solito esame del primo paio e la disinfezione.

ART. 302 (297)

Nel duello si considera caduto a terra uno dei tiratori, non solo quando egli è lungo disteso al suolo; ma anche quando, scivolando o inciampando, il suo ginocchio tocca il terreno.

ART. 303 (298)

Il duellante caduto deve essere considerato « disarmato », e di questo gode tutte le immunità; per cui, commetterebbe un reato chi lo ferisse, o tentasse di ferirlo volontariamente.

ART. 304 (299)

Dal canto suo, il caduto non può trarre alcun vantaggio dalla sua disgrazia; nè gli è quindi lecito di approfittare dell'incertezza dell'avversario per colpirlo, come qualche volta si è verificato ¹.

XVIII. DELLE FERITE

ART. 305 (400)

Il combattimento è sospeso in seguito a ferite ².

¹ Un simile procedimento è condannato dalle leggi cavalleresche, perché sleale e codardo, non essendo ammessa la caduta, come una finta per ingannare l'avversario. Rammentiamo in proposito, quanto abbiamo già detto parlando dei doveri dei duellanti, ai quali, nei duelli alla spada o alla sciabola, è permesso piegarsi col corpo in qualunque senso, e chinarsi fino a porre la mano disarmata a terra, mai il ginocchio

² Un accorto direttore del campo, che ha assistito a parecchi scontri e che possiede una certa esperienza nelle armi, non ha bisogno dell'invito dei duellanti per accertarsi della esistenza di una ferita, ed avrà fatto cessare il combattimento; prima che venga accusata dal ferito o dal feritore.

Ma, siccome errare humanum est, al direttore del combatti-

ART. 306 (401)

Se al direttore o ai testimoni passa inavvertita una ferita, il duellante, che sente di essere stato toccato e quindi ferito dal ferro nemico, deve fare un passo indietro per sciogliere la misura, e dire ad alta voce: *toccato*, onde prevenire i testimoni dell'esistenza della ferita, per la sospensione del combattimento.

ART. 307 (402)

Nulla di più facile, che nel calore della lotta, anche al ferito sfugga di essere stato toccato dall'arma nemica. In tal caso spetta all'avversario di saltare *fuori misura* e, restando in guardia, dire ad alta voce: Signori, credo *di aver toccato*; e i testimoni, se lo giudicheranno opportuno, arresteranno il combattimento ¹.

ART. 308 (403)

Il feritore, appena si sarà accorto. di aver toccato l'avversario, si asterrà da qualsiasi azione offensiva; a meno che il ferito tentasse piombargli addosso per ferirlo a sua volta; nel qual caso avrà piena facoltà di reagire, e di ferirlo nuovamente, se gli capitasse il destro.

mento, il quale non ha i cent'occhi di Argo, può facilmente passare inosservato in colpo, che ha toccato il bersaglio'contro cui era diretto.

¹ Il supposto feritore si guardi bene di dirigere la parola all'avversario; ciò, oltre ad essere contrario alle regole del duello, è sconveniente e indecoroso. Le parole dirette al nemico durante la lotta, possono inasprire l'animo specialmente del ferito e condurlo ad eccessi deplorevoli con tristi risultati.

XIX. DELL'ENTITÀ DELLE FERITE

ART. 309 (404)

Accertata la ferita, il medico la esaminerà sull'invito dei testimoni, giudicandone l'entità. Poscia passerà alla medicazione ¹.

ART. 310 (405)

Se il medico dichiara che la ferita è grave, i testimoni hanno l'obbligo di opporsi alla volontà del ferito, che desiderasse riprendere il combattimento; operando altrimenti, si assumerebbero la grave responsabilità di avere autorizzato una lotta, nella quale il ferito si troverebbe in condizioni evidentemente inferiori al feritore.

ART. 311 (406)

Se la ferita invece è leggera, a meno che il ferito, sia l'offeso, il combattimento potrà riprendersi, perché è prescritto che il diritto di far cessare il duello spetta alla parte offesa.

ART. 312 (407)

Nel caso in cui i testimoni, malgrado la ferita, reputassero opportuno di continuare, il combattimento sarà ripreso dopo che il chirurgo avrà applicato l'apparecchio per trattenere il sangue ².

¹ Durante la medicazione, il feritore resterà in disparte, mostrandosi calmo e impassibile. Il contegno del gentiluomo dev'essere costantemente corretto.

² Durante quest'operazione i testimoni potranno giudicar meglio della gravità della lesione ed essere perciò più sicuri su quanto decideranno. In ogni modo, lascino sempre di-

XX. RIPRESA DEL COMBATTIMENTO IN SEGUITO A FERITA

ART. 313 (408)

Se dopo la ferita si dovrà riprendere il combattimento si metteranno in guardia i duellanti con le stesse norme e con le stesse cautele, usate per la prima messa in guardia.

ART. 314 (409)

La sospensione del combattimento causata dalla ferita dovrà protrarsi fino a completa medicazione. Compiuta la quale, se i testimoni lo stimeranno opportuno, concederanno un breve riposo al ferito (non meno di cinque, né più di dieci minuti primi)

ART. 315 (410)

Ripreso il combattimento, i padrini, e particolarmente il direttore del campo, terranno d'occhio il ferito, al quale saranno, senza difficoltà di sorta, accordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprisse, o cagionasse dolore eccessivo, od emorragia, si farà cessare lo scontro; essendo evidente, che il ferito, per quanto abile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile, rispetto all'avversario.

chiarare al ferito se può o no continuare a battersi; se lo potesse e dichiarasse il contrario, si procurerebbe la taccia di poco.. *accorto*."

XXI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE
DEL DUELLO E DELLE CONDIZIONI SPECIALI
PER LO SCONTRO ¹

ART. 316 (411)

Per le infrazioni di poco conto il direttore sospenderà il combattimento per redarguire chi si rese colpevole dell'infrazione. Per quelle di carattere grave, invece, si sospenderà lo scontro, e solo dopo severa ammonizione e dietro concorde parere dei testimoni, potrà riprendersi il combattimento.

ART. 317 (412)

*Sono da considerarsi infrazioni leggere:
parlare, gridare, rivolgere la parola all'avversario
durante lo scontro;
attaccare prima del segnale convenuto, se non vi
ha ferita o recidiva;
non arrestarsi subito al comando « Alt ! »;
di pararsi colla mano disarmata nei duelli con la
spada, sempre quando, in questi due ultimi casi,
non si abbiano avute ferite ²;
Sono da considerarsi di carattere grave:*

¹ Durante il combattimento può accadere che uno dei duellanti, o uno dei testimoni, scientemente o involontariamente, violi le consuetudini cavalleresche del duello, o non si attenga alle condizioni stipulate dalle parti per regolare lo scontro. Ogni infrazione, tanto alle une quanto alle altre, porta naturalmente seco la sospensione del combattimento.

² Spesso tali infrazioni sono da attribuirsi alla poca energia, o alla scarsa pratica del direttore del duello.

lanciarsi sull'avversario per afferrargli la mano o il corpo;
colpire o tentare di colpire l'avversario caduto a terra o disarmato;
lanciarsi sull'avversario già ferito;
indirizzare parole ingiuriose all'avversario;
afferrare con la mano disarmata la spada avversaria;
ferire l'avversario dopo il comando di «Alt ! »;
ferire l'avversario, nei duelli alla spada, parando simultaneamente con la mano disarmata.

ART. 318 (413)

Verificandosi una infrazione alle leggi del duello, i padrini s'interporranno a loro rischio e pericolo per la sospensione della lotta e mentre due sorveglieranno i duellanti, perché non abbiano a commettere eccessi, gli altri due discuteranno sulla convenienza o meno di riprendere il combattimento.

ART. 319 (414)

Se, in seguito a violazione delle leggi cavalleresche, il duello non dovesse riprendersi, sarà disteso apposito verbale, nel quale saranno descritti minutamente tutti i fatti che dettero luogo alla sospensione; e poi alla cessazione del combattimento. Se dalla avvenuta infrazione risultò ferita o morte, il verbale sarà rimesso in originale alla Procura del Re.

ART. 320 (415)

Saranno meritevoli di squalifica quei testimoni che tentassero di attenuare la responsabilità del contravventore, fosse pure il loro primo.

ART. 321 (416)

La responsabilità per violazioni alle leggi d'onore, si estende pure ai testimoni che avessero favorito, con assenso o con fatti, i trasgressori alle regole cavalleresche.

XXII. VERTENZE D'ONORE
SORTE SUL TERRENO DELLO SCONTRO ¹

ART. 322 (417)

Se la questione, nata sul terreno, dovesse risolversi con le armi, l'altro testimone e il primo dovranno prestare l'opera loro al provocato.

ART. 323 (418)

Se il provocatore è uno dei duellanti e il provocato uno dei testimoni, si accorderanno all'ingiuriato testimone i diritti dell'offeso con vie di fatto ²

¹ Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio, che in seguito a contestazioni, o a provocazioni, sono avvenute sul terreno sfide tra i testimoni delle parti, o tra questi e i primi.

Ciò è assolutamente scorretto, e deve essere evitato con ogni cura, da tutti indistintamente, testimoni e primi.

Qualora, però, ciò accadesse, non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono, che il duello non dovrà aver luogo se non dopo lo scontro, per il quale si è venuti sul terreno. Di più, sia lecito rammentare che, essendo proscritto il duello immediato, le persone presenti alla sfida, o non implicate nella nuova vertenza, sono in obbligo di rifiutare la loro assistenza ai due nuovi avversari per un duello immediato.

² È naturale che i vantaggi della scelta dell'arma e del terreno, nonché la specie del duello, spettino al testimone provocato, il quale, per adempiere a un dovere di amicizia e di gentiluomo, si trova sulle braccia un duello.

ART. 324 (419)

Nessuno deve essere presente alla lotta, tranne i medici e i testimoni, ai quali è vietato di entrare in discussioni, od in polemiche, per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine; se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale di seguito scontro ¹.

ART. 325 (420)

I primi hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro; né i padrini li possono obbligare ad impugnare le armi, prima di avere allontanato gli estranei.

XXIII. IN SEGUITO A MORTE.

ART. 326 (421)

Se uno scontro con le armi ha per risultato la morte di uno dei combattenti, i quattro testimoni e i medici sottoscriveranno il relativo verbale, copia del quale sarà rimesso al Procuratore del Re, unitamente alla denuncia di morte sottoscritta dai medici presenti allo scontro.

ART. 327 (422)

Però, se avvenisse che uno degli avversari fosse stato ucciso slealmente, o che una delle condizioni di scontro fosse stata trasgredita, i quattro testimoni deporranno dinanzi al magistrato, senza ri-

¹ Il duello ai giorni nostri, essendo. considerato (e a torto) un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privatamente, e non servire di pascolo ai curiosi, che vanno in cerca d'emozioni.

guardi di sorta, ogni particolare. A questa deposizione dovrà, unirsi quella dei medici che erano presenti al combattimento.

ART. 328 (423)

Si muoverà pure querela contro i colpevoli, ogni qualvolta nello scontro, anche senza esservi un morto, siano state infrante le regole fissate anteriormente o si avrà a notarsi tradimento ¹.

XXIV. DOPO IL COMBATTIMENTO ²

A) Riconciliazione

La riconciliazione è certamente tra le questioni più delicate del duello, giacché essa si basa quasi essenzialmente sul sentimento e sulla simpatia degli avversari.

Se il duello ha avuto luogo per cause futili od offese leggere, nulla di più naturale che i testimoni tentino con ogni loro mezzo di riconciliare le parti. Ma ritenendosi assurdo e immorale il duello per cose da poco, i rappresentanti prima di proporre una riconciliazione, devono ponderare bene le gravi ragioni che provocarono lo scontro, per non innasprire gli animi degli avversari con un rifiuto.

I tentativi per rappacificare le parti è bene che partano sempre dall'offensore, per mezzo dei suoi testimoni.

Altro fatto eminentemente cavalleresco è quello di

¹ Così fu praticato nel duello Bonajuto-Fingi. Veggasi: GELLI, *I duelli mortali del secolo XIX*.

² La vertenza si chiude con la conciliazione, se possibile; con il verbale di seguito scontro e con le visite di cortesia.

presentare *all'offeso* i sensi del dispiacere per l'accaduto, e quelle scuse che non fu possibile offrire prima del combattimento.

Se ogni tentativo di riconciliazione fosse riuscito vano, i duellanti, separandosi, saluteranno gli astanti, togliendosi il cappello, senza pronunciare parola.

B) Verbale di seguito scontro

ART. 329 (424)

Il verbale in seguito allo scontro deve essere redatto dai quattro testimoni.

ART. 330 (425)

Se la notorietà delle persone e la natura delle offese lo esigessero, si pubblicherà il verbale predetto.

ART. 331 (426)

La pubblicazione del verbale è garanzia contro la maldicenza e la malafede del pubblico; testimonia che lo scontro fu regolare nella forma, serio nella sostanza, e che la condotta dei campioni fu cavalleresca ¹.

¹ La pubblicazione del verbale di seguito scontro, non dovendo essere uno strumento di *réclame* per alcuni testimoni; sieno cauti i primi nell'assecondare l'ambizione di taluni padrini che insistono, reclamano e consigliano tale pubblicazione.

Il diritto di pubblicare il verbale spetta esclusivamente al *primo*. Inoltre, è da notarsi che con la pubblicazione del verbale di seguito scontro si rende più facile l'apertura del procedimento penale, specialmente quando nel verbale è indicata la località ove il duello è avvenuto, e i duellanti risiedono nello stesso luogo.

ART. 332 (427)

Nessun testimonio può rifiutare la propria firma al verbale di seguito scontro, *riproducendo esattamente* i fatti che causarono il duello e le sue varie fasi.

ART. 333 (428)

Se nel verbale si farà menzione di fatti contrari alle leggi d'onore a carico di uno dei combattenti, i testimoni del quale rifiutino di sottoscriverlo, quelli della parte avversaria firmeranno il verbale, facendo menzione del rifiuto per parte dei colleghi di firmarlo.

ART. 334 (429)

Copia di questo verbale verrà rimessa a un giurì d'onore, nominato espressamente dai firmatari del verbale, perché, giudicando la condotta loro, stigmatizzi quella degli avversari.

ART. 335 (430)

Data la circostanza, di cui all'art. 333 (428), il verbale e il verdetto del giurì d'onore sarà, *assolutamente*, reso di pubblica ragione.

C) Visite

La consuetudine porta che, se uno dei duellanti è stato ferito abbastanza gravemente, il feritore prende sovente informazioni sullo stato di salute dell'avversario. Ciò, ben s'intende, deve farsi solo quando i due combattenti dopo lo scontro si sono stretta la mano.

Il feritore eviterà di recarsi all'abitazione del ferito per averne le novelle, ma incaricherà di ciò gli amici,

che lo assistettero nel duello.

Se i testimoni ed il medico della controparte erano di vecchia conoscenza del duellante, sarà bene che questi faccia loro una visita, o che almeno lasci al loro domicilio la propria carta di visita. Se gli furono presentati per la prima volta sul terreno, al momento dello scontro, è di rigore portare loro personalmente la carta di visita.

I testimoni del feritore hanno gli stessi obblighi del loro cliente verso il ferito, presso il quale si recheranno in persona una o più volte al giorno, a seconda della gravezza della ferita, per prendere notizie, fino a che il medico non annuncii la convalescenza.

B) Duello alla pistola ¹

I. VARIE SPECIE DI DUELLO ALLA PISTOLA ²

ART. 336 (431)

Le forme cavalleresche del duello alla pistola in Italia sono

1° da piè fermo mirando, o con fuoco a comando;

2° avanzando mirando, o con fuoco a comando.

¹ Anche questa parte è riservata a coloro i quali, imbevuti ancora della bizantina convinzione che disonorato resti il gentiluomo offeso se non duella, ricusano *a priori* la soluzione pacifica e civile che potrebbe onestamente e giustamente dare alla vertenza il giudizio spassionato di un giuri o di una Corte d'onore.

² Il codice cavalleresco dello Chateaufvillard ammette varie specie di duello con la pistola, e cioè:
a piè fermo; tirando a volontà: avanzando; arrestandosi; a comando Però, nella pratica italiana talune di codeste forme di combattimento sono state abbandonate, perché contrarie alle leggi cavalleresche e a quelle penali.

ART. 337 (432)

Tutte le altre specie di duello con la pistola sono da noi considerate come eccezionali e perciò, non cavalleresche.

ART. 338 (433)

Nei duelli alla pistola non è lecito fissare precedentemente i colpi da spararsi da ciascun duellante ¹

II. DELLE DISTANZE

ART. 339 (434)

La distanza che separa i tiratori nei duelli a pistola non può essere *mai* inferiore ai 12 metri, ossia a sedici passi ².

ART. 340 (435)

Non deve parimenti eccedere i 22 metri nei duelli *da piè fermo con fuoco a comando*; né scendere al disotto di metri 18 negli scontri *da piè fermo, mirando*.

ART. 341 (436)

Nei duelli con avanzata la distanza primitiva tra i duellanti non sarà mai inferiore a 22 metri, e con

¹ La scrupolosa osservanza da parte dei rappresentanti di questa prescrizione cavalleresca ridurrà di non poco il numero dei duelli, con grande vantaggio della, morale e della giustizia.

² Il passo regolamentare è di metri. '0,75. Qui ricordasi che l'articolo 243 del Codice penale è molto esplicito sulla questione delle distanze.

le avanzate non potrà ridursi mai ameno di 12 metri ¹.

ART. 342 (437)

Qualora i testimoni non fossero d' accordò sulle distanze, la differenza tra le distanze proposte sarà divisa in metà.

ART. 343 (438)

Se i rappresentanti di una parte proponessero distanze inferiori a quelle prescritte dai codici cavallereschi e dal Codice penale (art. 243), se ne farà verbale e non avrà più luogo il duello.

III. ARMI E MUNIZIONI - LORO ESAME

ART. 344 (439)

Le armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell'offeso.

ART. 345 (440)

Le armi in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 del Codice penale) e sconosciute ai due primi.

¹ Fino da questo momento, mentre riconosciamo razionale il *duello da piè fermo con tiro a comando o mirando*, ci dichiariamo formalmente contrari ai duelli con avanzata, che costituiscono una complicazione inutile, una volta che lo spazio per la marcia dev'essere aggiunto alla distanza normale, per essere poi percorso nei periodi successivi dai combattenti.

Le avanzate sono, a nostro parere, una raffinatezza di crudeltà, perché prolungano inutilmente lo scontro, senza arrecare alcun utile risultato, essendo generale l'opinione che non è dignitoso, di lasciare il campo senza una ferita, anche lieve.

ART. 346 (441)

Nel dubbio che le armi sieno conosciute dai primi, i rappresentanti esigeranno da questi il giuramento *che non conoscono le armi per lo scontro* ¹

ART. 347 (442)

Benché contrario al più elementare principio cavalleresco, pure, in via affatto eccezionale, si concede all'offeso con percossa, o ferita, il diritto di servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono presentare le pistole prima alla parte avversaria, perché ne scelga una, e l'altra al loro cliente.

ART. 348 (443)

L'offensore, dal canto suo, può non acconsentire che il duello abbia luogo con armi conosciute dall'avversario.

ART. 349 (444)

Permettendo ai duellanti di combattere con l'arma propria, non è necessario che le pistole appartengano allo stesso paio; in tal caso si tollera, fra le due canne della *stessa boccatatura*, una differenza di lunghezza non eccedente i tre centimetri.

ART. 350 (445)

Accordando ai combattenti la facoltà di servirsi delle proprie armi, resta stabilito:

a) i testimoni determinano la misura della carica;

¹ La conoscenza delle armi arreca vantaggi straordinari.

Il tiratore, conoscendone la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente correggere la mira e colpire giusto nel bersaglio.

b) ciascuno dei combattenti carica la propria arma in presenza dei quattro testimoni;

ART. 351 (446)

Scelte le armi, vengono presentate ai testimoni dell'avversario per essere sottoposte al seguente esame

a) si constaterà che sieno eguali nel peso, nella forma, nella boccatatura e nella lunghezza della canna ;

b) è vietato, anche se concordi le parti, che le pareti interne delle canne sieno rigate ¹;

c) il mirino dovrà essere fisso e ben disposto sull'asse della canna e non ad anello mobile;

d) gli acciarini delle pistole non devono avere uno scatto troppo facile né troppo duro ².

ART. 352 (447)

Le pistole a doppio scatto (*double-detente*) non si devono adoperare, come pure devono escludersi quelle di precisione, perché il loro uso aggrava la responsabilità penale dei, duellanti (art. 243 Cod. Pen)

¹ Duellando con armi rigate, i testimoni si assumono una responsabilità grave di fronte alla legge, la quale appunto proibisce la rigatura delle armi (*art. 243 del Codice penale*) La rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, e sbavando la superficie del proiettile, le ferite che ne derivano assumono un carattere di gravità loro speciale.

² In ambedue i casi si manifesteranno inconvenienti. Nel primo, il colpo potrebbe partire prima che il tiratore avesse diretto la linea di mira sull'avversario; nel secondo, dovendo fare uno sforzo coll'indice per produrre lo scatto, il colpo colpirebbe facilmente nel vuoto, prolungando in tal guisa l'ansia dei combattenti.

ART. 353 (448)

Le canne delle armi devono essere accuratamente pulite nell'interno; i luminelli non otturati, e il meccanismo deve presentare un eguale facilità di scatto.

ART. 354 (449)

Le munizioni sono provvedute dalla parte lesa; e prima di recarsi sul luogo dello scontro devono esse pure subire un attento esame da parte dei testimoni ¹.

ART. 355 (450)

Le palle devono essere del giusto calibro delle armi per evitare gli *sbattimenti* durante lo sparo, e quindi l'irregolarità di tiro. Devono avere tutte lo stesso peso; e la superficie loro non dovrà presentare sbavature dei sorta, e perciò dovranno essere ben fuse e senza fori apparenti od otturati con la cera.

ART. 356 (451)

Le capsule devono adattarsi bene ai luminelli, ed essere di buona qualità ².

ART. 357 (452)

Dopo l'esame delle armi e delle munizioni si

¹ La polvere dovrà essere di qualità eccellente. Per constatare l'ottima qualità della polvere basta bruciarne un misurino sopra un foglio di carta bianca; bruciata, non deve lasciare residuo alcuno.

² È bene provvederne un certo numero di fabbriche diverse, e provarne alcune prima di dare la preferenza a quelle di una piuttosto che di un'altra marca. Così operando sarà facile evitare molti *colpi mancati* (*ratés*)

proveranno le pistole, caricandole con sola polvere e sparando un colpo in aria.

ART. 358 (453)

Compiuto l'accurato esame delle armi e delle munizioni, nonché l'esperimento, di cui all'art. 357, si ripuliranno, accuratamente le canne e i luminelli; e poi, le pistole, le munizioni, i misurini per la polvere e i relativi accessori saranno diligentemente riposti in una cassetta chiusa con chiave e con suggelli.

ART. 359 (454)

La cassetta resterà presso la parte offesa che ne avrà cura speciale, acciocché le munizioni non prendano umido, e la chiave con il suggello presso la controparte.

IV. PROVVEDIMENTI DA PRENDERSI DAI TESTIMONI PRIMA DI RECARSÌ SUL TERRENO ¹

ART. 360 (455)

Negli scontri di pistola, i duellanti, non svestono l'abito, né si scoprono il capo; è però inibito loro d'indossare il cappotto.

¹ Prima di recarsi sul terreno, i testimoni si assicureranno che il vestiario dei loro clienti sia in carattere con la circostanza. Sono pressoché d'obbligo: i pantaloni e il soprabito scuri. La camicia di seta di colore è da preferirsi a quella di lino perché non ha il bianco, e non è d'impaccio nei movimenti del braccio.

I padrini, inoltre, rammenteranno ai loro protetti che, giunti sul terreno, devono rimboccare il fondo dei pantaloni nei duelli avanzando, e alzare il collo del soprabito per nascondere quello bianco della camicia, il quale offre un punto di mira molto vantaggioso all'avversario.

ART. 361 (456)

Circa l'uso delle lenti e del saluto valgono le norme stabilite per i duelli di sciabola e di spada.

ART. 362 (457)

Non ultimo degli obblighi dei testimoni è di accertarsi che i duellanti conoscono il modo di condursi durante il combattimento; perciò li renderanno edotti che:

a) un testimone è prescelto a dirigere lo scontro: e quindi non deve armarsi il cane se non dietro il suo comando « A loro »; e che al comando «Alt! » di lui, non si deve più far partire il colpo; sibbene rivolgere tosto la bocca della pistola in alto, o verso il suolo;

b) i colpi mancati, o sfuggiti, sono considerati come fatti;

e) la pistola può essere impugnata indifferente-mente dalla mano destra o dalla sinistra; però è vietato qualsiasi sostegno o appoggio, tanto per l'arma, quanto per la persona. Il braccio, può riposare sul busto;

d) al ferito è lasciata facoltà di tirare prima, o dopo la medicatura, e gli è concesso di sparare da ritto o da coricato, come più gli aggrada; ma senza essere sostenuto da alcuno, tenendo l'arma con una sola mane, senza appoggiare né questa, né il braccio;

e) è vietato (fosse anche offensore) sparare in aria o rifiutarsi di far fuoco ¹.

¹ A questo proposito il generale Angelini scrive:

« Qualora uno dei duellanti (fosse pur l'offensore) sparasse in aria o dichiarasse di non voler far fuoco, commetterebbe un atto di fellonia, perché dimostrerebbe o d'aver paura, ovvero di voler defraudare l'offeso della riparazione dovutagli, tentando per tal modo di rendere impossibile il duello. Se l'offensore sentisse veramente il rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l'ultimo istante per manife-

*f) spetta sempre all'offeso il diritto, anche ricominciando il duello, di sparare per il primo, in omaggio al principio, che tutti gli svantaggi devono essere a carico dell'offensore*¹;

g) essendo escluse le vie di fatto, o l'offesa atroce, l'offensore può presentare una generosa. ritrattazione all'ingiuriato; però, sempre dopo essere stato esposto al fuoco di lui. Sarà al beneplacito dell'offeso accettare o rifiutare questa soluzione dello scontro. In simile circostanza si può lasciare il terreno senza spargimento di sangue e senza disdoro per le parti.

V. SCELTA E PREPARAZIONE DEL TERRENO.

ART. 363 (458)

Il terreno dello scontro, oltre ad essere piano, permetta di collocare i duellanti in guisa tale, che

starlo; ma riparare il mal fatto, offrendo le sue scuse, prima d'andare sul terreno. Inoltre il non voler far fuoco costituisce un nuovo insulto per l'offeso, giacchè equivale a dirgli che lo si ritiene tanto dappoco da accettare in dono la vita dal suo offensore.

« Perciò l'avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi l'obbligo, di continuare il duello, che deve seguitare finché uno sia ferito ».

¹ A parer nostro, però, sarebbe più equo che questo diritto fosse riconosciuto solamente all'offeso percosso o ferito giacché l'ingiuriato con offese semplici usufruisce di già della scelta dell'arma; quello con offese gravi della scelta dell'arma e delle distanze. Per cui, consiglieremo sempre di derogare dal già formulato principio ed affidare alla sorte di decidere chi deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e non atrocemente gravi, con esclusione di vie di fatto e ferite; oppure: concedere la precedenza del tiro all'offeso di 1° e 2° grado, solo quando le distanze siano superiori a 20 metri.

non si abbia a lamentare svantaggio alcuno da ambo le parti, e che gli avversari possano trovarsi in identiche condizioni di luce, di sole, di vento e di orizzonte.

La scelta del terreno nei duelli alla pistola esige una cura tutta speciale da parte dei testimoni. L'articolo che segue, e gli articoli 373 e successivi, sintetizzano le ragioni che impongono una cura tanto scrupolosa, e perciò ci risparmiano di ripeterle qui.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione dei testimoni sull'orizzonte o, per meglio dire, sullo sfondo che presenta all'avversario il posto di ciascun duellante. Se lo sfondo è libero, facilmente potrà essere preso di mira chi vi rivolge il fianco o le spalle.

Del resto, come già dicemmo a suo tempo, è bene che i testimoni si occupino della scelta o preparazione del terreno alla vigilia, o alla mattina stessa del duello, se questo ha luogo nel pomeriggio.

La preparazione del terreno consiste nel tracciare sul suolo una linea, oppure, nel conficcare, alle distanze stabilite dal verbale di scontro, due segnali qualunque per indicare i posti che devono occupare i duellanti.

Appena giunte le parti avversarie sul luogo dello scontro, scambieranno cortesemente il saluto d'obbligo, e mentre i primi resteranno in disparte e in silenzio, i testimoni studieranno ancora una volta se il terreno si presta per il combattimento; misureranno sulla linea tracciata in precedenza la distanza stabilita per il combattimento e ne marcheranno con bastoni, pietre o fazzoletti, i termini, ossia, i posti da occuparsi dai duellanti.

VI. CARICAMENTO DELLE ARMI

ART. 364 (459)

Alla presenza dei quattro testimoni si rompono i suggelli e si apre la cassetta contenente le armi e

le munizioni. Si estraggono due pistole, se ne montano i cani e se ne porge una a ciascun duellante, perchè ne facciano succedere lo scatto e prendano esatta conoscenza della resistenza del medesimo.

ART. 365 (460)

Si passa quindi al caricamento delle armi; che è la più importante operazione che precede uno scontro alla pistola.

Le armi, tranne i casi previsti, devono essere caricate alla presenza dei testimoni e da uno di loro molto esperto in ciò, o da un armaiuolo ¹.

¹ Nel comporre la carica si abbia cura d'introdurre nella canna una quantità di polvere sufficiente per ottenere un tiro regolare e costante. Bastano pochi centigrammi in più di polvere per imprimere al proiettile una traiettoria assai curva e quindi rendere un problema la facilità di colpire. Ciò non basta: è necessario essere scrupolosi nel misurare la polvere, perchè in ciascuna canna se ne introduca la identica quantità.

Per introdurre le palle nelle armi la cura non è mai eccessiva, giacchè un colpo, dato con un po' più di violenza, può influire sfavorevolmente sulla precisione del tiro.

La maniera, poi, di collocare a posto la capsula, ha una importanza anche maggiore che non il caricamento, e quasi tutti i colpi mancati si devono all'applicazione anormale della capsula sul luminello.

Non avevamo dunque, torto, asserendo che il caricamento delle armi è tra le mansioni più delicate del duello alla pistola. Un colpo di bacchetta di più: alcuni centigrammi di polvere: una capsula mal collocata, possono costare la vita a un gentiluomo. Perciò, i testimoni non si assumeranno mai la responsabilità del caricamento e faranno caricare le pistole da un provetto armaiuolo, alla loro presenza, prima di recarsi sul luogo del combattimento: o meglio, conducendolo seco, perché carichi le armi sul terreno. Ciò è più logico e più pratico.

Collocata a posto la capsula, si farà scattare l'arma, mo-

ART. 366 (461)

Prima o dopo il caricamento delle armi, i padrini passeranno un'accurata visita ai duellanti, per accertarsi che non indossano alcuna difesa e li inviteranno a non ritenere nelle tasche il portafooglio, giornali, denaro, orologio, ecc.

ART. 367 (462)

Rifiutarsi a tale visita equivale a rifiuto di battersi.

VII. POSTO DEI DUELLANTI E DEI TESTIMONI.

ART. 368. (463)

Caricate le armi e subita dagli avversari la visita dei testimoni, questi faranno avanzare i duellanti, che saranno condotti al posto loro assegnato da due testimoni, precedentemente incaricati di ciò.

ART. 369 (464)

La scelta del posto spetta all'offeso, a meno che siasi stabilito di affidarla alla sorte.

ART. 370 (465)

Il direttore dello scontro rammenta con brevi parole il dovere di condursi da gentiluomini; di at-

derando col pollice la discesa del cane per non far succedere lo sparo, e si premerà quindi sulla cresta dell'acciarino, perché la capsula si adatti meglio al luminello e ne esca l'aria, che, restando tra il luminello e la capsula, spesse volte impedisce l'accensione della carica. Si rialza quindi il cane per fermarlo sulla tacca di sicurezza, se esiste, altrimenti si lascia abbattuto.

Le pistole con la tacca di sicurezza sono sempre da preferirsi.

tenersi alle condizioni speciali stipulate dalle parti e di obbedire prontamente ai suoi comandi.

ART. 371 (466)

Un testimone dell'offeso prende le due pistole, una per mano, le copre con un fazzoletto, se lo desidera la controparte, e l'offeso indica la mano (destra o sinistra), che impugna la pistola che sceglie.

L'altra pistola viene passata alla controparte per essere rimessa nelle mani dell'avversario.

ART. 372 (467)

Armati, i duellanti sono condotti dal direttore del duello e da un padrino della parte avversaria al posto di combattimento: dopo di che, i testimoni e i medici si ritirano tutti dalla stessa parte e sulla stessa linea, fuori della zona pericolosa e si dispongono in guisa che ciascun combattente abbia vicino un testimone dell'avversario.

Chi dirige si ritira solo quando i testimoni e i medici sono al loro posto. Il direttore dello scontro non ha l'obbligo di portarsi sulla linea degli altri padrini, ma, può collocarsi un poco più avanti, dietro un albero, o per terra, per evitare una disgrazia, e dà quindi il segnale per cominciare la lotta: *A loro!*

VII. IL TIRO E LA POSIZIONE DEL CORPO
NEL DUELLO ¹

Non sarà discaro leggere poche parole sul tiro, di pistola nel duello.

Prima di portare l'arma davanti all'occhio per dirigere la mira, assicuratevi che l'arma si trovi sul piano

¹ Veggasi il *Manuale del duellante* al capo XX e successivo, della parte 4°.

di tiro.

Portate sempre l'arma dal basso in alto, puntando prima ai piedi dell'avversario e rialzando con un moto uniforme la bocca della pistola. Appena la visuale, che passa dal fondo della tacca di mira e per la sommità del mirino, scopre il ventre dell'avversario, lasciate partire il colpo.

Il puntamento un poco basso nella pistola è utilissimo, perché durante lo sparo, la bocca dell'arma tende sempre a sollevarsi.

Lo scatto dell'arma richiede una cura particolare. Cominciate a premere sul grilletto quando il vostro puntamento è diretto ai piedi dell'avversario: aumentate gradatamente la pressione, man mano che elevate la bocca della pistola e regolatela, questa pressione, di maniera, che lo scatto succeda al momento voluto. Durante lo sparo trattenete il respiro.

Nel duello di pistola esiste pure una parata, che consiste, nell'offrire, come bersaglio, al tiro nemico, le parti meno vitali del corpo; perciò la posizione del duellante nello scontro deve essere oggetto di una cura speciale per parte dei testimoni.

Prima di recarsi sul terreno facciano ben comprendere al loro cliente, che la posizione del corpo e delle gambe essendo a capriccio dei combattenti, deve trarne vantaggio per esporsi il meno possibile ad essere colpito mortalmente.

Perciò, la posizione che si prende nell'istruzione del tiro di pistola, deve essere modificata sul luogo dello scontro.

Non più collocarsi di fronte al bersaglio, prendendo la prima posizione del saluto del tiratore di spada: sibbene, prendere una posizione profilata, con le gambe leggermente arcuate e con la destra che copra la sinistra; Piegare un poco, in isbieco, la punta del piede, destro per far rientrare completamente il ginocchio. Questo movimento ha il vantaggio di esporre al tiro nemico l'anca, parte non vitale e di coprire intiera-

mente l'epa, le cui ferite sono quasi sempre letali.

Il braccio armato deve esser piegato in. guisa, che il gomito si appoggi sul petto e il pugno copra la tempia esposta al nemico.

Il braccio sinistro arcato, con la mano che inforca l'anca sinistra.

La posizione consigliata, non essendo molto facile a prendersi, esige un esercizio frequente; ma ha il vantaggio di coprire quasi totalmente le parti vitali del corpo.

IX. DUELLO A PIÈ FERMO **Mirando, a tiro successivo**

ART. 373 (468)

Scelto il terreno, i testimoni segnano sul suolo i posti dei duellanti ad una distanza tra di loro, che non può eccedere i 25 metri, né essere inferiore a 12 ¹.

ART. 374 (469)

Divideranno coscienzosamente tra i due antagonisti gli svantaggi del vento e del sole, come abbiamo detto precedentemente.

ART. 375 (470)

Condotti i duellanti al loro posto, si consegnano loro le armi. Colui che dirige il duello rammenta loro i diritti e gli obblighi e, ritiratosi, dà il comando « *A loro !* ».

¹ E qui ripetiamo ai testimoni di non collocare alcuno dei combattenti davanti a un albero o ad altro oggetto che possa guidare la mira dell'avversario; ovvero, su di uno sfondo libero in mezzo al quale, spiccando la figura del duellante, può essere facilmente presa di mira e colpita.

ART. 376 (471)

A questo comando, l'offeso, o colui che fu designato dalla sorte a sparare per primo, monterà il cane e verrà alla posizione di *puntamento*.

ART. 377 (472)

Sulla mira non potrà rimanervi oltre i dieci secondi, trascorsi i quali, deve comandarsi l' « *Alt!* ». A questo comando si rivolge la bocca dell'arma verso il suolo e, se anche non fu fatto partire, il colpo viene considerato come fatto.

ART. 378 (473)

Anche dopo l'« *Alt!* », colui che ha sparato, o che avrebbe dovuto tirare, può conservare la sua posizione di *punt*, con il cane sulla tacca di sicurezza, e immobile, attendere lo sparo dell'avversario. Però, questa inveterata consuetudine è sconsigliabile, perché ne possa derivare guai od inconvenienti deplorabili.

ART. 379 (474)

Due testimoni, uno di ciascuna parte, contano i secondi a voce sommessa, sullo stesso orologio. Spirato il tempo concesso per il *puntamento*, danno simultaneamente il comando « *Alt!* »;

ART. 380 (475)

Nella ripresa di duello in seguito a ferita, si concede al ferito un doppio lasso di tempo per *puntare* e far partire il colpo, cioè, venti secondi.

ART. 381 (476)

Se uno dei due combattenti è ferito, o ucciso contrariamente alle regole del duello e alle condi-

zioni stipulate, i testimoni redigono apposito verbale da rimettersi ad una Corte d'onore e alla Procura del Re.

Del duello colla pistola mirando a volontà

ART. 382 (477)

Il duello a piè fermo, con puntamento *ad libitum*, differisce di poco dal precedente. Chi dirige lo scontro dà il comando « *A loro !* »; e i. due campioni armano simultaneamente le pistole.

ART. 383 (478)

Quindi, colui che ha la precedenza nel tiro, punta a suo piacimento contro il nemico e fa partire il colpo quando più gli aggrada. Alla sua volta e similmente si conduce l'avversario.

È superfluo dimostrare che questa specie di duello deve considerarsi come *eccezionale*.

Del duello colla pistola e mirando a tiro simultaneo.

ART. 384 (479)

Per questa specie di duello valgono le stesse regole che governano i precedenti, eccetto lo sparo, che invece di essere successivo, è simultaneo. Al comando « *A loro !* » ambedue i duellanti montano i cani, e vengono *a punt.* Lo sparo deve accadere entro dieci secondi. Al comando di « *Alt !* » abbassano ambedue le armi.

Questa specie di duello deve assolutamente evitarsi, perché può dare, due vittime invece di una, senza vantaggio alcuno.

Del duello colla pistola con tiro a volontà ¹

ART. 385 (480)

I duellanti sono collocati ad una distanza tra di loro che varia da 12 a 25 metri, e si volgono le spalle. Sono armati ciascuno di una pistola; e al comando « *A loro !* », si rivolgono e tirano a loro piacimento. Anche questo è tra i duelli eccezionali e a parer nostro non dev'essere praticato.

X. DEL DUELLO AVANZANDO

ART. 386 (481)

Nei duelli con avanzata, i combattenti sono collocati ad una distanza di 39 metri l'uno dall'altro, e sono armati di una pistola.

ART. 387 (482)

I testimoni mettono, a partire dai tiratori e sulla linea di tiro, alcuni segnali facilmente visibili; per indicare le singole avanzate, che possono, essere fatte dagli avversari (du Verger de Saint-Thomas)

ART. 388 (483)

Le avanzate non possono; essere maggiori di dieci passi e la distanza tra i tiratori non può ri-

¹ Questo duello differisce poco da quello *mirando a volontà*.

dursi a meno di 12 metri (Châteauvillard-Angelini-Tavernier)

ART. 389 (484)

Chi dirige il combattimento dà il comando « A loro! »; e gli avversari hanno piena libertà d'azione. Essi possono avanzare sempre in linea retta, dirigendosi l'uno sull'altro, sino alla rispettiva barriera o segnale.

ART. 390 (485),

Marciando, tengono l'arma all'insù; è loro permesso di mirare, marciando, senza sparare. Essi sono autorizzati a far fuoco prima di partire; appena arrivati a ciascuna barriera o segnale; o dopo di averla raggiunta o sorpassata.

ART. 391 (486)

Possono mirare per un tempo illimitato; ma giunto uno dei due duellanti al segnale o barriera, l'altro non è in obbligo di avanzare, sia che l'avversario abbia sparato o no.

ART. 392 (487)

Il duellante che ha fatto scattare la sua arma, deve attendere immobile e ritto il fuoco dell'avversario, al quale è concesso un minuto primo per avanzare e per rispondere: può, però, stare sulla mira fino a dieci secondi

ART. 393 (488)

Se, dopo una ferita, i testimoni dell'offeso non dichiarano esaurita la vertenza d'onore, il combattimento deve essere ripreso, consenzienti i medici, se il ferito può reggersi da sé, avanzare e ti-

rare.

Se il ferito non è caduto a terra in seguito alla lesione, non gli è concessa alcuna dilazione di tempo per avanzare, rispondere e mirare; se invece è caduto, gli sono concessi due minuti primi per rispondere e venti secondi per mirare ¹.

XI. DUELLO ARRESTANDOSI

ART. 394 (489)

In questa specie di duello valgono le norme già accennate circa la scelta del posto e dell'arma per il combattimento e la precedenza del tiro.

ART. 395 (490)

I duellanti praticano, come nel precedente caso (art. 391), sol che possono interrompere e riprendere la marcia a loro piacimento. Possono tirare dal loro posto, avanti di cominciare a muoversi; come da qualunque punto da dove si arrestano; dopo di aver avanzato; possono tirare, in fine, quando a loro piace.

XII. DUELLO A COMANDO. ART. 396 (491)

Nei duelli alla pistola a comando, la distanza che separa i tiratori varia tra i 12 e i 22 metri.

¹ Molti usano in questi duelli di armare i tiratori con due pistole. Noi ci dichiariamo contrari a questa abitudine, che può originare deplorabili inconvenienti.

ART. 397 (492)

Le armi e il posto sono scelti dall'offeso, a meno che per ragioni speciali i testimoni reputino più conveniente affidarne la decisione alla sorte.

ART. 398 (493)

Come per tutti i duelli, le pistole devono essere sconosciute ai due antagonisti ed appartenere allo stesso paio. I duellanti sono armati di una sola pistola.

ART. 399 (494)

Prima di armare gli avversari e di condurli al rispettivo posto, colui che dirige il combattimento avrà cura di rammentare loro, dopo di averli interrogati, se sono pronti a cominciare, e dopo che avranno armato il cane, darà il comando « *Fuoco!* », facendo seguire il comando da tre battute di mano.

ART. 400 (495)

Alla prima battuta i duellanti portano l'arma nella posizione di *puntamento*, né possono far fuoco prima della terza. Alla terza battuta fanno fuoco *istantaneamente e simultaneamente*.

Prima di andare oltre ci si permettano alcune osservazioni sull'uso di tali prescrizioni.

È desiderabile vedere abolito il tiro simultaneo, perché, come dicemmo poco sopra (art. 384), espone inutilmente due gentiluomini ad esser colpiti; mentre, adottando il *tiro* successivo, non si avrebbe che un solo ferito e si raggiungerebbe egualmente lo scopo del duello.

L'intervallo tra ciascuna battuta dovrà esser co-

stante, e può variare da *uno a due secondi*.

Il diritto di dare il segnale costituisce un vantaggio molto sentito per la parte a cui spetta ¹.

Secondo il nostro debole modo di vedere, un tal diritto è di esclusiva pertinenza dell'offeso, per cui si sceglierà per dirigere lo scontro quello, dei suoi testimoni, che è più anziano, o più pratico delle cose cavalleresche. Questo è sempre da preferirsi. In caso di offese reciproche si ricorrerà alla sorte.

Condotti i duellanti al loro posto, il direttore del combattimento farà loro montare i cani; quindi, avvertendo gli 'avversari di tenere l'arma con la bocca rivolta verso il, suolo, si porterà al suo posto, darà una rapida occhiata sulla posizione reciproca dei tiratori e domanderà loro ad alta voce «*sono pronti?*». Alla risposta affermativa dei due avversari comanderà «*Fuoco!*», facendo seguire senza interruzione il comando dell'enumerazione delle battute sulla mano «*uno, due, tre*».

Al comando. preparatorio «*Sono pronti?*» i combattenti tengono l'arma immobile e rivolta al suolo, limitandosi a rispondere sì o no.

Appena che il comando «*Fuoco !*» è stato pronunciato, i duellanti portano l'arma davanti all'occhio e mirano per essere pronti a sparare al comando «*tre !*».

ART. 401 (496)

Tirare dopo la terza battuta costituisce una grave infrazione alle regole cavalleresche: infrazione che espone un gentiluomo ad essere giudicato dal

¹ Il testimone di un duellante poco esperto, che ha di fronte come avversario un abile tiratore, potrebbe paralizzare la valentia del nemico dando il comando di «*uno ! due! tre!*» molto rapidamente. Al contrario : il testimone del buon tiratore darà il comando «*uno! due! tre!*» con tono vibrato, e a intervalli regolari ed egualmente lunghi a fine di permettere al proprio cliente di trarre tutto il vantaggio dalla capacità sua nel tiro colla pistola. Insomma, il tiro a comando *facilita* l'inganno!...

Tribunale penale come un volgare assassino.

ART. 402 (497)

Nel duello alla pistola a comando, i colpi mancati o sfuggiti si considerano come eseguiti.

Il duello con *fuoco a comando* è il più pratico e razionale, purché si adotti il *tiro* successivo, per avere un morto o un ferito, invece di due, sempreché i quattro rappresentanti siano *galantuomini*; purché non si pretenda che il colpo parta alla terza battuta di mano, sibbene prima che il direttore dello scontro abbia pronunciato « *tre !* » Si eviterebbe così di esigere un'eccessiva attenzione ai comandi di chi dirige, con grave, danno del tiro, e non esporrebbe al pericolo di commettere un assassinio coloro, i quali non sanno dominare i propri nervi. Sarebbe utile per tutti, concedere la facoltà di far partire il proprio colpo nell'intervallo tra il comando di « *Fuoco !* » e « *tre !* ». I buoni tiratori scattano l'arma al comando « *due !* » e quasi sempre con successo. Ci si opporrà che la detonazione di chi spara per il primo trascina l'avversario a far partire subito dopo il suo colpo, che, precipitato, facilmente andrà a vuoto; ma tale inconveniente sarà eliminato, adottando il tiro successivo.

C) Verballi¹ GENERALITÀ.

¹ Per bene risolvere le contestazioni che possono accompagnare lo svolgimento di una vertenza, è indispensabile conoscere il corso attraverso gli atti procedurali, tra cui principalissimi i verbali di riunione dei rappresentanti. Per questo è tassativamente prescritto che essi, ad ogni loro incontro, concretino per iscritto il risultato delle loro discussioni. La violazione di questa regola fondamentale importa il *disconoscimento di quanto non appaia formalmente* dagli atti, ogni qualvolta sorga su ciò discussione con i rappresentanti avversari C. d'o. permanente, 9 Marzo 1924. Est. A. G. Banti).

ART. 403 (498)

Il verbale è quell'atto, o documento, nel quale sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta. Deve essere conciso, compilato con chiarezza e precisione, sottoscritto dai rappresentanti o testimoni, portare la data, il luogo e l'ora, nella quale è stato disteso; scritto, infine, in duplice copia.

ART. 404 (499)

Il verbale, firmato dai rappresentanti le parti avversarie e da quelli di una sola parte, a seconda dei casi, costituisce una garanzia contro la maldicenza e tutela l'onore e la reputazione del gentiluomo.

ART. 405 (500)

Se contiene cose contrarie al vero, le parti, che ne ricevono danno, sono in pieno diritto di protestare pubblicamente o di rivolgersi ad un giurì o alla Corte d'onore, se n'è il caso.

ART. 406 (501)

Un giurì d'onore su istanza di una parte (qualora l'altra si rifiuti di deporre sulla falsità della narrazione dei fatti), può dichiarare non veritiero un verbale, sempre quando la parte appellante produca documenti e testimonianze attendibili in sostegno del proprio ricorso.

ART. 407 (502)

Mancando documenti o testimonianze attendi-

bili il giurì d'onore richiesto non può emettere alcun verdetto sulla verità o meno di un verbale, senza l'intervento di tutti coloro che lo sottoscrissero.

ART. 408 (502 *bis*)

Se, però, il verbale fu sottoscritto dai rappresentanti o dai testimoni ed accettato dalle parti interessate, non si può ammettere la falsità.

Difatti, accogliendo tale protesta, un giurì d'onore ammetterebbe tacitamente che tanto i quattro padrini quanto i due primi sono egualmente disonesti; e che il *primo*, se ha accettato un verbale per lui disonorante, lo ha subito, o perché contiene il vero, o per *far piacere* all'avversario, che lo avrà largamente ricompensato del sacrificio.

ART. 409 (503)

Se il verbale impugnato porta, oltre la firma dei rappresentanti o dei testimoni, quella dei due primi, non può essere accolto alcun reclamo, che ne metta in dubbio l'autenticità.

ART. 410 (504)

Un verbale può essere reso di pubblica ragione a mezzo della stampa per impedire, a chi potesse averne interesse, che si nasconda la verità, o che si tragga in errore l'opinione pubblica.

Da ciò emerge la grande importanza dei -verbalì.

ART. 411 (505)

I verbalì che si rilasciano sono di varie specie, e cioè:

1° verbale in seguito a rifiuto di sfida (in sem-

plico copia);

2° *verbale in seguito ad accettazione di sfida* (in duplice copia);

3° *verbale di accomodamento pacifico della vertenza* (in duplice copia) ;

4° *verbale di scontro*, cioè quello che designa l'offeso e stabilisce la scelta dell'arma, le condizioni del duello, con i particolari relativi ai *guanti*, ai *riposi*, alle *sospensioni*, alle *ferite*, ecc. ecc. (in duplice copia) ¹;

5° *verbale in seguito allo scontro* (in triplice copia)

II. VERBALE IN SEGUITO A RIFIUTO DI SFIDA.

ART. 412 (50 6)

Il verbale in seguito a rifiuto di sfida essere compilato dai rappresentanti la parte richiedente, detta erroneamente *sfidante*. In esso saranno motivate le ragioni per le quali lo sfidato si sarà rifiutato di accogliere la domanda di soddisfazione, o di riparazione presentatagli.

ART. 413 (507)

Se lo sfidato non avrà voluto addurre alcuna giustificazione al suo rifiuto, il verbale può essere pubblicato per la stampa, come appello al giudizio della pubblica opinione sull'operato della parte offesa. E questa ha il diritto di rivolgersi alla Corte d'onore, o, a un giurì d'onore, per ottenere la sod-

¹ Qui non è superfluo notare che il verbale di scontro, essendo la norma assoluta regolatrice del duello, deve essere redatto con chiarezza e con cura scrupolosa in tutte le sue parti.

disfazione cavalleresca negatagli, in quanto la domanda di soddisfazione non implica la necessità di duellare, sibbene un mezzo di discussione per definire in forma onesta qualunque vertenza.

III. VERBALE IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE DI SFIDA

ART. 414 (508)

Il verbale in seguito ad accettazione di soddisfazione, invece, deve essere compilato in duplice copia dai quattro rappresentanti e da essi sottoscritto. In questo verbale si riassumeranno le cause, che diedero luogo alla sfida accettata dalla parte avversaria, e, se n'è il caso, si terrà parola delle indagini fatte sull'onorabilità, ecc., delle parti contendenti e del risultato ottenuto.

È questo il verbale che inizia le trattative tra i rappresentanti e ha *il suo inizio* la vertenza.

Con questo stesso verbale si può giungere talora ad un accomodamento pacifico della vertenza.

In caso di dissenso fra i rappresentanti essi possono col medesimo verbale e nella stessa riunione concordare il ricorso ad un Tribunale d'onore.

Non è consigliabile mai conglobare questo verbale con quello di scontro.

IV. VERBALE DI SCONTRO

ART. 415 (509)

Il verbale di scontro è il documento che serve di guida ai testimoni per regolare il combattimento.

ART. 416 (510)

In detto verbale, enumerate le ragioni che dettero luogo alla sfida, si riassumono: l'esame dei termini della vertenza e il giudizio emesso dai rappresentanti e cioè: se la vertenza, giusta la pratica cavalleresca, poteva dar luogo ad una riparazione d'onore con appello esclusivo alle armi, e le trattative fatte per la conciliazione degli avversari; si designerà colui a cui vennero conosciute le qualità di offeso e in quale grado; l'arma prescelta per il combattimento, nonché il luogo, il giorno e l'ora, in cui dovrà accadere lo scontro. Verranno, quindi, esposte dettagliatamente e con chiarezza le condizioni di scontro: e cioè, se il combattimento dovrà cessare alla prima ferita grave, o tale che impedisca l'uso dell'arma; o ad oltranza, e se vennero esclusi, o no, taluni colpi. Se si dovranno concedere *riposi*; nel qual caso, dopo quanto, ogni quando, e la durata loro. Se si dovrà sospendere il combattimento in seguito alle ferite, o se si dovrà protrarre sino a che uno dei duellanti, caduto a terra per ferita, o per esaurimento di forze, sarà riconosciuto impossibilitato a continuare la lotta; o per l'evidenza delle ferite, o per dichiarazione dello stesso ferito. Se i combattenti dovranno tirare ambedue con la destra, ovvero con la sinistra; o tanto con la destra quanto con la sinistra mano a loro piacimento. Se si potrà fare uso di guantone o guanto, o fazzoletto attorno al polso o alla mano; della martingala, di cinti erniari, à i fasciature o di qualsiasi apparecchio chirurgico, imposto dalle condizioni fisiche dei contendenti; della camicia nei duelli di spada o di sciabola, del cappello e del

soprabito in quelli con la pistola. Se lo scontro dovrà continuare con arma diversa di quella con la quale fu iniziato, se si ebbe già ferita o no. Si farà menzione del direttore del combattimento, confermandone le prerogative e i poteri eventuali conferitigli, e non si dimenticheranno tutti quei dettagli inerenti al disarmo, alla caduta, alla rottura o guasto delle armi, alla ripresa del duello, ecc.; insomma tutto; anche ciò che a primo aspetto può sembrare insignificante e quasi puerile. Dalla dimenticanza o trascuratezza di qualche particolare sorgono spesso attriti e vertenze novelle, che inaspriscono maggiormente gli animi e di una cosa da nulla fanno una tragedia.

Per le querele d'indole privata si eviti per quanto possibile qualsiasi pubblicità.

V. VERBALE DI SEGUITO SCONTRO.

ART. 417 (511)

Il verbale di seguito scontro deve riassumere brevemente tutti i fatti e le circostanze che accompagnarono il combattimento durante il suo svolgimento, la durata dello scontro e la natura delle ferite.

ART. 418 (512)

Vi si dichiarerà se le parti vi si comportarono cavallerescamente le une verso le altre e se, terminato il duello, gli avversari si riconciliarono o no.

Non è assolutamente necessario che il verbale affermi che i duellanti si comportarono da perfetti gentiluomini, quando nessun addebito fu imputato ad essi. Generalmente, anzi, codesta dicitura si esclude, poiché

è e rimane sottinteso che gli avversari debbono essersi comportati cavallerescamente ogni qualvolta dal verbale di seguito scontro non risulti il contrario. La frase contenuta in questo articolo deve intendersi così: nel verbale si dovranno enumerare tutte le trasgressioni alle leggi d'onore e ai patti convenuti, commesse eventualmente da uno o da entrambi i duellanti. Quando manca codesta enumerazione, nulla di non regolare si può attribuire ad essi.

ART. 419 (513)

Si eviterà di dire che *l'onore fu soddisfatto* e che i duellanti *si batterono con coraggio*.

ART. 420 (514)

Il verbale in seguito allo scontro si chiuderà colla menzione del giorno e dell'ora dello scontro ¹; e sarà firmato dai quattro testimoni e, s'è possibile, controfirmato dai medici. Le condizioni speciali, nelle quali avvenne l'offesa, consiglieranno sulla opportunità di pubblicarlo.

ART. 421 (515)

Tutte le volte che in una vertenza d'onore è implicato come avversario uno straniero, i verbali si compileranno in italiano e nella lingua dello straniero, o almeno in francese.

ART. 422 (516)

Se una delle parti, redige senza l'intervento scritto, o verbale della parte avversaria, un documento per il quale si porti nocumento alla reputazione cavalleresca della controparte, o venga sta-

¹ Non si indichi il luogo per non fornire elementi di denuncia all'Autorità competente.

bilita la decadenza della controparte dal diritto di pretendere una riparazione d'onore, il documento non deve ritenersi valido e efficace, se non è stato comunicato direttamente con lettera, o per mezzo della stampa, all'avversario nelle ventiquattr'ore successive alla data di redazione. Contro questi documenti la parte lesa ha diritto di appellarsi a un giuri bilaterale; ma se gli avversari si rifiutassero di aderirvi, il colpito ha il diritto e il dovere di appellarsi a un giuri unilaterale, o meglio, alla Corte d'onore (*Corte d'onore permanente* 22 ottobre 1889) ¹

ART. 423 (517)

Chiunque inserisce, o lascia inserire in un verbale cose contrarie al vero, perde le qualità di gentiluomo, e dev'essere deferito al Tribunale, se vi sono elementi di reato.

¹ Con questa sua elaborata sentenza, tanto lodata ed apprezzata dai gentiluomini italiani, la Corte d'onore permanente ebbe in animo lo scopo altamente morale di reprimere un abuso gravissimo e sleale, invalso presso taluni rappresentanti, disonesti quanto (se non di più) delle persone da loro rappresentate. Per un nonnulla codesti rappresentanti portano cartelli di sfida *indeterminati* a un perfetto gentiluomo. Generalmente si sceglie persona *in evidenza* e se questa *abbocca*, procacciano al compagno un diploma di persona per bene. Se l'uomo probbo rifiuta la sfida, essi muniscono il loro primo di un verbale in cui, senza neppure accennare alle ragioni giustificative del provocato, affermano che egli si rifiutò di scendere sul terreno. Così, essi dicono, *il nostro cliente è a posto*. Ora, siccome non è lecito a tre *briganti in marsina* uccidere nell'onore un gentiluomo, provvida verrà la legge sulla istituzione della Corte d'onore giudiziaria, decoro di civiltà, esponente supremo di giustizia e di lealtà, agognata da tanti e tanti anni dalle persone dabbene.

LIBRO QUINTO

Arbitraggio - Tribunali d'onore - Giurì Corte permanente - Giurì d'onore militare ¹

A) Arbitraggio.

ART. 424

Ogni disparere insanabile fra le parti circa la valutazione dei fatti, la procedura cavalleresca, i modi con cui una vertenza può essere definita, ecc., deve essere risolto da un lodo cavalleresco. ²

ART. 425

Si chiamano lodi cavallereschi i giudicati di un

¹ La Giurisprudenza creata in questi ultimi tempi circa l'Istituto dei tribunali d'onore, ha potuto colmare tante lacune nelle consuetudini cavalleresche e risolvere dubbi e incertezze.

Abbiamo dovuto tralasciare, in questa parte del nostro lavoro, il richiamo della numerazione degli articoli delle precedenti edizioni, essendoché molte massime qui riprodotte, non hanno rispondenza alcuna in codesti articoli.

² È questo principio *dell'arbitraggio*, che comprende in sé pure l'istituto del giurì e della Corte d'onore, uno dei più fecondi elementi di pace e di civiltà, che esistano nel mondo. Da esso dipendono le questioni d'onore e ad esso sono sospesi i destini della tranquillità delle famiglie, poiché al giudizio assurdo delle armi, antepone la ragione per mezzo del diritto.

arbitro o di un tribunale cavalleresco.

ART. 426

I lodi cavallereschi possono essere unilaterali o bilaterali.

Sono unilaterali quelli pronunziati da un arbitro, o da un tribunale d'onore, richiesto da una sola parte e per sua iniziativa; bilaterali quelli domandati di comune accordo dalle parti.

La stessa distinzione, con gli stessi criteri, vale per gli arbitri e pei tribunali d'onore, che pure sogliono chiamarsi unilaterali o bilaterali, a seconda del modo con cui furono costituiti.

ART. 427

A nessuna parte è lecito di nominare o far nominare unilateralmente un arbitro o un tribunale d'onore per pronunziare un giudizio sopra un oggetto qualsiasi, se prima non ha domandato, invano, all'altra parte di procedere ad un giudizio bilaterale su quell'oggetto.

L'invito fatto da una parte per comparire dinanzi ad un arbitro o ad un tribunale d'onore costituito, con violazione di questo articolo, dall'altra parte, non deve essere accolto, tranne il caso in cui chi ha nominato unilateralmente il tribunale d'onore non si dichiari disposto a rinunciarvi per procedere di nuovo ad una nomina bilaterale.

ART. 428

Il gentiluomo ha il dovere di accettare ed eseguire il lodo definitivo pronunziato bilateralmente in ogni questione che lo riguardi.

Sono definitivi i lodi pronunziati in grado di appello e quelli che, non vengono impugnati dalle parti entro le 48 ore dalla loro comunicazione. Le parti possono di comune accordo eseguire un lodo anche subito dopo averne avuto notizia.

ART. 429

Ad una parte non è lecito mai di rifiutare la proposta di un giudizio. cavalleresco bilaterale per risolvere una o più questioni sorte nella discussione con l'altra parte. Un simile rifiuto mentre autorizza la parte proponente ad invocare un lodo unilaterale, d'altro lato vieta, alla parte che rifiutò, il diritto di fare in qualsiasi modo riesaminare ciò che fu oggetto del giudizio.¹

ART. 430.

Nascendo disparere fra le parti circa la composizione e la natura dell'organo cavalleresco giudicante a cui debba essere sottoposta una loro controversia, dovrà sempre prevalere la tesi di coloro che invocano un giudizio di grado più elevato o vogliono un tribunale d'onore composto di un maggior numero di giudici.

Così la tesi di chi volesse il giudizio di un arbitro dovrà cedere dinanzi a quello di chi sostenga l'opportunità di ricorrere ad un giurì. Il giurì sarà composto di cinque e non di tre giudici, se su tal punto verte la controversia. Di fronte a chi invoca il giurì prevarrà la tesi di chi invoca una Corte d'onore. Normalmente la Corte d'onore perma-

¹ Occorre che chi invoca un giudizio unilaterale, in simili casi, si limiti a far giudicare la questione o le questioni sorte nella discussione con l'altra parte, senza estendere la domanda di giudizio, su fatti e circostanze non discusse.

nente è ritenuta dai gentiluomini superiore alle Corti d'onore eventuali, i giudizi delle quali sono sempre revidibili, se di primo grado.

A) ARBITRO.

ART. 431

L'arbitro è nominato di comune accordo dai quattro mandatari e deve essere gradito ai due primi.

ART. 432

Se nel verbale di nomina i rappresentanti non fanno risultare che la persona nominata è di gradimento dei loro primi, sarà opportuno che questi ultimi dirigano ai rappresentanti propri, che la trasmetteranno agli avversari, una lettera in cui dichiarano di aver presa visione del verbale di nomina dell'arbitro e di non aver nulla da eccepire. In ogni caso, trascorse 24 ore dalla comunicazione ai primi del verbale di nomina senza che siano sollevate eccezioni, l'arbitro non potrà essere recusato.¹

ART. 433

Qualora l'arbitro nominato non fosse di gradimento di uno dei primi, i rappresentanti di questi debbono immediatamente convocare agli avversari per procedere di comune accordo alla sostituzione.

¹ È bene far notare qui che tutti i verbali debbono essere comunicati dai rappresentanti ai primi rispettivi immediatamente dopo la firma. Qualora per circostanze di forza maggiore le parti, o una di esse, dovessero ritardare la comunicazione, debbono reciprocamente darsene notizia.

Se incontrassero difficoltà nella sostituzione, o gli avversari ne facessero domanda si dovrà procedere alla nomina di un giurì composto di tre giudici.

ART. 434

Entro 48 ore dalla nomina, i quattro rappresentanti trasmetteranno all'arbitro gli atti della vertenza e il verbale di nomina che dovrà pure contenere i termini della controversia e il quesito ad esso sottoposto. Dovrà pure indicare se i rappresentanti desiderano di essere ascoltati dall'arbitro.

Qualora le parti non si trovassero d'accordo nella formulazione del quesito da sottoporre al giudizio dell'arbitro, basterà che nel verbale ognuna di esse scriva qual'è il proprio punto di vista e le ragioni su cui si fonda.

ART. 435

L'arbitro, uditi i rappresentanti, ove questi ne abbiano fatto richiesta, pronunzia il suo lodo attendendosi rigidamente al quesito sottopostogli o alla questione che risulti dai diversi punti di vista esposti dai contendenti. Quindi convoca i rappresentanti per la comunicazione del lodo ed il ritiro dei documenti.

ART. 436.

Il lodo di un arbitro può impugnarsi entro le 24 ore dalla comunicazione, mediante ricorso ad un giurì o ad una Corte d'onore.

ART. 437

La impugnativa avviene mediante invito fatto alla contro parte di procedere, di comune accordo, alla nomina di un tribunale d'onore per la revi-

sione del lodo. I quattro rappresentanti, riunitisi per iniziativa della parte appellante, stenderanno apposito verbale in cui faranno risultare le ragioni per le quali il lodo viene impugnato. Nel medesimo verbale si può procedere alla nomina del tribunale d'onore.

B) GIURI D'ONORE.

ART. 438

Si può ricorrere ad un giurì d'onore ¹:

- a) per impugnare in appello il lodo di un arbitro;
- b) per risolvere una o più controversie sorte fra i rappresentanti durante le trattative della vertenza;
- c) per fare risolvere le eccezioni di indegnità;
- d) per richiedere il giudizio sopra il proprio comportamento in una vertenza cavalleresca;
- e) per impugnare un verbale dei rappresentanti che si ritenga lesivo del proprio onore;
- f) per definire pacificamente una vertenza.

ART. 439

Il giurì si compone di due o di quattro giudici, nominati per metà da ciascuna parte, e di un presidente eletto dai giudici o, in caso di disaccordo, da persona autorevole dai giudici stessi designata. Il presidente può anche essere nominato di comune accordo dalle parti.

¹ Trattandosi ai ricorsi unilaterali è preferibile sempre una Corte d'onore a un giurì. Ciò per evitare il sospetto che i giudicabili, nel nominare direttamente i propri giudici, mirino ad eleggerli fra amici benevoli o tra persone compiacenti, il che infirma *a priori* l'efficacia morale del giudicato.

ART. 440

I componenti di un giurì potranno scegliersi tra i maestri di scherma, quando si dovessero decidere questioni tecniche; fra i gentiluomini versati nelle cose cavalleresche tenuti in pubblica estimazione, e di reputazione nelle altre circostanze.

ART. 441

Il primo può nominare giudici, in talune circostanze speciali, anche i propri rappresentanti, i quali hanno il dovere di accettare.

ART. 442

I giudici nominati dalle parti, non appena eletto il presidente, ne daranno avviso alle parti stesse, e queste nelle 48 ore da tale comunicazione dovranno rimettere al presidente del giurì gli atti tutti della vertenza, compresi il verbale di nomina dei giudici.

ART. 443

Le parti possono essere ascoltate dal giurì; possono presentare memorie e documenti e citare testi.

ART. 444

Il presidente del giurì ha obbligo di udire i testi introdotti dalla parte accusata, anche se indicati a deporre su circostanze generiche; la loro esclusione renderebbe nullo il giudizio (Corte d'onore permanente, 16 maggio 1923).

È invece demandata ai poteri discrezionali del presidente la facoltà d'interpellare anche persone non indicate espressamente dalle parti, ma che possono fornire utili elementi di giudizio per la

questione da decidersi.

ART. 445

Il segreto imposto ai componenti il giurì non soffre eccezioni pel giudice ufficiale in servizio attivo, il quale ha solo il dovere di presentare al superiore direttamente copia del lodo pronunziato.¹

ART. 446

Il compito del giurì resta limitato alla soluzione dei quesiti che gli vengono sottoposti, o delle questioni che risultano insorte fra le parti dai verbali della vertenza, salvo accordi delle parti in contrario.

ART. 447

Nessuna circostanza affermata o provata da una parte può formare mai oggetto di giudizio, se non è stata contestata all'altra parte.

ART. 448

Qualora un giurì intendesse di non poter risolvere le questioni sottoposte al suo esame senza estendere
le proprie indagini ed il proprio giudizio sopra

¹ Anche se chiamati a deporre dinanzi al magistrato i giudici d'onore dovranno limitarsi a dichiarare che nel lodo si contiene tutto quanto è venuto a loro conoscenza nella funzione di giudici. In tutti i tempi i nostri gentiluomini ci dettero esempio di somma delicatezza in simili circostanze. Ricordo, tra i molti, il Generale Medici del Vascello, il Generale Spingardi, e potrei nominare tanti e tanti altri ufficiali del nostro Esercito, onore e speranza d'Italia, i quali tacquero anche davanti al magistrato sulle circostanze conosciute come giudici d'onore, e furono ammirati.

fatti o 'circostanze non domandate dalle parti alla sua competenza, dovrà richiedere ai ricorrenti l'autorizzazione ad ampliare l'oggetto del giudizio ed in caso di rifiuto declinare il ln andato.

ART. 449

Per i giudici d'onore vigono tutti i diritti e i doveri dei rappresentanti delle parti per tutto ciò che concerne il segreto, i convegni, le revoche, le dimissioni, le sostituzioni, ecc. Perciò, i giudici che per motivi speciali rimettessero il mandato o venissero revocati, devono essere sostituiti nelle 24 ore ¹ (Corte d'onore permanente, 15 maggio 1923)

ART. 450

Una parte non può recusare un giudice scelto dall'altra parte, a meno che non risulti squalificato o interessato direttamente nella vertenza in essere.

ART. 451

Coloro che accettano di sostituire i giudici dimissionari non possono pretendere modificazioni all'operato dei predecessori.

ART. 452

Qualora il giurì sia chiamato a pronunciare giudizi di appello o a definire pacificamente una ver-

¹ La sostituzione del Presidente dev'essere fatta dai giudici, se fu da essi nominato. La sostituzione dei giudici dev'essere fatta dai rappresentanti che avevano nominati i dimissionari o revocati. Il termine di 24 ore decorre dal momento in cui i rappresentanti fecero pervenire al giurì la lettera di revoca di uno o di ambedue i giudici, o dal momento in cui ebbero nozione delle dimissioni.

tenza valgono per esso le norme esposte per le Corti d'onore.

ART. 453

Il verdetto di un giurì è di per sé nullo e di nessun effetto quando

1° furono violati i principi fondamentali delle leggi d'onore (Corte d'onore Milano, 18 giugno 1893 Firenze, 22 ottobre 1899; Livorno, 5 ottobre 1921; e 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922; Roma, 3 luglio -1922; Firenze, 16 maggio 1923);

2° nella composizione del giurì non furono osservate le regole prescritte, garanzia unica per gli appellanti o interessati comunque sulla regolarità del giudizio (Corti d'onore citate);

3° il giudizio si estese a fatti o circostanze non comprese nel mandato affidato al giurì (Corti d'onore citate e Corte d'onore Firenze, 15 maggio 1923);

4° le decisioni furono prese col concorso di un giudice (fiduciario) recusato (Corti d'onore citate), o con l'intervento di un giudice che abbia precedentemente e comunque palesato la propria parzialità, o consigliato deposizioni dannose per uno dei giudicabili (Corte d'onore permanente Firenze, 16 maggio 1923);

5° il giurì non fu costituito con l'intervento diretto e personale *di tutti* i rappresentanti (Corti d'onore citate);

6° furono esclusi testimoni a difesa, anche se addotti per deporre sulle generiche (Corti d'onore citate);

7° il verdetto (lodo) difetta di motivazione, o accenna a circostanze senza precisarle, o non provate in modo assoluto (Corti d'onore citate)

ART. 454

Il verdetto di un giurì dev'essere, per quanto possibile, impersonale e non può escire dai limiti assegnatigli dal mandato, altrimenti il suo lodo sarebbe nullo per eccesso di mandato.

Pronunziato il lodo, TUTTI i documenti concernenti la vertenza discussa *devono essere restituiti* alle parti che, li presentarono, e i verbali e le testimonianze, se *per errore* furono scritti e sottoscritti, devono essere distrutti.

C) Corte d'onore
Costituzione e funzionamento

ART. 455

Si può ricorrere ad una Corte. d'onore, eventuale o permanente, in tutti i casi enunciati nell'art. 438. Inoltre, un tale ricorso è necessario per impugnare un lodo di un giurì o di una Corte (in primo grado).

ART. 456.

Il giudizio d'appello ad una Corte non può effettuarsi se prima il ricorrente non ha domandato la revisione del lodo impugnato al presidente del giurì che lo pronunziò.¹

¹ Il Presidente del giuri può rifiutare puramente e semplicemente la revisione, come può riconvocare il giuri per decidere collegialmente, fino a che siano state esperite invano le pratiche per la revisione presso il giuri; è inammissibile il ricorso ad una Corte d'onore.

ART. 457

La Corte d'onore eventuale viene nominata, su domanda delle parti interessate, da persona eminente nella magistratura, nella milizia, nelle cariche amministrative, o, come spesso accade, da un uomo politico o da un cittadino ben noto nel campo della cavalleria, e che goda ottima reputazione morale.

Il personaggio, che accetta codesto delicato incarico, sceglie i giudici (quattro o sei) e il presidente, a meno che non preferisca presiedere personalmente la Corte.

I giudici, prescelti in tal guisa, non possono essere recusati dalle parti.

ART. 458

È dovere di ogni gentiluomo chiamato a ricoprire la carica di giudice in una Corte d'onore, di declinare il mandato, quando non si trovi nello stato della più assoluta indifferenza sia nei confronti delle parti, sia nei confronti dei fatti in cui s'impertnia la contesa.

Peraltro non è tenuto a declinare il mandato quel giudice che abbia espresso un giudizio sulla questione, in forma astratta, purché tale giudizio si riferisca a principi generici e di procedura, e non intacchino profondamente il merito della causa.

ART. 459

La Corte d'onore è per sua natura, investita dei più ampi poteri per tutto ciò che concerne le indagini e i limiti del giudizio. Essa non è vincolata dai quesiti formulati dai ricorrenti, e può, senza bisogno di chiedere autorizzazione ai contendenti, va-

gliare e giudicare ogni fatto o circostanza che abbia attinenza con la questione da giudicare.

ART. 460

Il lodo definitivo di una Corte d'onore costituisce legge indiscutibile per le parti interessate.¹

ART. 461

L'appello da un lodo di un'altra Corte d'onore dev'esser fatto ad altra Corte d'onore, previo invito al presidente della Corte che pronunziò il lodo impugnato, come è prescritto dall'art. 455.²

ART. 462.

Il presidente può riconvocare la Corte in qualunque tempo e luogo per provvedere ai mezzi necessari ad assicurare il rispetto dovuto al suo giudicato.³

¹ Dalla costante uniformità dei giudicati delle Corti e giuri d'onore sorgono le massime di giurisprudenza cavalleresca, le quali concorrono a costituire le « consuetudini cavalleresche » ossia le leggi d'onore.

² Qualora si tratti di un lodo della Corte d'onore permanente non potrà ottenersene la revisione che mediante un turno diverso della stessa Corte.

³ Giova, però, osservare che ogni diritto in proposito viene a mancare nel presidente di una Corte d'onore che profferì un giudizio di primo grado dal momento in cui il lodo venga impugnato con le forme prescritte dalle consuetudini cavalleresche.

È un volgare pregiudizio quello per cui si ritiene che la riforma di un lodo possa suonare offesa pel consesso, cavalleresco che lo pronunziò. Il gentiluomo non ha ragione di offendersi se altri abbiano fatto una diversa valutazione delle controversie da lui giudicate. Ognuno deve giudicare col proprio cervello e con la propria coscienza, e deve essere pago di avere obbedito al senso dell'equità e del dovere.

L'eccessivo rammarico per la riforma di un proprio giudicato

ART. 463

Il consesso cavalleresco giudicante in grado di appello non è tenuto ad interrogare i giudici di primo grado, tranne che per conoscere quale sia stata la deposizione di testi che, per causa di forza maggiore, non potessero ripresentarsi a deporre.

ART. 464

Chi vuol chiarire il significato di una frase di dubbia interpretazione, contenuta in un lodo, deve interpellare per iscritto il presidente della Corte o giurì che pronunciò il lodo stesso.

ART. 465

Il presidente, appena ricevuta la richiesta, senza tener conto della tempestività o meno di essa riconvoca il collegio giudicante per concretare il testo dei chiarimenti richiesti quando, trattandosi di pronunciato ad unanimità, non preferisca rispondere personalmente ed assumerne la responsabilità di fronte ai colleghi.

ART. 466

I giudici d'onore. (in Corti o in giurì) non possono accettare discussioni o polemiche sulle cose giudicate, e tanto meno accettare sfide, a cagione del giudizio emesso, da chi fu direttamente o indirettamente coinvolto nella vertenza.

Chi offendesse comunque per la cosa giudicata il consesso cavalleresco o uno dei giudici, incorrerebbe senz'altro nella perdita delle prerogative cavalleresche.

tradisce spesso nel giudice un amore di parte, che male si concilia colla sua funzione.

ART. 467

Tutti i lodi cavallereschi sono di pubblica ragione, salvo espressa decisione in contrario.

ART. 468

Il diritto a risolvere pacificamente, mediante appello ad un tribunale d'onore, una vertenza cavalleresca non può mai essere disconosciuto nell'offeso.

ART. 469

La Corte d'onore, incaricata della soluzione amichevole di una vertenza, dovrà ben valutare i fatti che hanno provocato la vertenza stessa; fare opera di conciliazione fra le parti e tentare di indurle ad un verbale di amichevole componimento.

ART. 470

Riusciti vani tutti gli sforzi per conciliare le parti, la Corte dovrà determinare la forma della soddisfazione dovuta dall'offensore all'offeso.

ART. 471

Alternativamente con la ritrattazione e con le scuse la Corte potrà obbligare l'offensore ad elargire una somma in beneficenza.

ART. 472

La Corte d'onore che ha definito pacificamente una vertenza cavalleresca può obbligare una od entrambe le parti alla pubblicazione del lodo.

ART. 473

L'inosservanza anche parziale delle decisioni di una Corte d'onore che componga amichevolmente

una vertenza, importa la perdita delle prerogative cavalleresche.

ART. 474

I lodi che definirono pacificamente una vertenza se pronunciati da consessi cavallereschi, espressamente richiesti a questo fine dai due contendenti, o dall'offeso, non sono soggetti ad impugnativa.

D) Corte d'onore permanente di Firenze.

Nomi dei gentiluomini che il 2 giugno 1888 costituirono la Corte d'onore permanente di Firenze su proposta e sotto gli auspici di S. E. Giuseppe Zanardelli, Ministro di Grazia e Giustizia.

Biffi-Tolomei marchese Matteo.

Carafa dei duchi di Noia cav. Carlo.

Carpi avv. comm. Arturo.

Corsivi principe D. Tommaso, Senatore del Regno.

Corsivi Pier Francesco, marchese di Laiatico, grande scudiere di S. M.

Cugia comm. Carlo dei marchesi di S. Orsola, Maggior Generale.

D'Aichelbourg barone comm. Ulrico, magg. Generale.

D'Ancona g. uff. Sansone, Senatore del Regno.

Degli Alessandri conte comm. Carlo.

De Gubernatis prof. conte comm. Angelo.

Fambri comm. Paolo, ex Deputato al Parlamento.

Fenzi comm. Sebastiano.

Fossombroni conte Enrico, Senatore del Regno.

Gelli cav. Jacopo.

Gentili cav. Carlo, Deputato al Parlamento.

Giovannetti cav. uff. Leonida.

Hawermann cav. Luigi, Colonnello A. C. O. S. M.

Incontri marchese Carlo.

Luchini cav. avv. Odoardo, Deputato al Parlamento.

Michelozzi-Giacomini conte comm. Eugenio, Magg. Generale.

Papa cav. avv. Giovanni, amm. deleg. SS. FF. MM.

Pozzolini cav. avv. Arnaldo. Salvini comm. Tommaso.

Tanari marchese Giuseppe. Ubertone cav. Luigi, Colonnello. S. E. Zanardelli Giuseppe, Ministro di G. e G.

CONSIGLIERI DELLA CORTE AL 51 MAGGIO 1925.

Abignente Ten. Col. comm. Filippo (*Sarno*)
 Amarmi avv. Enrico (*Novara*). Ancona comm. Arturo (*Fiume*)
 Armando Ten. Col. di S. M. cav. uff. Enrico (*Venezia*)
 Assum Generale comm. Clemente (*Torino*)
 Baccich avv. comm. Icilio (*Fiume*)
 Baduel comm. Ettore (*Fiume*) Baldi cav. Pietro (*Firenze*)
 Banti g. croce Athos Gastone (*Firenze*)
 Barbolani de' conti di Montauto, march. di Montevitogro,
 Gr. Uff. Federico (*Firenze*)
 Barzilai S. E. avv. Salvatore, Min. di Stato, Senatore (*Roma*)
 Bastico Col. di S. M. cav. Ettore (*Asti*)
 Bernasconi Ten. Col. cav. Augusto (*Firenze*)
 Bertacchi g. uff. Paolo, Generale di Divisione (*Livorno*)
 Berti cav. uff. avv. Enrico (*Livorno*)
 Bessóne Col. di S. M., Com. d'Armata, cav. Edoardo (*Firenze*)
 Bianca Cap. Gerardo (*Novara*)
 Bocci dott. Dante (*Novara*) .
 Boldrini avv. Paolo Lepanto (*Firenze*)
 Borelli g. uff. Aldo (*Firenze*)
 Brunelli on. avv. comm. Tommaso (*Firenze*)
 Camagna comm. Giuseppe, Colonnello (*Firenze*)
 Campana comm. avv. Aleardo (*Livorno*)
 Carpentier comm. Alfonso, Sen. (*Bruxelles* Belgio)
 Castellazzi comm. Carlo, Gen. di Div. (*Roma*)
 Castelli Vincenzo, princ. di Torremuzza, Ten. Col.; cav. del
 lavoro (*Torremuzza*)
 Caretti comm. rag. Raoul (*Ferrara*)
 Ceccherini g. uff. Sante, Gen. di Div. Luog. Gen. M. N. V. (*Firenze*)
 Cesareni Ten. Col. cav. Vittorio (*Firenze*)
 Chiopris cav. uff. dott. Arturo (*Fiume*)
 Cognetti Ten. Col. cav. Goffredo (*Livorno*)
 Contessini Ten. Col. cav. G. Paolo (*Livorno*)
 Corbabon avv. Armando (*Vougeot* - Francia) ¹
 Cocco avv. Carlo (*Fiume*)
 Danioni comm. Enrico, Generale di Divisione (*Milano*)
 D'Avanzo comm. Nicola, Generale di Divisione (*Pisa*)
 De Angelis g. uff. Ciro, Gen. di Div., Luog. Gen. M. N. V.,

¹ Autore della *Science du point d'honneur*.

comm..Ord. Militare di Savoia (*Bologna*)
 Della Seta Col. comm. Ernesto (*Firenze*)
 Dello Sbarba S. E. avv. Arnaldo, ex Ministro di Stato (*Pisa*)
 Depoli g. uff. prof. Attilio (*Fiume*)
 De Ruvo dott. cav. Francesco (*Firenze*)
 Ettorre comm. Giuseppe, Generale di Divisione (*Milano*)
 Faccini Generale comm. Cesare (*Pota*)
 Falorsi Ten. Col. cav. G. (*Firenze*)
 Fara g. uff. Gustavo, Gen.di Divisione, Med. d'oro (*Nervi*)
 Filippini g. uff. Arnaldo, Gen. di Divisione (*Venezia*)
 Fineschi cav. uff. Lorenzo, Colonnello (*Firenze*)
 Fortini comm. avv. Ugo (*Livorno*)
 Franchini cav. uff. Aldo (*Firenze*)
 François cav, avv. Giuseppe (*Firenze*)
 Galanti g. uff. Generale Umberto (*Venezia*)
 Gasparotto S. E. avv. Luigi, ex Ministro (*Milano*)
 Gelli Ten. Col. cav. Gastone (*Livorno*)
 Gelli Col. comm. cav. della Lég. d'Onore Jacopo (*Livorno*)
 Gialdini prof. Eugenio (*Firenze*)
 Giangrande Magg. cav. Averardo (*Firenze*)
 Gigante comm. Riccardo (*Fiume*)
 Ginori Conti principe, gr. uff. Piero, Senatore del Regno (*Firenze*)
 Giubbilei Col. n. cav. Carlo (*Firenze*)
 Giuriati S. E. avv. Giovanni, Ministro di Stato (*Venezia*)
 Grassi Magg. 'cav. Enrico (*Verona*)
 Guerra Generale comm. Antonio (*Bari*)
 Guillet Ten. Col. cava u. Ernesto (*Firenze*)
 Incontri marchese Carlo cava del S. 0. di Malta (*Firenze*)
 Incontri marchese on. Gino, cav. del S. 0. di Malta (*Firenze*)
 Lambardi di S. Miniato Magg. cav. Luigi (*Livorno*)
 Lambert cav. Robustiano (*Firenze*)
 Lamberti comm. avv. Gian Lamberto (*Firenze*) .
 Lamberti S. E. Senatore Mario, Com. di C. d'Ar. (*Firenze*)
 Lampugnani prof. dott. Mario (*Novara*) Lauri avv. Artur, (*Fiume*)
 Liguori comm. avv. Eugenio (8. M. Capua V.)
 Lodi Focardi avv. Luigi (*Firenze*)
 Lumbroso avv. comm. Giuseppe (*Livorno*)
 Lusena Generale comm. Lorenzo (*Empoli*)
 Maccario avv. Arnaldo (*Livorno*)
 Maffei Ten. Col. cav. Mario (*Livorno*)

Maggi g. uff. Arturo, Generale di Divisione (*Firenze*) Magliano Col. cav. Vittorio (*Brescia*)
 Mancini prof. on. Augusto (*Pisa*)
 Martinelli Magg. cav. Fortunato (*Firenze*)
 Marziali comm. avv. G. B. (*Firenze*)
 Matarelli Col. cav. Leonida (*Firenze*)
 Mazzoni ;cap. avv. Ugo Alfonso (*Firenze*)
 Meschiari on. avv. Gino (*Firenze*)
 Monti Generale comm. Baldassarre (*Brescia*)
 Moreno Ten. Col. di S. M. cav. Mario (*Firenze*)
 Morra Generale comm. Camillo (*Torino*)
 Negri-Ceci Col. cav. Luigi (*Fiume*)
 Niccolini march. Eugenio, Senatore del Regno (*Firenze*)
 Nobili com. Enrico, Gen. di Divisione (*Firenze, Livorno*)
 Nunes-Franco g. uff. Enrico, Vice Ammiraglio (*Livorno*) Odello Ten. Col. cav. Domenico (*Messina*)
 Ottanelli Magg. cav. Domenico, proconsole M. V. N. (*Livorno*)
 Pepi g. uff. Umberto (*Firenze*)
 Pezza cav. Alberto, Cap. di Fregata (*Roma*)
 Pini Col. cav. Benedetto (*Firenze*)
 Pizzarello Col. cav. Ugo, medaglia d'oro (*Zara*)
 Pozzo S. E. Marco, Sen., ex Min. di Stato (*Candelo Biellese*)
 Ridolfi marchese Luigi (*Firenze*)
 Reghini Generale comm. n. Raffaello. (*Firenze*)
 Ricci g. uff. Vincenzo, Gen. di Div. S. Avv. G.le mil. in P. A. S. (*Firenze*)
 Rignon Conte comm. Vittorio (*Torino*)
 Rossi Col. cav. Alberto (*Roma*)
 Rossini S. E. g. uff. on. avv. Aldo, ex Sotto Seg. di Stato (*Novara*)
 Sardagna Generale comm. n. Filiberto (*Milano*)
 Sciocchetti Col. cav. Alberico (*Livorno*)
 Segato cav. di G. C. S. E. Luigi, Gen. di C. d'Armata (*Torino*)
 Setti S. E. avv. Augusto, Senatore (*Genova*)
 Signorini cav. Tito, Col. del Genio (*Firenze*)
 Stiglich cav, uff. avv. John, Presidente del Tribunale (*Fiume*)
 Strozzi (de' Principi) D. cav. Roberto, T. Col. di caval. (*Firenze*)
 Vacani Col. cav. Augusto (*Firenze*)
 Valentini Col. cav. Alberto (*Firenze*)
 Vanni avv. Eliso Antonio (*Firenze*)
 Vescovi comm. avv. Vincenzo, Pres. del Trib. di (*Firenze*)

I. COSTITUZIONE

Art. 1

La Corte d'onore permanente di Firenze si compone di un Presidente, di uno o più Vice-presidenti, di un Giudice relatore, e di un numero illimitato di Consiglieri.

Art. 2

Il Presidente designa tra i Consiglieri uno o più Vice-presidenti, incaricati di sostituirlo in caso di impedimento. Qualora più Vice-presidenti fossero stati designati, la precedenza fra essi è stabilita dalla anzianità della designazione.

Art. 3

I Consiglieri della Corte sono nominati dal Presidente su proposta di qualsiasi Consigliere, fra i gentiluomini che godano speciale rinomanza per competenza in materie cavalleresche e illibatezza morale.¹

Art. 4

Sono di diritto membri della Corte d'onore permanente e debbono essere iscritti su loro richiesta nell'albo dei Consiglieri:

¹ La Corte d'onore permanente ha carattere spiccatamente aristocratico. A questo carattere sono informati la sua costituzione e il suo funzionamento.

- a) I Collari della Annunziata;
- b) I Senatori del Regno;
- e) Il Presidente della Camera dei Deputati;
- d) Gli Ufficiali Generali;
- e) I Presidenti delle Corti e dei Tribunali del Regno;
- f) I Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Consigli di Disciplina dei Procuratori;
- g) Il Sindaco della città di Firenze.¹

Art. 5

Nessun Consigliere potrà essere iscritto nell'albo della Corte ove non abbia apposto la propria firma sul testo originale del Regolamento, o non abbia dichiarato per iscritto di conoscerlo e di approvarlo.

Art. 6

È dovere di ogni Consigliere di tenere costantemente informato l'Ufficio di Segreteria della Corte, del luogo dove debbano essere a lui dirette le comunicazioni della Presidenza.

Art. 7

I Consiglieri non residenti in Firenze sono esonerati dall'obbligo di intervenire personalmente

¹ Le persone di cui al presente articolo possono ottenere la iscrizione nell'albo della Corte e ricevere quindi il relativo diploma, solo facendone richiesta al Presidente, accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 5.

alle riunioni. della Corte, salvo che queste non avvengano nel luogo di loro dimora. Sono però tenuti a rispondere per iscritto ai questionari che la Presidenza facesse loro pervenire onde risolvere complicate questioni attinenti alle leggi d'onore.¹

Art. 8

È invece obbligatorio l'intervento alle riunioni della Corte per parte dei membri residenti in Firenze, ogni qual volta siano designati dal Presidente a formare il turno giudicante. Il Presidente ha facoltà di esonerare da tale obbligo quei Consiglieri che, per giuste ragioni, non potessero partecipare attivamente ai lavori della Corte.²

¹ Spesse volte il Presidente delega anche i Consiglieri, non residenti in Firenze, a procedere ad interrogatori e ad assumere informazioni relativamente ai fatti avvenuti nella zona di loro residenza.

² In sostanza la formazione dei turni giudicanti avviene seguendo lo stesso procedimento con cui sogliono formarsi le Corti d'onore eventuali. In queste, è la persona designata dalle parti quella che elegge il collegio giudicante; nella Corte d'onore permanente è il Presidente.

Pertanto ogni richiesta di giudizio equivale ad un incarico dato al Presidente di costituire una Corte d'onore. In ciò la Corte d'onore permanente non differisce dunque dalle eventuali. La sola differenza consiste nel fatto: che il Presidente nella scelta dei giudici non può spaziare liberamente nel campo vastissimo dei gentiluomini, ma deve rimanere nei limiti più angusti, che sono segnati dall'albo dei Consiglieri. Se ciò produce una certa limitazione, diciamo così, quantitativa, garantisce d'altro lato nel modo più assoluto che i giudici posseggono tutte le qualità necessarie per ben decidere vertenze in una materia tanto delicata.

Art. 9

La funzione di Consigliere nella Corte è gratuita ed onorifica.¹

II. DELLA MATERIA DEI GIUDIZI

Art. 10

La Corte funziona come Supremo Tribunale di onore per conoscere dei ricorsi contro lodi pronunciati in primo grado, giudicando in base al Codice, alla giurisprudenza e alle consuetudini cavalleresche.

Art. 11

Essa giudica ancora su tutte le controversie che le vengono sottoposte, sia in questioni di merito, sia in questioni di procedura cavalleresca, coll'intendimento di contribuire - per quanto è possibile - alla soluzione pacifica delle vertenze.

¹ I Consiglieri hanno solo diritto al rimborso delle spese vive incontrate per corrispondenza o viaggi eventuali. Essi devono, per quanto possibile, astenersi dalle funzioni di rappresentante in una vertenza, e di far parte, come giudici di un giuri d'onore. Possono invece presiedere sempre un giuri; e anche rappresentare in una vertenza un gentiluomo, purché già iscritto nell'albo dei Consiglieri della Corte.

DELLE SANZIONI ¹

Art. 12

Le sanzioni cavalleresche di cui si vale la Corte sono

a) la squalifica che è la morte morale del gentiluomo;

¹ Le sanzioni cavalleresche possono considerarsi come vere e proprie pene inflitte ai violatori delle leggi d'onore e non debbono confondersi con gli obblighi morali a cui la Corte costringe talora l'offensore per dare la dovuta soddisfazione.

Questi obblighi morali (come ad es. una pubblica ritrattazione, il riconoscimento esplicito di avere errato e la espressione del proprio rammarico, le scuse ecc, ecc.,) riescono spesso gravi ai gentiluomini. Chi è tale, chi apprezza nel suo giusto valore il pregio morale di questa parola, sa anche sottomettersi al giudizio, quale che sia, di un Tribunale d'onore. E ci vuole, invero, più forza di volontà, più coraggio civile a sottomettersi, specialmente quando grandissima è la tensione degli animi, che non a ribellarsi, così disconoscendo improvvisamente il valore di quelle leggi cavalleresche, prima e senza alcuna, imposizione, liberamente accettate.

Ogni carica, ogni grado, ogni titolo, ogni qualifica onorifica dà ora soddisfazioni morali, ora preoccupazioni e dispiaceri; ora garantisce dei diritti, ora impone dei doveri.

Pel gentiluomo esiste un Codice le cui disposizioni noie possono essere accettate solo quando assicurano dei diritti, e disconosciute quando impongono dei doveri.

Molti si arrogano la qualifica di gentiluomo; pochi. lo sono. Una qualità essenziale, dei gentiluomini consiste nel rispetto assoluto pei principi cavallereschi. Non si può sapere con sicurezza se taluno nutra nell'animo un simile rispetto, finchè non ne abbia date le prove. E la prova più bella si dà col rispettare questi principii, quando impongono un sacrificio; tutti sono buoni a rispettarli, quando assicurano una soddisfazione.

- b) la sospensione per un tempo determinato dalle prerogative cavalleresche;
- e) la decadenza dal diritto di ottenere e di concedere riparazione, limitata alla vertenza in esame
- d) la censura.

Art. 13

La squalifica è inflitta per infrazioni gravissime alle norme dell'onore che dimostrino assenza di sensibilità morale.¹

Art. 14

La sospensione a tempo è inflitta per quelle mancanze che, per quanto gravi in sè, pur tuttavia, per le circostanze che le accompa-

¹ La Corte d'onore non ha mai inflitto la squalifica cavalleresca per infrazioni, anche gravi, di procedura, quando non fossero anche accompagnate dalla violazione di qualche principio morale.

È questo un provvedimento di tale eccezionale gravità che rende tanto più prudenti i giudici che si accingono ad applicarlo, quanto maggiore sono in essi fosse l'ossequio per le prerogative del gentiluomo e la consapevolezza della portata morale del provvedimento stesso.

Allo squalificato è interdetta la compagnia dei gentiluomini; a lui sono precluse le vie per conseguire cariche ed uffici in tutte le amministrazioni che si rispettano.

Ogni gentiluomo cerca di schivarlo e sa che non può usargli un diverso trattamento senza menomare la propria reputazione e il proprio decoro.

Incorre sempre in gravi sanzioni (a norma dell'art. 17) chi, sia pure spinto da un senso di generosità, accetta di trattare una vertenza cavalleresca con uno squalificato.

gnarono, sono tali da far presumere sicura l'emenda del colpevole.¹

Art. 15

La decadenza dal diritto di ottenere e di concedere riparazione limitata alla vertenza in esame è inflitta per infrazioni, non dolose, alle norme procedurali che regolano lo svolgimento delle vertenze.²

¹ La persona sospesa dalle prerogative cavalleresche non può, durante la sospensione, ottenere e concedere riparazioni d'onore, nè fare da rappresentante. Solo può esserle accordata una soddisfazione nel caso che sia stata offesa senza alcuna provocazione. Ciò hanno sancito eccezionalmente le consuetudini (leggi) cavalleresche per impedire che la persona sospesa sia esposta a facili offese da parte di ingenerosi, che agiscono nella convinzione di non essere per ciò tenuti ad alcuna soddisfazione.

² Ad un profano di discipline cavalleresche potrà recare stupore che possa essere pronunziata contro un offensore, come sanzione, la decadenza dal diritto di concedere una riparazione.

Può sembrare, infatti, che la sanzione venga, a colpire esclusivamente l'offeso, che resta privo di qualsiasi soddisfazione, da parte della persona dell'offensore. Il caso è identico a quello in cui una persona venga offesa da uno squalificato.

Ma, in questi casi, le consuetudini cavalleresche non precludono all'offeso le vie della magistratura ordinaria, pur senza fargli alcun obbligo speciale di accedervi.

D'altro lato l'essere dichiarato decaduto dal diritto di concedere la richiesta soddisfazione d'onore costituisce una sanzione cavalleresca di una certa gravità pel gentiluomo che n'è colpito e ciò costituisce già, di per sé, una certa soddisfazione per l'offeso. Il quale, quando ha la sensibilità morale del gentiluomo, dev'esser pago d'aver compiuto intero il suo dovere di sapere che, nella reputazione delle persone dabbene, il suo nome non ha subito detrimento.

Alle consuetudini, cavalleresche non si può, domandare più

Art. 16

La censura è inflitta per lievissime infrazioni alle norme cavalleresche.

Art. 17

Le persone colpite da squalifica perdono il diritto di domandare e concedere riparazioni d'onore¹, tranne il caso in cui esse sieno gravemente offese senza provocazione. Salvo questa eccezione commette una mancanza gravissima contro le norme dell'onore il gentiluomo, che accetti e dia corso ad una loro domanda di soddisfazione o di riparazione nonché quando, pur essendo offeso, dia corso e porti a termine con esse una vertenza senza sollevare eccezioni sulla loro indegnità.

Art. 18

Gli stessi effetti produce la sospensione dal diritto di chiedere soddisfazione o riparazione, limitata mente alla sua durata.²

Art. 19

Le sanzioni di cui alle lettere e) e d) dell'art. 12, dimostrano in chi se ne rese meritevole uno scarso sentimento d'onore e costituiscono un pre-

quello ch'esse possono concedere.

¹ Perdono, naturalmente, anche il diritto di fare da rappresentanti (v. anche la n. all'art. 13)

² V. nota art. 15.

cedente che dovrà essere tenuto in giusta considerazione dai giurì e dalle Corti che dovessero giudicare in seguito -per fatti nuovi - la stessa persona.

Art. 20

Ove la natura della vertenza lo richieda, la Corte può subordinare il giudizio alla osservanza, per parte dei postulanti, delle norme che regolano i giudizi arbitrali di cui al Capo 2^o del Titolo preliminare del Codice di procedura civile.¹

Art. 21

I lodi della Corte sono efficaci dopo trascorse ventiquattro ore dalle comunicazioni alle parti interessate. Tale comunicazione si farà, normalmente, a mezzo di raccomandata. Può farsi anche a mezzo della stampa.²

III. DELLE FORME DEI GIUDIZI

Art. 22

I giudizi sono unilaterali, se pronunciati su richiesta di una sola parte, bilaterali se pronunciati su richiesta o coll'adesione di entrambe le parti.³

¹ Ciò avviene generalmente nelle vertenze che coinvolgono anche questioni d'interesse e, rarissimamente, nei casi in cui la Corte ritenga di dovere, con questo mezzo, costringere l'offensore anche ad una soddisfazione di carattere pecuniario.

² La comunicazione può avvenire indistintamente sia alla persona del primo, sia ad uno dei rappresentanti.

In questo secondo caso è dovere del rappresentante di consegnare o trasmettere al proprio primo la copia del lodo. I lodi vengono comunicati per copia conforme, con l'autenticazione del Relatore, o di chi eventualmente lo sostituisca.

³ Generalmente si chiamano Tribunali d'onore unilaterali

Art. 23

Il dispositivo del lodo non potrà contenere alcuna sanzione contro la parte, che non avesse aderito al giudizio della Corte, salvo il caso in cui ciò fosse espressamente richiesto dalle consuetudini vigenti in materia.¹

L'adesione al giudizio non impedisce al gentiluomo, che si ritenga giustamente leso da un lodo della Corte, viziato nella forma o nella sostanza, di ricorrere al Presidente della Corte medesima per ottenerne la revisione nei casi e colle forme pre-

quelli costituiti da una sola parte; bilaterali, quelli costituiti col concorso di entrambe le parti.

Nei riguardi della Come d'onore permanente questa distinzione sussiste pure; ma anziché riferirsi al Collegio giudicante si riferisce ai giudicati.

I Tribunali d'onore unilaterali, pronunziano sempre lodi il cui tenore, quantunque ispirato a sensi di rettitudine e di obbiettività, può essere facilmente infirmato con l'insinuazione che, chi deve scegliersi i propri giudici, avrà sempre cura di sceglierli fra persone verso di lui benevole.

L'appello alla Corte è, perciò, opportunissimo, in quanto elimina codesta insinuazione, venendo il consesso giudicante scelto dal Presidente, o da un Vice-presidente a ciò dalla presidenza delegato, tra i Consiglieri della Corte.

¹ Ciò non impedisce alla Corte di rilevare tutte le manchevolezze e le infrazioni ai principi cavallereschi in cui fosse incorsa la parte assente. Solo deve astenersi, nel dispositivo, dall'infliggere sanzioni all'assente. E non in tutti i casi.

Il non aderire al giudizio di un Tribunale d'onore pone sempre il gentiluomo in condizione di inferiorità morale; in certi casi particolari, dimostrando in esso la mancanza di ogni senso d'onore ed un aperto disprezzo per le consuetudini cavalleresche, lo rende meritevole di squalifica. E questa deve essere esplicita ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla necessità di non sacrificare l'onore di un gentiluomo alla condotta vile dell'offensore.

scritte dalle consuetudini cavalleresche.¹

Art. 24

I giudizi sono emessi da un Collegio giudicante composto di un numero di membri non inferiore a, tre e col concorso, per casi di particolare importanza, di tutti i. Consiglieri della Corte, che saranno interpellati per iscritto mediante questionari.

Il numero dei membri del Collegio giudicante non potrà essere inferiore a cinque nei giudizi di secondo grado.

Art. 25

Nessuna sanzione potrà essere inflitta nel dispositivo del lodo se i fatti su cui si fonda non siano portati a conoscenza dell' interessato e non

¹ La Corte ha costantemente affermato il principio che nessuna ragione (e quindi neppure la prescrizione) debba mai impedire ad un Collegio giudicante in materia d'onore di poter riparare ai danni di un giudizio che risulti errato. È, però, da notarsi che spesso volte il gentiluomo il quale avesse subito, per certo tempo, senza valersi di tutti i mezzi consentiti per oppugnarlo, un giudizio ledente ingiustamente il suo onore, se potrebbe con un ricorso ottenerne la riforma, non andrebbe però mai esente da una grave sanzione in quanto la sua passività denoterebbe scarso sentimento d'onore anche nel caso che fosse dovuta ad ignoranza delle consuetudini cavalleresche. Colui, infatti, a cui sta a cuore l'onore deve anche sentire il bisogno di conoscere le norme che, secondo il comune pensare dei gentiluomini, lo governano. Né varrebbe a giustificare l'ignoranza di tali norme il dire che esse si fondano in parte su pregiudizi biasimevoli, quando in realtà questi pregiudizi hanno efficacia di infirmare l'onore di chi li disconosce.

siano state udite le sue discolpe, salvo sempre il disposto della prima parte dell'art. 23.¹

Art. 26

Nel caso che una parte rifiutasse di adire il giudizio della Corte l'altra parte dovrà dirigerle una lettera raccomandata informandola della trasmissione degli atti alla Corte medesima ed avvertendola inoltre che, fino al momento in cui il lodo non sia stato pronunciato essa può sempre fare adesione ed avanzare tutte quelle richieste che ritenesse utili alla tutela del suo onore.

È obbligo del richiedente di comunicare il lodo, in copia autenticata dai suoi rappresentanti, alla controparte che fosse rimasta estranea ai giudizi.²

¹ La comunicazione delle reciproche accuse può avvenire, lodevolmente, per iniziativa delle parti. In difetto, provvede la Corte.

² Per *parte* s'intende tanto il primo, quanto i suoi rappresentanti, come anche l'uno e gli altri assieme. Però, è sempre preferibile che nessuna comunicazione avvenga direttamente fra primi avversari. Anche la lettera pertanto, di cui al presente articolo, sarà opportuno che sia redatta dai rappresentanti, che la indirizzeranno al primo avversario, se i rappresentanti suoi, rifiutato il giudizio, avessero declinato il mandato.

Formula della comunicazione da farsi alla controparte:

Luogo e data

Al Signor.....

I sottoscritti compiono il dovere d'informare la S. V. di aver rimesso alla Corte d'onore permanente di Firenze, tutti gli atti relativi alla vertenza sorta fra la S. V. e il signor X, loro rappresentato.

In conformità dell'art. 26 del Regolamento della Corte medesima Le facciamo noto che Ella è in tempo ad aderire a questo giudizio sino al giorno in cui la Corte delibererà di riassumere l'esame del ricorso.

Art. 27

É in facoltà delle parti di domandare un congruo rinvio della decisione della controversia, per aver modo di fare udire testi e produrre documenti circa fatti e circostanze, che fossero stati contestati per la prima volta in sede di giudizio.

IV. DELLE RICHIESTE DI GIUDIZI

Art. 28

Possono richiedere il giudizio della Corte d'onore

a) i gentiluomini e le autorità civili e militari onde avere pareri in questioni astratte attinenti alle norme cavalleresche;

b) i rappresentanti di uno o di entrambi i primi per deferire alla Corte l'esame del merito di una vertenza o di questioni accessorie della vertenza medesima;

e) i gentiluomini che, sentendosi lesi da un lodo o da un verbale cavalleresco, intendono che la Corte intervenga per riparare alla presunta ingiustizia subita.

Le richieste dovranno essere dirette al Presidente della Corte d'onore, o trasmesse al Giudice relatore.¹

(Firme)

(Indirizzo)

¹ Le richieste possono essere fatte direttamente dal primo, oppure dai suoi rappresentanti. Segue qui una formula di richiesta di giudizio da parte dei rappresentanti.

Luogo e data.

Alle richieste di cui alla lettera b) debbono essere uniti

1° gli atti tutti della vertenza in originale ed in copia ¹;

2° due dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei primi e dai rispettivi rappresentanti, nelle quali i richiedenti affermino di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di essere disposti ad accettare incondizionatamente il lodo che sarà emesso (nei giudizi bilaterali);

3° una dichiarazione del richiedente contenente gli estremi di cui al precedente numero 20 ed una copia della lettera diretta alla controparte in conformità dell'art. 26 con allegata la ricevuta di spedizione (nei giudizi unilaterali)

Le richieste di cui alla lettera e) possono essere sottoscritte direttamente dal ricorrente. Ad esse dovranno essere uniti, possibilmente, i documenti

Ill.mo Signor Presidente
della Corte d'Onore Permanente
di
FIRENZE

I sottoscritti si onorano d'invocare il giudizio di codesta Corte su quanto appresso

(Breve compendio dei fatti e del corso della vertenza con riferimento ai documenti che si producono; esposizione chiara dei termini della controversia o dei fatti sui quali s'invoca il giudizio)

La Controparte provvederà per suo conto a rimettere alla S. V. Ill.ma i documenti che la riguardano; oppure: La Controparte ha rifiutato di adire ad un giudizio d'onore.

(Firme)

(Indirizzo)

¹ Le copie dovranno essere in ogni foglio firmate dai ricorrenti.

di cui ai numeri 1° e 2° di questo articolo nonché copia di una lettera, con cui il ricorrente avrà avvertito la controparte dell'avanzato ricorso, con allegata ricevuta di ritorno.

Art. 29

Tutte le richieste di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnate dall'importo di lire duecento per ciascuna parte ricorrente in raccomandata o assicurata *diretta personalmente al Presidente o al Giudice relatore fisso*¹, e ciò come contributo alle molte spese ordinarie della Corte. Sono esonerate da tale obbligo le autorità civili e militari (veggasi art. 30)

Qualora la soluzione delle questioni proposte importasse la necessità di inchieste fuori sede, la Corte le eseguirà mediante uno o più giudici a ciò delegati, ai quali dovranno le parti interessate rifondere le spese.²

La Corte può richiedere in tal caso un congruo anticipo di fondi alle parti.

Art. 30

Nei giudizi unilaterali l'obbligo di cui all'articolo precedente incombe alla sola parte, che ha invocato il giudizio. Nel caso di richiesta unilaterale

¹ Al Presidente o al Relatore, unitamente alla domanda di giudizio. Attualmente il Presidente della Corte è il comm. Jacopo Gelli, Scali d'Azeglio 9, Livorno, e il Relatore fisso l'avvocato Paolo Lepanto Boldrini, Via Roma 3, Firenze (2)

² I Giudici della Corte in missione sono equiparati per le competenze ai Magistrati di prima categoria.

seguita dall'adesione d'ella controparte, è per questa debito d'onore di rifondere alla - parte avversa la metà dell'importo versato.

V. DEL GIUDICE RELATORE

Art. 31

Il Giudice relatore è nominato dal Presidente.

Art. 32

Il Giudice relatore ha le seguenti mansioni:

- a) egli cura la corrispondenza della Corte coi Consiglieri e coi gentiluomini che ne richiedono il giudizio;
- b) cura la esecuzione delle ordinanze del Presidente;
- c) riferisce al Turno giudicante circa le questioni da risolvere;
- d) rilascia copie ed estratti dei lodi pronunciati dalla Corte in forma autentica;
- e) ordina e conserva gli atti tutti concernenti le deliberazioni della Corte;
- f) provvede al funzionamento della segreteria della Corte mediante personale di sua fiducia, la cui opera può essere retribuita.

VI. DELL'APPROVAZIONE DEI BILANCI E DELLA EROGAZIONE DEI FONDI

Art. 33

Alla fine della gestione finanziaria il Presidente convocherà l'assemblea dei Consiglieri per l'approvazione del bilancio.

Le somme, che risultassero eccedenti il fabbisogno, saranno devolute a vantaggio di Istituti di beneficenza, nei limiti e nelle forme che verranno stabiliti dall'assemblea.

Art. 34

Il Regolamento approvato dai fondatori della Corte il 2 giugno 1888 è abrogato.

E) Giurì d'onore militari

I GIURI' D'ONORE PEI MILITARI.

I) IL REGIO DECRETO 4 OTTOBRE 1908 E SUA APPLICAZIONE

I militari d'ogni grado dell'esercito attivo che nel trentennio, 1888-1917 affidarono la soluzione delle vertenze loro alla sorte delle armi furono 3593 ¹.

¹ Questa cifra si riferisce ai duelli *conosciuti*, nei quali ebbero parte di sfidanti o di sfidati gli ufficiali delle varie categorie dell'Esercito e della Marina.

Parecchi nel combattimento singolare perdettero la vita, ch'essi con sacro impegno avevano consacrata alla difesa della Nazione.

Fatte le debite proporzioni, codesta cifra di militari duellatori con la massa dei non militari è impressionante e produce meraviglia e giustifica il dubbio che l'ufficiale italiano, sempre pronto al sacrificio per la disciplina, esempio meraviglioso di rispetto verso l'altrui diritto, tollerante e paziente come un Giobbe, nasconda sotto codeste provate virtù un carattere più che battagliero, litigioso.

Dare corpo di realtà a codesto dubbio è frode alla giustizia; perché ingiusta è codesta attribuzione ai nostri benemeriti ufficiali, i quali, grazie a Dio, vecchi o giovani, non sono corrosi da siffatta magagna.

La frequenza esagerata del duello nell'Esercito trae la sua ragione nella tradizione secolare, comune a chi professa le armi, particolare, ai latini, per la quale si pretese sempre dal militare una profonda e delicata sensazione dell'onore. A ciò si aggiunga l'estimazione che in tutti i tempi nell'Esercito nostro si ebbe per qualsiasi manifestazione di arditezza e di valore personale, e ciò, malgrado la dimostrazione fornita dall'esperienza, che il duello non costituisce un atto di coraggio, sibbene una coercizione illogica da parte di un pregiudizio inveterato, il quale oggi non ha più motivo di sussistere.

Preoccupato della facilità con la quale gli ufficiali scendevano sul terreno, quasi sempre per ragioni futili, il Ministero della guerra, riconosciuta la utilità pratica dello Istituto del giurì d'onore, provvide a regolare e restringere l'uso del duello con il Regio Decreto del 4 ottobre 1908.

2) REGIO DECRETO *relativo alla costituzione del Giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari del regio esercito e dell'armata.*

4 ottobre 1908.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 novembre 1908, n. 257)

(Circolare 426 del Giornale Militare 1908).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra, e per la marina Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalleresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporla amichevolmente.

L'offensore e l'offeso, come chi li rappresenta, debbono attingere nel sentimento stesso dell'onore, strettamente inteso, e nei legami che avvincono gli animi della grande famiglia militare, unita nella comunanza di un altissimo scopo, la coscienza di tale dovere.

Tanto è generoso l'atto di chi, dopo aver trascorso verso un compagno d'armi in un momento in cui minore era la serenità dello spirito, manifesta, con lealtà di soldato, il rammarico dell'offesa recata, quanto quello di chi accetta, con pari lealtà, la

mano che gli viene stesa. L'uno e l'altro hanno benemeritato di quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'esercito e dell'armata.

Art. 2

Qualora non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un Giurì d'onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.

La violazione di quest'obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Art. 3

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione sui fatti che hanno cagionato la controversia e richiedono che il Giurì si pronunci sulla vertenza. Qualora i rispettivi rappresentanti non siano d'accordo sopra taluni particolari dei fatti, i rappresentanti di ciascuna parte redigono e firmano una relazione propria.

Se le parti, quando la vertenza sia sorta per una gravissima, offesa, non intendono far noti i fatti, i rappresentanti debbono farne cenno nella relazione.

Art. 4

La relazione o le relazioni, chiuse dai rappresentanti in un unico piego con l'indicazione all'esterno del grado e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica:

Per l'esercito

se trattasi di vertenza fra ufficiali generali, al comandante del corpo d'armata a cui appartiene l'ufficiale generale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori od inferiori, oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al comandante della divisione o del corpo, a cui appartiene l'ufficiale o militare di truppa che ha inviato la sfida.

Per la marina:

se trattasi di vertenza fra vice ammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina, al sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra contrammiragli o gradi corrispondenti di, altri corpi della marina od ufficiali superiori o inferiori, al comandante in capo del dipartimento, al comandante in capo di forza navale o al comandante militare marittimo da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni oppure di vertenza fra altri militari, all'autorità più elevata in grado da cui dipende l'ufficiale o il militare del corpo reale equipaggi che ha inviato la sfida;

qualora la vertenza abbia luogo fra ufficiali e altri militari imbarcati su navi isolate all'estero, la relazione o le relazioni vengono trasmesse all'autorità più elevata in grado o più anziana a bordo, e se allo stesso ancoraggio sono riunite più navi, al comando superiore.

È dovere delle autorità gerarchiche di non frapporre ostacoli od indugi di sorta alla trasmissione

del piego contenente la relazione o le relazioni dei rappresentanti.

Art. 5

Le autorità a cui è diretto il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordinano immediatamente la costituzione di un Giurì d'onore, composto di un presidente e di due membri che esse scelgono rispettivamente fra gli. ufficiali in servizio effettivo permanente che da loro dipendono, superiori in grado od anzianità ai contendenti.

Il Giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra ufficiali generali, da un tenente generale o vice ammiraglio. e in quelle fra ufficiali superiori o capitani e gradi corrispondenti nella regia marina da un ufficiale generale o ammiraglio;

in quelle fra ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra gli altri militari, da un capitano o da un ufficiale corrispondente della regia marina.

Le autorità, che ordinano la costituzione del Giurì, trasmettono al presidente il piego chiuso, che contiene la relazione dei rappresentanti, e indicano il luogo dove il Giurì deve riunirsi.

Il presidente stabilisce il giorno della riunione.

Art. 6

Il Giurì, presa cognizione dei documenti, ed intese, ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.

Il verdetto può avere per risultato:

- a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;
- b) un verbale di conciliazione;
- c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza ¹.

¹ (1) Occorre tener presente che i giuri militari, istituiti con questo decreto *non possono, né devono* occuparsi delle questioni relative a vertenze tra militari, quale che sia la natura e il carattere di dette questioni. Le questioni procedurali e quelle di fatto che accompagnano quasi sempre lo svolgimento di una vertenza cavalleresca debbono essere risolte nei modi e nelle forme stabiliti dalle leggi d'onore.

I giurì militari non sono organi creati per aiutare i contendenti nella risoluzione delle controversie, evitando loro il dovere di provvedere personalmente alla costituzione di giuri che si rendessero necessari, e mettendo perciò a loro servizio un Comandante di Corpo, di Divisione o di Corpo d'Armata; ma hanno un solo ed esclusivo scopo: quello di controllare le vertenze tra militari per impedire che essi scendano sul terreno, quando ciò, è possibile:

In base a questo *unico* scopo la legge ne determina il compito con formule determinate, tassative, che *non si possono, né si debbono* parafrasare.

Il giuri, militare può, intatti prendere *una sola* delle tre seguenti deliberazioni: a) dichiarare che non v'è luogo a contesa; b) fare un verbale di conciliazione; c) dichiarare il non intervento nella vertenza. Quindi *non può* dichiarare che v'è luogo a contesa, poiché la legge non lo consente, sebbene implicito negli altri due casi; non può dichiarare, non può deliberare di fare un verbale di conciliazione, perché la legge non lo consente; mentre è necessaria la *dichiarazione di non intervento*, stando al decreto, a tutti i militari prima di scendere sul terreno; ma codesta dichiarazione *non ha, né può* avere alcun diverso significato da quello che le parole esprimono. Erra quindi chi interpreta il disinteressamento del giurì, militare come un ordine di battersi. Esso *non ha altro effetto che di lasciare libero il corso alle leggi d'onore*.

Questo principio è ribadito da una larga giurisprudenza penale. Se così non fosse i giudici militari dovrebbero ri-

Il Giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in quei casi, in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione Ai rancore fra le parti.

Il Giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la propria responsabilità nella

spondere di complicità in un reato.

Il legislatore, in termini poveri, ha detto ai militari: « Le leggi d'onore dànno a voi, come gentiluomini, il diritto di deferire le vostre questioni nelle vertenze cavalleresche e le vertenze stesse a giuri, che voi stessi nominate, e ne avete il diritto. Ma siccome siete anche militari, io voglio fare una eccezione alle leggi d'onore; voglio io avere il diritto di nominarvi un giuri ogni volta riteniate necessario uno scontro, per vedere se questo è veramente giustificato. Voglio sapere e controllare, sospendendo per un istante la forza delle, consuetudini cavalleresche, le quali riprenderanno il loro vigore solo e se vi dirò: vi lascio liberi di fare quel che volete. Allora, e solo allora, *potrete (non dovrete)* scendere sul terreno, se le leggi d'onore lo richiedono.

Questa essendo la legge, è evidente che il giurì militare *non possa* prendere in esame nessuna questione che alla vertenza si riferisce, perché, dato che la sua deliberazione deve essere conforme ad una delle tre stabilite dalla legge, non ha possibilità di risolverla.

Ed infatti ad analogo quesito nel marzo 1923 il Ministero della, Guerra rispondeva: « Il giuri militare esorbita dalle facoltà attribuitegli dalla legge, proponendosi e resolvendo il quesito: *se uno dei primi fosse o no degno dell'onore delle armi?* ».

«Ove l'autorità militare, per mezzo del giuri divisionale, « avesse dichiarato il non intervento nella vertenza cavalleresca, solo allora i rappresentanti delle parti avrebbero potuto opportunamente proporre il quesito circa la indegnità « cavalleresca ad un giuri bilaterale o ad una Corte d'onore, « da nominarsi secondo le consuetudini cavalleresche ».

vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti. Il Giurì fissa pure il modo e il tempo della loro conciliazione sia chiamando innanzi a sé i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il Giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta dalla deliberazione del Giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall'art. 7.

Il Giurì ha facoltà di pronunziare la dichiarazione di non intervento, quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Art. 7

Nei casi a) b) dell'articolo precedente, se una delle parti, o ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal Giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il Giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo Giurì il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 8

È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del Giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Art. 9

Le presenti disposizioni valgono anche per le vertenze fra militari dell'esercito e dell'armata. In tal caso il piego, di cui all'art. 4, deve essere diretto all'autorità da cui dipende il militare che ha inviato la sfida.

L'autorità stessa costituisce il Giurì, nominando il presidente ed un membro ; la nomina dell'altro membro è deferita all'autorità da cui dipende, lo sfidato.

Art. 10

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al Giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.

Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi ultimi vi aderiscano, potranno essere deferite ai Giurì come sopra costituiti: e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.

Art. 11

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 ottobre 1908. Reg. 46. Atti del Governo a. f. 31. - A. ARMELISANO.

Luogo del sigillo.

V. il guardasigilli

ORLANDO

CASANA - C. MIRABELLO

Il decreto riferito, peraltro, non ha completamente risolto il problema che il Ministero della Guerra erasi proposto, né ha raggiunto lo scopo che s'era prefisso malgrado il cammino fatto. Riteniamo, perciò opportuno pubblicare - ad illustrare lo spirito col quale sono oggi considerati i problemi cavallereschi nel R. Esercito - una ben ponderata circolare redatta dalla Direzione Generale Personale Ufficiali del Min. della Guerra ed approvata e diramata dallo Stato Maggiore Centrale in risposta ad analogo quesito, del Comando del Corpo d'Armata di Firenze.

CIRCOLARE 1980/12 del 13 agosto 1923, avente per oggetto: *Vertenze cavalleresche e Corte d'onore permanente*.

Le disposizioni attualmente in vigore nel delicato campo delle vertenze cavalleresche pei militari dello esercito, sono solamente, come è noto a codesto Stato Maggiore, quelle del R. Decreto Casana, n. 605 del 4 ottobre 1908 (Circolare n. 426 G. M. 1908).

Il criterio informatore delle norme e delle prescrizioni contenute in detto R. Decreto, e che concernono la costituzione e lo svolgimento dei giurì di onore militari, è da ritenersi - ad avviso dallo scrivente - solamente quello di restringere l'uso del duello nell'esercito sì da impedire che le parti contendenti scendano sul terreno, ovvero diano inizio a vertenze interminabili, per futili motivi, quando invece, con reciproca soddisfazione delle parti e dopo le rettifiche o le scuse del caso, la vertenza può avere pacifica, decorosa e pronta soluzione, *per non esservi ragione a contesa, o con un atto di doverosa conciliazione*.

Qualora, poi, la natura dei fatti fosse riconosciuta tale da non poter condurre senz'altro ad una delle due ora dette immediate soluzioni, e cioè quando sussista *una concreta ragione di contesa*, l'accertamento della cui esistenza, insieme alla doverosa soluzione pacifica quando tale ragione non sussista, costituiscono appunto la finalità propostasi da detto R. Decreto -, questo impone al giuri la dichiarazione *di non intervento nella vertenza*, «lasciando libere le parti di risolverla come meglio

credono, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali ».

Tale dichiarazione del giurì non può evidentemente essere interpretata, come ordine di battersi, ovvero tale da escludere, sia anche indirettamente, una soluzione diversa da quella delle armi.

Una tale interpretazione è errata ed arbitraria, in quanto si appalesa in contrasto con lo spirito di detto R. Decreto, non rispondente al significato letterale della formula in parola, e verrebbe - altresì a dare un carattere criminoso al deliberato del consesso militare, che si assumerebbe in tal modo la diretta responsabilità di un atto che la legge penale prevede e, sancisce come reato.

È da rilevarsi, inoltre, che l'accennata interpretazione non sarebbe cavallerescamente ammissibile, poiché con l'anzidetta dichiarazione del giurì, militare la vertenza, sotto l'aspetto cavalleresco, rimane del tutto insoluta, non avendo modo detto giurì che deve emettere inderogabilmente, *una delle tre anzidette dichiarazioni --- di giudicare e di risolvere le questioni procedurali e di fatto, che sempre accompagnano lo svolgimento di una vertenza cavalleresca, e che pur devono essere definite per poter stabilire, se del caso, le condizioni e le modalità dello scontro.*

È ovvio, perciò, che, anche per tali considerazioni tecniche, la stessa dichiarazione del giurì non potrebbe portare senz'altro ad uno scontro sul terreno.

Ciò stante, la medesima deve essere interpretata solamente nel senso letterale, l'unico che sia logico e giusto, quello cioè che l'autorità militare si disinteressa della vertenza, e che questa deve 'esser risolta *nei modi e nelle forme stabilite dalle leg-*

gi d'onore.

Poiché, come nel campo giuridico, il diritto penale generale subentra pei militari in tutto ciò su cui il diritto speciale militare non abbia espressamente disposto, così, in materia cavalleresca, qualora le restrizioni formulate per essi dalle disposizioni vigenti non riescano idonee a definire la vertenza, rimane nei loro confronti libero il campo delle consuetudini cavalleresche, nel cui ambito la vertenza stessa deve perciò esser risolta, secondo quei postulati che formano legge pei gentiluomini.

Ora se sussistono, come sempre avviene, punti controversi circa i fatti dei quali è oggetto la vertenza, dubbi, contestazioni circa la qualità di offeso, ecc., eccezioni sollevate da una parte sulla capacità cavalleresca dell'altra, *nulla vieta alle parti stesse o ai loro rappresentanti di invocare, com'è prescritto per tutti gli altri gentiluomini, il giudizio di un altro giuri cavalleresco, o di una Corte d'onore permanente od occasionale.*

E se uno di tali consessi, riconosciuto da entrambe le parti, costituitosi e svoltosi secondo le regole prescritte dalle leggi d'onore a tutela dei diritti delle parti stesse, il che offre la garanzia morale della più assoluta imparzialità e, giustizia emette un lodo che escluda lo scontro sul terreno, e che non sia impugnato nelle forme volute da una delle parti perché ritenuto viziato nella sostanza o nella forma, la definizione della vertenza è da ritenersi cavallerescamente perfetta, e altro non rimane all'autorità militare che prender atto di essa.

Nulla però vieta alle autorità, gerarchiche di riesaminare, nella loro competenza e sotto l'aspetto disciplinare, i fatti che originarono e accompagnarono la vertenza stessa, e, di poter adottare, indi-

pendentemente dall'esito cavalleresco di questa, le sanzioni del caso per quelle colpevolezze di fatto che ritenessero di riscontrare a carico dei 'contendenti.

La soluzione disciplinare, dunque, è ben distinta da quella cavalleresca, ed è indipendente da questa.

Dato però che i principi della disciplina non possono essere in contrasto con quelli fondamentali dell'onore, entrambe potrebbero discostarsi talvolta, ma non risultare l'una in conflitto con l'altra.

Così, una difformità di giudizio e di apprezzamento tra l'autorità militare e il lodo reso dal collegio cavalleresco, potrebbe verificarsi, ed essere determinata da criteri di maggiore severità nel campo disciplinare, per una più rigida valutazione dei fatti che costituirono oggetto della vertenza, o per l'eventuale lesione di interessi militari, e della cui esistenza può non aver, tenuto conto il collegio cavalleresco, considerandola irrilevante, in, rapporto alle finalità ch'esso si propone.

Ora, in tal caso, una conseguente incriminazione disciplinare, sia pur grave, non può evidentemente infirmare o comunque sminuire la portata dell'avvenuta soluzione cavalleresca, data l' assoluta indipendenza di questa dall'azione disciplinare, che ha finalità proprie ed esigenze sue speciali.

E perciò nessun contrasto sussisterebbe, in tal caso, tra le due soluzioni.

Si determinerebbe invece un conflitto fra di esse, di natura grave e delicata, e che potrebbe divenire insanabile, qualora, in sede disciplinare, un esame limitato solamente ai fatti della contesa, dovesse portare ad una più favorevole valutazione

delle responsabilità o colpevolezze che avessero fatto applicare ad un contendente la squalifica cavalleresca.

L'estrema delicatezza di una tale situazione si appalesa evidente, quando si considerino le incresciose conseguenze e ripercussioni che possono derivarne, trattandosi di dover considerare non immeritevole di conservare il grado un ufficiale squalificato come gentiluomo.

Ma un conflitto del genere non pare che si possa, in definitiva, verificare.

Le massime fondamentali delle leggi e delle prescrizioni vigenti nel campo dell'onore, e che regolano la costituzione e lo svolgimento dei consessi cavallereschi, sempre elettivi o scelti dalle parti, nonché la consentita revisione dei deliberati di essi, offrono le più sicure garanzie per ottenere un lodo che sia informato ad imparzialità e giustizia.

Perciò un *verdetto di squalifica, basato su errati elementi* - qual'è da presumersi nel caso in esame -, e non impugnato nelle forme volute per doverosa iniziativa della parte interessata, allo scopo di ottenerne il riesame in grado di appello, denota nella parte stessa scarso senso di decoro e deficiente sensazione dell'onore, ch'è deplorabile per il gentiluomo e specie per l'ufficiale.

E si è detto «per doverosa iniziativa della parte» poiché l'autorità militare, sempre in dipendenza dell'accennato R. Decreto, non può e non deve ulteriormente intervenire nella vertenza, nel mentre è poi ovvio che alla più efficace tutela del proprio onore deve provvedere esclusivamente l'interessato.

Né, in casi così gravi, può costituire attenuante l'allegata ignoranza della prassi formalistica in

materia cavalleresca.

Perciò, sempre nel caso in esame, la riconosciuta, piena fondatezza degli elementi che richiederebbero, in sede disciplinare, una più favorevole valutazione di merito per quel contendente che riportò la sanzione cavalleresca, importa, di converso, il necessario riconoscimento a carico di lui di gravi responsabilità morali e disciplinari di altra natura, sì da dar fondato motivo ad un giudizio disciplinare per l'eventuale rimozione.

Il caso ora considerato è il più complesso e nel contempo il più improbabile, e perciò lo scrivente ha ritenuto di esaminarlo e di studiarne la logica soluzione, allo scopo, di rendere il più possibile chiari e sicuri i criteri della trattazione pratica e dell'esame disciplinare delle questioni che potessero sorgere in un campo così delicato.

I rilievi svolti finora offrono esauriente risposta - secondo le vedute di questa Direzione Generale - a tutti i quesiti formulati dal Comando del Corpo d'Armata di Firenze nel foglio che si restituisce, e lasciano intendere altresì la considerazione nella quale devono esser tenuti i consessi cavallereschi anzidetti, sempre quando, beninteso, la costituzione e lo svolgimento di essi risultino avvenuti secondo le prescrizioni cavalleresche, che offrono massima garanzia in cotesti giudizi elettivi.

Un riconoscimento ufficiale degli stessi per parte delle autorità costituite è però ovvio che non sia formalmente ammesso, sia per il fatto che ad un organo dello Stato, quale il Ministero o un Comando gerarchico, non è dato riconoscere consessi che non siano previsti dalle norme legislative scritte, sia perché, potendo i medesimi, in taluni casi, ordinare senz'altro uno scontro sul terreno,

l'autorità militare, riconoscendoli ufficialmente, verrebbe in tali casi ad assumersi la responsabilità, sia pure indiretta, di un ordine del genere, che costituisce una violazione della legge penale.

Il Direttore Generale

F.o NICOLA GUALTIERI.

LIBRO SESTO

Formulario di lettere - cartelli - verbali

I. LETTERA DI NOMINA A RAPPRESENTANTI

Data ora

Ai Signori A. e B.

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dal sig. C. per (*qui esporre le ragioni*), prega le SS. LL. a volerlo rappresentare e chiedere in suo nome al sig. C. chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione o soddisfazione, e, se del caso una riparazione.

A tale scopo affido alle SS. LL. il più illimitato mandato.

Con animo grato mi confermo delle SS. LL.

devotissimo

D.

II. LETTERA DI SFIDA

Data ora

Al Signor L. F.

a.....

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dalla S. V. (*qui esporre esattamente le ragioni*) ha pregato i signori

A e B di chiederle in suo nome, chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione, soddisfazione, e, se del caso, una riparazione d'onore, a seconda di quanto i predetti signori crederanno opportuno e necessario per la tutela della reputazione dello scrivente.

Avendo i signori sopra nominati accettato il mandato, la S. V. si compiacerà di considerarli quali rappresentanti del sottoscritto, muniti dei pieni poteri.

f.to D

(Indirizzo).

III. LETTERA DI SFIDA QUANDO NON SI TROVANO RAPPRESENTANTI.

Data..... ore.....

Al Sig. N. N.

Il sottoscritto ritenendosi offeso dalla S. V. (e esporre le ragioni), e non avendo potuto trovare sul momento (dire le cause) due amici capaci di rappresentarlo, ha pregato i signori S. e T. di recapitare la presente nel fine di prevenire la S. V. di aver già telegrafato (o scritto) a due amici a (....), affinché si compiacciano di recarsi presso la S. V. allo scopo di chiederle in nome dello scrivente chiarimenti, ritrattazione, soddisfazione o riparazione, a seconda di quanto essi crederanno necessario alla tutela dell'onore dello scrivente.

(Firma e indirizzo).

IV. LETTERA DI ACCETTAZIONE DI SFIDA

Data ore

Signori A. e B.

a

In risposta alla comunicazione del giorno
il sottoscritto dichiara di porsi immediatamente a
disposizione del sig. D., ed ha l'onore di comuni-
care alle LL. SS. di aver nominato a suoi rappre-
sentanti i signori E. ed F., i quali sono muniti del
necessario mandato per condurre a termine nel
modo più opportuno la vertenza sorta col signor
D.

f.to G.

V. LETTERA DI NOMINA
A RAPPRESENTANTI DELLO SFIDATO.

Data ore

Ai Sigg. C. e D.

a

Facendo seguito alla mia lettera del ho
l'onore di informare le SS. LL. che i sigg. E. ed F.
sono stati da me delegati a definire la vertenza
sorta col signor A. Essi si troveranno alle ore
nel *(luogo designato dai rappresentanti dello sfi-*
dante) per conferire con Loro Signori.

(Firma).

VI. LETTERA DI RIFIUTO DI SFIDA CONDIZIONATO

Signori A. e B.

In risposta alla loro comunicazione del giorno il sottoscritto compie il dovere d'informare le SS. LL. che ha incaricato i signori E. e F. di rappresentarlo nella vertenza col sig. D. I predetti signori sono pienamente informati delle ragioni che consigliano al sottoscritto di non accordare al sig. S. alcuna spiegazione e tanto meno soddisfazione o riparazione.

Però, nel caso in cui il sig. D. potesse provare non giuste od erronee le ragioni che hanno provocato il rifiuto, lo scrivente ha munito i suoi rappresentanti delle facoltà necessarie per discutere e definire la sorta vertenza nel modo più opportuno.

Con ossequio, delle SS. LL.

f.to G.

(Data e indirizzo).

VII. LETTERA DI RIFIUTO DI SFIDA

Data ore

Ai Sigg. A. e B.

In risposta alla comunicazione del giorno il sottoscritto si fa premura di prevenire le SS. LL. che, ritenendo egli di non dovere alcuna spiegazione, soddisfazione o riparazione al sig., D., si trova nell'obbligo di non rispondere alla domanda da Loro Signori recatagli in nome e per incarico del sig. D.

f.to C.

VIII. VERBALE DI RITRATTAZIONE

.....il19 ore

I sottoscritti C. e D., rappresentanti del sig. A., che si riteneva offeso dal sig. B., perché avendo esposto al sig. B. il mandato di fiducia ad essi affidato, provarono al sig. B. con (*documenti, lettere, testimonianze, ecc*), essere egli caduto in errore nello apprezzare (*giudicare, pensare, stimare, credere, ecc.*) i fatti (*o le cose, ecc.*) che lo indussero a recare offesa al sig. A.

I rappresentanti del sig. B., presa conoscenza dei documenti sottoposti al suo esame, hanno constatato che la buona fede del loro primo fu sorpresa, e perciò dichiarano di ritrattare in nome del loro rappresentato l'offesa arrecata al sig. A., perché non meritata, e perché, se mantenuta costituirebbe un sopruso e una ingiustizia.

Dichiarano, inoltre, che il loro primo è disposto a risarcire il danno morale (e materiale, se ci fu) nella forma, nel modo e nella misura che i quattro rappresentanti stabiliranno.

I rappresentanti di A., a nome anche del loro mandatario, ringraziano il sig. B. della ritrattazione, conforme al vero ed all'onesto, e si ritengono obbligati a confermare che il sig. B. si è condotto da perfetto gentiluomo nell'atto di giustizia compiuto verso il Sig. A.

Firmato C. D.E. F.

IX. VERBALE DI NEGAZIONE DI OFFESA

..... il19 ore

I sottoscritti, rappresentanti del sig. A., hanno comunicato al sig. B., il mandato illimitato avuto di chiedergli chiarimenti, ritrattazione, soddisfazione e, se del caso, una riparazione d'onore per (*ragioni*) ..

Il sig. B., conosciuta tale richiesta, ha dichiarato ch'egli non ha mai pensato di offendere (*con le parole o con gli atti, o gli scritti di cui si chiede ragione*) il sig. A., pel quale nutre deferenza, stima e rispetto.

Si duole, anzi, che le sue (*parole, ecc.*) sieno state travisate sino al punto di farle assurgere ad offesa.

I sottoscritti prego atto delle dichiarazioni spontanee e lealmente fatte loro dal sig. B., dichiarano che, essendo venuta a mancare ogni ragione di contesa, deve ritenersi definita la vertenza con reciproca soddisfazione degli interessati.

f.o C. e D.

X. DICHIARAZIONE (O VERBALE)
IN SEGUITO A MANCATA NOMINA DEI RAPPRE-
SENTANTI DA PARTE DELLO SFIDATO

Al Sign.

Data

Il giornoElla ci affidò l'incarico di chiedere in suo nome, chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione, soddisfazione, o, se del caso, riparazione al sig. D. per avere egli arrecato offesa alla S. V.

Il giorno alle orecomunicammo regolarmente al sig. D. la sua domanda. Essendo, però, trascorse più di 48 ore, senza che il sig. D. ci

abbia dato contezza di sé, le restituiamo il mandato affidatoci, ritenendo chiusa onorevolmente per Lei la vertenza.

(Se del caso, consigliare l'appello al Magistrato ordinario o ad una Corte d'onore).

Ringraziandola della fiducia riposta in noi, La salutiamo cordiamente.

affezionatissimi

Firmati C. D

XI. VERBALE IN SEGUITO A RIFIUTO DI SFIDA

Data ora

Il sig. M., ritenutosi offeso dal sig. N., perché
(esporre le cause della vertenza) incaricò i sigg. A. e B. di chiedere al sig. N. quelle riparazioni, che reputassero necessarie per la difesa del suo onore.

Il sig. N., al quale i sigg. A. e B. fecero personalmente *(o per iscritto)* conoscere il mandato del sig. M., dichiarava che egli non intendeva dar seguito alla vertenza sorta, perché *(esporre le ragioni addotte)*.

In seguito a questo rifiuto, i rappresentanti del sig. M., rilasciano la presente dichiarazione al loro rappresentato, onde possa valersene a guarentigia del proprio onore; dichiarano esaurito il proprio mandato e rendono di pubblica ragione il presente verbale *(aggiungere, se n'è il caso, il consiglio al sig. M., di rivolgersi al Tribunale ordinario)*.

Firma A. B.

Al Sig.

XII. VERBALE
IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE DI SFIDA.

Data ore luogo della riunione.

Il sig. M., ritenutosi offeso dal sig. N, perché
(*esporre le cause della vertenza*), incaricò i sigg. A
e B. di chiedere al sig. N. quelle riparazioni che
reputassero necessarie alla difesa del suo onore.

Il sig. N. al quale i sigg. A. e B. fecero personal-
mente (*o per iscritto*) conoscere il mandato avuto
dal sig. M., dichiarava:

« di porsi immediatamente a disposizione del
sig. M. », delegando a rappresentarlo, per le neces-
sarie pratiche i sigg. C. e D.

Convenuti i quattro rappresentanti ed esamina-
ta la questione

a) Riconobbero l'opportunità di effettuare talune
indagini e decisero di sospendere la seduta, per
riunirsi poi nuovamente... (*luogo ed ora della nuo-
va convocazione nella quale si redigerà un nuovo
verbale*).

Oppure:

b) Ritenendo che per ritrovarsi il signor.... (*indi-
care le ragioni per le quali non si poté concedere la
riparazione cavalleresca*).

Ovvero

e) Essendo stato il risultato delle indagini fatte
sfavorevoli al signor ... ritennero, che la quistione
non poteva risolversi per le vie cavalleresche e de-
liberarono di rimettersi al giudizio di un giurì (o
della Corte d'onore) (*indicare le pratiche fatte per la
convocazione di detto Giurì o per l'appello alla Corte
d'onore*), ed in seguito al giudizio richiesto, dichia-

rano esaurita la vertenza per le vie cavalleresche (*indicare come il giuri o la Corte hanno deciso di risolverla*).

d) Ritenendo che, sebbene gli atti (o *i detti*) del sig. N. potessero apparentemente prestarsi ad una interpretazione offensiva per il sig. M., tuttavia tale interpretazione doveva escludersi in base alle dichiarazioni dei sigg. C. e D., i quali, muniti degli opportuni poteri, francamente affermano che il loro rappresentato non ebbe mai l'intenzione di offendere il sig. M., dichiarano pienamente risolta la presente vertenza con reciproca soddisfazione.

e) Ritenendo che la vertenza (*offesa*) non aveva tal carattere di gravità da richiedere una riparazione con le armi; decisero che il sig. N. dovesse chiedere scusa al sig. M. dell'atto (o *detto*) vivace che aveva ferito la suscettibilità di lui, e che il signor M. avrebbe accettato questa soluzione e stesa la mano al sig. N., dichiarandosi soddisfatto.

f) Nell'intendimento di addivenire ad una soluzione amichevole e che tutelasse in pari tempo l'onore dei rispettivi mandanti, decisero di appellarsi al giudizio del sig. X., scelto di comune accordo in qualità di arbitro (*in tal caso avrà luogo un'altra riunione, e se ne redigerà apposito verbale*).

g) Riconobbero che il sig. M., era veramente in diritto di ritenersi offeso e che l'offesa, dopo maturo esame della vertenza, venne giudicata.... (*con insulto, con oltraggio, con vie di fatto*) e quindi essere inevitabile una riparazione delle armi.

Tuttavia, in omaggio alle leggi cavalleresche, deferirono la vertenza ad un giurì (o alla Corte d'onore...) (*accennare le pratiche fatte*) e decisero

di riunirsi nuovamente, allorquando il verdetto del Giurì o della Corte d'onore avesse reso loro la necessaria libertà d'azione, allo scopo di fissare, ove occorra, le modalità della conciliazione degli avversari, o dello scontro.

Firma A. C. B. D.

XIII. LETTERA (VERBALE) PER LA NOMINA AD ARBITRO

(Data e indirizzo).

Stimatissimo Signore,

I sottoscritti, rispettivamente rappresentanti dei sigg. D. e G., in contesa tra loro per *(indicare la causa della vertenza)*, non essendosi potuti accordare sulle *qualità e quantità* dell'offesa per la quale il sig. D. ha chiesto soddisfazione o riparazione d'onore al sig. G., di comune accordo hanno deliberato di sottoporre al giudizio della S. V. la soluzione della controversia.

A questo scopo uniscono alla presente tutti i documenti originali, che concernono la vertenza, ed espongono in apposito verbale le ragioni accampate dalle due parti a sostegno dei loro pareri.

Nella speranza che la S. V. vorrà compiacersi di accettare la parte di giudice, a cui è stata di comune accordo prescelta, i sottoscritti dichiarano di accettare senza appello e senza responsabilità di Vossignoria il giudizio che la S. V. crederà di

pronunciare.

Con ossequio, della S. V. Ill.ma

devotissimi

E. F.

A. B.

XIV. VERBALE D'APPELLO AD UN GIURI D'ONORE

Data ore

I sottoscritti rappresentanti dei sigg. A. e B. non essendosi potuti accordare sui punti controversi della questione, e cioè: *(qui i punti controversi)*

.....

.....

nell'interesse dei rispettivi rappresentanti decidono di rimettere all'esame di un giurì d'onore la decisione relativa; e perciò mentre dichiarano di accettare senza discussione il giudizio invocato, salvo i casi previsti dalle leggi d'onore, eleggono a loro fiduciari i sigg. M, per conto del sig. A., e il sig. N. per conto del sig. B.

I due nominati sceglieranno il presidente di comune accordo, o con quelle forme prescritte dalle leggi cavalleresche.

Alla presente delega uniscono i capitoli, o quesiti, concordati dalle parti, e sui quali dovrà deliberare il giurì.

pel sig. A, C. e D.

pel signor B, E. e F.

XV. NOMINA A PRESIDENTE DEL GIURI'

Con verbale del ... ore ... i sigg. C. D., rappresentanti del sig. A. e i sigg. E. F., rappresentanti del sig. B. deliberarono di appellarsi al giudizio di un giurì d'onore, affinché deliberi sui capitoli concordati tra essi.

I primi nominarono a loro fiduciario (*o giudice*), nel giurì, il sig. M. ed i secondi il sig. N. sottoscritti.

I due fiduciari preso atto dei quesiti e della volontà dei ricorrenti hanno *officiato* a presiedere il sig. O., che ha accettato; (*oppure*: Non essendosi potuti accordare sulla scelta del presidente ne hanno deferita la nomina al Comandante della Divisione, che ha designato il sig. P.).

(*Firme*).

(*Data*).

XVI. RICORSO ALLA CORTE D'ONORE

Il sottoscritto, assistito dai propri rappresentanti, sigg. C. e D. ritenendo che il lodo del giorno ore pronunciato dal giurì d'onore nella vertenza tra il ricorrente ed il sig. B. nuoccia alla sua onorabilità per i seguenti vizi di forma ed errori nella sostanza (*qui enumerare le varie ragioni*), fa ricorso alla Corte d'onore permanente, affinché voglia, dopo esperite le necessarie indagini, pronunziare l'annullamento del lodo e definire la vertenza nei modi e nei termini che la giustizia e la verità esigono.

Dichiarano frattanto di sottomettersi al lodo,

che alla Corte piacerà di pronunciare, nel modo il più assoluto ed intero.

Firme A.
C
D.

Al -Giudice Relatore
(attualmente l' avv. P. L. Boldrini)
della Corte d'onore permanente
Via Roma, 3

FIRENZE (2)

oppure

Al Signor Presidente
della Corte d'onore permanente
(attualmente il comm. Jacopo Gelli)
Scali d' Azeglio, 9

LIVORNO

XVII. VERBALE DI SOLUZIONE PACIFICA DELLA VERTENZA

Data ora

Il sig. A. ritenutosi offeso dal sig. B. (*referire le ragioni*) delegava i sigg. C. e D. di chiedere al sig. B. in suo nome, chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione, soddisfazione o, se del caso, una riparazione.

Il sig. B., accettato il cartello di sfida, nominava i sigg. E. ed F. a rappresentarlo.

I quattro rappresentanti riunitisi, dopo essersi scambiati i mandati, riconosciuti regolari e conformi alle prescrizioni delle leggi d'onore, sono passati alla discussione delle cause che dettero

origine alla vertenza.

E dopo aver constatato che (*qui le constatazioni fatte*) sul sig. B. mancava l'intenzione di offendere ecc. di comune accordo hanno deliberato di ritenere col presente verbale chiusa e definitiva, con onore delle parti in causa, la vertenza per la mancanza di materia a contendere.

Fatto in triplo originale, approvato e sottoscritto.

Firme : C. e D. pel Sig.
A. E. e F. pel Sig. B.

Si ripete: le formule « *con onore delle parti* » ; o *senza nocumento dell'onore dei contendenti* », e simili, non sono necessarie, quando nel documento non si addebita ad una delle parti fatti che possano lederne la moralità o l'onore.

XVIII. VERBALE DI SCONTRO

Il sig. A. ritenutosi offeso dal sig. B. (*qui le ragioni in riassunto*) inviava al sig. B. un regolare cartello di sfida per ottenere chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione, soddisfazione e, se del caso, una riparazione.

I quattro rappresentanti dopo aver discusso i termini della vertenza, come risulta dai verbali datati e dopo aver tentato tutte le vie pacifiche per una soluzione amichevole della vertenza e una possibile conciliazione delle parti, han dovuto loro malgrado riconoscere impossibile un

qualsiasi accordo pacifico per la natura delle cause che determinarono la sfida, e perciò hanno deciso di affidarne la definizione alle armi, riconoscendo al sig. A. le qualità di offeso (*con o senza provocazione*) e l'offesa di grado.

Il sig. A. ha, perciò, prescelto la... (*arma*) e ha stabilito che il duello abbia luogo con guanto di sala d' armi (oppure: guanto con crispino, guanto semplice o fazzoletto legato al polso), senza esclusione di colpi, e che lo scontro abbia termine quando per ferita, o per esaurimento fisico uno dei combattenti si trovi nella condizione di inferiorità morale o difensiva tali da non permettergli una valida difesa, e ciò su concorde parere dei medici e dei rappresentanti, o del combattente.

I riposi saranno concessi ogni.... minuti di assalto e non supereranno i.... minuti per ciascun riposo.

I combattenti, impugneranno l'arma con la mano (*destra o sinistra a meno che uno sia mancino*).

Non si farà uso di martingala per fissare l'arma,; però si concede al sig. B. di fare uso del cinto erniario, ed al sig. A. degli occhiali con stanghetta.

Ambedue i combattenti indosseranno la camicia priva della manica corrispondente al braccio armato, e potranno conservare il colletto inamidato, purché non più alto di. ... centimetri.

Il combattimento sarà diretto dal signor

In caso di disarmo o caduta sarà sospeso il combattimento ed i duellanti saranno riposti in guardia al posto dove si verificò il disarmo o la caduta.

(Saranno inserite in questo verbale tutte le altre

condizioni che sembreranno opportune per assicurare al duello uno svolgimento sollecito, corretto, e.... più umano che sia possibile [v. art. 405]).

(Firme).

Di questo verbale si dà lettura ai due primi avanti di recarsi sul terreno per lo scontro.

XIX. VERBALE DI SEGUITO SCONTRO

Data ora

Conforme agli accordi presi nella prima riunione, avvenuta (*data, ora, luogo*) dai sottoscritti rappresentanti dei sigg. M. e N. alle ore.... di quest'oggi ha avuto luogo uno scontro, (*arma*) tra i predetti signori.

(Riassumere brevemente l'andamento del duello, accennando alle eventuali interruzioni e alla dichiarazione dei chirurghi sulla gravità delle ferite riportate dai combattenti).

(Far menzione se le leggi cavalleresche furono violate, e se i duellanti, sì, separarono dopo essersi stretta o no la mano).

Del presente verbale, redatto in triplice copia e firmato dai quattro rappresentanti, si invia un esemplare al Tribunale d'onore, e gli. altri due si rilasciano uno a ciascuna delle due parti avversarie.

Firma A. » B.

Non è necessario, si ripete, dichiarare che i duellanti si comportarono da perfetti gentiluomini.

La dichiarazione è tacita e sottintesa, quando

una delle parti *non è tassativamente accusata di una violazione* delle leggi d'onore.

E neppure è necessario la dicitura che la « vertenza si è risolta con onore delle parti », poiché è pacifico che il duello tronca, ma non risolve la vertenza.

REPERTORIO
DEI
NOMI E DELLA MATERIA

REPERTORIO DEI NOMI CITATI NEL VOLUME

- Alciato Andrea, pag. 81
 Alocci comm. Giovanni, art. 219 g)
 Ancona comm., art. 218
 Angelini, art. 25
 Ansaldo, art. 219 g)
 Baccich avv. comm.
 Icilio, art. 218
 Baduel comm., art. 218
 Baldaccini, art. 193
 Banti A. G., art. 68, 96, 163
 Barsotti avv. Alfeo, art. 43
 Barzilai (On. Salvatore), articolo 113
 Bastianini, art. 113, 146
 Bertotti (Col.), art. 53
 Boldrini avv. Paolo Lepanto, articoli 1, 15, 43, 69, 92, 193
 Bonajuto, art. 328
 Bonarelli, art. 139
 Bonneval, pag. 88
 Bozzo (Conte), art. 218
 Brambilla, art. 92, 96
 Brodzky (Conte), art. 218
 Canovai, art. 39
 Cavallotti Felice, art. 55
 Chimenti (On.), art. 53
 Cilotti (Magg.), art. 69
 Ciullini, art. 55, 104 f)
 Corsi (On.), art. 108
 Cozzi, art. 23
 Crema, art. 1
 De Biase, art. 55, 104 f
 De Liso avv. R., art. 58
 Depoli gr. uff., art. 218
 Dumesnil, pag. 88
 Federico Imperatore, pagina 81
 Feuihlerade, art. 320
 Fongi, art. 328
 Fontana avv. Eumene, articolo 43
 Forfori (Col.) art. 217 b)
 Gervasoni, art. 104
 Gervès, pag. 88
 Gigante comm.
 Riccardo, art. 218
 Gualtieri Generale
 Nicola, pag. 259
 Gujola, art. 23
 Lami, art. 39
 Lauri avv. Arturo, art. 218
 Lumbroso avv. comm. Giuseppe, art. 43
 Mauser Francesco (Junior), art. 66
 Marchini avv. Alfredo, articolo 43
 Masiello Ferdinando, articolo 55, 104 f)
 Maupin, j» g. 88
 Maveri, art. 52, 58
 Medici (Generale) del Vascello, pag. 214
 Molli, art. 1
 Misuri (On.); art. 113, 146
 Morello (On. avv.), pag. 126. in nota
 Morghen, art. 217 b)
 Nasalli, art. 55
 Nesle (Marchesa), pag. 88
 Negri-Ceci Col. cav. Luigi, art. 218
 Neumann, pag. 5, art. 66, 215
 Nomi dei fondatori (1888) della Corte d'onore permanente di Firenze, pag. 222
 Nomi degli attuali Consiglieri della Corte d'onore permanente di Firenze, pag. 223
 Olivier, art. 320
 Onori, art. 39
 Palmeggiani, art. 23

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Paternò, art. 55, 91,
106 | Scognamiglio (Cap.),
art. 58 |
| Perrone Campagni
Dino, art. 195 | Scorza, art. 193 |
| Piccolomini, art. 25 | Sorcinelli, art. 108 |
| Pighetti, art. 146 | Spingardi (Generale),
pagina 214 |
| Polignac (Contessa di),
pagina 88 | Stefanelli, art. 92, 96 |
| Ponticelli, art. 25 | Tavernier, art. 150 |
| Puccioni, art. 108 | Ulivieri Gino, art. 58 |
| Questa, art. 96 | Venerosi -Pesciolini, art.
69 |
| Ranzi Fabio, art. 53 | Waidhofer, art. 66 |
| Reghini Generale
comm. | Wusche, pag. 5, art. 66
215 |
| Raffaello, art. 39 | Zanerdelli Giuseppe,
pagina 128 |
| Riccardi, art. 23 | Ziino, art. 55, 91, 106 |
| Saint-Balmont, pag. 88 | |
| Salvadori, art. 58, 104 | |

REPERTORIO DELLA MATERIA

Abbandono del compagno, art. 216z).

- della donna, art. 216 aa).

Accettazione sfida non è prova di avere offeso, art. 4.

Accomodamento pacifico della vertenza fallito, art. 186.

» » » raggiunto art. 177.

»

Accusa d'indegnità verbale è nulla, art. 206.

- » cavalleresca, art. 192.

- » diretta a. un rappresentante, art. 208.

» (prove dell') fallite o non prodotte, art. 207.

- » (chi fa propria 1') di voci pubbliche
ne assume la responsabilità, art. 203.

- » come deve esprimersi, art. 206.

Accusato d'indegnità deve chiarire la sua posizione, articolo 192.

- d'indegnità che rifiuta giustificarsi, art. 192.
deve esigere il giudizio sull'accusa, art. 206.

Accusatore d'indegnità ha l'obbligo della prova, art. 192.

- » ne assume la responsabilità, art. 206.

- » che rifiuta il giudizio cavalleresco
e l'ostacola, art. 209.

» che nega produrre le prove, articolo 192,, 193.

Aggredito, art. 217 g). Aggressione, art. 18

Aggressore, art. 216 x), 219 k).

Ambidestro, art. 121.

Amico (chi non difese 1'), art. 216 z).

- comune scandaglia le intenzioni dell'offensore, articolo 51.
 - quando può sostituire l'amico, art. 155.
- Anonimo offensore, art. 216g).
- Apparecchi medico-chirurgici (uso), art. 234. Appello al giudizio cavalleresco, art. 7, 38, 189. » quando si fa, art. 8, 9.
- obblighi che impone, art. 217p) nota.
 - al tribunale ordinario, art. 10.
- Apprezzamento dei fatti e del grado dell'offesa, art. 188.
- Arbitraggio, art. 424, 431.
- quando e come s'invoca, art. 424 e succ.
 - quando non si può invocare, art. 427.
- Arbitro chi lo nomina e come, art. 431.
- quando e come può essere recusato da un primo, art. 432, 433.
 - (quando all' si trasmettono tutti i documenti della vertenza, art. 434.
 - (cosa fa 1') dopo l'accettazione, art. 435.
 - (come e quando 1') pronunzia il lodo, art. 435.
- Armi pel duello chi le provvede, art. 107, 235.
- » » loro esame, art. 236, 240.
- Arbitri e giudici d'onore sfidati, art. 217p).
- Articolo (responsabilità di un), art. 167.
- Asma, art. 279.
- Assolto in Camera di Consiglio, art. 216 r).
- Auto-presentazione non è offesa, art. 11.
- respingerla quando può essere offesa, art. 11. Avvocati, art. 217 o).
- Azione penale, (quando si ammette), art. 18.
- Barattiere, art. 216 i).
- Bari e viventi sul giuoco, art. 71, 7").
- Braccio usato per parare o deviare l'arma, art. 125.
- Caduta durante il duello. art. 301 a 304.
- Calunniatore, art. 216 ac).
- Camicia nei duelli ad armi bianche, art. 226.
- Capo famiglia sfidato, art. 217 n).

Capsule e luminelli nei duelli a pistola, art. 356. Caricamento delle armi, art. 364.

Cariche pubbliche, art. 15.

Casa, l'offensore che recasi a casa dell'offeso, art. 28.

Carta di visita, rifiuto di ricambiarla, art. 28.

Cartello di sfida (cosa s'intende per), art. 54.

- » sua forma, art. 86.

- » » dev'essere scritto, art. 86.

Cattiva reputazione, art. 71, 30).

Cessazione del combattimento, art. 293 e succ. Chiarimenti sulle supposte offese, art. 51.

Chi determina il grado dell'offesa, art. 13.

- accusa deve provare, art. 192, 206.

- accusa assume la responsabilità dell'accusa, art. 206.

- compromette l'onore di una donna, art. 216n).

- infrange le leggi d'onore, art. 123.

- fa ricadere sulla donna la responsabilità della turbata

pace domestica, art. 216 o).

- non può fare il rappresentante, art. 71.

- ha una vertenza pendente, art. 71, 9°).

- partecipò *all'offesa* non, rappresenta, 71, 10°).

- » in materia d'onore, art. 22.

-

ciascuna parte ne porta per conto proprio, art. 237, 242.

- si estraggono a sorte, art. 238.

- che si spezzano, art. 239.

non dovrebbero aver servito per altro duello, art. 241.

- nei duelli ad oltranza, art. 243.

- ad arma bianca, art. 107.

Chi tocca la faccia compie vie di fatto, 24

Cinquantacinquenne, art. 141.

» quando può respingere la sfida, articolo, 217 a).

Codice cavalleresco, pag. 2.

Coercizione sui testimoni o sui giudici, art. 71, 14°).

- Cognati e mariti di due sorelle, art. 218.
Colloqui privati tra i primi, art. 106.
Colpevoli di mancanze alle condizioni di scontro, articolo 71, 15°).
Colpi esclusi, art. 122.
Colpire l'avversario con la mano disarmata, art. 123.
Combattente che ha perso terreno, art. 291, 292.
Combattenti ad arma bianca, loro doveri, art. 272, 273.
Combattimento (ripresa del), art. 313 e succ. Comparsa conclusionali, art. 217e).
Composizione e natura di un organo cavall. giudicante, art. 430.
» dispareri intorno ad esso e come si risolvono, art. 431.
Conciliazione (atti di) dopo l'offesa, art. 29.
Condannati per fallimento, art. 71, 11°).
• per motivi ledenti l'onore, art. 216r). Condizioni di scontro, art. 118, 190.
Consegna della sfida, art. 92.
Contegno dell'offeso e dell'offensore, art. 25.
Contro offensore di uno squalificato cosa si fa, art. 201.
Corpo a corpo, art. 123.
Corte d'onore, l'appello ad essa obbliga ad astenersi da polemiche, art. 182.
• » (ricorso alla), art. 105.
• » (quando s'invoca la), art. 8.
Corte d'onore, costituzione e funzionamento, art. 455 e successivi.
• » (quando ci si può appellare ad una), art. 456.
• » eventuale come si forma, art. 457.
Corte d'onore (quando non si accetta la funzione di giudice in una), art. 458.
• » (i giudici di una) non possono recusarsi, art. 457.
• » (poteri riconosciuti ad una), art. 459.
• » (il lodo di una) è legge, art. 460.

- » (appello da un lodo di altra), art. 461.
- » diritti del presidente, art. 462.
- » obbligo del presidente di provvedere al rispetto del lodo, art. 462.
- » giudicante in grado di appello, art. 463.
- » chiarimenti sul lodo chi li dà, art. 464.
- » soluzione amichevole della vertenza, articolo 469.
- » (chi non osserva le decisioni della), articolo 473.
- • (ricorso alla), pag. 272.
- Cosa è vietato ai rappresentanti, art. 56.
- Creditore `sfidante debitore, art. 219 g).
- Critica (diritto di) nella stampa, art. 15.
- Cugini di primo e secondo grado, art. 218.
- Danno fisico derivante dal duello non è risarcibile, articolo 30.
- dall'offesa e risarcibile, art. 31.
- Debito d'onore, art. 216 c).
- Debitore e creditore, art. 219 h).
- Decadenza diritto soddisfazione, art. 36.
- Delatore, art. 216 u)
- Deputati, art. 217 b).
- Determinazioni delle condizioni di scontro, art. 190.
- Dichiarare di tenersi a disposizione dell'offensore non è sfida, art. 87.
- Dichiarazioni da farsi sfidando o accettando la sfida, articolo 90.
- da farsi prima del duello, 139.
- senza umilianti, art. 178.
- Difesa del compagno mancato, art. 216 z).
- degli interessi del rappresentato, art. 188. Dila-
zione, concedendosi se ne fissa la scadenza, art. 81.
- per malattia, art. 82.
- per apprendere l'uso delle armi, art. 78.
- (quando si chiude), art. 78
- Dimissioni dei rappresentanti, art. 57.
- Direttore dello scontro, da chi è nominato, art. 244.

- » tra chi è scelto, art. 245, 247.
- » » suo incarico, art. 246.
- » cosa deve fare, art. 247.
- » » può essere un estraneo alla vertenza, 247.
- » » (cosa incombe al), art. 248.
- » requisiti, art. '247.
- » » posto sul terreno, art. 252.
- » » pone in guardia i duellanti, arti
colo 259.
- » dà il comando «A loro! », art. 260.
- Direttore di un giornale sfidato, art. 91, 161, 217 q).
- Diritti , e doveri dei testimoni, art. 261 e succ.
- dei rappresentanti e dei giudici, art. 59.
- e doveri dei rappresentanti, art. 67.
- Diritto di appellarsi al Trib. ordinario, art. 3.
- di critica nella stampa, art. 15
- di respingere la sfida, art. 105.
- e obbligo di respingere la sfida, art. 104.
- Disarmo, art. 294.
- Discussione della vertenza, pag. 97.
- Discutendosi (comportamento dei rappresentanti) la
vertenza, art. 187, 189.
- Disparere per chi è offeso od offensore, art. 7.
- Distanze nei duelli con la pistola, art. 339 e succ. Di-
vieti ai rappresentanti, art. 56.
- Documenti di cui devono provvedersi i rappresentanti,
art. 54.
- Domanda di riparazione è mandato limitato, art. 180.
- di sottoporre a giudizio l'accusa d'indegnità,
art. 202.
- singola di soddisfazione per offesa collettiva,
art. 41.
- Domicilio offensore, art. 28.
- Donna offesa, art. 158.
- incapace al duèllo, art. 157.
- (chi non difese la), art. 216 aa).
- Dopo 'il combattimento, riconciliazione, pag. 172,.
- » » ' verbale di seguito scontro, p. 173.

- » » visite, pag. 174.
- Discussione e soluzione della vertenza, art. 174.
- Dove trattasi la vertenza, art. 92.
- Doveri dei combattenti nei duelli ad arma bianca, articolo 272 e succ.
- e diritti dei rappresentanti, art. 67.
- Duellanti all'ora indicata trovassi sul terreno, art. 221.
- Duello, a chi è interdetto, art., 218 e succ.
- in cosa consiste, pag. 6.
- non riabilita, pag. 5.
- tra chi non può accadere, art. 218 e succ.
- Duelli, ad armi bianche, pag. 135.
- ad oltranza, art. 132.
- a morte, art. 132.
- a primo sangue, art. 133.
- eccezionali proibiti, art. 133.
- immediati proibiti, art. 130.
- in luoghi chiusi, art. 135.
- Duello alla ,pistola, pag. 175.
- » » » (varie specie di), art. 336 e succ.
- » » (distanza nel), art. 339 e succ.
- » » (armi e munizioni nel), art. 344 e succ.
- » » (esame delle armi), art. 351 e succ.
- » » (abito nel), art. 360 e succ.
- » » (lenti nel), art. 361.

Duello alla pistola (condotta dei duellanti), art. 362.

», » (caricamento delle armi), art. 364 e succ.

• » » (posto dei combattenti), art. 368 e succ.

• » » (posto dei testimoni), art. 368 e succ.

• » » (consegna delle armi), art. 371.

• » » (posizione del corpo e tiro), pag. 187.

• » » da piè fermo, art. 373 e succ.

• » » mirando, art. 373 e succ.

• » » a tiro successivo,, art. 373 e succ.

• » » (in seguito a ferita), art. 380 e succ.

• » » mirando a volontà, art. 382 e succ.

• » A a tiro simultaneo, art. 384.

• » » a tiro a volontà, 'art. 385.

• » » avanzando, art. 386 e succ.

» » arrestandosi, art. 394 e succ.

• » » a comando, art. 396 e succ.

Durante il combattimento ad arma bianca, art. 286 a 290.

Esame delle armi, art. 235 e succ.

Esclusione di colpi, art. 122.

Esonerati dalla sfida, art. 14.

Espulso per ragioni disonoranti da un Circolo ecc., articolo 216 e).

Età dei duellanti, art. 136.

Faccia, chi la tocca, art. 24.

Facoltà di appellarsi al tribunale ordinario, art. 3. Faz-
zoletto (uso del), art. 127.

Fede politica e religiosa, pag. 5.

Ferita non costituisce offesa, art. 17.

Ferite, si sospende il duello, art. 305 e succ.

• loro entità, 309.

• se il medico le dichiara gravi, art. 310.

- se le dice lievi, art. 311.
 - volendosi continuare il duello, art. 312.
- Frasi, non sono vie di fatto, art. 19.
- Fratello, parente, amico provocatori del fratello, ecc., art. 219 i).
- Funzionario sfidato dal subalterno, art. 217o).
- Generalità, pag. 1.
- Gentiluomo, definizione, pag. 1.
- Giornalisti, art. 161.
- Giudicabili in sede penale, art. 216 r).
- Giudice eccepito o recusato, art. 208.
- che ha mancato all'onore, art. 71, 14°).
 - sfidato od offeso dal giudicato, ecc., art. 216g).
- » e rappresentante si sostituiscono nelle 24 ore, art. 60.
- d'onore può dimettersi, art. 59.
 - dimissionario o sostituito, art. 57.
 - oppugnato, art. 8.
- Giudici d'onore non possono accettare ecc. per le cose giudicate, art. 466.
- (chi offende i) è squalificato, art. 466.
- Giudizio (un) cavalleresco bilaterale non può essere mai rifiutato, art. 429.
- Giurì (il) non pronunzia il suo giudizio, se i rappresentanti non hanno attribuito la qualità di offeso, art. 198 b).
- d'onore, art. 438 e succ.
- » quando vi si può ricorrere, art. 438.
- come si compone, art. 439.
 - » disaccordo nella scelta, del presidente, art. 439.
 - » tra chi si scelgono i giudici, art. 440.
 - » quando i rappresentanti possono funzionare da giudici, art. 441.
 - » (cosa fa il) costituito, art. 442 e succ.
 - » (obbligo del presidente di un), art. 444.
 - » obbligo del segreto, art. 445.
 - » obbligo del segreto in un ufficiale in

S. A. P., art. 445.

- » (compito del) è limitato, art. 446.
- » cosa deve contestarsi alle parti, art. 447.

discussioni, sfide,

Giurì d'onore, che ritenesse necessario estendere il mandato, art. 448.

- » (obblighi e diritti nei giudici di un), articolo 449.
- » recusazione dei giudici, art. 450.
- » sostituendo un giudice, art. 451.
- » giudizi di appello, art. 452.
- » pei militari, pag. 242.
- » R.° Decr. 4 ottobre 1908, pag. 244.
- » Circolare (1- Gualtieri, pag. 253.

Gradi delle offese, art. 12.

Gratuitamente offeso (al) non è applicabile l'art. 71 8°).

Guanto (uso del), art. 127.

Impugnativa -di un verbale, art. 184.

- di un verbale, a chi si comunica, art. 184.
- di un verbale compromettente, art. 183,

184.

Inabilitati, art. 71, 12°) e 216 k).

Incapacità fisica, art. 144.

Incompatibilità di rappresentare o di giudicare, art. 208.

Inconvenienti nei duelli di pistola a comando, art. 400

Indagini sulla origine della vertenza, art. 187.

Indegnità cavalleresca, art. 192.

- » quando e come si solleva, art. 88, 192. Indegno (il ritenuto) a qualunque costo deve chiarire la sua posizione, art. 192.

Indirizzo (dimenticando gli sfidatori di dare il proprio), articolo 174.

Infermi, art. 143.

Infirmare un giudizio cavalleresco, art. 8.

Infrazione alle leggi d'onore, art. 123.

Interdetto, art. 71, 13°), 216k).

Intenzione offensiva negata, art. 36.

Intervento (mancato) dei rappresentanti dello sfidato,

articolo 175.

Interdizione dell'onore delle armi, art. 215.

Interessi del rappresentato, come si difendono, art. 188.

Legaccia (uso della), art. 127.

Leggi d'onore, pag. 2.

Lettera di nomina a rappresentanti, art. 54 e pag. 261.

» sfida, pag. 261.

» non trovando rappresentanti, pag. 262.

» » accettazione di sfida, pag. 263.

• nomina a rappresentanti dello sfidato, pag. 263.

• » rifiuto di sfida condizionato, pag. 264.

» » rifiuto di sfida, pag. 264.

• » nomina ad arbitro, pag. 270.

• del verbale di scontro, art. 249.

Libellista, art. 216 *ad*).

Località pel duello, art. 117.

Lodo o giudizio infirmato, art. 8.

• favorevole o no all'accusato d'indegnità, art. 210.

• cavalleresco cosa significa, art. 425.

• » come può essere, art. 426.

• » obbligo di accettarlo ed eseguirlo, art. 428.

» quando è definito, art. 428.

• » (quando e come si può impugnare il) di, un arbitro, art. 436, 437.

• » di un giurì quando è nullo, art. 453.

• » come deve essere, art. 454.

• » di una Corte è legge, art. 460.

» chi lo chiarisce in caso di dubbio, art. 464.

• » (qualunque) è di pubblica ragione, art. 467.

• » quando un lodo è inoppugnabile, art. 474.

» . (conseguenze della inosservanza di), art. 473.

- Luogo del duello, art. 1.17.
Maggiorenne offeso dal minorenni, art. 139.
»
Mancando appuntamento puossi e come chiudere la vertenza, art. 175.
Mancanza alla parola d'onore, art. 216 q).
» di motivo a contendere, art. 180.
• all'onore, art. 216f).
Mancato intervento rappresentanti sfidati,
Maestri di scherma, art. 114
• (compensi dovuti ai), art. 216 o).
Mandante che agisce per conto di terzi, art. 185.
• che ritiensi leso da un verbale, art. 183. Mandato illimitato, art. 180.
» imperativo, art. 180.
• limitato e illimitato, art. 89.
Mani (quando si concede l'uso alternato delle due), articolo 124.
Mano disarmata, art. 120.
» (non si cambia l'arma di), art. 126.
Mantenuti, art. 71 6°), 216 m).
Mariti di due sorelle, art. 218.
Marito che ha insultato o percosso il ganzo della moglie, art. 217f).
Medico nel duello, art. 171.
» (compenso dovuto al), art. 216e).
Mentitore, art. 216t).
Militare assegnato a reparto mobilitato, art. 80. Minaccia di via di fatto, art. 19.
Minorati fisicamente, art. 143.
Minorenne offeso, art. 140.
• offensore, art. 137.
• cosa s'intende, art. 219b).
Missione dei rappresentanti, art. 63, 176.
Morte (in seguito a) in duello cosa si deve fare, articolo 326, 328.
Movente delle offese, art. 187.
Munizioni, da chi sono provvedute, art. 354.

Negandosi la volontà offensiva è soddisfazione, art. 37.
 Negandosi l'offesa cosa fanno i rappresentanti, art. 37.

- soddisfazione, art. 38.
- riparazione, art. 38.
- dall'offensore di aver offeso, art. 179.
- l'offesa si dà soddisfazione, art. 32.

Nomina dei rappresentanti, art. 51.

» » quando si fa, art. 77.

Non si modifica il già convenuto, art. 191.

Non trovando rappresentanti, art. 73.

Norme che governano le sostituzioni, art. 62.

Note aggiunte, art. 217c).

Nulla (quando è) un verbale di squalifica, art. 196.

Nuova offesa mentre i rappresentanti trattano, art. 106.

Obbligo di chi sostituisce un dimissionario, art. 61.

- di respingere la sfida, art. 217.
- di tutelare la conciliazione, art. 185.

Occhiali (uso degli), art. 227.

Offensore è colui che provoca, art. 5.

» ha il dovere di subire le conseguenze dell'offesa,
 articolo 69.

- senza motivo, art. 219 i).
- minorato, art. 217 s).
- anonimo, art. 216y).
- quando si deferisce al tribunale, art. 10.
- che nega l'offesa, art. 179.
- non provocato nulla ha da eccepire, art. 195.
- non eccepisce il marito tradito, art. 216p).
- ché ritira l'offesa sul terreno, art. 216 t).
- già impegnato in altra vertenza o in giudizio,
 articolo 79.

Offesa patente e confermata, art. 52.

- che ne provoca un'altra, art. 16.
- di quarto grado, art. 14.

chi ne determina il grado, art; 13

- stampata è di 4° grado, art. 14.

- con carattere di ricatto, art. 10.
 - art. 175.
 - Offesa non provocata, non giustificata, art. 9.
 - negata art 2 36
- (mancando 1'), art. 2.
- in che consiste, art. 1.
- (• cosa s'intende per) pag. 5
- diretta a più persone, art. 41.
- diretta da più persone, art. 43.
 - dubbia confermata,, art. 35.
 - (gradi dell'), art. 12.
 - insussistente, art. 195.
 - negata dall'offensore 179
 - e sua origine, art. 187.
 - provocata da sgarbo, art. 110.
 - (nuova) nelle more di un giudizio, art. 106.
 - quando non merita rilievo cavalleresco, art. 188.
 - collettiva con vie di fatto, art. 42.
 - con vie di fatto provocata, art. 21.
 - (per la stessa) si dà una soddisfazione sola, art. 39.
- con vie di fatto involontaria, art. 3.
- mancante d'intenzione offensiva, art. 3.
 - dipendente da erronei apprezzamenti, art. 9.
 - di turbata pace domestica, art. 14.
- Offeso, cui vien negata soddisfazione, art. 103.
- che deve assistere parente ammalato, art. 80. »
- che recasi al domicilio dell'offensore, art. 28.
- nella famiglia può trascurare l'azione cavall., art. titolo 14.
 - da più come e quando sceglie l'avversario, art. 43
 - minorato, art. 217 r).
 - sfidato senza motivo, art. 217 h).
 - senza provocazione è. dovuta soddisfazione, art. 194.
 - gratuitamente, art. 216 g).

- che reagisce con vie di fatto, art. 26.
 - decide sulla continuazione dello scontro dopo una ferita, art. 263.
- Offeso (1') non può disconoscere il diritto di risolvere una vertenza con l'appello a giudizio cavall., art. 468.
- Oggetti lanciati, art. 20.
- Oltraggio che provoca vie di fatto, art. 21.
- Onore, pag. 4.
- (1') soddisfatto non s'inserisce nei verbali, art. 419.
- Opinioni politiche e religiose, pag.
- Orbo offensore, art. 149.
- Origini delle offese, art. 187.
- Ospite, art. 216 *ab*).
- Pace domestica turbata non ammette scuse, art. 50.
- Pacificazione fallita, art. 186.
- Padre, capo famiglia, tutore sfidati, art. 217 n). Padrone di casa, art. 216 *ab*).
- Parente, amico che volessero sostituire il parente o l'amico, art. 219 e).
- Parenti di 1° e 2° grado non possono rappresentare, articolo 72.
- di 1°, 2° e 3° grado non possono duellare tra loro, art. 218.
- Parole, atti prestatisi ad interpretazioni offensive, articolo 34.
- Partecipanti all'offesa non possono rappresentare, articolo 71, 10°).
- Partita d'armi (la) non costituisce riparazione, pag. 6.
- » » è fuori delle leggi d'onore, pag. '6.
 - » » offerta, ribadisce l'offesa,
- Pieni poteri, art. 89.
- Pistole a doppio scatto, art. 352.
- Posto dei testimoni, art. 252.
- » » e dei duellanti articolo 368.
- Portatori di sfida disarmati, art. 92.
- Precedenti giudiziari intaccanti l'onore, art.
- Precedenza nelle offese collettive, art. 44.

- Premeditazione nell'offesa ad uno squalificato, art. 201.
- Prerogative, qualità ecc. dei rappresentanti e dei testimoni, art. 64.
- Presidente di un giurì dimissionario, chi e come si sostituisce, art. 449 nota.
- Presumendosi un primo indegno come giudica il giurì o la Corte, art. 200.
- Presunzione d'indegnità non esime dalla soddisfazione, articolo 199.
- Primi ritenutisi ambedue offesi, art. 110.
- che rifiutano il giudizio cavall., art. 190.
- atti dei rappresentanti, art. 174 e succ.
 - (i) non interloquiscono sul terreno, art. 225. Primo sangue (duelli a), art. 131.
- che impugna un verbale, art. 69.
- che respinge un verbale di pacificazione, art. 181.
- che ritiene lesa da un verbale, art. 183, 184.
- che ritiene insufficiente un verbale, art. 180.
- che si rifiuta di scendere sul terreno, art. 69.
 - che firma ritrattazione all'insaputa dei rappresentanti, art. 69.
- Proprietario di un giornale, art. 164.
- Provocato (cosa s'intende per), art. 108.
- » e sfidato per negato prestito, art. 217 a.). Provocatore, art. 10.
- » (cosa s'intende per), art. 108.
- Pubblicista sfidato, art. 217q).
- Pubblicazione dopo iniziata la vertenza, art. 91. Quando si respinge la sfida, art. 104.
- »il direttore di un giornale non risponde di un articolo, art. 169, 170.
- uno può non ritenersi sfidato, art. 87
- si nominano i rappresentanti, art. 51.
- si comanda l' « Alt ! », art. 264.
- Querela, art. 105.
- contro un testimone, art. 104g).
- contro la sfida, art. 16e).

Questioni e principi di massima, pag. 67.

Ragioni della sfida possono tacersi, art. 68.

Rappresentante esigente mutamenti al già convenuto, articolo 191.

- contro chi gli fu primo o rappresentante, art. 216f).

(sfida portata da un solo), art. 52.

- (chi è), art. 63.

» che disconoscesse le leggi d'onore, art. 66.

- compromettente situazione rappresentato, articolo 69.

- deve rifiutarsi ai duelli eccezionali, art. 70.

» (chi non può fare da), art. 70.

Rappresentanti o parti che infirmano un lodo, art. 8.

- discordi nell'attribuire la qualità di offeso, articolo 7.

- o parti che rifiutano il giudizio cavalleresco, art. 8.

- (primo compito dei), art. 6.

- determinano il grado dell'offesa, art. 13.

- dello sfidato non mancano al convegno fissato, art. 175.

- (i quattro) cosa esaminano, art. 176.

loro missione, art. 176.

- loro dovere di pacificare, art. 177.

- non s'immedesima col rappresentato, articolo 177.

- concordi sulla mancanza di ragione e contesa, art. 180.

- se il primo rifiuta un verbale conciliativo, articolo 181.

si astengono da polemiche, art. 182.

- risolvono pacificamente la vertenza, articolo 185.

- cosa fanno se il primo rifiuta, il giudizio cavalleresco, art. 190.

Rappresentanti, loro primo atto qual'è, art. 193.

- cosa devono esaminare innanzi tutto, arti-

colo 176.

- si sforzano a pacificare, art. 177.
- concordi nella soluzione pacifica, art. 180.
- (quando i) e i primi astengono da polemiche, art. 182.
- obbligati a tentare la pace, art. 185.
- parlano sempre in nome proprio, art. 188.
- attribuiscono la qualità di offeso, art. 189.
- innanzi tutto stabiliscono chi è l'offeso, articolo 193.

- possono squalificare il loro primo, art. 198.
- loro nomina, art. 51.

quando si nominano, art. 53.

- nominati 48 ore dopo l'offesa, art. 53. (documenti di cui devono provvedersi articolo 54.
- quando mancano all'onore, art. 55.
- cos'è loro vietato, art. 56.
- sostituiti, art. 57.
- dimissionari, art. 57.
- possono ritirarsi, art. 59.
- loro missione, art. 63, 65.

doveri e diritti, art. 67.

- che non trovano in casa lo sfidato, art. 93.
- sono vincolati al segreto, art. 101.

dello sfidato quando si presentano a quelli avversari, art. 77.

dello sfidato recansi al convegno fissato, articolo 175.

- dell'offeso quando non portano la sfida, articolo 204.
- sfidanti lasciano il loro indirizzo allo sfidato, art. 174.

Rappresentanti (i) di una parte non possono squalificare il primo avversario, art. 197.

» e giudici si sostituiscono nelle 24 ore, articolo 60.

» » che sostituiscono i dimissionari o recusati, art. 61.

Rappresentato che sottoscrive ritrattazioni ad insaputa dei rappresentanti, art. 69.

Reazione, quando si ammette, art. 25. » a vie di fatto, art. 26, 28.

Recusazione di un giudice e quando si può fare, art. 450.

Redazione del verbale di scontro, art. 119.

Regolamento Corte d'onore permanente, pag. 226.

Respingendosi da un primo verbale pacificazione, art. 181.

Respingere (diritto di) la sfida, art. 105.

Responsabilità delle accuse d'indegnità a chi spetta, articolo 206..

- di accuse pubbliche spetta a chi li ripete,
- art. 203.
- dei giornalisti, art. 161.
- dei testimoni, art. 220.

Revocato (ufficiale), art. 195.

Riabilitazione cavalleresca, art. 212.

Ricorsi in materia civile, art. 217c).

Ricorso alla Corte d'onore, pag. 272.

Rifiuto della sfida, come si fa, art. 102.

- di battersi, art. 38.
- di duellare con la spada o la sciabola, art. 113.
- del giudizio cavalleresco, art. 8, 190.
- di soddisfazione, art. 71, 8°).
- di portare la sfida e obblighi relativi, art. 204, 205.
- di ricambiare la carta da visita, art. 28.
- di subire la visita dei testimoni, art. 230.
- di giudizio in materia d'indegnità, art. 202.

Rimosso (ufficiale), art. 195.

Riparazione, art. 33.

Riparazione negata, art. 38.

Riposi durante lo scontro ad arma bianca, art. 274 e succ.

Ripresa del combattimento, art. 313 e succ. Risarcimento dei danni, art. 30.

Ritardo nell'arrivo dei duellanti sul terreno, art. 222.

- causato da forza maggiore, art. ' 223.
- causato da negligenza, art. 224.
- nel regolare una partita d'onore, art. 77.
- da parte dello sfidato nell'inviare i rappresen-

tanti, articolo 83.

Ritiro della querela, art. 105.

Ritrattazione, è soddisfazione, art. 32.

» quand'è vergognosa, art. 178.

Rottura delle armi, art. 299, 300.

Scelta delle armi, spetta all'offeso, art. 108.

» » » contestata dall'offensore, art. 112.

» » » se impugnata, art. 109.

» » spetta ai rappresentanti dell'offeso, articolo 111.

Scommessa, art. 216c).

Sciabola, quando si può rifiutare, art. 113. Scroconi, art. 71, 60).

Scuse, come si fanno, art. 45, 178.

quando si fanno, art. 46.

» presentate sul terreno, art. 47.

• se l'offesa fu risaputa, art. 49.

• umilianti, art. 178.

Seconda ferita (dopo la) si fa cessare il duello, art. 264.

Secondi fissano il posto dei rispettivi primi, art. 229.

Seguito scontro (verbale di) cosa deve contenere, articolo 417 e succ.

Senatori, art. 217 b).

Sfida (cartello di), art. , 54.

• e sua forma, art. 86.

• (se alla) altri risponde querelandosi, art. 16 o). Sfidante, il giudice o l'arbitro, art. 216 ac).

Sfidante che trascura comunicare nomi propri rappresentanti, art. 85.

• senza essere stato provocato, art. 219f).

» cosa deve fare, art. 88.

Sfidanti, loro contegno presentando la sfida, art. 94.

• non discutono con lo sfidato, art. 95.

- cosa fanno dopo consegnata la sfida, art. 100.
- Sfidato, dimorante in luogo diverso da quello dello sfidato, art. 92, 96.
- cosa fa nominando i rappresentanti, art. 174.
- convivente con la famiglia, art. 93.
- accettando la sfida nomina i rappresentanti, art. 99.
- come riceve gli sfidatori e cosa risponde, articolo 94, 98.
- trascorse 48 ore dalla conoscenza dell'offesa, articolo 217 k).
- quando nomina i rappresentanti, art. 174.
- quando non respinge la sfida, art. 97.
- da uno squalificato, 217 1).
- che non trovasi in casa, art. 93.
- Sgarbo provocante offesa, art. 110.
- Sistemazione amichevole della sentenza, come si raggiunge, art. 177, 178.
- Soddisfazione (la domanda di) non è sfida, art. 33.
- in cosa consiste, art. 32.
- negata, art. 38.
- (domanda collettiva di) si respinge, art. 40.
- Sospensione del combattimento, art. 293 e succ.
- Sostituzione dei giudici, art. 57.
- dei rappresentanti, art. 57.
- dei giudici e dei rappresentanti si fa nelle 24 ore, art. 58.
- (mancando della), art. 60.
- del minorenne offeso, art. 150.
- del minorenne *offensore*, art. 137.
- Spada (quando si può rifiutare la), art. 113.
- Spia, art. 216 u).
- Spie e confidenti della polizia, art. 71, 4°).
- Spiegazioni, quando si domandano, art. 34. Squalifica, squalificato (cosa intenesi per), pag. 6.
- da che cosa deve risultare, art. 195.
- Squalificato è colui che offende i giudici d'onore, art. 466.

- (allo) è interdetto il duello, art. 216. Stampa (offesa con la) è di 40 grado, art. 14.
- (censura della) a persone investite di cariche pubbliche, art. 15.
- Stato fisico dei duellanti, art. 136.
- Storpio (offensore), art. 146, 147.
- Straniero, art. 215.
- Superiore sfidato da inferiore, art. 217 o).
- che offende l'inferiore, art. 219 ni).
- Terreno poi duelli alla pistola, art. 363 e succ.
- (sul) ai duelli ad armi bianche, art. 220 e succ.
- e sue caratteristiche, art. 228.
- Testimone, chi è, art. 63.
- (prerogative del), art. 64.
- (qualità del), art. 64.
- » è responsabile di quanto accade sul terreno, art. 220.
- che volesse sostituire il mandante, art. 219 d).
- Testimoni, designano il posto dei duellanti, art. 229.
- Teste, art. 217 e).
- Testimone, quando comanda « Alt », art. 261.
- se il ferito è l'offeso, art. 262.
- deve interporre a suo rischio e pericolo, articolo 265, 285.
- gli è proibito di parlare, art. 266.
- suo compito, art. 266.
- quando è squalificato, art. 267.
- se censura i colpi avversari, art. 268.
- se accampa ferita insussistente, art. 269.
- quando non può comandare 1' « Alt », art. 270.
- Testimone, quando sospende lo scontro, art. 271.
- deve accertarsi che il suo primo conosca le regole.. dello scontro, art. 272.
- conta i secondi per la durata del combattimento, art. 280.
- non para i colpi, art. 290.
- nel disarmo s'interpone, art. 298.
- se gli passa inosservata una ferita, art. 306.

Tra chi non può aver luogo il duello causa l'età, art. 142.

Tribunale ordinario, diritto di appellarsi, art. 3, 105.

Tutore sfidato, art. 217 n).

Ubbriacone, art. 216 s).

Ufficiale revocato o rimosso, art. 195.

- accusato d'indegnità, art. 192.
- in S. A. P. giudice in un consesso cavalleresco, articolo 445.

Ultimo sangue (duelli ad), art-132.

Usuraio, art. 216v).

Usurpatori di titoli e decorazioni, art. 71, 50).

Verbale di aggiornamento per minorità, art. 138.

- conciliazione, art. 9, 106.
- di negata soddisfazione, art. 77, 84.
- di negata offesa, art. 37.
- di non luogo a contesa, art. 180.
- di scontro, 'art. 45, 119.
- di squalifica, art. 196.
- di conciliazione pendente un giudizio cavalleresco, art. 106.

- impugnato (come e quando), art. 183, 184.

quando si notifica alla controparte, art. 8.

- in seguito a scuse sul terreno, art. 48.

- quando si pubblica, art. 49.

di scontro, lettura, art. 249.

- di seguito scontro, art. 329 a 335.
- di ritrattazione, pag. 265.
- di negazione di offesa, pag. 266,

Verbale in seguito a mancata nomina dei rappresentanti, pag. 266.

in seguito a rifiuto, pag. 267.

in seguito ad accettazione, pag. 268. » d'appello ad un giuri, pag. 271.

- di nomina a presidente di un giuri, pag. 272.
- di soluzione pacifica, pag. 274.
- di scontro, pag. 273.
- di seguito scontro, pag..276.

- di rifiuto di sfida, art. 411, 412 e succ.
- di accettazione di sfida, art. 411, 414 e succ.
- di accomodamento pacifico, art. 411.
- di scontro, art. 411, 415 e succ.
- di seguito, scontro, art. 411,-417 e succ.
- » » » come si chiude, art. 420.

Verbali, generalità, art. 403.

- perché devono fotografare tutto lo svolgersi di tutta la vertenza, art. 403 nota. cosa devono contenere, art. 403. a cosa servono, art. 404.
- contenenti cose non vere, art. 405.
- come e quando si dichiarano non veritieri, articolo 406_423.
- quando non lo si può dichiarare, art. 407.
- sottoscritti anche dai primi, art. -408, 409.
- quando si pubblicano, art. 410.
- come e quando si rilasciano, art. 411.

Vertenza cavalleresca, pag. 4.

quando ha inizio, pag. 4.

- dove trovano soluzione, pag. 4.
- insoluta, art. 71, 8°), 216g).
- non sussiste senza offeso e offensore, art. 6.
- (per una) causata dalla stessa offesa si dà una sola soddisfazione, art. 39.
- s'inizia con la presentazione della fida, art. 4
- sorta sul terreno, art. 322.

Vie di fatto, collettive, art. 42.

e storpio, art. 147, 148

- effettuate prima del rifiuto della sfida, art. 23.
- premeditate costituiscono aggressione, articolo 22.
- (minaccia di), art. 19.
- reattive e quando sono scusabili, art. 26, 28.
- per errore di persona, art. 50.
- quando consentono la sostituzione, art. 152.
- quando ammettono le scuse, art. 50.
- quando sfuggono all'apprezzamento caval-

- leresco, art. 18.
 - provocato da oltraggio, art. 21.
- Violazione delle regole e condizioni del duello, art. 316.
- lievi, quali sono, art. 317.
 - gravi, quali sono, art. 317.
 - verificandosi durante il duello, art. 318.
 - responsabilità per chi ricade, art. 321.
- Visita alla persona dei combattenti, art. 230.
- come si fa, art. 232.
 - in cosa consiste, art. 233.
- Viventi sul giuoco e i bari, art. 71, 7°).

- come si fa, art. 232.
 - in cosa consiste, art. 233.
- Viventi sul giuoco e i bari, art. 71, 7°).

APPENDICE

**Codice Penale R. Decreto 30 giugno 1889 n.
6133**

*CAPO IX
Del duello*

237. Chiunque sfida altri a duello, ancorché la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento; ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti.

238. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

239. Il duellante è punito con la detenzione:

1° da sei mesi a cinque anni, se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte;

2° da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'art. 372;

3° sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi

altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa Ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni; e, nel terzo, da uno a sei mesi.

240. Le pene stabilite, nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

241. I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

242. Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti art. 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini o secondi che si batte in vece del suo primo assente.

243. In vece delle disposizioni degli art. 239 e

242, si applicano, per l'omicidio e la lesione personale seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX:

1° se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2° se le armi adoperate nel combattimento, non siano eguali, e non siano spade, sciabole, o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° se sia stato espressamente convenuto ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite negli art. 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini o secondi, nei casi dei numeri 2°, 3° e 4°, soggiacciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti; le quali però possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia, avuto conoscenza prima o nell'atto del com-

battimento.

244. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a *pubblico* disprezzo perché essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

245. Quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 407 o dell'art. 409.